

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	14
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
DIFESA (IV)	»	30
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	50
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	89
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	108
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	112
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	120
AFFARI SOCIALI (XII)	»	126
AGRICOLTURA (XIII)	»	130
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	166

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	175
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	176
<i>INDICE GENERALE</i>	»	177

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini. Emendamenti C. 1496 Governo, approvato dal Senato	3
ERRATA CORRIGE	3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 luglio 2008.

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini.

Emendamenti C. 1496 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10.55 alle 11 e dalle 17.10 alle 17.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 luglio 2008, a pagina 4, prima colonna, alla ventisettesima riga, deve leggersi: «Nicco 3.9 e gli identici Del Tenno 4.6 e Froner 4.11» in luogo di: «Nicco 3.9 e Del Tenno 4.6»

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 luglio 2008, a pagina 15, prima colonna, alla quarantesima riga, dopo la parola «Inammissibile» inserire il seguente emendamento

«Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998 n. 457 del Ministro dell'economia e delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. *4.11. Froner. (Inammissibile)»

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 luglio 2008, a pagina 15, prima colonna, alla trentanovesima riga, deve leggersi «*4.6. Del Tenno.» in luogo di «4.6. Del Tenno.»

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dal comitato</i>)	12

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

AVVERTENZA	9
------------------	---

ERRATA CORRIGE	9
----------------------	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 luglio 2008. —Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.05.

Ratifica del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione –Parere favorevole*).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che il provvedimento riproduce quello presentato dal Governo Prodi nello scorcio finale della passata legislatura (S. 1956) al Senato, il quale non ha potuto terminare il proprio *iter* parlamentare a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Esso si compone di tre articoli, che recano, rispettivamente, l'autorizza-

zione alla ratifica del Trattato, l'ordine di esecuzione del Trattato, nonché disposizioni in ordine all'entrata in vigore della legge, che avrà luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto ai contenuti dell'accordo oggetto della ratifica, premesso un giudizio positivo sul Trattato di Lisbona, ricorda che questo riprende, con alcune modifiche, le disposizioni già contenute nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il quale non è mai entrato in vigore per il mancato completamento del processo di ratifica. Il Trattato di Lisbona, peraltro, a differenza del Trattato di Roma non prevede l'abrogazione dei Trattati vigenti e la loro sostituzione con un unico testo, bensì soltanto la loro modifica.

Il Trattato di Lisbona è dunque articolato in due parti, oltre alle disposizioni finali: la prima modifica il Trattato sull'Unione europea, la seconda modifica il Trattato che istituisce una Comunità eu-

ropea, tra l'altro rinominandolo Trattato sul funzionamento dell'Unione. Allegati al Trattato di Lisbona sono numerosi protocolli, le cui disposizioni hanno lo stesso valore giuridico delle disposizioni dei Trattati. La Carta dei diritti fondamentali, invece, non è più compresa nel Trattato, che però vi fa rinvio per specificare che essa ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Sono stati poi eliminati i riferimenti espliciti ai simboli dell'Unione e ogni riferimento terminologico che potesse alludere alla natura «costituzionale» del testo; inoltre, non viene esplicitamente affermato nel testo del Trattato il primato del diritto dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge in esame è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per quanto riguarda gli altri profili di rilevanza costituzionale, assumono particolare rilievo le questioni relative al valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma nel 1950.

Tali questioni, affrontate nell'ambito del Trattato di Lisbona, si inseriscono nel quadro del sempre maggiore sviluppo di forme di tutela multilivello dei diritti, che ha portato a forme di compresenza e di sovrapposizione di diversi livelli di protezione dei diritti fondamentali in Europa, che si caratterizzano anche per la diversità dei «cataloghi» dei diritti contenuti nelle rispettive Carte di riferimento. Tale diversità assume particolare rilevanza se si tiene conto del ruolo che le disposizioni contenute nel diritto comunitario e nella CEDU rivestono nell'ordinamento costituzionale italiano. Nel Trattato di Lisbona la Carta dei diritti fondamentali assume carattere giuridicamente vincolante, anche se il testo della Carta non è incluso nei

Trattati, come invece avveniva nel Trattato costituzionale. Le disposizioni della Carta diventano quindi parametro diretto di valutazione della legittimità degli atti normativi adottati dalle istituzioni dell'Unione e della conformità all'ordinamento comunitario degli atti normativi adottati dai singoli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Quanto alla portata della Carta, è precisato, al fine di tutelare gli ambiti di competenza degli Stati membri, che le sue disposizioni «non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei Trattati».

Rispetto al testo della Carta originariamente proclamata a Nizza nel 2000, si prevede inoltre in modo esplicito che le disposizioni della Carta siano interpretate dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni predisposte dal *Praesidium* della Convenzione che ha redatto la Carta stessa ed aggiornate dal *Praesidium* della Convenzione europea.

Altri profili di interesse della Commissione sono rappresentati dagli interventi sullo spazio di libertà sicurezza e giustizia. Il Trattato di Lisbona prevede infatti la costituzione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. La soppressione della attuale struttura «per pilastri» dell'ordinamento dell'Unione europea, che comporta oggi l'adozione di procedure decisionali differenziate a seconda della materia trattate, determina una «comunitarizzazione» della materia, con conseguente applicazione a tale settore della procedura legislativa ordinaria ed estensione della votazione a maggioranza qualificata, tranne alcune eccezioni.

Più specificamente, si prevede che l'Unione europea garantisca che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppi una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

Viene altresì previsto che l'Unione si adoperi per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, ancora, rilevano le disposizioni che recano una nuova definizione delle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, nonché quelle in materia di cooperazione di polizia.

Particolare rilievo, infine, assume il rafforzamento dei Parlamenti nazionali, che trova una propria disciplina — oltre che nei due Protocolli allegati al Trattato, riferiti rispettivamente al ruolo dei Parlamenti nazionali e all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità — anche in specifiche disposizioni inserite nel Trattato. In particolare, il Trattato di Lisbona introduce nel Trattato sull'Unione europea un nuovo articolo che illustra il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo. In estrema sintesi, i due protocolli — nel prevedere la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali di tutti i progetti di atti legislativi dell'Unione — stabiliscono che tra la data di trasmissione del progetto e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa debba intercorrere un periodo di 8 settimane, in luogo delle 6 previste dal Trattato costituzionale non entrato in vigore. Entro tale termine i Parlamenti possono formulare un parere motivato in merito alla conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà. Ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti e, in caso di Parlamenti bicamerali, ciascuna camera dispone di un voto. Il Trattato di Lisbona riprende la procedura prevista dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Eu-

ropa, e prevede che qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali il progetto deve essere riesaminato. La soglia è abbassata a un quarto, nel caso di proposte della Commissione o di una iniziativa di un gruppo di Stati membri che si riferiscono allo spazio di libertà sicurezza e giustizia. Al termine del riesame il progetto in questione può essere — con una decisione motivata — mantenuto, modificato o ritirato. A tale procedura di riesame, il Trattato di Lisbona affianca una nuova procedura, non prevista dal Trattato costituzionale, che attribuisce ai Parlamenti nazionali un potere di attivare una procedura di intervento sul procedimento legislativo. Tale nuova procedura si applica ai casi nei quali i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti e la Commissione decida di mantenere la proposta, dando conto, in un parere motivato, dei motivi per cui la ritiene conforme al principio di sussidiarietà. Il parere motivato della Commissione e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura. In questo quadro: prima della conclusione della prima lettura, il legislatore, vale a dire il Consiglio e il Parlamento europeo, esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà tenendo particolarmente conto dei pareri motivati dei parlamenti nazionali e della Commissione; se, a maggioranza del 55 per cento dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame. Rimane confermata la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti da uno Stato membro: è peraltro previsto che i ricorsi possano essere dai Governi nazionali trasmessi, in conformità con i rispettivi or-

dinamenti interni a nome del Parlamento nazionale o di una Camera di detto Parlamento nazionale.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Doris LO MORO (PD), con riferimento alle premesse della proposta di parere del relatore, invita quest'ultimo a valutare la possibilità di riformulare, in termini meno difensivi, il passaggio in cui si afferma che il Trattato e i protocolli, valorizzando il principio di sussidiarietà «riducono il rischio di un'espansione della legislazione europea a danno delle competenze statali e subnazionali». Ritiene infatti che tale passaggio non renda merito allo spirito di collaborazione che deve ispirare la costruzione dell'Europa unita.

Maria Piera PASTORE (LNP), premesso che il voto del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore sarà favorevole, e ciò in considerazione del fatto che esso concerne esclusivamente i profili di costituzionalità del provvedimento, dichiara la ferma contrarietà della sua parte politica al Trattato di Lisbona e al rafforzamento dell'Unione europea, che ritiene essere soltanto un grande apparato burocratico. A giudizio del suo gruppo, il Trattato è stato concepito contro l'interesse e la volontà dei popoli europei, come dimostra il pronunciamento contrario degli irlandesi nel *referendum* nazionale, e dovrebbe quindi essere sottoposto a referendum in tutti gli Stati membri, anche solo per assicurarne una più vasta presa di conoscenza da parte delle opinioni pubbliche.

Dopo aver stigmatizzato l'assenza, nel Trattato, di ogni riferimento alle radici cristiane della cultura europea e a valori fondanti come quello della famiglia, sottolinea che l'Unione europea ha fin qui soltanto svantaggiato le imprese italiane, non riuscendo a valorizzare la specificità dei territori né a sviluppare l'economia interna, che è rimasta debole.

Con riferimento, infine, alla proposta di parere del relatore, dichiara di non condividere l'ispirazione «buonista» del passaggio della premessa in cui si fa riferi-

mento alla mancanza di controlli sulle persone alle frontiere interne, nonché allo sviluppo di «una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi», facendo al riguardo presente che l'Europa avrebbe potuto collaborare al controllo delle frontiere esterne dell'Italia già da molto, ma di fatto se ne è disinteressata.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime il timore che esaminare frettolosamente il Trattato di Lisbona alla fine di luglio, sotto la pressione della imminente sospensione estiva dei lavori parlamentari, non giovi al dibattito parlamentare, che personalmente avrebbe voluto il più ampio e approfondito possibile, anche al fine di evitare che la ratifica del Trattato passasse sotto silenzio e che l'opinione pubblica non ne comprendesse appieno la portata. Ribadisce che la sua parte politica è contraria al rafforzamento dell'Unione europea e ad un trattato come quello in esame, che ritiene una costruzione delle cancellerie del tutto estranea alla volontà delle genti europee, le quali, se consultate, come in Irlanda, si pronuncerebbero senz'altro contro il Trattato.

Sesa AMICI (PD), dopo aver ricordato il ruolo dell'Italia nello sviluppo dell'Europa unita e l'articolo 11 della Costituzione, sottolinea l'importanza del Trattato di Lisbona, che riprende il difficile percorso di costruzione dell'identità europea e lo fa nel segno di valori condivisi, compresi quelli di solidarietà e non solo in nome della prosperità economica. Nel ricordare poi come l'Unione europea abbia aiutato l'Italia a progredire in molti settori della sua legislazione, si associa alla proposta di riformulazione delle premesse rivolta dalla collega Lo Moro al relatore.

Luca VOLONTÈ (UdC), premesso che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere del relatore, esprime alcune perplessità in relazione alla vicenda del Trattato di Lisbona, legate al fatto che esso

è destinato a restare come un segno di impegno politico degli Stati nazionali, ma non ad entrare in vigore, stante l'esito del *referendum* irlandese, il quale peraltro, diversamente da quanto all'inizio ventilato, non sarà ripetuto. Quanto al merito del Trattato, esprime soddisfazione per l'accresciuto ruolo dei Parlamenti nazionali, ai quali sono forniti, in linea di principio, strumenti per opporsi alla legislazione comunitaria quando questa invada ambiti di competenza non propri, com'è il caso del diritto di famiglia. Rileva peraltro che questi strumenti dovrebbero essere attivati nell'ordinamento interno mediante apposite modifiche ai regolamenti parlamentari e alle leggi che disciplinano i rapporti con l'Unione europea.

Quanto al coinvolgimento delle opinioni pubbliche nel processo di ratifica, prende atto che, là dove si sono svolti *referendum* sul Trattato di Lisbona come sul precedente Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, i popoli si sono espressi spesso contro il rafforzamento dell'unità europea. Ritiene quindi che, nel rispetto della democrazia, si dovrebbe procedere ad una consultazione referendaria anche in Italia, onde evitare che il Parlamento autorizzi la ratifica di un atto che il Paese potrebbe non condividere. Conclude chiarendo che il suo gruppo voterà a favore del provvedimento anche in Assemblea, pur riservandosi di presentare eventualmente ordini del giorno per segnalare l'esigenza, ove il Trattato entrasse in vigore, di attivare gli strumenti attraverso cui i Parlamenti possono opporsi ai progetti normativi europei in caso di violazione delle proprie sfere di competenza legislativa.

Carlo COSTANTINI (IdV) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, che, peraltro, enfatizza alcuni aspetti del Trattato di Lisbona, trascurandone altri. In particolare, rileva che il Trattato attribuisce agli Stati nazionali, e quindi anche all'Italia, gli opportuni strumenti per stimolare il raccordo con le istituzioni comunitarie per la definizione delle diverse politiche,

nella prospettiva di un complessivo rafforzamento dell'Unione europea. Si tratta, con particolare riferimento alle materie della sicurezza e dell'immigrazione, di un processo di integrazione dei diversi Stati che non si è ancora concluso e che quindi deve essere incoraggiato ed accelerato.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, sottolinea l'importanza della costruzione europea in vista dello sviluppo economico dei paesi membri e della tutela dei diritti di libertà dei cittadini, rilevando come essa vada di pari passo con l'altrettanto importante devoluzione di poteri normativi alle regioni. Quanto al malcontento che in molti Paesi l'opinione pubblica nutre verso l'Unione europea, esprime l'avviso che si tratti in parte di un sentimento ingiustificato, legato al fatto che l'Unione europea ha imposto rigidi vincoli di bilancio alla spesa pubblica, comprimendo così gli interessi immediati di molti, pur salvaguardando, sul lungo periodo, l'interesse generale al buon andamento dei conti pubblici.

Quanto al rilievo formulato dalla deputata Pastore in relazione ad una delle premesse della proposta di parere, osserva che, se è vero che l'Europa non ha collaborato molto al controllo delle frontiere italiane, è anche vero che l'Italia ha chiesto finora troppo poco all'Europa e sottolinea come il Trattato di Lisbona consenta ai Parlamenti nazionali di far udire la propria voce in Europa con più forza. Infine, tenuto conto del rilievo svolto dalla deputata Lo Moro in relazione alle premesse della proposta di parere, riformula quest'ultima (*vedi allegato 2*) sostituendo le parole « e in questo modo riducono il rischio di un'espansione della legislazione europea a danno delle competenze statali e subnazionali » con le seguenti « per porre un limite all'espansione della legislazione europea a danno delle competenze statali e subnazionali ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 10.45.

AUDIZIONI

Martedì 29 luglio 2008. —Presidenza del presidente Donato BRUNO. —Interviene il ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Raffaele FITTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Enrico LA LOGGIA (PdL), Linda LANZILLOTTA (PD), Giuseppe CALDERISI (PdL), Oriano GIOVANELLI (PD), Maurizio BIANCONI (PdL), Salvatore VASSALLO (PD), Jole SANTELLI (PdL) e Pierguido VANALLI (LNP).

Il ministro Raffaele FITTO risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il ministro Fitto per il suo intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00013 Volontè Per la pubblicità dei compensi dei dipendenti o consulenti dei Ministeri e delle società partecipate dai Ministeri.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 luglio 2008, a pagina 44, prima colonna, alla ventesima riga, deve leggersi: «Costantini, Tassone» in luogo di «Costantini.»

ALLEGATO 1

**Ratifica del Trattato di Lisbona
(C. 1519 Governo, approvato dal Senato).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1519 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 »

sottolineata l'importanza del traguardo della stipula del Trattato di Lisbona, che, dopo la battuta di arresto legata alla mancata entrata in vigore del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, riprende lo sforzo per la realizzazione di una nuova democrazia europea, all'insegna della tutela dei principi di libertà uguaglianza, giustizia e solidarietà segnando un importante passo avanti nel processo di integrazione europea;

valutato positivamente il ruolo riconosciuto ai Parlamenti nazionali dal Trattato nonché dai due protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui principi di sussidiarietà e proporzionalità

rilevato, in particolare, positivamente che:

il Trattato e i protocolli valorizzano il principio di sussidiarietà quale principio cardine della costruzione giuridica europea, tra l'altro chiamando i Parlamenti nazionali a vigilare, attraverso specifiche procedure consultive sui progetti di atti legislativi europei, sul rispetto del suddetto principio, e in questo modo riducono il

rischio di un'espansione della legislazione europea a danno delle competenze statali e subnazionali;

i Parlamenti nazionali sono chiamati a partecipare, nell'ambito dello spazio di libertà sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore e sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust;

i Parlamenti nazionali partecipano alle procedure di revisione dei trattati;

sono rafforzate le procedure di informazione dei Parlamenti nazionali e di cooperazione tra questi e con il Parlamento europeo;

è attribuito carattere giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali, le cui disposizioni diventano quindi parametro diretto di valutazione della legittimità degli atti normativi adottati dalle istituzioni dell'Unione e della conformità all'ordinamento comunitario degli atti normativi adottati dai singoli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione;

rilevato, altresì, favorevolmente che viene superata la struttura per «pilastri» della costruzione giuridica europea e che le materie dello spazio di libertà sicurezza e giustizia vengono conseguentemente ricondotte alle procedure legislative ordinarie;

considerato, più specificamente, che si prevede che l'Unione europea garantisca che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne, sviluppi una politica

comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e si adoperi per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Ratifica del Trattato di Lisbona
(C. 1519 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DAL COMITATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1519 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 »;

sottolineata l'importanza del traguardo della stipula del Trattato di Lisbona, che, dopo la battuta di arresto legata alla mancata entrata in vigore del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, riprende lo sforzo per la realizzazione di una nuova democrazia europea, all'insegna della tutela dei principi di libertà uguaglianza, giustizia e solidarietà segnando un importante passo avanti nel processo di integrazione europea;

valutato positivamente il ruolo riconosciuto ai Parlamenti nazionali dal Trattato nonché dai due protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui principi di sussidiarietà e proporzionalità

rilevato, in particolare, positivamente che:

il Trattato e i protocolli valorizzano il principio di sussidiarietà quale principio cardine della costruzione giuridica europea, tra l'altro chiamando i Parlamenti nazionali a vigilare, attraverso specifiche procedure consultive sui progetti di atti legislativi europei, sul rispetto del suddetto principio, per porre un limite all'espansione

della legislazione europea a danno delle competenze statali e subnazionali;

i Parlamenti nazionali sono chiamati a partecipare, nell'ambito dello spazio di libertà sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore e sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust;

i Parlamenti nazionali partecipano alle procedure di revisione dei trattati;

sono rafforzate le procedure di informazione dei Parlamenti nazionali e di cooperazione tra questi e con il Parlamento europeo;

è attribuito carattere giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali, le cui disposizioni diventano quindi parametro diretto di valutazione della legittimità degli atti normativi adottati dalle istituzioni dell'Unione e della conformità all'ordinamento comunitario degli atti normativi adottati dai singoli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione;

rilevato, altresì, favorevolmente che viene superata la struttura per «pilastri» della costruzione giuridica europea e che le materie dello spazio di libertà sicurezza e giustizia vengono conseguentemente ricondotte alle procedure legislative ordinarie;

considerato, più specificamente, che si prevede che l'Unione europea garantisca che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne, sviluppi una politica comune in materia di asilo, immigrazione

e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e si adoperi per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli e C. 1361 Mazzocchi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17

COMITATO RISTRETTO:

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo	18
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Trattato di Lisbona. C. 1519, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
ERRATA CORRIGE	22

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2008. –Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. –Intervengono il Ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliando.

La seduta comincia alle 12.40.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la relazione sui provvedimenti in esame e che domani è prevista l'audizione informale dei rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana e del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, che hanno chiesto di essere sentiti urgentemente dalla Commissione sul tema delle intercettazioni. A tale proposito sottolinea l'esigenza che la Commissione, al fine di approfondire gli elementi istruttori relativi al procedimento legislativo in corso, proceda all'audizione anche di rappresentanti della magistratura

e dell'avvocatura. Tali audizioni si potranno svolgere alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Manlio CONTENTO (PdL) ribadisce preliminarmente che la sua proposta di legge n. 406 raccoglie il lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura e ricorda come essa rappresenti il frutto di un dialogo costruttivo tra le forze politiche, che ha consentito di trovare soluzioni adeguate per molte questioni attinenti la delicata disciplina dell'intercettazione, registrando però anche alcune divergenze su questioni di grande rilievo.

La prima e forse la più importante delle predette questioni è quella relativa alla riduzione della casistica dei reati per i quali possono essere disposte le intercettazioni, riduzione che appare opportuna e condivisibile.

Altra questione attiene al necessario bilanciamento degli interessi, che deve tenere in adeguata considerazione non solo le esigenze investigative e il diritto alla riservatezza, ma anche il diritto-dovere all'informazione.

Con riferimento all'articolato del disegno di legge governativo, esprime anzitutto perplessità sull'articolo 1, commi 1 e 2 che, modificando gli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale, introducono nuove ipotesi di astensione del giudice e di sostituzione del pubblico ministero le quali non sembrano avere attinenza con il tema delle intercettazioni e, comunque, dovrebbero essere formulate in modo chiaro e inequivoco.

Quanto al segreto sugli atti di indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, ritiene necessaria una attenta riflessione, poiché la decisione se estendere il segreto su tali atti indipendentemente dal fatto che l'imputato ne sia a conoscenza è questione estremamente delicata. A tale proposito, occorre valutare se estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 329, che si riferisce genericamente agli atti di indagine ovvero prevedere anche divieti di pubblicazione per atti specifici quali, ad esempio, il provvedimento che dispone una misura cautelare e

la previa richiesta del pubblico ministero. Ritiene in ogni caso corretta l'estensione del divieto di pubblicazione degli atti di indagine anche per riassunto ovvero del loro contenuto, sottolineando come analoga previsione sia presente anche nel testo elaborato nella precedente legislatura.

Esprime forti perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge n. 1415, che sostanzialmente prevede la possibilità di aprire un procedimento disciplinare anticipato, sulla base di una situazione ancora incerta e non definita.

Ritiene coerenti i nuovi limiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 1 e, in particolare, il richiamo all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. Osserva peraltro che qualche ulteriore riflessione dovrebbe essere compiuta con riferimento ai reati perseguiti sotto il profilo del tentativo allo scopo di verificarne la coerenza sistematica con riferimento alle soglie di pena stabilite per il ricorso alle intercettazioni. Condivide la previsione che estende i nuovi limiti di ammissibilità anche alla acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico e telematico, anche se rileva che per la predetta acquisizione potrebbe essere sufficiente l'autorizzazione del giudice monocratico, apparendo eccessivo che in tale ipotesi debba intervenire il tribunale in composizione collegiale. Quanto alla disciplina delle riprese visive, occorrerebbe precisare, per evitare equivoci, se la stessa sia rivolta alla captazione del contenuto di una comunicazione ovvero alla documentazione di un fatto, poiché nel secondo caso risulterebbe probabilmente eccessiva una disciplina che ne attraesse le modalità di svolgimento entro il perimetro delle norme che regolano il ricorso alle intercettazioni.

Quanto alla nuova disciplina dell'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, introdotta dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, rileva che la stessa appare ridondante laddove dispone che l'autorizzazione a disporre le intercettazioni è data «quando vi sono gravi

indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento». Infatti, ciò che appare necessario è che sussistano gravi indizi, collegati a elementi di fatto che devono essere analiticamente indicati nella motivazione provvedimento, nonché il requisito dell'indispensabilità per la prosecuzione delle indagini. Pertanto sembra preferibile la soluzione adottata nell'articolo 7 della proposta di legge n. 406 o comunque una migliore stesura della disposizione che renda più coerente il collegamento tra l'inciso aggiunto nella proposta del Governo e il presupposto dei gravi indizi ivi previsto.

Quanto alla competenza del tribunale in composizione collegiale in materia di intercettazioni, sottolinea come, rispetto a tale soluzione, sia opportuno effettuare una approfondita valutazione delle ragioni che sostengono la medesima rispetto a quelle che la mettono in discussione. Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge n. 1415, la decisione collegiale dovrebbe garantire una valutazione più approfondita. In realtà se ciò è vero in linea generale, risulta più difficile crederlo allorché il collegio decide in camera di consiglio senza contraddittorio. Inoltre, il trasferimento degli atti da un tribunale all'altro aumenta sensibilmente il rischio di fuga di notizie riservate. Infine, la collegialità rende più difficile individuare la responsabilità del singolo magistrato. Sotto il profilo della responsabilità e delle spese relative alle intercettazioni, sottolinea anche l'opportunità di recuperare la disciplina dell'articolo 19 del progetto di legge n. 406, che prevede un «controllo» della Corte dei conti sulla gestione amministrativa.

Esprime quindi apprezzamento per l'introduzione di un limite all'attività di intercettazione, ricordando che proprio

nella legislatura precedente l'opposizione aveva presentato proposte emendative in tal senso, così come alla deroga per i reati più gravi, anche se andrebbe meglio precisato il rinvio a questi ultimi, non risultando opportuna una definizione generica quale sembra essere quella riferita, ad esempio, ai delitti di «criminalità organizzata o di terrorismo» di cui all'articolo 267, comma 3-*bis*, della proposta del Governo.

Un'ulteriore questione sulla quale va posta particolare attenzione concerne l'individuazione del responsabile delle operazioni di intercettazione che, nella proposta di legge n. 406, risulta previsto nell'articolo 267, comma 3. Tale figura non va confusa con il responsabile del «servizio di intercettazione» di cui alla proposta governativa (articolo 83, comma 2-*bis*, delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale). La previsione di cui alla proposta di legge n. 406, infatti, risponde all'esigenza di individuare l'ufficiale di pubblica sicurezza che assume formalmente il ruolo di responsabile dell'esecuzione delle operazioni e ciò anche con riferimento ad eventuali fughe di notizie circa i risultati dell'attività espletata.

Quanto all'utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni in altri procedimenti ritiene opportuna una riflessione circa il fatto di consentirla per i reati per i quali è ammesso il ricorso al mezzo di ricerca della prova di cui si discute.

Sottolinea, quindi, la delicatezza del rapporto tra il provvedimento che dispone una misura cautelare e l'obbligo di richiamare solo nel contenuto le conversazioni intercettate, piuttosto che con la trascrizione del testo, e ciò sia con riferimento all'obbligo di motivazione sia perché il contenuto non ne esclude, di per sé la divulgazione.

Esprime altresì apprezzamento con riferimento al rafforzamento delle sanzioni per la rivelazione illecita di segreti inerenti il procedimento penale e per il caso di pubblicazione arbitraria di cui all'articolo 684 del codice penale che rammenta essere una proposta esattamente conforme

all'emendamento presentato nella discussione in Commissione avvenuta la passata legislatura.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone di sospendere la seduta, concordando la Commissione, al fine di riunire il Comitato ristretto sui provvedimenti in materia di molestie insistenti. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.45.

Roberto CASSINELLI (PdL) osserva che la recente proposta di circoscrivere legislativamente le intercettazioni alle indagini relative ad alcuni reati soltanto, selezionati in ragione della pericolosità sociale, sollecita una riflessione in tema di libertà di stampa, il cui abuso pare all'origine della misura preventivata. Invero, il fenomeno che è denunciato e ritenuto insopportabile, così da giustificare l'intervento del legislatore, non pare tanto e soltanto consistere nell'effettuazione delle intercettazioni in sé quanto soprattutto nella pubblicazione dei contenuti sulla stampa periodica, in particolare quotidiana.

Lasciando impregiudicata l'esigenza di sottoporre ad attento esame l'attuale impostazione delle intercettazioni — quanto a modalità e quantità — così da valutarne costi e benefici secondo parametri propri, si tratta di vagliare anche l'opportunità di richiamare al rispetto dell'attuale normativa in tema di segreto istruttorio (articolo 329 codice di procedura penale) eventualmente implementandola legislativamente, ed al contempo di riconsiderare i limiti dell'attività giornalistica, laddove vengano in considerazione esigenze di tutela della vita privata delle persone ed il loro diritto alla difesa, interessi entrambi costituzionalmente garantiti.

Nel caso di rivelazione di segreti di ufficio, perché si configuri il reato di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale, le notizie abusivamente trapelate devono essere necessariamente ricevute da un terzo estraneo, il quale non è eviden-

temente punibile per la mera ricezione, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una sentenza del 28 novembre 1981. Qualora tuttavia il terzo realizzi una condotta ulteriore, come nel caso del giornalista che riceve l'informazione coperta da segreto ne dia diffusione attraverso la pubblicazione nella stampa, tale comportamento può essere riconducibile o ad una forma di concorso eventuale nel reato (sia pure in senso generale, è così previsto nella sopraccitata sentenza della Cassazione) oppure al reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale. La ricettazione è reato contro il patrimonio, riguardando «dannaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto», ma può ben anche riferirsi all'informazione, cui è ormai riconosciuta la natura di bene dotato di valore economico.

In questa ottica è opportuno che l'attenzione del legislatore sia rivolta non solo a disciplinare le intercettazioni in sé ma anche e soprattutto a vietare espressamente la rivelazione — a mezzo stampa o tramite i *mass-media* — del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale, sia al fine di un corretto esercizio dell'attività giudiziale sia per proteggere i privati dalla cosiddetta «gogna mediatica», la quale non costituisce tanto l'effetto dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, quanto uno strumento di profitto per l'impresa editoriale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di pedofilia.

C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli e C. 1361 Mazzocchi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la relatrice, onorevole Angela

Napoli, ha svolto la relazione sulle proposte di legge nn. 665, 1155, 1305, e 205, alle quali è stata poi abbinata la proposta di legge n. 1361 presentata dall'onorevole Mazzocchi, che la relatrice si appresta ad illustrare.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge n. 1361, a prima firma dell'onorevole Mazzocchi, muove dal presupposto che la pedofilia è un fenomeno in continua evoluzione, anche a causa della diffusione di nuove e sempre più sofisticate tecnologie telematiche (Internet, le *chat*, gli sms e i videomessaggi telefonici), che possono essere utilizzate per avvicinare e adescare minori indifesi. Molto spesso i minorenni sono infatti circuiti attraverso promesse di ricariche telefoniche, *bonus*, premi o incentivi di ogni genere.

In tale ottica, la proposta di legge n. 1361 è volta a creare una nuova fattispecie che punisca l'adescamento di minori, quale misura preventiva rispetto al compimento dell'atto sessuale vero e proprio.

L'articolo 1, pertanto, introduce nel codice penale il nuovo articolo 609-*undecies* (Adescamento di minore) che punisce, se il fatto non costituisce piùgrave reato, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque adeschi un minore di anni sedici, con qualunque mezzo, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-*bis* (Prostituzione minorile), 600-*ter* (Pornografia minorile), 600-*quater* (Detenzione di materiale pornografico), 600-*quater*.1 (Pornografia virtuale), 600-*quinquies* (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-*bis* (Violenza sessuale), 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne), 609-*quinquies* (Corruzione di minorenne), 609-*octies* (Violenza sessuale di gruppo).

Si precisa che per «adescamento» si intende qualunque contatto con il minore volto a carpirne la fiducia, instaurato con l'utilizzo di artifici, lusinghe o minacce anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunica-

zione. In caso di condanna si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Gli articoli 2 e 3, inoltre, introducendo rispettivamente i nuovi articoli 282-*ter* del codice di procedura penale e 600-*septies* del codice penale, prevedono che sia disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dai minori offesi, onde tutelare la loro sicurezza e tranquillità psico-fisica, non solo in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies* del codice penale, ma anche durante il procedimento stesso.

L'articolo 4, infine, sostituendo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, prevede che il reo di delitti a sfondo sessuale commessi in danno di minore di anni sedici (ivi compreso il nuovo reato di adescamento), non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Nella relazione illustrativa si precisa che tale ultima disposizione è conforme all'orientamento della Corte costituzionale, espresso nella sentenza n. 322 del 2007. Secondo la Corte, infatti, chi si accinge al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età è chiamato ad un impegno conoscitivo che non può certo esaurirsi nel mero affidamento alle dichiarazioni del minore, le quali, secondo la comune esperienza, possono bene risultare mendaci.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 luglio 2008.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171

Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.35.

**Ratifica Trattato di Lisbona.
C. 1519, approvato dal Senato.**
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico COSTA, *relatore*, osserva che il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo, modifica il Trattato sull'Unione europea, che mantiene il suo titolo attuale, e il Trattato che istituisce la Comunità europea, che viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Il processo di ratifica da parte dei 27 Stati membri dell'Unione europea si dovrebbe concludere entro il 1° gennaio 2009, prima delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009.

Il Trattato in esame non prevede l'abrogazione dei Trattati vigenti e la loro sostituzione con un unico testo, ma si configura come un trattato di modifica dei trattati vigenti e si articola in due parti, oltre alle disposizioni finali e a numerosi protocolli e dichiarazioni: la prima parte modifica il Trattato sull'Unione europea, la seconda il Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Scompare la distinzione in quattro parti del Trattato costituzionale (norme

propriamente costituzionali, Carta dei diritti fondamentali dell'UE, politiche dell'Unione e disposizioni generali e finali). In particolare, la Carta dei diritti fondamentali non è più compresa nel Trattato, contenente un solo un articolo di rinvio, che specifica che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati.

Inoltre, il Trattato in esame comporterà la semplificazione dell'architettura istituzionale dell'Unione, con l'unificazione degli attuali tre pilastri e l'attribuzione all'Unione della soggettività giuridica internazionale, con la connessa competenza di stipulare accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala che il Trattato prevede la costituzione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Tale materia rientra nell'ambito delle competenze concorrenti tra il l'Unione e gli Stati membri. Si ricorda che il Trattato di Lisbona riprende la ripartizione delle competenze, già previste dal Trattato costituzionale, nelle tre grandi categorie delle competenze esclusive (l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori), competenze concorrenti (sia l'Unione, sia gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori, esercitando gli Stati membri la loro competenza nella misura in cui l'Unione non esercita la propria o questa ha deciso di cessare di esercitare la propria) e azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento (l'Unione può condurre azioni che completano l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza).

La soppressione dell'attuale struttura «per pilastri» dell'ordinamento dell'Unione europea, che comporta l'adozione di procedure decisionali differenziate a seconda delle materia trattate, determinerà l'applicazione al settore in esame della procedura legislativa ordinaria e l'estensione della votazione a maggioranza

qualificata, tranne che per alcune eccezioni. Si ricorda che attualmente i settori della giustizia e degli affari interni rientrano nel terzo pilastro, al quale si applica il cosiddetto metodo della «cooperazione intergovernativa» che attribuisce il potere decisionale ai Governi degli Stati Membri e non alle istituzioni comunitarie. Con il Trattato, invece, si prevede che la funzione legislativa sia esercitata dal Parlamento europeo congiuntamente al Consiglio europeo, che, innovando rispetto ai trattati vigenti, è compreso tra le istituzioni dell'Unione. La Commissione europea ha il monopolio dell'iniziativa legislativa, salvo che i trattati non dispongano diversamente, come avviene per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia per il quale l'iniziativa è attribuita anche ad un quarto degli Stati membri.

Il Trattato di Lisbona, quindi, mantiene la denominazione vigente degli atti dell'Unione (il Trattato costituzionale prevedeva, invece, una loro ridenominazione). Il Trattato riprende, invece, dal Trattato costituzionale la gerarchia tra le norme mediante la distinzione tra atti di natura «legislativa», atti delegati ed atti di esecuzione ed introduce il nuovo strumento dei regolamenti delegati. Nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, l'attuale terzo pilastro, scompaiono le posizioni comuni, le decisioni-quadro e le convenzioni.

Per quanto concerne il settore della sicurezza sociale e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il Trattato prevede –riprendendo analoghe disposizioni contenute nel Trattato costituzionale –il meccanismo del cosiddetto «freno di emergenza» qualora un membro del Consiglio ritenga che una proposta incida su aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale o del suo ordinamento giudiziario penale, può sospendere l'iter di approvazione chiedendo che sia sottoposta al Consiglio europeo. Esso dispone di quattro mesi per rinviare la proposta al Consiglio dell'UE o chiedere che venga presentata una nuova proposta. In caso di mancata decisione del Consiglio europeo entro il termine stabilito, un terzo

degli Stati membri può istituire una cooperazione rafforzata. Si ricorda che gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati partecipanti. Essi non sono considerati un *acquis* che deve essere accettato dai candidati all'adesione all'Unione.

Per quanto attiene al contenuto dello spazio comune in esame, il Trattato prevede, tra l'altro, che l'Unione europea si adoperi per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali. Inoltre l'Unione dovrà facilitare l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Si prevede espressamente che i Parlamenti nazionali: vigilino sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte e iniziative legislative presentate nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; siano associati (insieme al Parlamento europeo) al controllo politico dell'Europol e alla valutazione delle attività dell'Eurojust.

A questo proposito si potrebbe inserire nel parere da esprimere una premessa volta a sottolineare l'importanza di un coinvolgimento sostanziale del Parlamento, che vada oltre rispetto alle garanzie già previste in tal senso dal Trattato. In particolare, si potrebbe evidenziare l'opportunità che, soprattutto in materie tanto delicate come quelle in esame che incidono sulla libertà personale e sulla sicurezza dei cittadini, che il Governo mantenga un costante rapporto di informazione e confronto con il Parlamento sulle posizioni che intende assumere in ordine alle proposte di atti legislativi presentate in sede europea. A tale invito si dovrebbe accompagnare l'auspicio che anche il Parlamento si attivi in tal senso valorizzando

la sua partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti legislativi. Potrebbe anche presentarsi un ordine del giorno in tal senso in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge di ratifica del Trattato.

Nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale si prevede che il Consiglio possa, a partire da Eurojust, istituire –all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo –una Procura europea, con il compito di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In mancanza di unanimità un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto relativo all'istituzione della predetta Procura europea. In caso di disaccordo, è possibile –se almeno nove Stati membri lo desiderino –instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto relativo all'istituzione di una Procura europea. La Procura europea è competente ad individuare, perseguire e trarre in giudizio, eventualmente in collegamento con l'Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione: esercitando quindi l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Il Consiglio europeo può –all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione –estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale.

Il Trattato riprende –riformulandoli – i principi vigenti in materia di cooperazione di polizia, prevedendo che essa si sviluppi associando tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Per quanto riguarda in particolare l'adozione di misure relative alla cooperazione operativa in materia di cooperazione di polizia, il Trattato contiene disposizioni volte a facilitare il ricorso a cooperazione rafforzate.

È prevista, infine, la generalizzazione del controllo da parte della Corte di giustizia sull'azione dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà sicurezza e giustizia (attualmente la competenza della Corte è limitata ad alcune fattispecie e solo previo consenso degli Stati membri).

Propone quindi di esprimere un parere favorevole, la cui premessa sia nel senso sopra descritto (*vedi allegato*).

Nicola MOLTENI (LNP) rileva preliminarmente che il Trattato di Lisbona appare una soluzione di ripiego, conseguente al tentativo fallito di perfezionare il procedimento di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il trattato in esame presenta taluni aspetti positivi quali, a titolo esemplificativo, l'introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e la facoltà per i singoli Stati membri di recedere dal Trattato. Sussistono, tuttavia, molti aspetti di criticità con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono l'estensione degli ambiti entro i quali il Consiglio può decidere con la maggioranza qualificata anziché all'unanimità (anche in materie estremamente delicate, come lo spazio di libertà sicurezza e giustizia), nonché la possibilità di istituire una Procura europea, competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Ricorda quindi che il suo Gruppo ha sempre mantenuto un atteggiamento di grande scetticismo nei confronti dei trattati che riguardano il processo di integrazione europea, i quali, come dimostra l'esperienza concreta, una volta sottoposti alla valutazione popolare tramite lo strumento referendario, vengono inesorabilmente respinti. Ricorda tuttavia come, per senso di responsabilità il suo Gruppo abbia comunque sempre votato a favore della ratifica dei predetti trattati, sia pure accompagnando tale voto favorevole con una cospicua serie di ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad adottare misure correttive. Il medesimo scetticismo deve essere espresso nei confronti del provvedimento di ratifica del Trattato in esame,

il quale tuttavia è stato approvato dal Senato anche con il voto favorevole della Lega Nord Padania e la presentazione da parte di quest'ultima di molti ordini del giorno. Nello stesso modo il suo gruppo si comporterà alla Camera.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene necessaria una rapida ratifica del Trattato in esame, che rappresenta un consistente passo in avanti nel processo di integrazione dell'Europa, anche sotto il profilo della democratizzazione e, quindi, del necessario avvicinamento delle istituzioni dell'Unione ai cittadini e ai parlamenti nazionali. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Manlio CONTENUTO (Pdl) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Osserva che il Trattato di Lisbona potrà consentire, da un lato, al Governo di essere più propositivo e operativo e, dall'altro al Parlamento di partecipare concretamente al processo decisionale, con riferimento alle materie afferenti allo spazio di libertà sicurezza e giustizia. Auspica in particolare, che si

possa rafforzare la cooperazione nel settore dell'immigrazione. Valuta favorevolmente la previsione della possibilità di istituire una Procura Europea, competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 41 del 23 luglio 2008, a pagina 42, prima colonna, diciottesima riga, sostituire le parole «della magistratura inquirente ma anche nell'ambito degli organi di stampa» con le seguenti «degli organi di stampa ma anche nell'ambito degli uffici delle procure».

ALLEGATO

**Ratifica Trattato di Lisbona.
C. 1519, approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

osservato che il Trattato di Lisbona incide in modo significativo sulle materie afferenti la sicurezza e la giustizia, le quali saranno disciplinate anche da atti legislativi di applicazione diretta per gli ordinamenti degli Stati membri;

preso atto che il Trattato valorizza i Parlamenti nazionali prevedendo sia che questi vigilino sul rispetto del principio di sussidiarietà in relazione a proposte e iniziative legislative presentate nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale sia che vengano associati, insieme al Parlamento europeo, al controllo politico dell'Europol ed alla valutazione delle attività dell'Eurojust;

ritenuto tuttavia che, trattandosi di materie attinenti direttamente ai principi

fondamentali dell'ordinamento nazionale, il coinvolgimento del Parlamento debba essere garantito anche dal Governo, attraverso un costante rapporto di informazione e confronto con il Parlamento stesso sulle posizioni che esso intende assumere in ordine alle proposte di atti legislativi presentate in sede europea;

auspicata la valorizzazione da parte del Parlamento della fase ascendente relativamente ai procedimenti legislativi dell'Unione, al fine di evidenziare nel corso del procedimento non solo le eventuali questioni di compatibilità con l'ordinamento interno ma anche le eventuali diverse posizioni rispetto a scelte di politica di sicurezza e di giustizia che si intendono assumere, attraverso atti legislativi, in seno agli organi dell'Unione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00264 Nirenstein: Sul ruolo di <i>Hezbollah</i> nella situazione libanese	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	28
5-00265 Maran: Sugli sviluppi della situazione in Zimbabwe	25
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	29

SEDE REFERENTE:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 29 luglio 2008. —Presidenza del presidente Stefano STEFANI. —Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.05.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00264 Nirenstein: Sul ruolo di *Hezbollah* nella situazione libanese.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

zione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo che non è del tutto esaustiva circa il quesito sulle reazioni corali quanto inattese da parte dell'intera *leadership* libanese in occasione della liberazione dei terroristi in cambio dei corpi dei due soldati israeliani, soprattutto se si considerano i delitti efferati commessi da Samir Kuntar. Peraltro, Abu Mazen è stato indotto in tale circostanza ad abbandonare la linea di tradizionale moderazione per associarsi alle reazioni dei vertici libanesi. Ricorda che, anche in passato, la condotta del premier Siniora è stata influenzata dal potere di veto che *Hezbollah* esercita nei confronti del governo libanese. In generale, osserva che *Hezbollah*, notoriamente sostenuta da forze siriane e iraniane, ha di recente legato a sé rilevanti ambienti sunniti, assumendo un ruolo egemonico con cui non si può fare a meno di confrontarsi. Rileva, quindi, che il lavoro, pur

considerevole, svolto dalla missione UNIFIL II è oggetto di una profonda riflessione nella sede delle Nazioni Unite, anche in considerazione della questione dello schieramento di un numero assai elevato di razzi puntati verso Israele.

5-00265 Maran: Sugli sviluppi della situazione in Zimbabwe.

Alessandro MARAN (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel ritenere infondati dubbi o sospetti sulla linea del Governo italiano in merito alla vicenda oggetto dell'interrogazione, risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro MARAN (PD) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo rispetto ad un quesito determinato dalla contraddittoria evoluzione della linea del Governo italiano, caratterizzata da toni assai severi nelle prime dichiarazioni del Ministro degli affari esteri e successivamente mitigata dal Presidente del Consiglio, con affermazioni più vicine alle posizioni di compromesso assunte dall'Unione africana e dalla maggior parte degli Stati di quel continente. Osserva che l'Africa rappresenta un'area cruciale che non a caso è oggetto di contesa da parte dei nuovi giganti dell'economia mondiale, come Cina e India. Nell'auspicare che la linea di fermezza e di coerenza, di cui ha dato conto il sottosegretario Craxi, sia davvero mantenuta in futuro, rappresenta la necessità di esercitare un'azione di monitoraggio costante nei confronti di quel Paese africano.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri sul provvedimento in titolo, con la sola eccezione delle Commissioni Trasporti e Lavoro.

Paolo GUZZANTI (PdL) nel preannunciare il sostegno del suo gruppo al provvedimento in titolo, richiama gli elementi di disagio, di cui ha dato conto il relatore, e connessi ad aspetti di merito e di metodo. Quanto a questi ultimi, non condivide il ritmo frettoloso impresso ai lavori parlamentari, considerato che l'entrata in vigore del Trattato è condizionata all'avverarsi di condizioni che non dipendono certo dalla deliberazione del Parlamento italiano, con particolare riferimento alla situazione in Repubblica Ceca e in Irlanda. Poiché in Italia non è stato possibile ricorrere allo strumento del referendum, ritiene che si sarebbe più opportunamente dovuto procedere ad un'attività di informazione rivolta ai cittadini, anche con il ricorso al servizio pubblico televisivo, nel quadro di un percorso di riflessione più ponderato e aperto al Paese e senza il grave svilimento del ruolo del Parlamento, che è invece insito in un *iter* quale quello in corso.

Alessandro MARAN (PD), nel preannunciare la posizione favorevole del suo gruppo sul disegno di legge in esame,

sottolinea che la ratifica del Trattato di Lisbona rappresenta un tassello essenziale nel percorso di integrazione europea e nella costruzione di strumenti validi a fare fronte alla situazione di crisi in atto sia a livello continentale che globale. Ricordando che ad oggi sono già ventuno i Paesi che hanno completato il processo di ratifica, sottolinea di condividere il merito del provvedimento e le ragioni a sostegno di un *iter* spedito.

Margherita BONIVER (PdL), richiamando le considerazioni svolte nel corso della precedente seduta, esprime consenso sulle considerazioni di metodo formulate dal collega Guzzanti. Ritiene però che la fretta impressa al lavoro dei Parlamenti derivi da una pluralità di fattori, primo fra tutti il grave vuoto politico in Europa e lo sgomento per la bocciatura da parte irlandese, che deve essere affrontata senza ritardo. Tuttavia sottolinea che un nuovo impulso, necessario per la soluzione dei problemi attuali, non può che derivare dalla conclusione del processo di ratifica del Trattato stesso, che deve pertanto avvenire in modo celere e con consenso unanime. Anche alla luce degli spunti derivanti dalle recenti audizioni del presidente Barroso e del professor Guarino, segnala la necessità di operare con slancio necessario per rafforzare l'azione delle istituzioni europee. L'Europa, a suo avviso, rappresenta ancora un fenomeno vincente soprattutto per quanto riguarda i valori connessi alla persona e alla tutela dei diritti umani; per tali ragioni, l'Europa è chiamata a fornire risposte ai problemi più urgenti, quali il terrorismo, il carovita e tutto quanto riguarda da vicino la vita dei cittadini. Ritiene che non si debba alimentare il diffuso scetticismo e pessimismo sull'Europa, che sono frutto della crescita economica rallentata, lavorando per risultati decisivi sul piano delle regole e per un'Europa all'altezza dei suoi meriti.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), nell'associarsi ai colleghi favorevoli al provvedimento in esame, segnala che il suo voto positivo si accompagna ad una riflessione

amara e preoccupata sulla condizione di grave smarrimento in cui versa attualmente il continente europeo. Si tratta di una valutazione positiva, che esprime una speranza per il futuro, ma che non ignora i gravi difetti del progetto europeo, bloccato sul tema delle proprie radici ebraico-cristiane, sulla soluzione da dare al preoccupante *deficit* demografico e sui flussi migratori. Esprime altresì preoccupazione per gli orientamenti attribuiti ad una significativa percentuale di studenti di religione islamica, iscritti presso università del Regno Unito, che secondo recenti notizie di stampa mostrerebbero una disponibilità ad azioni sanguinarie a tutela dei propri valori religiosi. Si tratta di questioni allarmanti che si spiegano riflettendo sul fatto che in Europa il concetto di pace è stato per lo più declinato come *appeasement* e che le esperienze di partecipazione ai negoziati di dialogo, come nel caso del dossier iraniano, hanno dato esiti scoraggianti. Occorre, poi, non dimenticare la carenza di una cultura della memoria presso i giovani europei, a conferma della crisi di un continente che trascura il nesso tra identità libertà e democrazia.

Marco ZACCHERA (PdL), alla luce degli interventi che si sono succeduti, segnala che i rappresentanti di tutte le forze politiche si sono espressi in modo favorevole al Trattato di Lisbona, ma hanno tutti espresso riserve preoccupazioni su aspetti essenziali. Per tali ragioni, condividendo quanto rilevato dal collega Guzzanti, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno presso l'Assemblea al fine di mantenere aperta la riflessione e il monitoraggio sull'applicazione del Trattato.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, segnalando il diffuso senso di responsabilità che emerge dal dibattito svoltosi finora, che non è contraddetto dai dubbi e dalle critiche espresse da taluni commissari, rileva che l'urgenza di concludere rapidamente l'*iter* di ratifica deriva, come osservato dal deputato Boniver, dalla necessità di colmare il prima possibile il vuoto politico e il

vuoto di riforme necessarie all'azione dell'Europa. Sottolinea che il Trattato consegna uno strumento più efficiente che spetta agli Stati membri riempire di contenuti adeguati.

Stefano STEFANI, *presidente*, in merito alle considerazioni svolte dal deputato

Zacchera, ricorda gli strumenti di lavoro di cui la Commissione dispone, anche ai sensi dell'articolo 143 del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-00264 Nirenstein: Sul ruolo di *Hezbollah* nella situazione libanese.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Libano ha vissuto negli ultimi mesi un periodo di forti tensioni politiche interne che hanno paralizzato il Paese, dividendolo fra una opposizione che contestava la legittimità politica e costituzionale del Governo in carica ed una maggioranza schierata a difesa della piena legittimità del Governo Siniora.

L'elezione del Generale Suleiman alla Presidenza della Repubblica e la formazione del Governo di Unità Nazionale hanno rappresentato una importante tappa verso il superamento – auspicato dall'Italia e da tutti gli amici del Libano – di questa difficile e rischiosa impasse.

L'auspicio del Governo è che il delicato equilibrio realizzatosi dopo mesi di negoziato, poi sfociato nell'accordo di Doha, consenta alle istituzioni libanesi di consolidarsi e di collocarsi su un piano di parità e reciprocità con i Paesi dell'area.

L'intesa conclusa con Israele per lo scambio dei prigionieri e delle salme dei soldati caduti è stato vissuto dal popolo libanese come un momento di coesione interna, dopo un lungo periodo di divisioni.

Il Governo resta fermamente convinto che il dialogo nazionale costituisca la pre-

messa indispensabile per l'affermazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano entro confini internazionalmente riconosciuti. Il consolidamento progressivo del Governo di unità nazionale è uno snodo fondamentale verso il rilancio di questo dialogo, anche nella prospettiva di un progressivo disarmo delle milizie, da conseguire sulla base di un negoziato politico.

In questo quadro l'UNIFIL, in cui l'Italia mantiene un ruolo di primo piano e di cui sostiene il rinnovo del mandato, continua a garantire nel Libano meridionale condizioni di pace e di sicurezza che hanno favorito in maniera decisiva la stabilizzazione del Paese e che hanno offerto in questi due anni a Israele una sostanziale tranquillità sul suo confine settentrionale.

Anche per questo, in vista della scadenza del mandato di UNIFIL a fine agosto, il nostro Paese si appresta a lavorare, assieme ai nostri *partner* in Consiglio di Sicurezza, ad un nuovo testo di risoluzione che rinnovi il mandato della missione.

ALLEGATO 2

5-00265 Maran: Sugli sviluppi della situazione in Zimbabwe.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La situazione in Zimbabwe è stata affrontata con la volontà di riaffermare il nostro credo nella necessità che la comunità internazionale agisca per assicurare il rispetto dei principi dei diritti umani e delle regole democratiche sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Tale linea è del resto in piena sintonia con quella dell'Unione Europea che ha adottato dal 2002 una posizione comune per sanzionare il regime di Mugabe.

Dopo il ballottaggio/farsa del 27 giugno il Governo ha ritenuto indispensabile assumere una linea politica di particolare fermezza nella complessiva condanna dell'operato di Mugabe e del suo regime. Questo si è sostanziato anzitutto nella decisione di richiamare il nostro Ambasciatore per consultazioni.

In occasione del vertice G8 dei capi di governo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi coerentemente sostenuto la dura presa di posizione assunta da quella istanza nei riguardi di quel regime, quindi di co-sponsorizzare in sede di Consiglio di Sicurezza la risoluzione avanzata dagli americani ma inibita dai veti russo e cinese, diretta a varare contro il Governo di Harare sanzioni analoghe a quelle peraltro già adottate da parte dell'Unione Europea.

Tale linea ha trovato infine conferma nelle conclusioni del Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne (CAGRE) dell'UE del 22 luglio in cui – con l'attiva presa di posizione del Ministro degli Affari

Esteri Frattini – si è deciso un inasprimento delle sanzioni dell'Unione Europea (divieto di viaggiare all'interno dell'Unione e congelamento dei beni nei confronti dei responsabili del regime) ampliando il numero dei loro destinatari.

L'Accordo raggiunto fra Mugabe e Tsvangirai del 21 luglio scorso che stabilisce il quadro nel quale si stanno ora svolgendo, con la mediazione sudafricana e dell'Unione Africana, i negoziati diretti a definire l'assetto di un Governo transitorio che porti il Paese ad una nuova Costituzione ed a nuove elezioni presidenziali, può essere a buon diritto considerato frutto della pressione della comunità internazionale e del sostegno assicurato attraverso di essa alla mediazione del Presidente sudafricano Mbeki e dell'Unione Africana.

In sede CAGRE tale accordo è stato valutato positivamente ma con una riserva di fondo sulle reali intenzioni di Mugabe di pervenire ad un accordo di condivisione del potere effettivo, ancorché transitorio, con il rivale. Si è pertanto convenuto sulla necessità di continuare a monitorare con attenzione gli sviluppi della situazione, mantenendosi pronti a passare ad un successivo livello di pressioni più accentuate nel caso in cui Mugabe non dovesse mostrarsi disposto ad accettare la prospettiva di un Governo di transizione nel quale siano attribuiti a Tsvangirai ruolo e poteri reali da Primo Ministro.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. —*Presidenza del vicepresidente Ettore PIROVANO. —Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.*

La seduta comincia alle 9.10.

Ratifica del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione –Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ettore PIROVANO, *presidente*, sostituendo il relatore, onorevole De Angelis, impossibilitato a prendere parte ai lavori, illustra i contenuti del provvedimento in esame ricordando che il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo dei 27 Paesi membri dell'Unione europea, modifica il Trattato sull'Unione europea, che mantiene il suo titolo attuale, e il Trattato che istituisce la Comunità europea, che viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione. Segnala che il Trattato di

Lisbona riprende, con alcune modifiche, una gran parte delle disposizioni già contenute nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, mai entrato in vigore per il mancato completamento del processo di ratifica. Per quanto concerne il contenuto del Trattato di Lisbona, rileva che è articolato in due parti, seguite dalle disposizioni finali: la prima parte modifica il Trattato sull'Unione europea, la seconda il Trattato sul funzionamento dell'Unione. Il Trattato di Lisbona reca altresì numerosi protocolli, che sono allegati ai Trattati modificati, nonché dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa. Segnala inoltre che la ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri si fonda sul principio di attribuzione, per il quale l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei trattati e, di conseguenza, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati membri.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, ricorda preliminarmente che il progetto di dar vita ad una difesa comune europea risale agli anni '50, ma solo di recente ha ricevuto un rinnovato impulso anche alla luce della necessità di dotare l'Unione europea di più articolati ed efficienti strumenti per la

gestione delle operazioni di crisi. La Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) intende consentire all'Unione di sviluppare le proprie capacità civili e militari di gestione delle crisi e di prevenzione dei conflitti su scala internazionale, contribuendo così al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri. La politica di sicurezza e difesa dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal Trattato Nord Atlantico ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. Il Trattato di Lisbona prevede, però l'impegno degli Stati membri a migliorare progressivamente le loro capacità militari nell'ambito dell'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari per coordinare lo sviluppo delle capacità militari stesse. Il Trattato prevede, inoltre, la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione; le decisioni europee relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune sono adottate dal Consiglio all'unanimità. Il diritto di proposta è attribuito dal Trattato all'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza o ad uno Stato membro.

Rileva che l'Unione può svolgere missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri. A tal proposito sottolinea che una novità di particolare rilievo consiste nel fatto che gli Stati membri, rispondenti a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative, possono instaurare una cooperazione strutturata permanente, i cui criteri sono specificati in un apposito Protocollo allegato al Trattato.

Sottolinea che il Trattato contiene inoltre, una serie di clausole particolarmente significative. La prima è la cosiddetta «clausola di mutua assistenza» in base alla quale, in caso di aggressione armata subita da uno Stato membro nel suo territorio, gli altri Stati membri devono prestare aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità alle disposizioni dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e senza che ciò pregiudichi il carattere specifico della loro politica di sicurezza e difesa.

Il Trattato contiene, poi, una «clausola di solidarietà» tra l'Unione o ogni Stato membro, qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o di una calamità naturale o provocata dall'uomo.

Per quanto riguarda, infine, il ruolo del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia nelle materie della difesa comune, segnala che ai sensi del Trattato di Lisbona il Parlamento è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.

Osserva che la Corte di giustizia non è competente riguardo alle disposizioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune e su gli atti adottati in base a tale disposizioni. La Corte di giustizia può solo esercitare un controllo per così dire «di competenza» sul fatto che l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lasci impregiudicate l'applicazione delle procedure e le attribuzioni delle istituzioni previste per l'esercizio delle competenze dell'Unione nei vari settori fissate dal Trattato sul funzionamento dell'Unione e, viceversa, che l'attuazione delle politiche dell'Unione lascino impregiudicate le attribuzioni e le procedure previste nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

Alla luce di tali considerazioni, considerata altresì l'opportunità di provvedere ad un celere *iter* di ratifica del disegno di legge in titolo, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento, che provvede ad illustrare e sul quale auspica

un'ampia condivisione da parte dei componenti la Commissione (*vedi allegato*).

Riccardo MAZZONI (Pdl) rileva che il Trattato di Lisbona innova profondamente i settori PESC-PESD in particolare attraverso il servizio europeo per l'azione esterna, le clausole di solidarietà e di mutua assistenza, le cooperazioni rafforzate permanenti e l'ampliamento delle missioni di Petersberg, grazie alle quali è stato possibile estendere il raggio d'intervento dell'Unione europea arrivando ad includere significativi impegni di carattere umanitario per il mantenimento della pace. Osserva che al momento il maggiore ostacolo ad un rafforzamento della politica di sicurezza comune di difesa comune è rappresentato, oltre che dalle carenze sul piano finanziario, dalla ridotta capacità di cooperazione e dalla mancanza di una chiara divisione dei compiti. A suo modo di vedere, il Trattato di Lisbona potrà rappresentare un volano in tal senso, per sviluppare una cultura strategica comune nella PESD e favorire l'istituzione di una *task force* comune europea a base permanente. Sottolinea che nel settore della difesa la cooperazione dipende dalla disponibilità di strumenti flessibili anche alla luce delle responsabilità sorte dopo gli eventi del settembre 2001. Rileva che la previsione della clausola di solidarietà ricalca una norma già contenuta nel cosiddetto Trattato costituzionale, ratificato dall'Italia ma mai entrato in vigore. Pone in risalto la necessità che il Trattato di Lisbona, che fornisce una cornice di contesto, si accompagni a contenuti e a una nuova coesione politica, che finora è mancata sia nella strategia di contrasto

al terrorismo che nella gestione delle crisi internazionali. Inoltre, sottolinea che l'efficacia del Trattato di Lisbona è condizionata al necessario rafforzamento dell'asse occidentale euroamericano, restando diversamente incompiuta una dimensione dell'Europa nel campo della difesa.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel segnalare la valorizzazione da parte del Trattato di Lisbona della politica di sicurezza e di difesa comune nell'ambito della PESC, ricorda che si tratta di una politica fortemente basata sull'azione degli Stati membri. Nel richiamare i contenuti dell'articolo 28A del Trattato sull'Unione europea, sottolinea l'importanza di una condivisione non soltanto formale della nuova visione nel campo della difesa, anche nella prospettiva di una riforma della materia nel nostro Paese, sia da un punto di vista degli assetti organizzativi che dell'allocatione delle risorse. Al riguardo segnala l'opportunità di rivedere l'attuale distribuzione dei fondi secondo la quale il 70 per cento degli stanziamenti è destinato a finanziare le spese per il personale ed un esiguo 30 per cento è impiegato per finanziamenti e consumi intermedi. Si tratta di questioni complesse che occorre tuttavia affrontare per incidere in modo coerente ed efficiente, al di là delle dichiarazioni enfaticamente europee.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.25.

ALLEGATO

**Ratifica del Trattato di Lisbona (C. 1519 Governo,
approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 1519, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

considerata, in generale, la necessità di consolidare la Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) nel quadro dell'impegno per il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea quale attore di politica internazionale;

valutata, di conseguenza, l'urgenza che l'Unione europea sviluppi le proprie capacità civili e militari di gestione delle crisi e di prevenzione dei conflitti su scala internazionale, contribuendo così al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite;

considerata inoltre l'esigenza che, essendo l'esecuzione di tali compiti basata sulle capacità fornite dagli Stati membri, questi ultimi, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, adeguino in modo progressivo le loro capacità militari a tali rilevanti obiettivi e operino nell'ambito dell'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari per coordinare lo sviluppo delle capacità militari stesse;

sottolineato, peraltro, che la politica di sicurezza e difesa dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica

di sicurezza e di difesa degli Stati membri, in particolare rispetto agli obblighi derivanti dal Trattato Nord Atlantico ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto, essendo peraltro le decisioni europee relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune adottate dal Consiglio all'unanimità

valutata assai positivamente la previsione di cooperazioni strutturate permanenti tra gli Stati membri rispondenti a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative;

considerato in modo favorevole l'inserimento della clausola di mutua assistenza tra gli Stati in caso di aggressione armata subita da uno Stato membro nel suo territorio, nonché la clausola di solidarietà tra l'Unione e ogni Stato membro, qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o di una calamità naturale o provocata dall'uomo;

rilevato, infine, il ruolo del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia nelle materie della difesa comune, quali organi regolarmente consultati e informati sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune, in un quadro di generale valorizzazione della funzione di controllo esercitata dal Parlamento europeo e dai Parlamenti nazionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Atto n. 12 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	39
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Ministero delle infrastrutture)</i>	43
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. Atto n. 11 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	41
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate (<i>Deliberazione dell'indagine</i>)	42
<i>ALLEGATO 2 (Programma dell'indagine)</i>	47

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. —*Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio e per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

La seduta comincia alle 10.20.

Ratifica del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva l'assenza di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto siano stati ripetutamente sollecitati a intervenire.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, rileva che il Trattato di Lisbona, definito ad ottobre 2007 e firmato in seno al Consiglio europeo il 13 dicembre 2007, è in realtà un trattato «di ripiego» dopo che il progetto di una «Costituzione per l'Europa» si è infranto sugli scogli dei referendum popolari in Francia ed Olanda nel 2005. Rileva che al tempo stesso si tratta di un trattato «necessario» perché le istituzioni europee, concepite per una Europa con meno membri e meno competenze, sono

oggi regolate dal Trattato di Nizza del 2001, formulato prima dell'allargamento e che prevedeva esso stesso una propria revisione prima del 2009 per permettere il funzionamento dell'Europa allargata. In tal senso, sottolinea che il 2009 rappresenta una data di svolta perché durante il prossimo anno avranno luogo le prime elezioni per il Parlamento europeo che eleggeranno deputati di 27 paesi e sarà rinnovata la Commissione. Rileva che la Commissione esamina un Trattato che non potrà entrare in vigore il primo gennaio prossimo come previsto, in seguito alla bocciatura irlandese e che non è ancora chiaro come si procederà per tenere nella dovuta considerazione l'opinione popolare ed allo stesso tempo non paralizzare le istituzioni comunitarie. In proposito sottolinea che la Commissione procede dunque oggi all'esame di un testo con alcune cautele, non tanto sul contenuto quanto sul metodo di definizione e di ratifica dei trattati e sull'impianto comunitario, auspicando in futuro una maggiore attenzione alla volontà popolare.

Ricorda poi che il Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE), che mantiene il suo titolo attuale, ed il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che viene ridenominato Trattato sul Funzionamento dell'Unione (TFUE).

Per quel che riguarda gli argomenti di competenza della V Commissione, rileva che tra le principali innovazioni recate dal Trattato di Lisbona emerge la fissazione del principio per cui tutti i paesi dell'Unione europea – con l'eccezione dei paesi che avevano ottenuto la deroga con il Trattato di Maastricht – aderiranno all'unione monetaria, la cui valuta è l'euro, nel momento in cui essi possano dimostrare il rispetto dei parametri di convergenza. Rileva che il Trattato firmato a dicembre sancisce inoltre il riconoscimento legale dell'Eurogruppo quale gruppo informale di coordinamento e rappresentanza esterna dell'area dell'euro con relativo ampliamento delle materie su cui esprimono il proprio voto nell'ambito del Consiglio Ecofin i paesi che hanno adot-

tato la moneta unica. Altre innovazioni recate dal Trattato di Lisbona riguardano il rafforzamento del ruolo della Commissione nella sorveglianza delle politiche economiche nazionali ed il potenziamento del ruolo del Parlamento europeo nella approvazione della legge di bilancio. Rileva che quest'ultimo punto appare come un aspetto particolarmente positivo in quanto si istituzionalizza, in materia di risorse finanziarie dell'Unione, un sistema più trasparente e democratico, che permette al Parlamento europeo di consolidare il suo potere in quanto ramo dell'autorità di bilancio.

Fa presente che il Titolo VIII del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) raccoglie le disposizioni relative alla politica economica e monetaria e che la novità sicuramente più rilevante è il riconoscimento legale dell'Eurogruppo e del suo ruolo sia all'interno dell'UE che delle relazioni internazionali. È previsto altresì che il Presidente abbia un mandato di due anni e mezzo. Per quanto riguarda la rappresentanza esterna dell'area dell'euro, sottolinea che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea. È stata persa a suo giudizio una buona occasione in questo contesto, per riflettere anche sul ruolo e sugli obiettivi della Banca Centrale, il cui operato strettamente orientato all'obiettivo della stabilità dei prezzi si è rivelato non sempre adeguato ad un sistema economico, quello europeo, che avrebbe avuto anche bisogno di immissione di liquidità allo scopo di favorire una ripresa economica. Oltretutto, sono stati avanzati anche molti dubbi sull'efficacia dell'attività della BCE anche al fine stesso della stabilità dei prezzi, elemento su cui incidono ormai fattori esogeni alla comunità e non governabili dalla Banca.

Considera legittimo chiedersi se, in una situazione qual è quella odierna, nella

quale i mercati finanziari sono sostanzialmente globalizzati, la Banca Centrale Europea, così come è stata sin qui concepita, abbia la forza, l'autorità e la credibilità per svolgere un ruolo da attore protagonista sulla scena mondiale. Ritiene che l'euro è una moneta oggi fortissima, ma che forse non ha raggiunto la credibilità necessaria per essere la moneta di riferimento per le quotazioni internazionali dei beni e delle materie prime.

In merito al coordinamento delle politiche economiche nell'Unione europea, rileva che la Commissione avrà un nuovo potere di «allarme preventivo» nel caso in cui le politiche nazionali si discostino dagli orientamenti concordati o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione monetaria. In materia di disavanzi eccessivi, rende noto che solo due cambiamenti sono stati apportati: il trattato prevede che la decisione venga presa su proposta della Commissione e non più su sua raccomandazione. Il cambiamento rafforza il ruolo della Commissione ed implica che la sua proposta possa essere modificata dal Consiglio solo se c'è unanimità. Anche in questo caso, ritiene sarebbe stato forse opportuno non accrescere ulteriormente i poteri della Commissione in una fase in cui i Paesi avrebbero bisogno di maggiore possibilità di investimento.

Passando alla dichiarazione relativa all'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essa evidenzia che la crescita del prodotto potenziale e il mantenimento di finanze pubbliche sane sono i pilastri della politica economica dell'Unione che deve fornire gli incentivi per le riforme e l'innovazione. Il testo stabilisce che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio con l'obiettivo di raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, e di poter disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle

fasi di congiuntura negativa e contribuire così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Per quanto riguarda l'adozione del bilancio, il Trattato di Lisbona estende la procedura ordinaria di co-decisione, allineando i poteri tra Parlamento europeo e Consiglio. Viene meno, infatti, la distinzione tra spese obbligatorie (le spese che risultano direttamente dai trattati e dalle regole comunitarie) e spese non obbligatorie (le altre spese che coprono essenzialmente la politica di coesione economica e sociale, le politiche per il mercato interno —ricerca, cultura, ambiente, ecc.). Al di là delle questioni strettamente finanziarie e di bilancio, sottolinea come il trattato, a fronte di innovazioni importanti sul piano delle istituzioni e dell'impostazione delle politiche, con il superamento della struttura per pilastri, sconta gravi mancanze nell'affrontare invece alcuni temi di grande attualità economica sui quali nel corso degli anni le politiche comunitarie si sono dimostrate inadeguate o addirittura controproducenti. In campo energetico ad esempio, ritiene che sarebbe opportuno affrontare il tema a livello continentale, ma al di là di generiche dichiarazioni di intenti contenute nei Trattati non è chiaro se esista e quale sia un orientamento comune su quale debba essere l'organizzazione degli approvvigionamenti e come essa si colleghi e si intersechi con le strategie di vicinato e più in generale con la politica estera e commerciale.

Più evidente ancora la mancanza di una gestione europea efficace nella tutela di alcuni comparti produttivi che si sono rivelati particolarmente fragili a causa di una esposizione asimmetrica alla concorrenza internazionale. In proposito, coglie l'occasione dello svolgimento, proprio in questi giorni a Ginevra, di una nuova tornata negoziale del Doha Round in ambito WTO, per sollecitare ancora una volta il Governo italiano e, attraverso di esso, le istituzioni comunitarie, a farsi portavoce in queste sedi della esigenza di liberalizzare il commercio solo laddove ci siano garanzie, e non solo promesse, di tutela

della proprietà intellettuale e dell'attuazione di normative di tutela dell'ambiente, dei lavoratori e dei consumatori dello stesso livello di quelle europee.

Osserva che, in caso contrario, l'utilizzo di barriere doganali non è certo un ritorno al passato ma una tutela necessaria delle aziende ma anche del valore delle stesse normative: osserva infatti che, se il processo produttivo in Europa è aggravato dalla volontà di produrre in modo sostenibile e le aziende si accollano i costi dei maggiori controlli e del rispetto delle procedure, questo deve essere parimenti sostenuto penalizzando o estromettendo i produttori extraeuropei che non fanno altrettanto, perché le tutele siano un aspetto qualificante e non una zavorra della via Europea al «fare impresa». Questo vale soprattutto nei settori in cui il metodo produttivo rappresenta un fattore di eccellenza e nel caso italiano soprattutto sono sinonimo del *Made in Italy*, come quelli tessili e manifatturiero, ma anche agroalimentare, che investe di riflesso tutto il comparto dell'agricoltura e della pesca. E tutela delle produzioni come elemento di eccellenza significa non ripetere più in futuro, i gravissimi errori che sono stati concepiti a livello comunitario ad esempio nei campi della filiera lattiero casearia, che ha messo in ginocchio il comparto senza migliorare il mercato e l'offerta ai consumatori.

Rileva infine che il Trattato non fa registrare passi avanti significativi nella definizione di una strategia davvero europea nel contrasto dell'immigrazione clandestina. Ricorda che sull'argomento se delle politiche sono state poste in essere, non hanno raggiunto criteri apprezzabili di efficacia e di organicità. Il programma europeo Frontex, che ha avuto successo e ha portato in Spagna uomini e mezzi ingenti, non è stato portato avanti in termini analoghi in Italia che sotto certi punti di vista è ben più esposto. Segnala che purtroppo verso l'Italia permane la fastidiosa tendenza dell'Unione ad essere solerte solo quando si tratta di fare richiami alle responsabilità e alle iniziative del Governo, rifiutando di capire che la

posizione italiana nel Mediterraneo porta a subire i disagi più grossi di un fenomeno che però è diretto a tutto il continente e come tale deve essere considerato un problema europeo e non un problema italiano. Conclusivamente osserva che il trattato dunque, che non presenta peraltro nessun profilo critico dal punto di vista della copertura finanziaria, si dimostra apprezzabile ma piuttosto insufficiente.

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara stupito della relazione, che si limita a esprimere valutazioni personali del relatore. Nel ritenere non condivisibili tali posizioni, richiede chiarimenti sugli effetti finanziari del Trattato e sollecita il Governo a esprimere il proprio giudizio sulle valutazioni del relatore.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva che l'assenza del rappresentante del Ministero dell'economia rende assai difficoltosa l'interlocuzione, sugli aspetti richiamati dal deputato Borghesi, tra Commissione e Governo.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, ritiene opportuno procedere alla formulazione della proposta di parere, in modo da evitare polemiche a suo giudizio immotivate. Formula pertanto la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

considerato che:

le modifiche apportate dal Trattato in materia di politica economica e monetaria, con particolare riguardo alla procedura per i disavanzi eccessivi, attengono essenzialmente a profili procedurali, con particolare riferimento alle competenze della Commissione e alla facoltà ricono-

sciuta anche al Parlamento europeo di intervenire nella determinazione delle modalità della procedura di sorveglianza multilaterale;

appreziate alcune novità apportate dal Trattato quali, in particolare:

1) la previsione, al titolo IV, di una specifica disciplina relativa alle cooperazioni rafforzate cui gli Stati membri possono ricorrere qualora non sia possibile conseguire gli stessi obiettivi da parte dell'Unione nel suo complesso. Tale previsione offre la possibilità agli Stati che intendano avvalersene, di ulteriori progressi ai fini della realizzazione di quelle politiche comuni che appaiono ineludibili, per le dimensioni di scala di alcuni dei problemi da affrontare e che eccedono ampiamente la sfera nazionale;

2) la previsione, all'articolo 100, di un riferimento allo spirito di solidarietà tra gli Stati membri nella predisposizione di misure adeguate alla situazione economica dell'UE nel caso in cui sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, con particolare riguardo al comparto dell'energia;

3) la previsione, con l'inserimento del nuovo titolo XX, di una disciplina riferita alle iniziative che possono essere assunte ai fini del funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione;

4) per quanto concerne la politica economica e monetaria, fermi restando gli strumenti di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, il riconoscimento del ruolo dell'Eurogruppo, il cui funzionamento è disciplinato da un apposito protocollo;

5) per quanto concerne la politica di coesione, l'attenzione particolare attribuita alle zone rurali e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, con particolare riferimento alle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

6) per quanto concerne le finanze dell'Unione europea, il riconoscimento del ruolo del quadro finanziario pluriennale, così come la semplificazione della disciplina di approvazione del bilancio annuale dell'Unione, mediante il superamento della distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie, ampliando di conseguenza i poteri decisionali del Parlamento europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Gioacchino ALFANO (PdL), ricorda che in più occasioni membri della Commissione, nell'esaminare provvedimenti ai fini dell'espressione del parere, hanno formulato osservazioni e valutazioni anche su questioni di merito, rilevando peraltro che la Commissione è comunque tenuta ad esprimere un parere su tutti i profili del Trattato attinenti alle materie di propria competenza. Per queste ragioni ritiene del tutto ammissibile che il relatore, nello svolgimento della relazione, abbia espresso anche considerazioni personali. Osserva peraltro che la proposta di parere reca valutazioni condivisibili da tutti.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO precisa che il Governo non può ritenersi assente, in quanto rappresentato da lui stesso e dal collega del Ministero delle infrastrutture.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva di aver fatto riferimento all'assenza di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) dopo aver evidenziato la gravità del fatto che, come già accaduto nella seduta di ieri, risulti assente il rappresentante del Ministero dell'economia, sottolinea la contraddittorietà tra la relazione, in cui si esprimono

critiche severe nei confronti del Trattato, e la proposta di parere favorevole. Osserva in proposito che il parere deve comunque ritenersi correlato alle valutazioni espresse nella relazione, nell'ambito delle quali ritiene particolarmente gravi le affermazioni in merito all'euro e alla Banca centrale europea e chiede se gli altri esponenti della maggioranza e del Governo condividano il contenuto della relazione svolta dal collega Bitonci.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce l'esigenza che l'Italia proceda tempestivamente alla ratifica, pur sottolineando l'incongruità di una relazione che risulta in contrasto con la proposta di parere.

Bruno TABACCI, *presidente*, propone comunque di procedere alla votazione della proposta di parere, a meno che non siano sollevate eccezioni in ordine all'assenza di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva inoltre che ovviamente la votazione avverrà sulla proposta di parere formulata dal relatore e non sul contenuto della sua relazione.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur ribadendo la volontà di non creare difficoltà all'approvazione del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona, che i gruppi di opposizione condividono in misura sicuramente più ampia di quanto non facciano almeno alcune parti della coalizione di maggioranza, ritiene tuttavia che la presenza di rappresentanti del Ministero dell'economia costituisca una condizione essenziale per lo svolgimento dei lavori della Commissione bilancio. Invita pertanto la Presidenza ad assicurare per il futuro tale presenza.

Massimo VANNUCCI (PD), nel confermare che l'opposizione non intende creare alcun ostacolo né ritardo all'approvazione del disegno di legge di ratifica, osserva che non risulta peraltro indispensabile, ai fini dello svolgimento dell'*iter* parlamentare, l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio. Sotto questo profilo ritiene che l'insistenza del relatore sulle

posizioni formulate nella propria relazione impedisca di procedere alla votazione, in quanto i gruppi di opposizione, pur sostenendo l'approvazione del disegno di legge di ratifica e pur approvando una proposta di parere favorevole, non possono condividere le premesse politiche contenute nella relazione.

Gioacchino ALFANO (Pdl) insiste per la votazione della proposta di parere, osservando che comunque il parere rappresenta l'atto nel quale si esprime la volontà della Commissione.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, ribadisce che la votazione della Commissione ha per oggetto la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2008. —Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI. —Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Atto n. 12.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione —Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 luglio 2008.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO deposita la documentazione predisposta dal Ministero delle infrastrutture al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta del 24 luglio (*vedi allegato 1*).

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, segnala che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso alcune ulteriori elementi di chiarimento in ordine al provvedimento. Anche tenendo conto di tali elementi, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (atto n. 12);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la previsione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere y) e z) della predisposizione, a cura dell'amministrazione e non del promotore, come attualmente previsto, degli studi preliminari di fattibilità non appare suscettibile di determinare maggiori costi, ed, in ogni caso, le relative spese sono da ricondurre al quadro economico complessivo di ciascuna opera;

il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d.2), risulta già costituito presso l'Osservatorio dell'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

le spese per la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o.1), sono da imputare al quadro economico degli interventi, e, in particolare, al fondo per la progettazione interna di cui all'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture emanato con decreto legislativo n. 163 del 2006;

già a legislazione vigente l'applicazione della garanzia globale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera w) risulta esclusa per l'esecuzione di lavori che siano oggetto di concessione;

con riferimento al capoverso 4-*quater* dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), eventuali vantaggi per il soggetto finanziatore, derivanti dal godimento temporaneo di un bene espropriato potranno comunque essere considerati nella determinazione dell'equilibrio contrattuale tra le parti;

la riduzione del massimale delle polizze per l'attività di verifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ll2), produrrà minori costi per le attività svolte dal personale delle amministrazioni interessate, con effetti più che compensativi delle eventuali minori garanzie conseguibili da parte delle stazioni appaltanti nei casi di affidamento esterno,

esprime

NULLA OSTA »

Maino MARCHI (PD) rileva che la proposta di parere non affronta i profili problematici evidenziati dal relatore con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v.1) in materia di modifiche della disciplina dei lavori «sotto soglia» da realizzare a scemputo degli oneri di urbanizzazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO con riferimento all'aspetto richiamato dal deputato Marchi, rileva che la documentazione depositata dal Ministero delle infrastrutture evidenzia che la modifica si rende necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2007/2329 e nel rispetto della sentenza n. C/412/04 del 21 febbraio 2008 nella quale la Comunità europea, rispettando la discrezionalità degli Stati membri nell'ambito dei contratti pubblici sotto soglia, ha richiamato la

necessità che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire sia preceduta dalla verifica dell'entità complessiva di tali opere, senza alcuna artificiosa suddivisione per categorie, configurandosi tali opere come un unico progetto generale suddiviso per lotti.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che le imprese che realizzano le opere devono essere attrezzate a realizzare le opere e non comprende pertanto la *ratio* della modifica introdotta nel provvedimento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce che la modifica si rende necessaria in conseguenza delle decisioni assunte dalle autorità comunitarie.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

Atto n. 11.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 luglio 2008.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta precedente, rileva che l'importo degli oneri connessi alla istituzione dell'anagrafe informatizzata delle imprese di acquacoltura, di cui agli articoli 5, 9, comma 5, e 15, comma 5, derivanti dalla registrazione delle imprese di acquacoltura nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche risulta pari a trentamila euro. Le risorse disponibili iscritte nel capitolo 5391 del-

l'ex Ministero della salute sono sufficienti a far fronte agli interventi previsti dall'articolo 5 del provvedimento. Ricorda poi che gli articoli da 12 a 15 fanno riferimento ad attività che rientrano nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici interessati e le stesse saranno svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 31 a 40 non aggiungono ulteriori competenze rispetto a quelle istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti e pertanto non discendono da esse eventuali oneri. Le attività di cui agli articoli 6 ed 8 non incidono sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 51, in ordine alle spese per la formazione e l'aggiornamento, fa presente che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 429 del 1996, nell'autorizzare la spesa di 500 milioni di lire annue, pari a 258.228 euro, indica che al medesimo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990. Tale disposizione, nel disporre l'adozione di apposito decreto per la fissazione delle tariffe e dei diritti spettanti all'amministrazione prevede, altresì, che le relative entrate siano utilizzate, tra l'altro, per attività di informazione e di educazione sanitaria. Conseguentemente, il capitolo 5123 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2008, sul quale gravano le spese di formazione, non reca uno stanziamento iniziale ma potrà essere integrato in corso di gestione, mediante riassegnazione delle risorse necessarie per l'attuazione dei relativi programmi. Rileva infine che l'articolo 56, comma 8, non comporta effetti negativi sui saldi di bilancio in quanto le somme che verrebbero devolute a regioni e province autonome, a legislazione vigente, non sono introitate dall'erario, in quanto si tratta di sanzioni al momento non esistenti, che vengono introdotte con il decreto legislativo in questione.

Bruno TABACCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (atto n. 11);

preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:

le attività previste dal provvedimento rientrano nei compiti dei soggetti pubblici interessati e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

in particolare, agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle imprese di acquacoltura, di cui agli articoli 5, 9, comma 5, e 15, comma 5 si provvederà a valere sulle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente;

l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 56, comma 8, non comporterà effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato,

esprime

NULLA OSTA »

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate.

(Deliberazione dell'indagine).

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, sulla proposta, adottata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 23 luglio scorso, di procedere ad una indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate sulla base del programma concordato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (Pdl) chiede se sia possibile procedere ad integrare l'elenco dei soggetti da audire presente nel programma dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva che sul programma dell'indagine è già stata acquisita la necessaria intesa della Presidenza della Camera; non risulta opportuno pertanto procedere ad integrazioni del programma in questa fase mentre le stesse potranno sicuramente essere prese in considerazione successivamente, sulla base dell'andamento dell'indagine. Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine.

La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate, sulla base del programma indicato.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Atto n. 12).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE**

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *v.1*)

Opere di urbanizzazione a scomputo.

In merito all'osservazione articolo 1, comma 1 lettera *v.1*), opere a scomputo, si rileva in via preliminare che si intende accogliere le osservazioni dell'ANCI formulato in sede di Conferenza Unificata relative all'indizione di una gara informale a cinque partecipanti.

La modifica si rende necessaria a seguito della procedura d'infrazione n. 2007/2329 e nel rispetto nella sentenza n. C/412/04 del 21 febbraio 2008, nella quale la Comunità europea, rispettando la discrezionalità degli Stati membri nell'ambito dei contratti pubblici sotto soglia, ha richiamato la necessità che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire sia preceduta dalla verifica dell'entità complessiva di tali opere, senza alcuna artificiosa suddivisione per categorie, configurandosi dette opere come un unico progetto generale suddiviso per lotti.

Con riferimento all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, si evidenzia che lo stesso risulta compatibile con la nuova disposizione del Codice.

ARTICOLO 1, COMMA 1 LETTERE *y* E *z*).

Modifiche procedurali in tema di finanza di progetto.

Con riferimento all'osservazione contenuta nel 1° capoverso circa il supposto

incremento dei costi posti a carico dell'amministrazione, si evidenzia che la proposta normativa, prevede che oltre ai soggetti di cui al comma 1 (da considerarsi ipotesi che si verifica raramente) possano presentare proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione ovvero negli strumenti di programmazione, altri soggetti, indicati ai commi 15 e 16 (da considerarsi come ipotesi ordinaria).

Per dare maggiore incisività alla prevalenza di tale fattispecie si potrebbero spostare i commi 15 e 16 tra i primi commi dell'articolo.

In relazione all'osservazione circa l'indicazione dei criteri di aggiudicazione si evidenzia che la proposta normativa rinvia all'articolo 83 del codice che solo a titolo esemplificativo individua alcuni dei criteri che possono essere integrati e modificati in base alle esigenze dell'amministrazione nel bando di gara; peraltro i criteri cui si fa riferimento nell'osservazione sono quelli in base ai quali si procede alla valutazione comparativa per la scelta del promotore nella procedura finora vigente. Tali criteri potrebbero comunque essere ripresi nella formulazione del nuovo testo per la valutazione dei progetti preliminari presentati in gara, come osservato dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati.

Relativamente alle ulteriori osservazioni, relative alla cauzione a garanzia del tetto massimo del 2,5 per cento della spesa e alla norma transitoria, si intende pro-

cedere all'adeguamento introducendo modifiche all'attuale testo in vista dell'approvazione definitiva.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTURA *D.2*).

Casellario informatico dei contratti pubblici.

Si precisa, in via preliminare, che il casellario informatico degli operatori economici di lavori, servizi e forniture è già attivo dal 3 marzo 2008, per effetto della Determinazione dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008, e che non sono previsti nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica in quanto il casellario informatico era già stato istituito dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, limitatamente al settore dei lavori pubblici, ed è in attività dai primi mesi del 2002.

D'altra parte, l'ampliamento ai settori di servizi e forniture non comporterà oneri aggiuntivi in quanto la strumentazione informatica dell'Osservatorio, dedicata al casellario, ha una capacità in grado di contenere anche l'incremento di dati conseguente, e il personale dell'Autorità a destinare ai nuovi compiti (di fatto, già impegnato in tali compiti a partire dal 3 marzo 2008) è lo stesso personale che già dava risposta alle stazioni appaltanti e alle SOA, in assenza del casellario, circa il sussistere l'assenza delle cause di esclusione, in capo agli operatori economici concorrenti, dalle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA *O.1*).

Polizza di responsabilità civile professionale.

La modifica *O.1*), relativa all'articolo 112, tenendo conto delle osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007, prevede che il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una

polizza di responsabilità civile professionale, la cui copertura, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza, in analogia all'articolo 90, comma 5, del Codice.

Tale modifica trova ragion d'essere nella necessità di evitare una disparità di trattamento tra i dipendenti appartenenti alla stessa stazione appaltante, che svolgono attività complementari.

Il finanziamento è ricompreso nello stanziamento previsto per la realizzazione di ogni singola opera, senza maggiori oneri.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA *P.1*).

Cauzione definitiva.

Il Codice, come noto, nell'ottica delle norme comunitarie, è stato adeguato estendendo alle forniture e ai servizi norme in precedenza applicabili ai soli lavori pubblici. Anche nel caso della presente modifica, pertanto, si è esteso anche ai servizi e forniture, la disposizione volta alla riduzione del 50 per cento dell'importo della cauzione previsto per le procedure concorsuali concernenti i lavori.

In proposito si evidenzia che nell'introdurre siffatta modifica il Governo ha inteso adeguarsi a quanto segnalato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella determinazione n. 7 dell'11 settembre 2007. In tale determinazione l'Autorità ha ritenuto applicabile il beneficio della riduzione del 50 per cento per la cauzione definitiva anche a servizi e forniture reputando illogica e non equa la mancata applicazione della stessa anche a servizi e forniture, osservando che il codice amplia l'applicazione dell'istituto delle garanzie previste dalla legge n. 109/94 per i lavori anche a servizi e forniture ma non consente la riduzione del 50 per cento unicamente per questi ultimi, che precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/06 godevano di obblighi meno restrittivi rispetto ai lavori.

Pertanto, si ritiene che la mancanza di analoga previsione normativa, di cui all'articolo 75, comma 7 riferita alla cauzione provvisoria, nell'articolo 113, del codice, riferito alla cauzione definitiva, sia frutto di errore e mancato coordinamento tra le norme del codice stesso, atteso che, la materia delle garanzie era disciplinata, nella normativa previgente, in un unico articolo –30 della legge Merloni –mentre ora, nel codice, le varie cauzioni sono disciplinate in vari articoli.

ARTICOLO 2, LETTERA o).

Riconoscimenti a favore dei creditori.

Si fa presente che si intende proporre l'eliminazione della modifica in questione dal testo in vista dell'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni del Consiglio di Stato riportate nel parere n. 2357/08 del 14 luglio 2008.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA w).

Garanzia globale.

La modifica di cui alla lettera w) chiarisce che la garanzia globale non è idonea a garantire le concessioni, atteso che non può chiedersi ad un garante di intervenire in via sostitutiva in una attività imprenditoriale di gestione, di durata anche pluridecennale, ritenendo sufficienti a garanzia dei rischi per le amministrazioni pubbliche, nel caso di esecuzione dei lavori in concessione, le cauzioni di cui agli articoli 75 e 113 del Codice.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA aa).

Locazione finanziaria di opere pubbliche.

Nel *leasing* finanziario di opera pubblica, ove si tratti di *leasing* in costruendo, l'opera rimane formalmente privata finché la pubblica amministrazione non esercita il diritto di opzione.

È tuttavia innegabile che l'opera, ancorché formalmente privata, viene realizzata per soddisfare un interesse pubblico e, nella maggior parte dei casi, è destinata a diventare di proprietà pubblica al termine del periodo di locazione. Sicché il *leasing* immobiliare in costruendo soddisfa la finalità di consentire alle pubbliche amministrazioni di ottenere opere pubbliche diluendone il pagamento nel tempo.

Prendendo atto di tale peculiarità (opera formalmente privata che soddisfa un interesse pubblico e che verosimilmente è destinata a diventare di proprietà di una pubblica amministrazione, con l'articolo 160, comma *quater*, si è inteso consentire che all'opera, nella fase prodromica (di localizzazione, di acquisizione delle aree necessarie e dei necessari titoli abilitativi edilizi), in cui essa è ancora formalmente privata, sia esteso il regime di opera pubblica a fini urbanistici, espropriativi, edilizi.

Il che consente:

di localizzare l'opera nelle zone del piano regolatore destinate alle opere pubbliche;

di seguire a fini edilizi il regime di opera pubblica;

di acquisire le aree con l'espropriazione per pubblica utilità

Non è stato affrontato espressamente il tema di quale sia il soggetto che sostiene il costo della procedura espropriativa e che la conduce, per svariate ragioni:

a) l'argomento esula dai limiti della legge delega e la relativa sede è piuttosto il testo unico espropriazioni;

b) la già vigente disciplina in tema di *leasing* finanziario, si occupa solo dell'affidamento al locatore finanziario del compito di realizzare l'opera anticipandone il costo, ma qualifica l'opera sin dall'inizio come opera pubblica. Sicché la già vigente disciplina dà per presupposto che al momento dell'affidamento del contratto, siano già stati risolti i profili procedurali prodromici, inerenti la localizzazione del-

l'opera, l'acquisizione delle aree se del caso mediante espropriazione. Profili procedurali prodromici che sono, pertanto a carico della stazione appaltante pubblica.

Sotto tale profilo il terzo correttivo non comporta nuove o maggiori spese (oneri di espropriazione a carico della stazione appaltante anziché del locatore finanziario), perché in via esegetica già dalla precedente disciplina si desume che l'opera è considerata pubblica nella sostanza e che quando si perviene all'affidamento mediante locazione finanziaria normalmente è stata già espletata la fase di acquisizione delle necessarie aree da parte della stazione appaltante;

c) essendo il *leasing* finanziario un contratto atipico, si è comunque ritenuto di lasciare alle concrete dinamiche contrattuali la questione dei costi dell'espropriazione. E, invero, se l'indennità di esproprio è pagata dalla stazione appaltante, questo comporterà un minor costo dell'opera e dunque un minor canone di locazione e prezzo di riscatto; se anche l'indennità di esproprio è anticipata dal locatore finanziario, questo comporterà un maggior costo dell'opera e un maggior canone di locazione e prezzo di riscatto. L'articolo 160-*bis* comma 2, già vigente, in considerazione dell'atipicità del contratto, demanda al bando di fissare i costi dell'operazione e i parametri di valutazione economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In sede di predisposizione dei bandi, e di valutazione

delle offerte, andrà pertanto stabilito su quale delle parti gravano i costi delle procedure espropriative.

Si ritiene, pertanto, che la norma del correttivo, per come formulata, non comporta, un aggravio di costi e spese.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA *LL.1*).

Polizza indennitaria per attività di verifica.

La modifica è introdotta al fine di garantire condizioni omogenee tra operatori economici del settore e di adeguare la normativa alle reali condizioni di mercato.

Infatti, il massimale delle polizze richieste al soggetto incaricato dell'attività di verifica; risulta troppo oneroso anche in proporzione a quello previsto per i progettisti e pertanto se ne propone una riduzione da 10 milioni di euro a 5 milioni di euro. Nell'attuale norma, infatti, con riferimento ai progetti delle infrastrutture strategiche, viene individuato un massimale per le polizze richieste al soggetto incaricato dell'attività di verifica non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 10 milioni di euro, mentre l'articolo 111 del codice, con riferimento alle garanzie che devono prestare i progettisti riporta, per gli interventi sopra soglia un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

Nell'ultimo quinquennio l'economia italiana ha registrato tassi di crescita significativamente inferiori a quelli medi dell'area UE-27. Particolarmente marcato appare il differenziale di crescita rispetto a paesi che fino a qualche decennio fa rientravano fra le aree più arretrate del continente (Spagna e Irlanda in particolare).

In questo contesto, l'economia del Mezzogiorno si è contraddistinta per performance ancora più deludenti delle altre aree del paese.

I tassi di crescita sono infatti più bassi che nel centro-nord e non si evidenziano inversioni di tendenza significative anche per quanto concerne il tasso di occupazione.

Il PIL *pro capite* del Mezzogiorno continua a risultare ampiamente inferiore a quello del centro-nord, raggiungendo a malapena il livello del 58 per cento. La persistenza di così marcate differenze costituisce ormai un caso unico in Europa. Infatti, sia tra i paesi dell'UE-15 che tra i paesi dell'UE-27 si è andato progressivamente riducendo il tasso di disparità. Ciò vale anche per la Spagna o la Germania, dove le regioni *ex* obiettivo 1 hanno registrato tassi di crescita del PIL sufficientemente elevati tali da consentire una riduzione dei divari preesistenti.

Tutto ciò è avvenuto nonostante il massiccio trasferimento di risorse a favore del Mezzogiorno e delle aree sottoutilizzate in generale.

Sempre più diffusa appare la convinzione che la politica regionale non possa prescindere da una valutazione documentata e puntuale sull'efficacia degli stru-

menti e delle politiche sino ad ora poste in essere per promuovere lo sviluppo delle aree più arretrate del paese.

L'obiettivo, che investe più in generale tutta la finanza pubblica, di una maggiore efficienza e un drastico ridimensionamento di sprechi e disfunzioni, appare particolarmente importante quando si tratta di valutare le politiche regionali.

Ciò in primo luogo in quanto le stesse vedono il diretto coinvolgimento di risorse di provenienza comunitaria e in secondo luogo in considerazione del fatto che in questo campo è immediato il confronto tra risorse impegnate e risultati conseguiti da ciascuno degli Stati membri.

Nell'ultimo decennio, come ha recentemente evidenziato la Banca d'Italia, gli interventi regionali a favore del Mezzogiorno si sono avvalsi di ingenti risorse finanziarie di importo comparabile a quello dell'intervento straordinario venuto meno nel 1992.

La nuova politica regionale definita proprio a partire dagli anni '90 intendeva enfatizzare l'importanza di una accurata valutazione dei risultati conseguiti e della responsabilizzazione di diversi soggetti, a partire dai livelli di governo locali, oltre che dell'introduzione di meccanismi di premialità diretti a promuovere comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il complesso della spesa pubblica destinata alle aree sottoutilizzate si compone di risorse ordinarie e di risorse aggiuntive. Per queste ultime è stato appositamente costituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, destinato per la stragrande maggioranza al Sud.

Secondo recenti elaborazioni di Banca d'Italia, tra il 1998 e il 2006 la spesa effettiva cumulata nel Mezzogiorno è stata pari a 181 miliardi, per un valore annuo corrispondente a circa il 6,5 per cento del PIL dell'area.

I diversi strumenti posti in essere per tradurre concretamente le politiche di sostegno, sia che si tratti di incentivi di carattere automatico che di procedure valutativo-negoziali, hanno subito continui affinamenti.

Nel luglio del 2007 la Commissione europea ha approvato la proposta italiana di Quadro strategico nazionale (QSN), che individua la cornice finanziaria e le priorità che si intendono perseguire ai fini della politica regionale nel periodo 2007-2013.

Il complesso delle risorse messe a disposizione dal Quadro strategico ammonta a circa 123 miliardi di euro, di cui circa 29 provenienti dai fondi strutturali europei. Il Quadro strategico trova attuazione attraverso la definizione di programmi operativi che vedranno intensamente coinvolti i diversi livelli di governo e in particolare le regioni.

Nonostante gli sforzi compiuti per rafforzare le procedure di verifica degli effetti prodotti e della modulazione degli interventi e degli strumenti, sulla base degli esiti di tale verifica, in materia non sono ancora stati conseguiti risultati che possano considerarsi apprezzabili.

Dagli incompleti dati a disposizione sembra, in particolare emergere il mancato conseguimento dell'obiettivo di spostare quote crescenti di risorse, nell'ambito della spesa in conto capitale, dai trasferimenti (in particolare sotto forma di incentivi alle imprese) agli investimenti in infrastrutture materiali.

Merita peraltro ricordare che nel corso dell'esame preliminare del disegno di legge n. 1386, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, sono state inserite alcune disposizioni volte a istituire un fondo per il potenziamento della rete infrastrutturale cui confluirebbero gli stanziamenti nazio-

nali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale che non risultino ancora impegnati e vincolati.

Più in generale, permangono gravi ritardi, rispetto agli altri paesi europei, nella capacità di impegno delle risorse stanziare.

Le questioni cui si è sinteticamente accennato giustificano lo svolgimento di un'indagine conoscitiva volta a acquisire dati, elementi ed informazioni puntuali ed aggiornati sulla efficacia della spesa e delle politiche di sostegno delle aree sottoutilizzate.

Questa esigenza si pone anche con riferimento alla riflessione in corso sulla riforma della politica di coesione in connessione con la revisione del bilancio dell'Unione europea.

L'indagine intende proseguire il lavoro già svolto nelle precedenti legislature.

In particolare, nel corso della XIV legislatura la Commissione aveva svolto, insieme alla XIV Commissione, un'indagine conoscitiva sulle prospettive finanziarie della Unione europea e delle politiche di coesione. Nella XV legislatura era stata avviata un'indagine conoscitiva sull'attuazione a livello nazionale della politica di coesione regionale che tuttavia non è stato possibile portare a termine a causa dello scioglimento anticipato della legislatura stessa.

L'indagine sarebbe più mirata all'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione sugli effetti sino ad ora prodotti e sulla reale efficacia degli strumenti individuati e delle procedure e degli strumenti di intervento esistenti.

L'obiettivo è di massimizzare l'utilità delle risorse a disposizione sotto il profilo di risultati che possono essere conseguiti in termini di rafforzamento del potenziale di crescita e di allargamento dell'occupazione.

Al tempo stesso, questi elementi potrebbero costituire un utile base per la tempestiva elaborazione di una posizione nazionale in vista della riforma della politica di coesione.

L'indagine avrebbe la durata di 8 mesi, dovrebbe concludersi entro il mese di

marzo 2009 e si articolerebbe, in una prima fase, nell'audizione dei seguenti soggetti:

rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

rappresentanti del Ministero per le politiche europee;

rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega sul CIPE;

Corte dei conti;

Banca d'Italia;

SVIMEZ;

rappresentanti delle maggiori regioni i cui territori sono inclusi nelle aree sottoutilizzate;

Commissario europeo competente per la politica regionale;

Commissario europeo competente per gli aiuti di Stato;

rappresentanti di Confindustria, dell'ABI e delle organizzazioni sindacali;

studiosi ed esperti della materia.

In una seconda fase potrebbe inoltre valutarsi l'eventualità di alcune missioni di studio in Paesi che hanno conseguito più significativi risultati in materia di politica regionale (Germania, Spagna, Irlanda, Portogallo, Slovacchia), la cui autorizzazione sarà preventivamente richiesta al Presidente della Camera.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	50
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	50
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007. C. 1416 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008. C. 1417 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	57

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. –Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. –Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Francesco Aracri cessa di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Amedeo Labocetta, il quale sostituisce il deputato Antonio Buonfiglio, componente del Governo.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione –Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1519, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea.

Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di

Governo, modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) —che mantiene il suo titolo attuale — e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che viene ride-nominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).

Esso riprende, con alcune modifiche, disposizioni già contenute nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato dal Parlamento nel corso della precedente legislatura, che non è mai entrato in vigore per il mancato completamento del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari.

Il Trattato si sviluppa in sette articoli, cui sono annessi alcuni protocolli, un Atto finale, e sessantacinque dichiarazioni di Stati membri.

In particolare, l'articolo 1 del Trattato reca 61 modifiche al Trattato sull'Unione europea, l'articolo 2 reca 295 modifiche al Trattato che istituisce la Comunità europea, l'articolo 3 stabilisce la durata illimitata del Trattato, l'articolo 4 si riferisce ai protocolli allegati, l'articolo 5 disciplina la numerazione, i rinvii ed i riferimenti relativi alle parti dei due Trattati modificati, mentre gli articoli 6 e 7 regolano l'entrata in vigore e le lingue in cui il Trattato stesso è redatto.

Per quanto riguarda il contenuto complessivo del Trattato, esso modifica innanzitutto il vigente Preambolo del TUE, in particolare riprendendo il primo considerando del preambolo del Trattato costituzionale che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto».

Il Trattato conferma inoltre l'attribuzione della personalità giuridica unica all'Unione europea —già prevista dal Trattato costituzionale —che assorbirà la Comunità europea: ciò comporterà la semplificazione dell'architettura istituzionale dell'Unione, con l'unificazione degli attuali tre pilastri e l'attribuzione all'Unione della soggettività giuridica internazionale, con la

connessa competenza di stipulare accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali.

Il Trattato, riprendendo le disposizioni del Trattato costituzionale, introduce altresì un articolo relativo ai valori su cui si fonda l'Unione: rispetto della dignità umana, libertà democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani, diritti delle minoranze. Tali valori sono indicati come patrimonio comune in una società caratterizzata da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra donne e uomini.

Si provvede, inoltre, a riorganizzare le disposizioni relative agli obiettivi dell'Unione, attualmente collocate nell'articolo 2 del TUE e negli articoli 2 e 3 del TCE. In particolare, il Trattato di Lisbona —sulla stregua di quanto già previsto dal Trattato costituzionale —opera una distinzione tra gli obiettivi dell'Unione, che sono collocati all'articolo 3 del TUE, e le competenze dell'Unione, definite agli articoli da 3 a 6 del TFUE, nelle quali sono ricompresi, sotto forma di competenze, molte aree di intervento attualmente indicate come obiettivi dal vigente articolo 3 del TCE. Particolare rilievo assume la trasformazione dell'obiettivo della concorrenza, in relazione al funzionamento del mercato interno, in una competenza dell'Unione.

Oltre alla riformulazione degli obiettivi dei trattati vigenti, il Trattato di Lisbona ne introduce di nuovi, tra i quali: la promozione della pace; una economia sociale di mercato fortemente competitiva e che miri alla piena occupazione ed al progresso sociale; la promozione del progresso scientifico e tecnologico; il rispetto della diversità culturale e linguistica e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo; la lotta all'esclusione sociale ed alle discriminazioni, la solidarietà tra le generazioni; la tutela dei diritti del minore; la parità tra uomini e donne e la tutela dell'ambiente.

Con riguardo alla ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri, il Trattato specifica che essa si fonda sul principio di attribuzione, per il

quale l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei trattati; qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati membri.

Il primato del diritto dell'UE non è più esplicitamente affermato nel testo del Trattato, ma trasferito in una dichiarazione che richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE in merito alla prevalenza del diritto adottato dall'UE sul diritto degli Stati membri.

L'esercizio delle competenze è sottoposto a due principi: sussidiarietà per cui l'Unione interviene nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale, sia a livello regionale o locale (i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità), e proporzionalità per il quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.

Il Trattato di Lisbona riprende la ripartizione delle competenze, già previste dal Trattato costituzionale, in tre grandi categorie: competenze esclusive, per le quali l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori; competenze concorrenti, nelle quali sia l'Unione, sia gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori; azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento, con le quali l'Unione può condurre azioni che completano l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza.

L'Unione ha, inoltre, competenza per promuovere le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e assicurare il coordinamento, nonché per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

Il Trattato contiene una clausola di flessibilità (articolo 352 del TFUE), in base alla quale se un'azione appare necessaria per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dai Trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Le misure proposte non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i Trattati la escludano. La clausola di flessibilità non può essere utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune.

La Commissione è impegnata a richiamare l'attenzione dei Parlamenti nazionali, nell'ambito della procedura di controllo sul principio di sussidiarietà prevista dal relativo protocollo, sulle eventuali proposte presentate.

Il Trattato interviene anche sulle tematiche relative alla Carta dei diritti fondamentali, la quale assume — attraverso un apposito articolo di rinvio (articolo 6 TUE) — carattere giuridicamente vincolante, anche se il testo della Carta non è incluso nei Trattati.

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, esso esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio, oltre ad eleggere il Presidente della Commissione europea, su proposta del Consiglio europeo (articolo 14 del TUE rinumerato).

La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi. La composizione del Parlamento europeo è stabilita dal Consiglio europeo, su proposta dello stesso Parlamento e con l'approvazione di quest'ultimo.

In occasione dell'accordo complessivo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa, il 19 ottobre 2007, è stato concordato di innalzare da 750 a 751 (750 membri, più il Presidente), la composi-

zione del Parlamento europeo. Una apposita dichiarazione prevede che il seggio supplementare sia attribuito all'Italia (che quindi avrà 73 seggi a partire della legislatura 2009-2014).

Per quanto attiene al Consiglio europeo — che, innovando rispetto ai trattati vigenti, è compreso tra le istituzioni dell'Unione — esso definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Unione, ma non esercita funzioni legislative. Il Consiglio europeo si riunisce due volte per semestre e si pronuncia per consenso, salvo i casi espressamente previsti dal Trattato (articolo 15 del TUE rinumerato).

Il Presidente è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta; non può esercitare un mandato nazionale (il Trattato non prevede un divieto di mandato presso un'altra Istituzione europea); presiede ed anima i lavori del Consiglio europeo; assicura la preparazione e la continuità dei suoi lavori in cooperazione con il Presidente della Commissione europea; si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ogni riunione del Consiglio europeo e assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla PESC, fatte salve le responsabilità dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il Consiglio (articolo 16 del TUE rinumerato) si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori di tutte le formazioni del Consiglio, prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione. Il Consiglio «Affari esteri» — presieduto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza — elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione del-

l'Unione. L'elenco delle altre formazioni del Consiglio è stabilito dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata.

La Presidenza delle formazioni del Consiglio è esercitata dagli Stati membri secondo un sistema di rotazione paritaria, conformemente alle modalità fissate a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo e già definite in un progetto di decisione sull'esercizio della Presidenza — contenuto in una dichiarazione allegata al Trattato — che sarà adottato dal Consiglio europeo il giorno dell'entrata in vigore del Trattato.

Con riferimento alle modifiche relative alla Commissione europea, si stabilisce che la prima Commissione nominata dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009) sarà composta da un rappresentante per ogni Stato membro, compreso il Presidente della Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti (articolo 17 del TUE rinumerato). A partire dalla Commissione successiva (2014) la composizione è fissata ad un numero corrispondente ai due terzi degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità decida di modificare tale numero. I membri dovranno essere scelti sulla base di un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati.

La Commissione è responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento europeo: nel caso di una mozione di censura adottata dal Parlamento, tutti i commissari devono abbandonare collettivamente le loro funzioni e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza deve dimettersi dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. La Commissione ha il monopolio dell'iniziativa legislativa, salvo che i trattati non dispongano diversamente; promuove l'interesse generale europeo; avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione e, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune (PESC), e per gli altri casi previsti dai trattati, garantisce la rappresentanza esterna dell'Unione.

Il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento europeo, a maggioranza dei membri che lo compongono, sulla base di una candidatura proposta dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo e preve consultazioni appropriate.

Il Presidente della Commissione definisce gli orientamenti nel cui quadro opera la Commissione; decide l'organizzazione interna della Commissione; nomina tra i membri del collegio gli altri vicepresidenti, ad esclusione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e coopera con il Presidente del Consiglio europeo nella preparazione dei lavori del Consiglio europeo. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il Presidente glielo chiede.

Gli altri membri della Commissione sono designati dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione. Il Presidente, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti collettivamente ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.

Il Trattato interviene altresì sulla disciplina relativa all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (denominazione che sostituisce quella di «Ministro per gli affari esteri dell'Unione» utilizzata dal Trattato costituzionale), stabilendo che egli è nominato dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata con l'accordo del Presidente della Commissione (articolo 18 del TUE rinumerato). L'Alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e la attua in qualità di mandatario del Consiglio; assicura la coerenza dell'azione esterna dell'Unione; presiede il Consiglio «Affari esteri» ed è uno dei Vicepresidenti della Commissione (cosiddetto «doppio cappello»), all'interno della quale è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione.

Il Trattato di Lisbona mantiene la denominazione vigente degli atti giuridici

dell'Unione (il Trattato costituzionale prevedeva, invece, una loro ridenominazione), riprendendo, invece, dal Trattato costituzionale la gerarchia tra le norme mediante la distinzione tra atti di natura «legislativa», atti delegati, ed atti di esecuzione. Esso introduce inoltre il nuovo strumento dei regolamenti delegati, vale a dire atti non legislativi di portata generale, che la Commissione può adottare, sulla base di un atto legislativo, per completare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo quadro, delimitando esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere.

Il Trattato, in seguito all'eliminazione della distinzione tra gli attuali diversi «pilastri», prevede un'armonizzazione degli atti giuridici, nonché una generale estensione del ricorso alla procedura di codecisione (di Parlamento e Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione) con voto a maggioranza qualificata, che diventa la procedura legislativa ordinaria. In casi specifici — espressamente previsti dal Trattato — gli atti possono essere adottati secondo procedure legislative speciali che concernono la modalità di voto del Consiglio (unanimità e non maggioranza qualificata) e/o il grado di partecipazione dal Parlamento europeo e del Consiglio e/o il diritto di iniziativa della Commissione europea.

Per quanto riguarda la maggioranza qualificata, essa è definita come il 55 per cento degli Stati membri dell'Unione — con un minimo di 15 — che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione e, in deroga alla norma generale, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, come il 72 per cento degli Stati membri che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione (articolo 238 del TFUE). La maggioranza qualificata si ritiene comunque conseguita se i voti contrari sono espressi da meno di quattro rappresentanti degli Stati al Consiglio.

La minoranza di blocco di una decisione in seno al Consiglio è pari al 45 per

cento +1 dei membri del Consiglio (cioè 13 Stati membri, in un'Europa a 27) o dal 35 per cento +1 della popolazione.

In tale contesto il Trattato contiene disposizioni che affievoliscono notevolmente l'impatto dell'introduzione del principio della doppia maggioranza, rispetto a quanto previsto dal Trattato costituzionale.

Infatti, ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie, nel periodo tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 un membro del Consiglio può chiedere che le deliberazioni a maggioranza qualificata del Consiglio si svolgano secondo il sistema di voto ponderato previsto dal Trattato di Nizza (tale possibilità non era contemplata dal Trattato costituzionale). Inoltre, tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenti almeno il 75 per cento della popolazione, o almeno il 75 per cento del numero degli Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione, al fine di raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio stesso.

Passando ad esaminare sommariamente gli aspetti del Trattato rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala, al numero 12 dell'articolo 2, il nuovo articolo 2 B, introdotto nel Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale, tra l'altro, stabilisce che l'Unione ha la competenza esclusiva nel settore dell'unione doganale. A tal riguardo sottolinea come le tematiche relative alle funzioni doganale rivestano particolare delicatezza per il nostro Paese, in ragione della sua peculiare posizione geografica al centro del Mediterraneo: ritiene pertanto necessario approfondire ulteriormente la questione, eventualmente anche nell'ambito della Commissione Finanze, tenendo conto che i controlli doganali

rappresentano uno strumento cruciale per assicurare la sicurezza, anche sotto il profilo economico e sanitario, del Paese.

Nel medesimo contesto il nuovo articolo 2 C, paragrafo 1, anch'esso inserito dal numero 12, stabilisce che l'Unione abbia competenza concorrente con quella degli Stati membri, tra l'altro, nel settore della coesione economica. Inoltre, il nuovo articolo 2 D, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione, e che il Consiglio europeo stabilisce gli indirizzi di massima per dette politiche.

Il numero 45 del medesimo articolo 2 introduce nel Trattato che istituisce la Comunità europea, nella Parte III, Titolo I, un nuovo capo 1-*bis*, denominato «cooperazione doganale» nel quale è inserito un nuovo articolo 27-*bis*, il quale riprende a sua volta il testo dell'attuale articolo 135, in base al quale il Consiglio europeo adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione europea.

Il numero 60 dell'articolo 2 apporta talune modifiche all'articolo 57, paragrafo 2, in materia di libera circolazione di capitali, prevedendo che le misure concernenti i movimenti di capitale provenienti da paesi terzi o ad essi diretti sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, laddove attualmente la disposizione prevede che tali misure siano adottate dal Consiglio, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata.

Viene inoltre introdotto un nuovo paragrafo 3, in base al quale, in deroga alle previsioni del paragrafo 2, il Consiglio, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto attiene alla liberalizzazione dei movimenti di capitale diretti in paesi terzi o provenienti da essi.

In connessione con le modifiche appena descritte, il numero 61 aggiunge un nuovo paragrafo 4 nell'articolo 58, il quale prevede che, in assenza delle misure previste dal sopra citato paragrafo 3 dell'ar-

articolo 57, la Commissione europea, ovvero, in mancanza, il Consiglio, possono confermare la compatibilità delle misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro nei confronti di uno o più paesi terzi, qualora esse siano giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e siano compatibili con il buon funzionamento del mercato interno.

Il numero 64 introduce, tra l'altro, nel Trattato, un nuovo articolo 61 H, in base al quale il Parlamento ed il Consiglio possono, al fine di garantire la prevenzione e la lotta contro la criminalità adottare regolamenti concernenti misure amministrative relative ai movimenti di capitale ed ai pagamenti tra i quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti a soggetti non statali.

Il numero 67, nel prevedere un nuovo Capo 4 nel Titolo IV della Parte III del Trattato, in materia di cooperazione giudiziaria penale, introduce, tra l'altro, un nuovo articolo 69 B, il quale, al paragrafo 1, prevede che il Parlamento europeo ed il Consiglio possono adottare direttive volte a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle sfere di criminalità concernenti il riciclaggio dei capitali e la contraffazione dei mezzi di pagamento.

Il numero 79 modifica l'articolo 93, il quale consente al Consiglio europeo di adottare disposizioni concernenti l'armonizzazione della disciplina relativa alle imposte sulla cifra d'affari alle imposte di consumo ed alle altre imposte indirette, precisando che tale armonizzazione è finalizzata, oltre che ad assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, deve essere funzionale ad evitare le distorsioni della concorrenza; la modifica espunge inoltre dal testo il richiamo all'articolo 14, il quale prevede che la Comunità adotti le misure destinate all'instaurazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992: tale ultima modifica si connette alla riformulazione del medesimo articolo 14 disposta dal numero 41 dell'articolo 2.

Il numero 100, nell'introdurre un nuovo Capo 3-bis nel Titolo VII della Parte III del Trattato, dispone, al nuovo articolo 115 A, paragrafo 1, che il Consiglio elabori gli orientamenti di politica economica degli Stati membri che hanno adottato l'euro, vigilando affinché essi siano compatibili con quelli relativi all'insieme dell'Unione europea.

Il numero 227 inserisce nel Capo 1 del Titolo I della Parte V, una sezione 4-bis, relativa alla Banca centrale europea, nel cui ambito un nuovo articolo 245-bis specifica che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e conducono la politica monetaria dell'Unione. In tale contesto si specifica che l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi, nonché fatto salvo quest'ultimo, quello di sostenere le politiche economiche generali dell'Unione. Si stabilisce inoltre la personalità giuridica della Banca centrale europea, e la garanzia di indipendenza di quest'ultima nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

Nell'ambito della nuova sezione è inoltre inserito un nuovo articolo 245-ter, il quale riprende, con lievi modifiche, l'articolo 112, in materia di composizione, nomina e durata del Comitato esecutivo, della BCE: la principale modifica introdotta riguarda la procedura di nomina dei membri del Comitato esecutivo i quali non sono più nominati in base ad un accordo tra i governi degli Stati membri, ma dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata.

Della nuova sezione fa altresì parte il nuovo articolo 245-quater, che riprende integralmente l'articolo 113, relativo ai rapporti tra BCE, Consiglio europeo, Commissione europea e Parlamento europeo.

Il numero 259 modifica l'articolo 269, in materia di risorse proprie del bilancio comunitario: in particolare viene sostituito l'ultimo comma, prevedendo la possibilità per il Consiglio, di istituire nuove categorie di risorse proprie o di sopprimere categorie esistenti; inoltre si prevede che il

Consiglio stabilisca, mediante regolamenti, le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie.

Nell'ambito delle dichiarazioni allegate al Trattato, merita segnalare quella di cui al numero 49, la quale, riprendendo un precedente protocollo allegato al Trattato che istituiva la Comunità economica europea, stabilisce che, in caso di applicazione delle misure di cui agli articoli 119 e 120 (in precedenza contrassegnati come articoli 109 H e 109 I), previste qualora si riscontrino difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, le misure eventualmente richieste allo Stato italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea la notevole rilevanza del Trattato di Lisbona, evidenziando come provvedimenti tanto importanti per il futuro dell'Europa e del Paese siano esaminati dal Parlamento in termini non adeguatamente approfonditi.

Per quanto riguarda il merito del Trattato, pur lamentando il fatto che non sia stato possibile giungere all'entrata in vigore della Costituzione europea, rileva come esso costituisca pur sempre un passo avanti significativo per la creazione di un'Unione europea che deve accrescere sempre più i propri contenuti politici.

Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore e sul provvedimento nel suo complesso.

Ignazio MESSINA (IdV) preannuncia il convinto voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere e sul provvedimento di ratifica, evidenziando i numerosi aspetti positivi recati dal Trattato, in particolare per quanto riguarda il maggior controllo democratico delle istituzioni europee e l'attenzione rispetto all'integrazione nell'Unione europea di persone provenienti da Stati non membri. A tale ultimo riguardo sottolinea come l'im-

postazione del Trattato risulti assai diversa dalla linea di chiusura nei confronti degli extracomunitari adottata dal Governo italiano, auspicando che l'occasione della ratifica induca l'Esecutivo a mutare radicalmente il proprio atteggiamento in materia.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007.

C. 1416 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.

C. 1417 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, il disegno di legge C. 1416, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007, ed il disegno di legge C. 1417, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008, relativamente alla Tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008) ed alla Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008), limitatamente alle parti di competenza.

Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Ai sensi della disciplina contenuta negli articoli da 21 a 24 della legge n. 468 del 1978, il rendiconto generale dello Stato è costituito dal conto del bilancio, articolatesi nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, il quale espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e dal conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Il disegno di legge di assestamento costituisce invece il mezzo attraverso il quale, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Più in particolare, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:

a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Per quanto concerne le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.

Passando al contenuto specifico del disegno di legge C. 1416, l'articolo 1 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome.

Gli articoli da 2 a 5 indicano i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2006. In particolare, l'articolo 2 espone i risultati delle entrate:

totale degli accertamenti di entrata:
682.418 milioni di euro;

totale dei residui attivi alla fine dell'esercizio 2007: 143.878 milioni di euro;

totale delle somme versate: 633.143 milioni di euro.

A tale riguardo si segnala come le entrate finali (tutte le entrate del bilancio dello Stato, tranne quelle derivanti dall'accensione di prestiti) hanno registrato, rispetto al 2006, un incremento di 19.628 milioni di euro.

Più in particolare, su un valore di accertamenti di entrate complessive pari a 682.418 milioni di euro, gli accertamenti relativi a entrate tributarie, pari a 444.168

milioni di euro, hanno evidenziato un aumento di 14.805 milioni di euro rispetto al 2006 (+3,4 per cento).

Anche dal confronto tra i risultati e le previsioni si rileva come le entrate tributarie accertate siano risultate maggiori di 12.568 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali, e di 3.658 milioni di euro rispetto alle previsioni definitive.

Per quanto riguarda gli accertamenti relativi alle entrate extratributarie, si è registrato un valore superiore rispetto all'esercizio finanziario 2006. In particolare, le entrate extratributarie accertate sono stati pari a 49.382 milioni di euro, con un incremento, rispetto all'esercizio 2006, di 623 milioni di euro. Le entrate extratributarie registrano un'evoluzione positiva sia rispetto alle previsioni iniziali (+23.885 milioni di euro), sia rispetto alle previsioni definitive (+16.166 milioni).

Gli accertamenti per entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, pari a 6.121 milioni di euro, sono invece risultati in aumento rispetto al 2006 di 4.200 milioni di euro (+219 per cento).

Nell'ambito delle entrate tributarie, la variazione degli accertamenti rispetto al 2006 ha interessato, in particolare, le imposte sul patrimonio e sul reddito, che hanno evidenziato, rispetto al 2006, un aumento di 11.554 milioni di euro, raggiungendo accertamenti pari a 234.212 milioni di euro (cifra inferiore di 162 milioni rispetto alle previsioni definitive).

Anche gli accertamenti concernenti la categoria del lotto, lotterie e altre attività di gioco hanno evidenziato un aumento rispetto al 2006, di 813 milioni di euro, attestandosi a 11.594 milioni di euro (inferiore di 521 milioni di euro rispetto alle previsioni definitive).

Le tasse e imposte sugli affari hanno fatto registrare accertamenti pari a 157.713 milioni di euro (+1.408 milioni rispetto al 2006).

Relativamente all'andamento delle singole imposte, nell'esercizio finanziario 2007 risultano aumentati sia gli accertamenti relativi all'IRE (ex IRPEF), da 155.344 milioni a 160.019 milioni di euro

(+4.675 milioni di euro), sia quelli relativi all'IRES (ex IRPEG), aumentati da 43.556 milioni a 54.994 milioni di euro (+11.438 milioni di euro).

Anche gli accertamenti relativi all'IVA risultano incrementati di 4.558 milioni di euro rispetto al 2006, risultando pari a 134.070 milioni di euro, a fronte di 129.512 milioni di euro di accertamenti relativi all'esercizio 2006.

Con riferimento alla gestione di cassa delle entrate, risultano nel 2007 incassi complessivi per 633.143 milioni di euro (con un aumento dell'3,7 per cento rispetto agli incassi dell'esercizio precedente), di cui 450.395 milioni di euro derivanti da operazioni finali e 182.747 milioni di euro da operazioni di indebitamento patrimoniale.

In particolare, per quanto concerne gli incassi finali nel 2007:

le entrate tributarie, pari complessivamente a 417.843 milioni di euro, hanno registrato un aumento di 19.017 milioni di euro rispetto al 2006 (+4,8 per cento);

le entrate extratributarie, pari complessivamente a 26.442 milioni di euro, hanno evidenziato una riduzione di 1.135 milioni di euro rispetto al 2006 (-4,1 per cento);

le entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, dopo la notevole diminuzione nell'esercizio 2006, hanno fatto registrare un consistente incremento, passando da 1.906 milioni di euro nel 2006 a 6.110 milioni di euro nel 2007 (+220,6 per cento);

le entrate da accensione di prestiti hanno registrato un lieve incremento di 620 milioni di euro (+0,3 per cento).

Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi, al 31 dicembre 2007 il loro ammontare era pari complessivamente a 143.879 milioni di euro (di cui 80.040 attribuibili a residui pregressi e 63.839 a residui di nuova formazione), con un incremento del 7 per cento rispetto all'ammontare registrato al termine dell'esercizio precedente.

Tale incremento è determinato dall'effetto netto tra l'incremento rispetto al 2006 dei residui provenienti da esercizi precedenti (+10.084 milioni, con una variazione relativa del 14,4 per cento) e il decremento, rispetto allo stesso anno, dei residui di nuova formazione (-654 milioni, con una variazione relativa dell'1 per cento).

In dettaglio, i residui attivi formati nel corso dell'esercizio 2007 si riferiscono, per 39.428 milioni di euro ad entrate tributarie, per 24.394 milioni ad entrate extra-tributarie e per 17 milioni ai proventi da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali.

L'articolo 3 espone invece i seguenti risultati sul versante delle spese:

totale degli impegni di spesa: 654.545 milioni di euro;

totale dei residui passivi alla fine dell'esercizio 2007: 92.356 milioni di euro;

totale dei pagamenti: 642.951 milioni di euro.

Per quanto riguarda la gestione dei residui passivi, al 31 dicembre 2007, il loro ammontare era pari complessivamente, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti, a 92.356 milioni di euro (di cui 33.943 attribuibili a residui pregressi e 58.413 a residui di nuova formazione), con una eccedenza attiva di 51.522 milioni di euro, e con una diminuzione del 23,6 per cento rispetto all'ammontare registrato al termine dell'esercizio precedente.

L'articolo 4 espone il risultato della gestione di competenza, pari a un avanzo di 27.873 milioni di euro, derivante dalla differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate.

L'articolo 5 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2007, un disavanzo di 290.534 milioni di euro, derivante dall'avanzo della gestione di competenza relativo all'esercizio 2007, sommato al disavanzo del conto del Tesoro al 31 dicembre 2006. Quest'ultimo dato viene calcolato in base alla rideterminazione, nel corso della

gestione 2007, dei residui attivi e dei residui passivi lasciati dall'esercizio 2006.

L'articolo 6 reca l'approvazione dell'allegato previsto dall'articolo 9 della legge n. 468 del 1978, contenente l'elenco dei decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con i quali sono stati effettuati, nel corso dell'esercizio 2007, i prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste».

L'allegato indica altresì, per ciascun decreto di prelevamento, le spese per le quali sono state utilizzate le somme prelevate, specificando l'amministrazione e l'unità previsionale di base destinataria del prelievo.

Nel complesso il totale dei prelevamenti effettuati dal Fondo risulta pari a 188 milioni di euro in competenza e in cassa.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'assegnazione di ulteriori 140.000 euro all'UPB, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia, «Dipartimento per le politiche fiscali» per far fronte alle maggiori ed imprescindibili occorrenze non prevedibili per missioni all'estero, nonché l'assegnazione di 1,1 milioni di euro all'UPB, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia, «Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» per far fronte ai maggiori oneri per il pagamento di canoni d'acqua, luce, energia gas e telefoni.

Con l'articolo 7 viene proposta la sanatoria per le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa. Le eccedenze sono indicate per unità previsionale di base di riferimento e corrispondono a quelle rilevate dalla Corte dei conti nella decisione sul rendiconto generale dello Stato.

Le eccedenze di spesa sono state complessivamente pari a 2.666 milioni di euro in conto competenza, a 21 milioni di euro in conto residui e a 393 milioni di euro in conto cassa.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'eccedenza di maggiore consistenza sia quella registrata nell'Unità previsionale di base (UPB) 3.1.6.1, «Pensioni privilegiate» per un ammontare pari a 82,9 milioni di euro (in conto competenza e cassa); segnala inoltre, con riferimento alla gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'eccedenza registrata nell'UPB 1.4.2, «Lotterie nazionali» pari a 2.318 milioni di euro (in conto competenza).

L'articolo 8 espone la situazione, al 31 dicembre 2007, del patrimonio dello Stato (conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di 530.179 milioni di euro e passività per un totale di 2.004.178 milioni di euro.

A tale proposito il totale delle attività ammonta a 530.179 milioni di euro, di cui:

417.406 milioni di euro di attività finanziarie (con una diminuzione di 41.694 milioni di euro rispetto al 2006);

109.682 milioni di euro di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), con un aumento di 4.655 milioni di euro rispetto al 2006;

3.090 milioni di euro di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate (+282 milioni di euro rispetto al 2006).

Il totale delle passività ammonta invece a 2.004.178 milioni di euro, e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2006, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 18.362 milioni di euro, dovuto integralmente all'incremento delle passività finanziarie di medio-lungo termine (+140.874 milioni di euro),

a fronte di una flessione nelle passività a breve termine (-105.666 milioni di euro) e nelle anticipazioni passive ad organismi internazionali (-1.621 milioni di euro).

Dai risultati generali della gestione patrimoniale emerge pertanto un'eccedenza passiva di 1.473.999 milioni di euro, con un peggioramento di 55.118 milioni di euro rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2006, derivante da una diminuzione delle attività per 36.756 milioni di euro e da un contestuale aumento delle passività per 18.362 milioni di euro.

Gli articoli da 9 a 18 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome (Istituto agronomico per l'Oltremare, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Archivi notarili, Fondo edifici di culto), indicando per ciascuna il totale delle entrate e il totale delle spese.

Con particolare riferimento al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esso presenta un ammontare di entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti accertate, corrispondente all'ammontare delle spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie impegnate (pari a circa 13.712 milioni di euro), ed un ammontare di residui, attivi e passivi, rispettivamente pari a 4 ed a 5,4 miliardi, in aumento rispetto a quelli determinati alla chiusura dell'esercizio 2006.

Ricorda quindi che il Rendiconto è corredato della Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2007, trasmessa al Parlamento dalla Corte dei conti, la quale evidenzia come i saldi di bilancio nello scorso esercizio scontino, dal lato dell'entrata, il buon andamento del gettito legato alla crescita economica, ai provvedimenti tributari e all'accresciuto livello di adesione agli obblighi fiscali; sul versante della spesa si riflettono invece le contrapposte spinte provenienti dalle misure di contenimento recate dalla legge finanziaria e dagli interventi espansivi adottati in corso d'anno.

Per quanto concerne i saldi di bilancio, la Corte sottolinea come il 2007 sia stato un anno positivo per i conti pubblici, in un

contesto economico ancora favorevole ma declinante, in quanto il rapporto deficit/PIL è sceso all'1,9 per cento, mezzo punto al di sotto del valore originariamente programmato, mentre il saldo «strutturale» è migliorato, nel biennio 2006-2007, di circa tre punti percentuali, l'avanzo primario è tornato su valori rilevanti (oltre il 3 per cento del PIL), con un incremento rispetto al 2006 di poco meno di due punti, ed il rapporto debito/PIL ha invertito la tendenza alla crescita, passando dal 106,5 al 104 per cento, migliorando l'obiettivo posto dai documenti programmatici.

Come per il 2006, la Corte rileva tuttavia come il riequilibrio abbia continuato a realizzarsi con modalità difformi da quelle prescritte dagli stessi documenti programmatici governativi e dalle tendenze osservate negli altri principali paesi europei. Anche per il 2007, infatti, si ripetono le considerazioni avanzate nella Relazione dello scorso anno: mentre si è consolidata la tendenza alla crescita della spesa per interessi (+12 per cento), modeste sono risultate le azioni di contenimento della spesa corrente primaria, che appare ridotta di solo lo 0,2 per cento sul PIL tra il 2005 e il 2007 e della spesa primaria totale, sostanzialmente invariata sul prodotto al netto degli oneri straordinari.

I progressi ottenuti in termini di saldi e di debito pubblico sono, pertanto, riferibili, ancora per il 2007, al forte incremento delle entrate delle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, alla crescita delle entrate fiscali, la cui pressione sul PIL è aumentata di 1,2 punti rispetto al 2006, raggiungendo il 43,3 per cento, valore inferiore di solo lo 0,4 per cento al massimo storico verificato nel 1997.

Per quanto riguarda l'andamento delle entrate, la Relazione segnala l'inattesa rapida espansione del gettito tributario delle amministrazioni locali (quasi il 7 per cento rispetto al 2006, anno di per sé di forte crescita), soprattutto nel comparto delle imposte dirette, a seguito dell'ampio ricorso, molto superiore alle previsioni, alla leva fiscale, anche sotto forma di maggiorazione di aliquote disposte dalle regioni in disavanzo strutturale sanitario.

In merito al giudizio di parificazione della Corte dei conti, mediante il quale essa verifica la conformità dei dati sulla gestione finanziaria contenuti nel rendiconto con le scritture contabili e la conformità dei dati sulle entrate e sulle spese agli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione, la Corte, a Sezioni riunite, con decisione del 26 giugno 2008, ha disposto la parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2007, dichiarando pertanto regolare il conto del bilancio e i conti allegati per l'esercizio 2007, ad eccezione di talune voci.

Per quanto concerne il conto dell'entrata tali esclusioni riguardano:

a) le voci di bilancio concernenti alcuni capitoli (indicati negli allegati da B1 a B8), per i quali emergono discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi;

b) le somme riscosse e versate in conto residui di cui agli allegati G1-G2 e H1-H2, che espongono, rispettivamente, riscossioni e versamenti netti negativi imputabili a residui di segno negativo;

c) le risultanze relative alle somme rimaste da versare, diverse da quelle relative alle somme acquisite direttamente dalle regioni Sicilia e Sardegna, come esposte all'allegato 23 del conto consuntivo;

d) la classificazione delle somme residue da riscuotere relative alle entrate extratributarie da parte delle amministrazioni diverse da quella tributaria, riportata all'allegato 24 al conto consuntivo.

Per quanto attiene al contenuto specifico del disegno di legge C. 1417, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni, in termini di competenza e di cassa, alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2008 (approvato con la legge n. 245 del 2007), indicate nelle annesse tabelle.

Le tabelle si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previ-

sione della spesa dei singoli Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.

In allegato al disegno di legge è invece evidenziata, a fini conoscitivi, sia per lo stato di previsione dell'entrata sia per gli stati di previsione della spesa, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo.

Per ciascuna UPB si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.

A partire dalla previsione iniziale, le eventuali variazioni intervenute per atto amministrativo o proposte con il disegno di assestamento determinano, per ciascuna UPB, la previsione assestata.

Le variazioni disposte in bilancio nel periodo gennaio-maggio con atto amministrativo derivano dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio (per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni), oppure dall'applicazione di procedure previste dalla normativa contabile.

La maggior parte delle variazioni apportate con atto amministrativo non ha effetto sui saldi (variazioni compensative), perché si tratta o dello spostamento di somme tra capitoli di spesa, oppure di modifiche della stessa entità ma di segno contrario dell'entrata e della spesa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, le variazioni compensative dipendono:

dall'utilizzo dei fondi speciali recanti gli accantonamenti di parte corrente e in conto capitale destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell'esercizio finanziario;

dai prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (ivi compresi i prelievi necessari alla reiscrizione dei residui passivi perenti di conto corrente);

dal fondo di riserva delle spese impreviste; dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, nonché da altri fondi;

dalla riassegnazione ai capitoli di spesa di somme affluite all'entrata nei primi cinque mesi dell'anno in corso, in base alla procedura disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999.

Tra le variazioni delle dotazioni di bilancio apportate con atti amministrativi hanno invece natura non compensativa, e incidono quindi sui saldi di bilancio:

le riassegnazioni ai capitoli di spesa di somme affluite in entrata nell'ultimo bimestre dell'anno precedente (periodo 1° novembre-31 dicembre), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999;

il trasporto all'esercizio in corso di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, con la conseguente integrazione delle autorizzazioni di cassa, ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, della legge n. 468 del 1978.

L'articolo 2 dispone l'incremento di 200 milioni di euro delle risorse per il 2008 del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, il quale passa da una dotazione di 797,9 milioni di euro circa a 997,9 milioni di euro, modificando a tal fine, si modifica l'articolo 2, comma 7 della legge di bilancio per il 2008 (legge n. 245 del 2007).

Si ricorda che il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è oggetto, per l'anno 2008, di accantonamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007. Lo schema di decreto di rimodulazione degli accantonamenti per l'anno in corso, attualmente all'esame della Commissione Bilancio della Camera (schema di decreto n. 13), dispone un incremento dell'accantonamento rela-

tivo a tale Fondo, che passa dai circa 110 milioni di euro iniziali a 282 milioni di euro.

La previsione, contenuta nel disegno di legge in esame, di un incremento della dotazione del Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine, sembra avere l'effetto di sterilizzare gli effetti dei maggiori accantonamenti su di esso disposti dallo schema di decreto di rimodulazione per il 2008, adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 507, della legge finanziaria per il 2007.

Gli articoli da 3 a 7 introducono modifiche agli articoli della legge di bilancio 2008 che approvano alcuni stati di previsione della spesa, al fine di omogeneizzare gli stessi stati di previsione al nuovo assetto dei Ministeri, disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 85 del 2008.

Analizzando più in dettaglio, in particolare per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento, evidenzia, in termini di competenza, sulla base delle previsioni assestate, comprensive degli stanziamenti relativi ai rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea in materia di IVA auto, poste a confronto con le previsioni iniziali del Bilancio 2008, un peggioramento del saldo netto da finanziare e degli altri saldi del bilancio.

Nello specifico si registra un aumento del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, da 33.337 milioni di euro a 56.198 milioni di euro, con un peggioramento di circa 22.861 milioni di euro, in gran parte imputabile alle variazioni proposte dal disegno di legge.

In corrispondenza con l'evoluzione del saldo netto da finanziare, le previsioni assestate evidenziano un peggioramento, rispetto alle previsioni iniziali, anche del saldo corrente (risparmio pubblico) e del saldo primario (differenza tra entrate finali e spese finali al netto della spesa per interessi).

In particolare, il saldo corrente passa dalla previsione iniziale di 24.843 milioni di euro ad una previsione assestata pari a 2.825 milioni di euro, con una diminu-

zione di 22.018 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali, l'avanzo primario passa da 45.188 milioni di euro a 29.236 milioni di euro, riducendosi di 15.953 milioni di euro.

Anche il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) evidenzia un peggioramento di 16.671 milioni di euro, passando da 239.455 milioni di euro a 256.126 milioni di euro (il dato comprende anche le regolazioni debitorie).

Il valore del saldo netto da finanziare che si determina sulla base delle previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento risulta superiore al limite massimo stabilito dalla legge finanziaria per il 2008, che lo ha fissato in 34.000 milioni di euro.

Anche il valore del ricorso al mercato che si determina sulla base delle previsioni assestate risulta superiore al limite massimo, stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 in 245.000 milioni di euro (compreso l'indebitamento all'estero, per un importo non superiore a 4.000 milioni).

Il peggioramento del saldo netto da finanziarie che risulta dalle previsioni assestate è da porre in relazione all'andamento delle spese finali, che ammontano a circa 513,6 miliardi di euro, a fronte di una previsione iniziale di 491,7 miliardi di euro, registrando, nel complesso, un incremento di oltre 21.900 milioni di euro, principalmente ascrivibile alla spesa corrente primaria.

A ciò si aggiunge una riduzione delle entrate finali, le quali risultano pari a 457,4 miliardi di euro, e registrano un calo di 941 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, fissate in 458,4 miliardi di euro.

Con riferimento particolare alle diverse tipologie entrate, le variazioni conseguenti ad atti amministrativi adottati nei primi cinque mesi dell'esercizio finanziario hanno determinato un incremento delle entrate finali di 2.009 milioni di euro, derivante essenzialmente da un aumento delle entrate per alienazioni ed ammortamenti.

menti (+1.088 milioni di euro) e delle entrate extratributarie (+921 milioni di euro);

Le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento evidenziano, invece, una riduzione delle previsioni di entrata, in specie delle entrate tributarie, di 3.293 milioni di euro.

La relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento per il 2008 precisa che, con riguardo al comparto tributario, le variazioni proposte per le entrate tributarie sono state determinate tenendo conto dei recenti andamenti del gettito dei singoli tributi e del quadro macroeconomico aggiornato, contenuto nel DPEF 2009-2013, presentato a giugno 2008.

Relativamente alle altre entrate, il disegno di legge in esame apporta una variazione in aumento di 319 milioni di euro, riferite alle entrate extratributarie.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, si attesta a 101.763 milioni di euro, con un peggioramento di 20.738 milioni rispetto alle previsioni iniziali (81.025 milioni di euro).

Anche il saldo corrente (risparmio pubblico) in termini di cassa mostra un peggioramento, passando da un valore negativo di 17.857 milioni di euro ad un valore negativo di 37.773 milioni di euro.

Il saldo primario, che già nelle previsioni iniziali evidenziava un valore negativo di 2.457 milioni di euro, nelle previsioni assestate evidenzia un peggioramento passando a -16.081 milioni di euro.

Il ricorso al mercato in termini di cassa, che nel bilancio di previsione era quantificato in 287.157 milioni di euro, aumenta, nelle previsioni assestate, a 303.983 milioni di euro (al lordo delle regolazioni debitorie), con un peggioramento di circa 16.825 milioni di euro.

Dal quadro delle variazioni delle autorizzazioni di cassa si evidenzia una proposta di aumento delle autorizzazioni ai pagamenti finali per 19.822 milioni, mentre dal versante delle entrate si prevedono minori incassi per 916 milioni di euro.

Le variazioni proposte del disegno di legge di assestamento relativamente agli

incassi da entrate finali sono negative per 2.925 milioni di euro, e riguardano interamente le entrate tributarie (-3.293 milioni di euro), mentre le entrate extratributarie registrano un aumento di 345 milioni di euro.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa relative a spese finali, con il disegno di legge di assestamento si propone un aumento complessivo di 18.246 milioni di euro, risultante, essenzialmente, da una maggiore spesa corrente al netto degli interessi per 12.093 milioni di euro, da una maggiore spesa in conto capitale per 1.063 milioni di euro, nonché da una maggiore spesa per interessi di 5.090 milioni di euro.

Con riferimento alle regolazioni debitorie esposte nel bilancio assestato 2008 esse ammontano, in termini di competenza, a 8.740 milioni di euro.

Sul lato delle entrate, le regolazioni di bilancio sono pari a 28.400 milioni di euro, mentre sul lato della spesa, le regolazioni di bilancio, contabili e debitorie sono pari a 37.140 milioni di euro.

La legge di bilancio per il 2008 esponeva, in termini di competenza, nella parte di entrata, regolazioni di bilancio per 33.010 milioni di euro, (di cui 28.400 milioni per rimborsi IVA e 4.610 per anticipo ai concessionari) e, nella parte di spesa, regolazioni per complessivi 40.915 milioni di euro, con un saldo negativo di 7.905 milioni di euro. Tali regolazioni si riferivano (in termini di competenza e di cassa) alle seguenti voci di parte corrente:

33.010 milioni destinati ai rimborsi IVA;

4.610 milioni quale anticipo concessionari;

3.150 milioni di euro, per rimborsi di imposte dirette relativi ad esercizi progressi;

830 milioni di euro conseguenti alle minori entrate IRAP destinate al finanziamento della spesa sanitaria.

Ad esse si sommavano, quanto alle voci in conto capitale, regolazioni debitorie per 3.700 milioni, a titolo di rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea in materia di IVA auto.

Il disegno di legge di assestamento espone, per la parte dell'entrata, regolazioni contabili in diminuzione per 4.610 milioni di euro, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

Analogamente, per la parte di spesa corrente, esso propone minori regolazioni debitorie per 3.716 milioni di euro, sia in termini di cassa che di competenza.

Tali minori regolazioni debitorie sono determinate da una riduzione di 4.610 milioni di euro dell'anticipo ai concessionari della riscossione e da un aumento di 922 milioni di euro delle entrate erariali da assegnare a Sicilia e Sardegna.

Si riserva quindi di formulare compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	67
Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva per l'anno 2008, recante gli interventi prioritari, la ripartizione delle somme, il monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge concernente il fondo per l'offerta formativa. Atto n. 17. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00207 Garagnani: Interventi volti a garantire il corretto insegnamento della religione cattolica nelle scuole	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-00208 Coscia: Chiarimenti in merito all'incarico conferito al dottor Umberto Broccoli presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-00211 Polledri: Misure a tutela della fontana di Piazza Marconi a San Giorgio Piacentino ...	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	86
5-00210 Maccanti: Attribuzione degli aumenti stipendiali non percepiti ai docenti piemontesi di educazione musicale	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	87
AVVERTENZA	82

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. —Presidenza del presidente Valentina APREA. —Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di anticipare la discussione della risoluzione n. 7-00026, prima dello svolgimento delle interrogazioni.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che si valuterà nel corso dell'andamento

dei lavori la possibilità di procedere nel senso indicato dal collega Barbieri, anche alla luce della disponibilità del rappresentante del Governo a partecipare ai lavori della seduta.

In considerazione di impegni istituzionali rappresentati dalla collega De Biasi, membro dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, propone quindi di procedere dapprima all'esame del disegno di legge C. 1519, in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Ratifica del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione –Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca la ratifica del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo, a modifica del Trattato sull'Unione europea (TUE) –che mantiene il suo titolo attuale – e del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE). Ricorda altresì in estrema sintesi che, dal punto di vista generale, l'articolo 6 del Trattato di Lisbona prevede che il Trattato entri in vigore il 1° gennaio 2009, se tutti gli Stati membri avranno depositato gli strumenti di ratifica, altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che avrà proceduto per ultimo. Si riprendono, con alcune modifiche, le disposizioni già contenute nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che non è mai entrato in vigore per il mancato completamento del processo di ratifica.

Osserva quindi che il Trattato è articolato in due parti, più le disposizioni finali: la prima parte modifica il TUE, la

seconda il TFUE, ex TCE. Allegati al Trattato di Lisbona vi sono numerosi protocolli, che sono allegati ai Trattati modificati, e dichiarazioni che sono allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa, CIG. In particolare, la Carta dei diritti fondamentali non è più compresa nel Trattato: il Trattato di Lisbona contiene solo un articolo di rinvio, che specifica che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Sono stati in specie eliminati i riferimenti espliciti ai simboli dell'Unione –bandiera, inno, motto, moneta, 9 maggio giornata dell'Europa – ed ogni riferimento terminologico che poteva ricondurre alla natura «costituzionale» del testo. In questo senso, segnala che il ministro degli affari esteri dell'Unione è stato ridenominato Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; i termini «legge» e «legge quadro» sono stati abbandonati e sono mantenuti i termini attuali «regolamento», «direttiva» e «decisione»; il primato del diritto dell'UE non è esplicitamente affermato nel testo del Trattato, ma in una dichiarazione. Il Trattato di Lisbona modifica il vigente Preambolo del TUE, in particolare riprendendo il primo considerando del preambolo del Trattato costituzionale che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto».

Ricorda che si conferma l'attribuzione della personalità giuridica unica all'Unione europea –già prevista dal Trattato costituzionale – che assorbirà la Comunità europea, infatti il termine «Comunità» è sostituito ovunque dal termine «Unione». L'Unione si impegna a rispettare l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali e le funzioni essenziali dello Stato. La sicurezza nazionale rimane di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Si introduce altresì il principio relativo ai valori su cui si fonda l'Unione: rispetto

della dignità umana, libertà democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani, diritti delle minoranze. Tali valori sono indicati come patrimonio comune in una società caratterizzata da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra donne e uomini. Si provvede, inoltre, a riorganizzare le disposizioni relative agli obiettivi dell'Unione, in particolare assumendo la trasformazione dell'obiettivo della concorrenza, in relazione al funzionamento del mercato interno, in una competenza dell'Unione. Tra i nuovi principi introdotti vi sono: la promozione della pace; una economia sociale di mercato fortemente competitiva e che miri alla piena occupazione ed al progresso sociale; la promozione del progresso scientifico e tecnologico; il rispetto della diversità culturale e linguistica e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo; la lotta all'esclusione sociale ed alle discriminazioni, la solidarietà tra le generazioni; la tutela dei diritti del minore; la parità tra uomini e donne e la tutela dell'ambiente.

Rileva che la ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri si fonda sul principio di attribuzione, per il quale l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei trattati; qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati membri. In questo senso, il primato del diritto dell'UE non è più esplicitamente affermato nel testo del Trattato, ma trasferito in una dichiarazione che richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE in merito alla prevalenza del diritto adottato dall'UE sul diritto degli Stati membri. Nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei trattati si prevede che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati, eventualmente mirati ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati, previsione questa non contenuta nel Trattato costituzionale. Secondo il principio di sussidiarietà l'Unione interviene nei settori che non

sono di sua competenza esclusiva, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale, che regionale o locale. In base al principio di proporzionalità poi, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione. Si rinvia al criterio di riparto delle competenze, ricordando solo che il Trattato contiene una clausola di flessibilità di cui all'articolo 308 del Trattato di Lisbona, articolo 352 del TFUE, in base alla quale se un'azione appare necessaria per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dai Trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Le misure proposte non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i Trattati la escludano. La clausola di flessibilità non può essere utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune.

Ricorda inoltre che, in base all'articolo 9 A, il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio; elegge il Presidente della Commissione europea, su proposta del Consiglio europeo. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi. La composizione del Parlamento europeo è stabilita dal Consiglio europeo, su proposta del PE e con l'approvazione di quest'ultimo, nel rispetto di tali principi. In occasione dell'accordo complessivo raggiunto in sede di CIG il 19 ottobre 2007, è stato concordato di innalzare da 750 a 751, ovvero 750 membri, più il Presidente, la composizione del Parlamento europeo. Una apposita dichiarazione prevede che il

seggio supplementare sia attribuito all'Italia, che quindi avrà 73 seggi a partire della legislatura 2009 – 2014 del PE.

In base all'articolo 9 B, il Consiglio europeo – che, innovando rispetto ai trattati vigenti, è compreso tra le istituzioni dell'Unione – definisce invece gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Unione. Il Consiglio europeo si riunisce due volte per semestre e si pronuncia per consenso, salvo i casi espressamente previsti dal Trattato. Il Presidente è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta; non può esercitare un mandato nazionale; presiede i lavori del Consiglio europeo; assicura la preparazione e la continuità dei suoi lavori in cooperazione con il Presidente della Commissione europea; si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ogni riunione del Consiglio europeo e assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla PESC, fatte salve le responsabilità dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

L'articolo 9 C disciplina quindi il Consiglio che si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori di tutte le formazioni del Consiglio, prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione. Il Consiglio «Affari esteri» – presieduto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (vedi oltre) – elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione. L'elenco delle altre formazioni del Consiglio è stabilito dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti

dedicate rispettivamente alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative. La Presidenza delle formazioni del Consiglio è esercitata dagli Stati membri secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione del Consiglio «Affari esteri» che è presieduto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, denominazione che sostituisce quella di «Ministro degli Affari esteri dell'Unione» originariamente prevista del Trattato costituzionale.

L'articolo 9 D disciplina quindi la Commissione che, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, sarà composta da un rappresentante per ogni Stato membro, compreso il Presidente della Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti. A partire dalla Commissione successiva, dal 2014, la composizione è fissata invece ad un numero corrispondente ai due terzi degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità decida di modificare tale numero. I membri dovranno essere scelti sulla base di un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati. La Commissione è in particolare responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento europeo: nel caso di una mozione di censura adottata dal PE, tutti i commissari devono abbandonare collettivamente le loro funzioni e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza deve dimettersi dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. La Commissione ha il monopolio dell'iniziativa legislativa, salvo che i trattati non dispongano diversamente; promuove l'interesse generale europeo; avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione e, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune, PESC, e per gli altri casi previsti dai trattati, garantisce la rappresentanza esterna dell'Unione. Il Presidente della Commissione europea è eletto dal PE, a maggioranza dei membri che lo compongono, sulla base di una candidatura proposta dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, tenendo conto delle elezioni

del PE e preve consultazioni appropriate. Il Presidente della Commissione definisce altresì gli orientamenti nel cui quadro opera la Commissione; decide l'organizzazione interna della Commissione; nomina tra i membri del collegio gli altri vicepresidenti, ad esclusione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e coopera con il Presidente del Consiglio europeo nella preparazione dei lavori del Consiglio europeo. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il Presidente glielo chiede. Gli altri membri della Commissione sono designati invece dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione. Il Presidente, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti collettivamente ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.

In base all'articolo 9 E, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è nominato dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata con l'accordo del Presidente della Commissione. L'Alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e la attua in qualità di mandatario del Consiglio; assicura la coerenza dell'azione esterna dell'Unione; presiede il Consiglio «Affari esteri» ed è uno dei Vicepresidenti della Commissione, all'interno della quale è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione: limitatamente all'esercizio di queste funzioni, è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione.

Segnala peraltro che il Trattato di Lisbona mantiene la denominazione vigente degli atti dell'Unione, con la distinzione peraltro tra atti di natura «legislativa», atti delegati ed atti di esecuzione e l'introduzione del nuovo strumento dei regolamenti delegati. Si prevede, inoltre, una generale estensione del ricorso alla procedura di codecisione, di Parlamento e Consiglio, su proposta della Commissione, con voto a maggioranza qualificata, che

diventa la procedura legislativa ordinaria, a parte i casi specifici in base ai quali gli atti possono essere adottati secondo procedure legislative speciali. In ogni caso, in base alla clausola evolutiva generale, prevista dall'articolo 48, il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, può decidere di estendere la procedura legislativa ordinaria ai settori cui si applicano procedure legislative speciali a condizione che nessun Parlamento nazionale presenti obiezioni entro sei mesi dalla trasmissione di una iniziativa in tal senso assunta dal Consiglio europeo. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa, ordinaria o speciale, sono atti legislativi. Ricorda in particolare che il Trattato di Lisbona conserva la distinzione tra: regolamento cioè un atto legislativo con portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; direttiva, un atto legislativo che vincola lo Stato membro cui è rivolto per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi; decisione europea, atto legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati; raccomandazioni e pareri, cioè atti che non hanno effetto vincolante. In casi specifici, previsti dai trattati gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti. Le raccomandazioni sono adottate dal Consiglio e dalla Commissione e, in casi specifici previsti dai Trattati, anche dalla Banca centrale europea.

Segnala peraltro che si introduce la nuova categoria di atti giuridici – già prevista dal Trattato costituzionale – degli atti delegati. Gli atti legislativi possono, infatti, delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale, che completano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo quadro, delimitando espli-

citamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli atti esecutivi invece per l'attuazione nel diritto interno degli atti giuridicamente vincolanti sono adottati dagli Stati membri. Nel caso siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi attribuiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici al Consiglio.

Segnala inoltre l'articolo 205 in materia di maggioranza qualificata, cioè il sistema di voto ponderato previsto dal Trattato di Nizza che si applicherà in principio, fino al 1° novembre 2014, mentre il Trattato costituzionale in precedenza aveva fissato la data del 1° novembre 2009. A decorrere da tale data, entrerà in vigore un sistema che si fonda sul principio della doppia maggioranza di Stati e di popolazione. La maggioranza qualificata è definita come il 55 per cento degli Stati membri dell'Unione – con un minimo di 15 – che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione e, in deroga alla norma generale, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, come il 72 per cento degli Stati membri che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione. La maggioranza qualificata si ritiene comunque conseguita se i voti contrari sono espressi da meno di quattro rappresentanti degli Stati al Consiglio. Seppure il Trattato di Lisbona contiene disposizioni, cui si rinvia, che affievoliscono notevolmente l'impatto dell'introduzione del principio della doppia maggioranza, rispetto a quanto previsto dal Trattato costituzionale. Rileva che si estende, invece, notevolmente il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata, che diventa la norma, mentre l'unanimità si applica come regola speciale se espressamente prevista dai Trattati. Il Trattato prevede la generalizzazione della procedura legislativa ordinaria, l'attuale procedura di codecisione, grazie alla quale il Parlamento europeo diventa co-legislatore

su un piano di parità con il Consiglio nella quasi totalità delle procedure legislative.

Segnala altresì che il Trattato introduce il nuovo articolo 8 B relativo alla partecipazione dei cittadini, nel quale è contenuta anche la nuova previsione dell'iniziativa legislativa popolare. Un milione di cittadini europei, provenienti da un rilevante numero di Stati membri possono invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa. Le condizioni e le procedure per l'esercizio dell'iniziativa popolare, incluso il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini promotori, saranno disciplinate da un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Si rinvia alle disposizioni specifiche relative alle singole politiche, cioè politica estera e di sicurezza comune, di sicurezza e di difesa, di libertà, sicurezza e giustizia, finanze dell'Unione e le altre politiche di settore, mentre ricorda che il Trattato di Lisbona riprende le disposizioni relative all'appartenenza all'Unione, già contenute nel Trattato costituzionale. Osserva, in particolare che: per la procedura di adesione all'Unione si introduce – rispetto ai Trattati vigenti – la previsione della trasmissione al Parlamento europeo ed ai Parlamenti nazionali delle domande di adesione e – innovando rispetto, invece, a quanto previsto dal Trattato costituzionale – la considerazione dei criteri definiti dal Consiglio europeo per l'adesione all'Unione europea; si prevedono nuove disposizioni che disciplinano il ritiro volontario dall'Unione. In base a tali disposizioni, ogni Stato membro può decidere di ritirarsi dall'Unione europea, notificando tale intenzione al Consiglio europeo e negoziando un accordo con l'Unione volto a definire le modalità del suo ritiro. Rileva inoltre che la procedura di revisione rimane analoga a quella prevista dall'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea: le modifiche devono essere ratificate da tutti gli Stati membri, in esito ad una Conferenza intergovernativa. I progetti intesi a modificare i Trattati – che possono essere mirati ad accrescere o ridurre le competenze attribuite all'Unione – possono essere presentati oltre

che da uno Stato membro o dalla Commissione, come attualmente, anche dal Parlamento europeo. I progetti, presentati al Consiglio, sono trasmessi al Consiglio europeo e notificati ai Parlamenti nazionali. Il Trattato prevede una procedura semplificata di revisione limitatamente alle disposizioni della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione relativa alle politiche interne dell'Unione ed a condizione che le modifiche non comportino ampliamento delle competenze attribuite all'Unione. Tale procedura semplificata prevede la delibera all'unanimità del Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, senza la convocazione di una Conferenza intergovernativa, ma con la previsione della successiva ratifica da parte di tutti gli Stati membri, secondo le rispettive procedure costituzionali.

Per quel che riguarda le parti di competenza della VII Commissione, ricorda che il Trattato di Lisbona modifica il vigente Preambolo del TUE, in particolare riprendendo il primo considerando del preambolo del Trattato costituzionale che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto». Il Trattato di Lisbona, riprendendo le disposizioni del Trattato costituzionale, introduce inoltre un articolo relativo ai valori su cui si fonda l'Unione: rispetto della dignità umana, libertà democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani, diritti delle minoranze. Tali valori sono indicati come patrimonio comune in una società caratterizzata da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra donne e uomini. Il Trattato prevede, inoltre, a riorganizzare le disposizioni relative agli obiettivi dell'Unione, attualmente collocate nell'articolo 2 del TUE e negli articoli 2 e 3 del TCE. In particolare, il Trattato di Lisbona — alla stregua di quanto già previsto dal Trattato costituzionale — opera una distinzione tra gli obiettivi dell'Unione, che sono collocati

all'articolo 3 del TUE, e le competenze dell'Unione definite agli articoli 3-6 del TFUE, nelle quali sono ricompresi, sotto forma di competenze, molte aree di intervento attualmente indicate come obiettivi dal vigente articolo 3 del TCE. Particolare rilievo assume la trasformazione dell'obiettivo della concorrenza, in relazione al funzionamento del mercato interno, in una competenza dell'Unione.

Ricorda peraltro che, oltre alla riformulazione degli obiettivi dei trattati vigenti, il Trattato di Lisbona ne introduce di nuovi, tra i quali: la promozione della pace; una economia sociale di mercato fortemente competitiva e che miri alla piena occupazione ed al progresso sociale; la promozione del progresso scientifico e tecnologico; il rispetto della diversità culturale e linguistica e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo; la lotta all'esclusione sociale ed alle discriminazioni, la solidarietà tra le generazioni; la tutela dei diritti del minore; la parità tra uomini e donne e la tutela dell'ambiente. Per quel che riguarda le politiche di settore, ricorda che il Trattato di Lisbona modifica i Trattati vigenti, riprendendo il contenuto delle disposizioni già contenute nel Trattato costituzionale, relativamente alle disposizioni di applicazione delle diverse politiche di settore. Tra le varie novità evidenzia, in particolare, per quel che riguarda le competenze della Commissione, l'introduzione di una base giuridica, vale a dire l'articolo 149 del Trattato di Lisbona e l'articolo 165 del Trattato che istituisce una Comunità europea, per l'adozione di azioni di incentivazione e raccomandazioni nel settore dello sport. Viene inoltre modificato l'articolo 151 del Trattato che istituisce l'Unione europea nel senso di prevedere che le azioni di incentivazione nel settore della cultura, che non devono comunque prevedere alcuna armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, vengono adottate tramite procedura legislativa ordinaria, anziché mediante co-decisione con unanimità in Consiglio. Resta comunque prevista la possibilità per il Consiglio, di adottare raccomandazioni su

proposta della Commissione. In materia di ricerca e sviluppo tecnologico, l'articolo 163 del Trattato di Lisbona introduce la definizione di Spazio europeo di ricerca come quello spazio nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolano liberamente. In tale ambito, l'Unione sostiene le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università in particolare, nei loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere. L'unanimità al Consiglio resta anche prevista per la negoziazione e conclusione di accordi nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi qualora questi ultimi rischiano di pregiudicare la diversità culturale e linguistica dell'Unione, nonché nel settore degli scambi di servizi in ambito sociale, di istruzione e sanità che rischiano di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo la loro prestazione.

Alla luce delle considerazioni espresse, propone quindi di esprimere parere favorevole.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto che considera equilibrato e condivisibile per la maggior parte, preannunciando, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata. Sottolinea in particolare l'importanza della partecipazione dei cittadini che viene notevolmente aumentata, in vista di una transizione sempre più concreta verso un'Unione europea politica e non solo amministrativa. Vi è poi un nuovo impianto istituzionale particolarmente interessante che apre a possibilità di superamento della stasi derivante dalla previsione di voto all'unanimità. Ritiene evidente che vi sia una difficoltà politica derivante dalla non ratifica del Trattato da parte dell'Irlanda, rilevando peraltro la necessità di verificare quale reale inclinazione assumerà in ambito europeo l'esecuzione del Trattato. Sottolinea infatti che

la popolazione dell'Irlanda rappresenta lo 0,2 per cento di quella dell'Unione per cui non appare ipotizzabile impedire la prosecuzione di un processo politico in conseguenza delle decisioni di una minoranza. Sottolinea ancora la necessità di procedere nel cammino intrapreso, individuando i percorsi più funzionali alla realizzazione di un processo comune; si pone l'alternativa tra un'Europa aperta o piuttosto legata a situazioni di protezionismo, non solo economico. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, in questo senso ritiene infatti che cultura e conoscenza non possano svilupparsi in un sistema chiuso. Non si tratta di limitare le funzioni degli Stati nazionali ma di declinarne la realizzazione in funzione di una crescita della conoscenza e della cultura. Evidenzia d'altra parte che sempre a Lisbona ha preso avvio la più grande strategia della conoscenza mai realizzata a livello europeo. Occorre peraltro che la conoscenza diventi leva di inclusione e crescita sociale, ricordando il senso equilibrato della posizione espressa dal Presidente della Repubblica, a margine del voto irlandese, in favore di un'Unione europea sempre più coesa. Rimangono sicuramente dei problemi da risolvere a livello nazionale, la cui realizzazione è peraltro legata al percorso unitario che l'Unione europea saprà realizzare.

Paola FRASSINETTI (Pdl) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore seppure permangono dubbi e preoccupazioni per una politica europea ancora al servizio di quella mondiale. Vi sono problemi in diversi settori tra i quali quelli relativi alla difesa della vita, oltre che allo spazio comune di difesa europea. Si tratta di un percorso non semplice da realizzare che passa per l'eliminazione della distanza dell'Europa dai popoli, e la ferma opposizione ad un'Unione europea dei tecnocrati e degli euroburocrati.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere

del relatore, rilevando come sulle grandi questioni si possa procedere concordemente al di là di piccole differenze e percorsi specifici. Si tratta di costruire insieme una Europa dei popoli e dei cittadini, non dei banchieri e dei finanziari, con un passaggio sempre più sostanziale di competenze ai cittadini.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rilevando che dal Trattato di Lisbona emerge un'Europa più democratica e trasparente, che rafforza il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, offre ai cittadini maggiori possibilità di far sentire la loro voce e chiarisce la ripartizione delle competenze a livello europeo e nazionale. Si evince altresì un ruolo rafforzato per il Parlamento europeo che, eletto direttamente dai cittadini dell'UE, sarà dotato di nuovi importanti poteri per quanto riguarda la legislazione e il bilancio dell'UE e gli accordi internazionali. In particolare, l'estensione della procedura di codecisione garantirà al Parlamento europeo una posizione di parità rispetto al Consiglio, dove sono rappresentati gli Stati membri, per la maggior parte degli atti legislativi europei. Traspare inoltre un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali che potranno essere maggiormente coinvolti nell'attività dell'UE, in particolare grazie ad un nuovo meccanismo per verificare che l'Unione intervenga solo quando l'azione a livello europeo risulti più efficace, secondo il principio di sussidiarietà. Evidenzia che vi è quindi una voce più forte per i cittadini: grazie alla cosiddetta «iniziativa dei cittadini» un gruppo di almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri potrà invitare infatti la Commissione a presentare nuove proposte. Per la prima volta, poi, il trattato di Lisbona riconosce espressamente agli Stati membri la possibilità di recedere dall'Unione. Sottolinea d'altra parte che il trattato definisce un quadro istituzionale più stabile e più semplice, istituendo la figura del presidente del Consiglio europeo, eletto per

un mandato di due anni e mezzo, introduce un legame diretto tra l'elezione del presidente della Commissione e l'esito delle elezioni europee. Il trattato di Lisbona migliora inoltre la capacità di azione dell'UE in diversi settori prioritari per l'Unione e per i suoi cittadini. È quanto avviene in particolare nel campo della «libertà, sicurezza e giustizia» per affrontare problemi come la lotta al terrorismo e alla criminalità. La stessa cosa si verifica, in parte, anche in ambiti come la politica energetica, la salute pubblica, la protezione civile, i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca, lo spazio, la coesione territoriale, la politica commerciale, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa. Evidenzia inoltre che dal Trattato emerge un'Europa di diritti e valori, di libertà, solidarietà e sicurezza, che promuove i valori dell'Unione, integra la Carta dei diritti fondamentali nel diritto primario europeo, prevede nuovi meccanismi di solidarietà e garantisce una migliore protezione dei cittadini europei. Il trattato di Lisbona in particolare precisa e rafforza i valori e gli obiettivi sui quali l'Unione si fonda; valori che devono servire da punto di riferimento per i cittadini europei e dimostrare quello che l'Europa può offrire ai suoi partner nel resto del mondo. Il trattato mantiene inoltre i diritti esistenti e ne introduce di nuovi; in particolare, garantisce le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali rendendoli giuridicamente vincolanti. Vi è inoltre il rafforzamento della capacità di azione dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, consentendo di rendere più incisiva la lotta alla criminalità e al terrorismo; anche le nuove disposizioni in materia di protezione civile, aiuti umanitari e salute pubblica contribuiranno a potenziare la capacità dell'Unione di far fronte alle minacce per la sicurezza dei cittadini. Ritiene inoltre che il trattato di Lisbona permetterà all'Europa di esprimere una posizione chiara nelle relazioni con i partner a livello mondiale. Si metterà la potenza economica, umanitaria, politica e diplomatica dell'Europa al ser-

vizio dei suoi interessi e valori in tutto il mondo, pur rispettando gli interessi particolari degli Stati membri in politica estera. La nuova figura di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, poi, che sarà anche vicepresidente della Commissione, è destinata a conferire all'azione esterna dell'UE maggiore impatto, coerenza e visibilità. Ritiene inoltre apprezzabile che sia conferita la personalità giuridica unica all'Unione rafforzandone così il potere negoziale, con l'ulteriore potenziamento della sua azione in ambito internazionale, proprio di un partner più visibile per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Bruno MURGIA (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole, malgrado sussistano talune perplessità all'avvio di un processo europeo che necessita ancora di una nuova politica in diversi settori, da quello del libero commercio alla lotta al terrorismo. Si dichiara d'accordo inoltre con quanto affermato dal Presidente Sarkozy sull'opposizione all'ingresso della Turchia nella Unione europea.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore pur concordando con le preoccupazioni espresse dai colleghi Frassinetti e Murgia. Aggiunge che vi è nella pubblica opinione una convinzione negativa sull'Unione europea, percepita come qualcosa di lontano, carico di oneri dal punto di vista finanziario. Permangono troppi privilegi per gli appartenenti alle istituzioni europee e una minuzia eccessiva nella regolamentazione. In questo senso, ritiene che se la ratifica del Trattato avvenisse anche in Italia con un *referendum*, l'esito favorevole non sarebbe così scontato.

Ricardo Franco LEVI (PD) è lieto che si arrivi ad una approvazione a larga maggioranza del Trattato di Lisbona, seppure con la preoccupazione per il fatto che permangono distinguo e riserve nella maggioranza che destano forti perplessità Ri-

tiene necessario smettere di imputare all'Europa la minuziosità dei regolamenti, visto che taluni interventi di questo tipo sono spesso sollecitati dai singoli Stati membri e non certo dai tecnocrati. Il più grande risultato politico dell'Unione europea è stata poi l'introduzione di una moneta unica, come vero elemento di innovazione. Ritiene che vi siano forti responsabilità delle classi politiche nazionali nella diffusione di motivi di preoccupazione che non sempre corrispondono al vero. I cittadini europei chiedono infatti cose precise e cioè la difesa della pace, la sicurezza e così via, a cui è necessario dare risposte concrete.

Fabio GARAGNANI (PdL) esprime un voto favorevole con forti perplessità non esitando a precisare che se vi fosse un *referendum* voterebbe senz'altro contro. Vi è in Europa un'assoluta ingerenza negli affari nazionali con un'accesa tendenza laicista, protestante e massonica che si impone sulla visione culturale dei singoli Stati membri, trovando il favore della sinistra. Ritiene necessario invece ridefinire la presenza dell'Italia in Europa, abbandonando le scelte assunte dall'Unione in settori come quello etico, in cui si assiste ad una deriva pericolosa. Considera in particolare ridicolo che nel preambolo del trattato di Lisbona non vi sia alcun riferimento al principio della tradizione cristiana che deve essere considerato invece un caposaldo della cultura europea.

Eugenio MAZZARELLA (PD) rileva come l'esame di provvedimenti come quello all'ordine del giorno non devono trascendere in giudizi di tipo storico. Vi è la necessità di riconoscere il valore di un primato delle istituzioni rappresentative che, in modo mediato o immediato, esprimono la volontà popolare. L'Italia mantiene purtroppo la maglia nera della macroarea europea e necessita ancora di un percorso per realizzare gli obiettivi intrapresi; è necessario quindi affrontare i temi in discussione al riparo da polemiche spicciole.

Elena MACCANTI (LNP) preannuncia un sofferto voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, esprimendo una condanna per l'assenza nel Trattato dei valori giudaico-cristiani, del rispetto dell'identità dei popoli e della volontà dei cittadini. Si evidenzia, ancora una volta, una distanza molto forte tra istituzioni europee e cittadini, che risulta ancora lontana da essere colmata.

Maria Letizia DE TORRE (PD) rileva come l'Unione europea poggi sulla tradizione di grandi statisti cristiani, come De Gasperi, il cui impegno e lavoro deve essere portato avanti dagli interpreti attuali proprio nel rispetto di quei valori che lo hanno ispirato e che sono immanenti ai Trattati.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona è stato firmato dal Presidente Berlusconi e dal ministro Fratini. Non vi è quindi spazio per alcun dubbio sulla volontà piena della maggioranza di aderirvi. Vi è l'esigenza di proseguire il percorso intrapreso dai padri fondatori verso un'Europa dei popoli e non solo delle economie, favorendo con spirito costruttivo il superamento di eventuali diversità con i necessari compromessi legati alle legittime istanze dei Paesi nazionali. Intende ribadire in ogni caso che si tratta di un traguardo che il Governo Berlusconi affronta senza riserve.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, in sede di replica, ringrazia i colleghi per l'apprezzamento manifestato per il lavoro che ha svolto, rilevando che nel Trattato di Lisbona si garantisce, rispetto al passato, un ruolo più presente degli Stati nazionali nelle politiche dell'Unione, rafforzandone le competenze. Si assicurano inoltre prerogative essenziali ai cittadini soprattutto attraverso la loro partecipazione ai processi decisionali comunitari. Pur non facendosi specifica menzione del rispetto delle radici cristiane dell'Europa, poi, sono peraltro esplicitamente richiamati i valori di difesa della persona e di tutela delle

libertà fondamentali, che quei principi implicitamente richiamano.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA prende atto favorevolmente della proposta di parere formulata dal relatore, che consente anche alla Camera di procedere alla ratifica del Trattato di Lisbona così come già realizzato al Senato.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2008. – Presidenza del presidente Valentina APREA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di direttiva per l'anno 2008, recante gli interventi prioritari, la ripartizione delle somme, il monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge concernente il fondo per l'offerta formativa.

Atto n. 17.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di direttiva in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente, dal punto di vista generale, che la legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio finanziario 1997, il «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» definendone obiettivi e modalità di utilizzazione. Ai sensi dell'articolo 1, obiettivi del Fondo sono in particolare: la realizzazione dell'autono-

mia scolastica; l'introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; la formazione del personale della scuola, quella post-secondaria non universitaria, nonché quella continua e ricorrente; l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; gli interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico e quelli perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa anche attraverso l'integrazione degli organici provinciali; la realizzazione di interventi integrati; nonché la copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. Osserva quindi che lo stesso articolo 1, comma 2, della legge n. 440 del 1997 prevede che le disponibilità del fondo siano ripartite con decreti del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dando comunque attuazione, per l'utilizzazione delle somme, a direttive del ministro anch'esse da sottoporre a parere parlamentare. L'oggetto delle indicate direttive, definito dall'articolo 2 della legge 440 del 1997, può riassumersi nell'individuazione degli interventi prioritari; dei criteri generali per la ripartizione delle somme; delle modalità per la gestione; degli strumenti di supporto e assistenza agli interventi; degli strumenti di monitoraggio e valutazione degli interventi medesimi.

Segnala che come, negli anni passati, il Governo anche per il 2008 propone uno schema di direttiva che indica gli obiettivi prioritari del Fondo e contestualmente procede al riparto delle somme, dando così attuazione alla legge 440 del 1997 attraverso la predisposizione di un'unica direttiva da parte del Ministro della pubblica istruzione. La dotazione del Fondo, inizialmente determinata dalla medesima L. 440 del 1997; a decorrere dal 2000 è indicata in tabella C della legge finanziaria, articolo 68 della L. 144 del 1999. Ricorda, tuttavia, che successive disposi-

zioni legislative hanno integrato le disponibilità finanziarie e, al contempo, parzialmente modificato le finalità del Fondo. Attualmente, sul totale dell'importo annualmente riservato al Fondo, 40,99 milioni di euro sono destinati ai interventi specifici previsti da leggi, alternanza scuola-lavoro ed integrazione degli alunni con handicap; inoltre, alle finalità già indicate dalla legge 440 del 2007, si sono aggiunte quelle relative al sostegno al sistema della istruzione tecnica e formazione tecnica superiore, I.F.T.S., e i progetti scolastici per la prevenzione della violenza nello sport. Ricorda quindi che, nell'ambito della nuova articolazione del bilancio dello Stato in Missioni e Programmi, lo stanziamento destinato all'ampliamento dell'offerta formativa è allocato all'interno della Missione «Fondi da ripartire» e del Programma «Fondi da assegnare» macroaggregato Oneri comuni di parte corrente, cap. 1270. La legge finanziaria per il 2008, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Tabella C, Ministero dell'istruzione, ha fissato la dotazione del Fondo in 185,8 milioni di euro. In relazione all'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, legge 296 del 2006, si è disposto poi l'accantonamento complessivo di 6,4 milioni di euro. In base a tali elementi pertanto risultano disponibili —per l'esercizio finanziario 2008— 179,4 milioni di euro, con una riduzione di 6,5 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. Con riferimento specifico allo schema di direttiva, ricorda che esso è suddiviso —come negli anni precedenti—in cinque sezioni. Le Sezioni 1 e 2 dello schema indicano gli interventi prioritari da realizzare tramite il Fondo e le caratteristiche specifiche di questi ultimi. I sette obiettivi indicati per l'esercizio 2008, peraltro analoghi, in linea di massima, a quelli previsti negli anni precedenti vi è innanzitutto l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, P.O.F.; nonché percorsi di educazione alla salute ed alla legalità promozione del diritto ad apprendere valorizzando le diversità e le potenzialità Riguardo alle

caratteristiche di tali interventi, la Sezione 2 dello schema specifica che dovranno essere assicurati, tra l'altro, percorsi multidisciplinari di educazione alla salute, con particolare riguardo alla prevenzione di disturbi alimentari; progetti di promozione della lettura, di potenziamento dell'attività sportiva, di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva, tramite lo studio della Costituzione, nonché iniziative di contrasto al bullismo ed alla violenza nello sport; sono inoltre previste iniziative a sostegno del volontariato, e dell'integrazione di studenti con famiglie straniere, adottive, affidatarie. Osserva che si menziona, inoltre, la promozione della diversità di genere come valore, accogliendo una delle osservazioni contenute nel parere espresso dalle Commissioni parlamentari sullo schema di direttiva relativo al 2007, nella seduta della Commissione cultura del 27 settembre 2007.

Altri obiettivi individuati sono relativi alla formazione del personale scolastico tesa a sviluppare competenze finalizzate all'innalzamento dei livelli di apprendimento ed alla prevenzione e superamento del disagio giovanile, l'espansione dell'offerta formativa nelle scuole paritarie; il miglioramento dell'offerta di integrazione scolastica per alunni con handicap, specie per quelli con handicap sensoriale, ai sensi della legge 69 del 2000, nonché per gli alunni ospedalizzati o seguiti in regime di *day hospital*, con la specifica previsione di un raccordo con le esigenze delle comunità locali e la confluenza nel piano dell'offerta formativa predisposto dalle scuole; misure perequative a sostegno dell'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica degli istituti professionali; interventi per i settori dell'alternanza scuola-lavoro e dell'istruzione permanente degli adulti, da realizzare in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali; iniziative per la valutazione dei progetti nazionali e per la realizzazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici da parte dell'INVALSI, Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione; a cui l'articolo 1, comma 613, della legge finanziaria 2007, legge

n. 296 del 2006 ha attribuito il compito di formulare proposte e definire procedure in materia; nonché iniziative di studio e documentazione dei processi innovativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche d'intesa con gli uffici scolastici regionali.

La sezione 3 dello schema concerne quindi i finanziamenti dei piani dell'offerta formativa. Si precisa che tutte le istituzioni scolastiche fruiranno di un finanziamento per la realizzazione del più volte citato Piano dell'offerta formativa e delle attività di aggiornamento. Non è tuttavia precisato in tale Sezione l'importo assegnato direttamente alle scuole, che è poi indicato in 53,33 milioni di euro alla Sezione 5. Le sezioni 4 e 5 definiscono invece la ripartizione e le modalità di gestione delle somme disponibili per il 2008. Si definiscono i criteri per la ripartizione del Fondo e si suddividono la somma disponibile tra le varie finalità, inoltre vengono indicate alla Sezione 5, nell'ambito di ciascuna voce, le somme affidate alla gestione delle istituzioni scolastiche e, rispettivamente, degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica. In generale, si specifica che la ripartizione differenziata delle somme è connessa alla natura degli interventi; alla realizzazione di progetti nazionali già avviati; a parametri oggettivi (con riferimento al riparto fra singole istituzioni). Elenca quindi gli importi assegnati agli interventi prioritari nel 2007, in base alla direttiva 5 ottobre 2007, n. 81, ponendoli a raffronto con quelli proposti per il 2008. Rileva in questo senso che su un totale di risorse pari a 185,9 milioni di euro nel 2007, sono stati previsti per il 2008 179,4 milioni di euro. Rinvia alle specifiche destinazioni previste, sottolineando in generale che si è peraltro assistito ad una sostanziale conferma dei valori in precedenza assegnati all'ampliamento dell'offerta formativa (nelle scuole statali e paritarie) e formazione del personale; all'integrazione di alunni con handicap; agli interventi perequativi istituti professionali; all'alternanza scuola lavoro ed educazione permanente; alla valutazione dei progetti nazionali e realizzazione delle procedure di valuta-

zione dei dirigenti scolastici; nonché allo studio e documentazione dei processi innovativi e monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole.

Ricorda inoltre che, sul totale dell'importo assegnato al Fondo, 40,9 milioni di euro sono destinati a finalità predeterminate per legge: 30 milioni all'alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2005 e 10,9 all'offerta formativa per alunni con handicap sensoriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 69 del 2000, recante interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap. Segnala, in particolare, che nella proposta di riparto per il 2008 solo l'importo assegnato a tale ultima finalità subisce una riduzione, come già avvenuto nel 2007, presumibilmente in relazione alla riduzione operata sull'intero importo del Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 507 della legge finanziaria 2007. Tra i destinatari del Fondo non figura l'Istruzione e la formazione tecnica superiore, IFTS, come previsto invece dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999; in proposito viene specificato nello schema in esame che il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ha richiesto al Ministero dell'economia e finanze una variazione di bilancio al fine di utilizzare per l'IFTS 5 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della legge finanziaria 2007 anziché sul Fondo per l'offerta formativa. Come risulta dalla Tabella precedente, la quota più consistente del Fondo, 95,9 milioni di euro, è destinata all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla formazione del personale, lettere a) b) e c) della Sezione 1. Riferisce quindi di alcune ulteriori ripartizioni, indicate nella Direttiva per il 2007 per l'importo riservato a tali finalità 105,7 milioni di euro, di cui 55,9 milioni riservati alle istituzioni scolastiche, ponendole a raffronto con le ripartizioni proposte per il 2008, 95,9 milioni di euro, di cui 53,3 assegnati alle scuole. Segnala che tale sub-ripartizione è effettuata per obiettivi, quindi a prescindere dalle modalità di gestione delle

somme, che compete, in parte, alle istituzioni scolastiche e, in parte, all'amministrazione centrale o agli uffici regionali. Ricorda in particolare che la destinazione per formazione del personale è rimasta invariata - 18 milioni di euro - come pure quella per i programmi multimediali per sviluppo cultura scientifica, insegnamento lingua italiana, utilizzo mediateca digitale - 8 milioni di euro - per Olimpiadi internazionali, valorizzazione eccellenze scolastiche, orientamento - 4 milioni di euro - e offerta formativa delle scuole paritarie, pari a 5,5 milioni di euro; mentre è scesa quella per la promozione della lettura - da 12 a 8 milioni di euro - quella per educazione alla salute, alla legalità al rispetto dell'ambiente, attività motoria e sport nella scuola primaria, giochi sportivi, funzionamento Consulte e Forum, contrasto a bullismo e violenza, volontariato, sostegno alle famiglie straniere, affidatarie, adottive, sostegno alla diversità di genere come valore - da 29 a 20 milioni di euro - , nonché la destinazione relativa al quadro unico delle qualifiche e delle competenze del sistema scolastico formativo (Europass), da 0,4 a 0,04 milioni di euro. È risultata invece aumentata la destinazione per la realizzazione di programmi comunitari, da 0,9 a 1 milione di euro. Ricorda in specie che per il 2007 la finalità relativa al sostegno alla diversità di genere come valore, è stata inserita nel testo della direttiva a seguito delle osservazioni contenute nel parere espresso sullo schema dalle Commissioni Cultura della Camera e Istruzione del Senato. In relazione alla considerevole differenza tra l'importo destinato nel 2007 e quello assegnato nel 2008 all'iniziativa comunitaria «Europass» consistente nel rilascio di una serie di documenti attestanti il percorso formativo, da informazioni assunte presso la Direzione generale per la politica finanziaria del Ministero risulta che la spesa effettivamente sostenuta nel 2007, rispetto alla previsione, è stata di euro 40.000; conseguentemente per l'anno 2008 è stato confermato il medesimo importo. Con riguardo infine alla modalità di gestione delle somme

rinvia al prospetto, desunto dallo schema di direttiva in esame, alla Sezione 5, secondo l'intero importo destinato ad ogni finalità nonché le quote affidate in gestione all'amministrazione centrale, agli Uffici scolastici regionali e alle singole istituzioni scolastiche. Segnala inoltre che, nel parere espresso sullo schema di Direttiva relativo al 2007, la VII Commissione della Camera, oltre ad auspicare l'incremento delle risorse del Fondo e l'introduzione dell'educazione alla diversità ed all'identità di genere come valore, aveva sottolineato l'opportunità di prevedere un'assegnazione più «strategica» del Fondo che tenesse conto a posteriori dei risultati conseguiti dalle scuole. La 7^o Commissione del Senato, nella seduta del 2 ottobre 2007; aveva condiviso nella sostanza le tre considerazioni sopra citate.

Osserva, in conclusione, che lo schema di direttiva è come di consueto, articolato in sezioni che illustrano separatamente gli obiettivi del Fondo, le caratteristiche di questi, le quote riservate a ciascuno, le sub-ripartizioni e le modalità di gestione. Rileva peraltro che la distribuzione in paragrafi diversi di notizie essenziali al complessivo apprezzamento del provvedimento non sembra favorire in realtà questa esigenza. In questo senso, per esempio, la separazione tra l'indicazione degli interventi prioritari da realizzare con il Fondo, la specificazione delle caratteristiche di questi ultimi, nonché la ripartizione delle somme destinate a ciascuno degli interventi risultano disciplinate rispettivamente dalle Sezioni 1, 2 e 4 dello schema in esame. Sarebbe quindi opportuno considerare la possibilità di articolare in termini più semplici e lineari l'articolazione formale dello schema di direttiva.

Alla luce di tali considerazioni propone quindi di esprimere parere favorevole.

Valentina APREA, *presidente*, in considerazione del fatto che si tratta di un provvedimento relativo ad una ripartizione di fondi definita dal precedente Esecutivo, ritiene che potrebbero sussistere le condizioni per concluderne in tempi brevi l'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rileva che dall'approfondita relazione svolta dalla collega Frassinetti, che ringrazia, emergono elementi che necessitano di un approfondimento, con particolare riferimento alla possibilità che uno schema di direttiva possa modificare stanziamenti stabiliti dalla legge. Ricorda in particolare che in passato la Commissione ha formulato delle condizioni al Governo, poi puntualmente recepite.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che erano state formulate osservazioni al Governo e non condizioni. La Commissione potrà comunque valutare con completezza il provvedimento in discussione nel prosieguo dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Martedì 29 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.40.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima allo svolgimento dell'interrogazione 5-00207.

La Commissione concorda.

5-00207 Garagnani: Interventi volti a garantire il corretto insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabio GARAGNANI (PdL), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della

risposta del rappresentante del Governo che non sembra avere colto il significato politico delle interrogazioni. Rileva infatti che in molte scuole non si procede all'insegnamento della religione cattolica apostolica romana ma si discetta su tematiche sociologiche per nulla attinenti con l'oggetto della materia. È necessario che il Governo intervenga e faccia rispettare la legge.

5-00208 Coscia: Chiarimenti in merito all'incarico conferito al dottor Umberto Broccoli presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria COSCIA (PD), intervenendo in replica, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, ribadendo che la nomina in oggetto non sembra corrispondere a criteri di professionalità.

5-00211 Polledri: Misure a tutela della fontana di Piazza Marconi a San Giorgio Piacentino.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo in replica, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo per la parte di pertinenza del Ministero, ma insoddisfatto per la relazione superficiale svolta dalla sovrinten-

denza. Rileva infatti che da una ultima comunicazione pervenuta dal comitato pro Fontana, sottoscritta da oltre mille cittadini risulta che non vi è stata un'adeguata istruttoria da parte della sovrintendenza locale. Preannuncia quindi la presentazione di un altro atto di sindacato ispettivo al riguardo.

5-00210 Maccanti: Attribuzione degli aumenti stipendiali non percepiti ai docenti piemontesi di educazione musicale.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena MACCANTI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00026 De Torre: Misure per la scolarizzazione dei minori rom e sinti.

ALLEGATO 1

5-00207 Garagnani: Interventi volti a garantire il corretto insegnamento della religione cattolica nelle scuole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il protocollo addizionale annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente la ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, che ha apportato modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, stabilisce al punto 5, lettera *b*) che con Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana sono determinati i programmi di insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi di scuola.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985, n. 751, che ha dato esecuzione all'Intesa intervenuta il 14 dicembre 1985 tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ha poi precisato, all'articolo 1, punto 1.2, che i programmi di insegnamento della religione cattolica sono adottati, per ciascun ordine e grado di scuola, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con la Conferenza episcopale italiana.

I programmi di insegnamento della religione cattolica a suo tempo vigenti per la scuola materna e per la scuola elementare sono stati adeguati, alla luce delle indicazioni contenute nella legge 28 marzo 2003, n. 53, con decreti del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 121 e n. 122. Detti decreti hanno recepito le intese tra questo Ministero e la Conferenza episcopale italiana del 23 ottobre 2003 relative alla individuazione degli obiettivi di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nel-

l'ambito delle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2004, n. 305, sono stati approvati gli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nelle scuole secondarie di primo grado.

Dall'esame dei suddetti documenti sembrerebbe delinearci un quadro adeguatamente definito circa gli ambiti relativi ai contenuti dell'insegnamento ove non mancano peraltro riferimenti ad altre religioni, comunque circoscritti: ad esempio negli obiettivi specifici di apprendimento per la classe prima e seconda della scuola secondaria di I grado, tra le conoscenze che si richiedono vi è «il Cristianesimo a confronto con l'Ebraismo e le altre religioni» e, per la classe terza «il cristianesimo e il pluralismo religioso» e «Vita e morte nella visione di fede cristiana e nelle altre religioni».

Nel corrente anno scolastico è stata avviata la prima attuazione delle Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

La Conferenza episcopale italiana ha proposto al Ministero uno specifico progetto di revisione delle Indicazioni didattiche riguardanti la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, già in vigore per l'insegnamento della religione cattolica al fine di armonizzare la collocazione di

questa disciplina nel nuovo impianto curricolare della scuola dell'infanzia e delle scuole del primo ciclo.

Il Ministero ha ritenuto di accogliere il documento della Conferenza episcopale italiana e quindi avviare l'attuazione dei relativi contenuti al fine di consentire anche all'insegnamento della religione cattolica di inserirsi adeguatamente nei piani dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2008-2009.

Questa azione si allinea a quella già in corso per il resto del curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo, per svolgersi nel corso dell'anno scolastico 2008-2009, al fine di giungere ad un testo condiviso che possa essere sottoposto alle valutazioni conclusive del presidente della Conferenza episcopale italiana e del titolare del Ministero in vista di una formale adozione in tutte le scuole a partire dall'anno scolastico 2009-2010, nel rispetto delle procedure previste in materia dal vigente regime concordatario.

Per quanto riguarda il secondo ciclo dell'istruzione secondaria, com'è noto l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 226 del 2005, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, è stata prorogata all'anno scolastico 2009-2010.

Con riguardo ai docenti di religione si ricorda inoltre che il punto 2.5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 751 stabilisce che «l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano e da esso

non revocata, nominati d'intesa con l'Ordinario diocesano dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale »

La legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado stabilisce, all'articolo 3, comma 4, che per l'accesso ai ruoli regionali, istituiti dalla stessa legge, ciascun candidato deve, tra l'altro, essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi; la stessa norma, al comma 8, prevede che l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, e al successivo comma 9, espressamente prevede che ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente per territorio.

L'Ordinario diocesano ha quindi propri poteri d'intervento e quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo ne dà comunicazione all'autorità scolastica competente.

Tuttavia, qualora gli uffici che operano nel territorio ritengano necessario segnalare eventuali situazioni particolari, non riconducibili a legittime espressioni di libero insegnamento, l'amministrazione non mancherà nell'ambito delle proprie attribuzioni, di fornire opportune precisazioni in merito.

ALLEGATO 2

5-00208 Coscia: Chiarimenti in merito all'incarico conferito al dottor Umberto Broccoli presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante Maria Coscia in merito alla nomina del dottor Broccoli a Sovrintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma, comunico che tale incarico, ampiamente preannunciato dagli organi di stampa, risulta effettivamente conferito con la Delibera della Giunta Comunale n. 208 del 23 luglio 2008.

Il dottor Umberto Broccoli attualmente presta servizio, con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento del tempo pieno, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma in qualità di funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali con inquadramento nella posizione economica C3 nel ruolo degli archeologi.

Naturalmente, a seguito del conferimento del nuovo incarico, si renderà necessario per il Ministero porre in essere le procedure necessarie per definire la posi-

zione giuridica del funzionario presso gli uffici del Comune.

A tutt'oggi, peraltro, non è pervenuta alcuna comunicazione formale relativa a tale incarico.

Quanto alla richiesta avanzata circa l'opportunità di rendere noti i criteri che sono stati utilizzati per il conferimento di tali funzioni, mi trovo nella condizione di non poter oggettivamente soddisfare l'istanza prospettata nell'interrogazione in quanto le scelte, le valutazioni e le considerazioni che sono a base della nomina in questione costituiscono il risultato di un'attività discrezionale posta in essere in piena autonomia da un'altra Amministrazione, la quale, a quanto è dato sapere, ha comunque ritenuto, dopo attenta valutazione del curriculum del dott. Broccoli, che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento di tale incarico.

ALLEGATO 3

5-00211 Polledri: Misure a tutela della fontana di Piazza Marconi a San Giorgio Piacentino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle richieste formulate dall'Interrogante, onorevole Massimo Polledri, in ordine agli interventi di recupero e riqualificazione di Piazza Marconi a San Giorgio Piacentino riferisco quanto comunicato dai competenti Uffici periferici del Ministero.

Nel novembre 2007, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna ha trasmesso alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio delle Province di Parma e Piacenza, per il parere di competenza, la richiesta del Comune di San Giorgio Piacentino di verifica dell'interesse culturale di Piazza Marconi.

La Soprintendenza ha concluso l'iter istruttorio di propria competenza con parere negativo circa la sussistenza di requisiti di interesse storico-artistico e architettonico in merito a piazza Marconi e alla fontana realizzata su progetto dell'architetto Mario Battista Alborno.

L'esito dell'istruttoria è stato comunicato al Comune per eventuali osservazioni.

Il Comune di San Giorgio Piacentino non ha formulato alcuna osservazione in merito al parere della Soprintendenza.

Nel dicembre 2007 la Direzione Regionale, nel concordare con il parere della

Soprintendenza, ha comunicato al Comune di San Giorgio Piacentino l'esito negativo della valutazione dell'interesse culturale dell'immobile denominato Piazza Marconi.

Recentemente e precisamente nel corso del corrente mese, il Comitato pro Fontana di San Giorgio Piacentino ha trasmesso alla locale Soprintendenza alcuni documenti (sette fotografie della fontana in argomento, il *curriculum vitae* del progettista ed alcuni articoli di stampa).

La Soprintendenza ha tuttavia comunicato di ritenere la documentazione sopra citata poco rilevante rispetto alla valutazione del progettista e delle caratteristiche della fontana.

Poiché peraltro ritengo che i rilievi svolti dall'onorevole Polledri siano degni della massima considerazione, sarà mia cura valutare con gli Uffici periferici del Ministero e con il Comune di San Giorgio Piacentino ogni possibile soluzione alternativa, al fine di mantenere intatto il legame del monumento con la comunità locale. Al riguardo potrebbe essere utile la costituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero, previa sospensione dell'attività di demolizione.

ALLEGATO 4

5-00210 Maccanti: Attribuzione degli aumenti stipendiali non percepiti ai docenti piemontesi di educazione musicale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede che ai docenti di educazione musicale destinatari dell'articolo 44 della legge n. 270 del 20 maggio 1982 siano attribuiti gli aumenti periodici previsti dall'articolo 53, terzo comma, della legge n. 312 dell'11 luglio 1980.

Come è noto, questa disposizione dell'articolo 53 citato prevede che al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge, provvisto di un trattamento economico complessivo d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.

L'altra disposizione richiamata –l'articolo 44 della legge n. 270 del 1982, successiva alla legge n. 312 del 1980 –si limita a dettare disposizioni in merito alle modalità di partecipazione alle sessioni speciali di abilitazione dei docenti di educazione musicale già in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, dando loro la possibilità di essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, di essere «mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione» prevista dalla stessa legge e, poi, sino alla immissione in ruolo.

La normativa menzionata nell'interrogazione ha trovato applicazione nei confronti del personale scolastico per un periodo limitato di tempo, fino a quando,

cioè non fosse stata conseguita l'abilitazione all'insegnamento che ne avrebbe consentito l'immissione in ruolo.

Attualmente i docenti di educazione musicale non di ruolo sono quelli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) e rivestono lo stato giuridico di docenti non di ruolo al pari di tutti gli altri. Per tutte le categorie di supplenti non si procede, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, alla ricostruzione della carriera o comunque all'attribuzione di particolari benefici economici fino all'atto della immissione in ruolo.

Quanto alle decisioni giurisdizionali citate nell'interrogazione, va ricordato che esse hanno effetto *inter partes*. Vigie inoltre il divieto di estensione del giudicato per effetto dell'articolo 25 della legge n. 31 del 28 febbraio 2008 –che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 48 del 31 dicembre 2007 – con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2008 la disposizione dell'articolo 1, comma 132, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005).

Detto questo in via generale, per quanto concerne in particolare il Piemonte, la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale ha comunicato che i docenti di educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi del suddetto articolo 44 sono stati immessi in ruolo ormai da lungo tempo e, pertanto, la materia appare di scarsa attualità trattandosi di rivendicare benefici relativi ad uno *status* non di ruolo cui i docenti in argomento hanno cessato di appartenere ormai da lungo tempo. La medesima Direzione sco-

lastica regionale ha fatto altresì presente che, allo stato attuale, secondo una prima sommaria indagine, non risulta contenzioso in atto su questa materia (l'ultimo risale al 2006).

Qualora poi l'Onorevole interrogante sia a conoscenza, facendone precisa menzione, di specifiche situazioni ancora pendenti, sarà cura dei competenti uffici fare ulteriori accertamenti al riguardo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione –Parere favorevole*) 89

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Atto n. 12 (*Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole con condizioni*) 91

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 98

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 103

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. –Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. –Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.40.

Ratifica del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione –Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione, per le parti di competenza, sul disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona, già approvato dal Senato e inserito nel calendario dei lavori dell'Assem-

blea della Camera per la corrente settimana. Ricorda che il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo, modifica il Trattato sull'Unione europea - che mantiene il suo titolo attuale - e il Trattato che istituisce la Comunità europea, che viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione. Al riguardo, osserva che il processo di ratifica da parte dei 27 Stati membri dell'Unione europea, come previsto espressamente dal Trattato di Lisbona, si sarebbe dovuto concludere entro il 1° gennaio 2009, prima delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009; fa tuttavia presente che, al momento, a causa del *referendum* irlandese che ha respinto la ratifica del Trattato, non è possibile indicare tempi e modi della sua definitiva entrata in vigore, pur dovendo segnalare che molti Paesi membri lo hanno già ratificato e che, oltre all'Irlanda, mancano soltanto il Belgio, l'Italia, la Repubblica ceca, la Spagna e la Svezia. Rileva, pertanto, che il Parlamento italiano è chiamato a esaminare il testo del Trattato

procedendo con cautela, non tanto per il contenuto del provvedimento, quanto per il metodo di definizione e di ratifica dei trattati, auspicando per il futuro una maggiore attenzione alla volontà popolare.

Quanto all'impostazione generale del provvedimento, segnala che il Trattato di Lisbona riprende, con alcune modifiche, disposizioni già contenute nel «Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa», anzi, è in realtà un trattato «di ripiego» visto che il «Trattato costituzionale» non è mai entrato in vigore per il mancato completamento del processo di ratifica e, in particolare, per l'esito negativo del referendum popolare di Francia e Olanda nel 2005. Esso conferma, pertanto, l'attribuzione della personalità giuridica unica all'Unione europea —già prevista dal «Trattato costituzionale» — che assorbirà la Comunità europea (il termine «Comunità» è sostituito ovunque dal termine «Unione»): ciò comporterà la semplificazione dell'architettura istituzionale dell'Unione, con l'unificazione degli attuali tre pilastri e l'attribuzione all'Unione della soggettività giuridica internazionale, con la connessa competenza di stipulare accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali. Inoltre, il Trattato provvede a riorganizzare le disposizioni relative agli obiettivi dell'Unione, in particolare operando una distinzione tra gli obiettivi dell'Unione e le competenze dell'Unione. Osserva, quindi, che il trattato rappresenta un passo «necessario» dell'Unione, poiché le istituzioni europee, concepite per un'Europa con meno membri e meno competenze, sono oggi regolate dal trattato di Nizza del 2001 (formulato prima dell'allargamento a 27 membri della Comunità europea), che prevedeva esso stesso una propria revisione, prima del 2009, per permettere il funzionamento dell'Europa allargata.

Fatte queste premesse, ritiene che occorra, tuttavia, riferirsi agli argomenti di diretta competenza della VIII Commissione, che investono profili di natura più strettamente tecnica. In tal senso, segnala anzitutto che, oltre alla riformulazione degli obiettivi dei trattati vigenti, il Trat-

tato di Lisbona ne introduce di nuovi. In primo luogo, osserva che il conseguimento di un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente fa parte integrante degli obiettivi delle politiche comunitarie, contestualmente alla promozione del progresso scientifico e tecnologico, ai fini del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e di un'economia di mercato fortemente competitiva (articolo 3). Inoltre, nell'ambito degli obiettivi dell'Unione in materia ambientale, ed in particolare nell'ambito delle misure prioritarie da promuovere a livello internazionale per risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale e mondiale, è stata inserita la lotta ai cambiamenti climatici (articolo 174).

Sottolinea, poi, che il Trattato di Lisbona modifica i trattati vigenti, riprendendo il contenuto delle disposizioni già contenute nel «Trattato costituzionale», relativamente alle disposizioni di applicazione delle diverse politiche di settore. Tra le principali novità introdotte, evidenzia l'introduzione di un nuovo articolo (articolo 176 C del Trattato di Lisbona, corrispondente all'articolo 196 del Trattato sul funzionamento dell'UE) relativo alla protezione civile, in base al quale l'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri per rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e protezione contro le calamità naturali o di origine umana. Al contempo, segnala che un nuovo articolo (articolo 176 A del Trattato di Lisbona, corrispondente all'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'UE) fissa i seguenti obiettivi dell'UE nel settore dell'energia, che appaiono strettamente legati ai profili di tutela ambientale: assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici; promuovere l'efficienza energetica, il risparmio energetico e lo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili.

Osserva che un altro aspetto innovativo, che potrebbe interessare la VIII Commissione, è quello della modifica della procedura di adozione di orientamenti, misure e progetti dell'Unione relativamente

allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 156). Il Trattato prevede (come per la maggior parte dei casi) una procedura di codecisione (di Parlamento e Consiglio dei ministri su proposta della Commissione), allineando i poteri tra Parlamento europeo e Consiglio. L'adozione avviene con voto a maggioranza qualificata, che diventa la procedura legislativa «ordinaria» dell'Unione, mentre resta confermata la consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

In conclusione, osserva che i richiamati contenuti del Trattato intervengono in modo ampiamente positivo su una serie di principi di estremo rilievo, che la stessa VIII Commissione ha ormai acquisito come patrimonio comune nel corso delle ultime legislature. Per tali ragioni e considerata l'esigenza di procedere rapidamente alla ratifica del Trattato, anche alla luce della sua larga condivisione da parte delle forze politiche (tanto che il Senato ha votato il provvedimento all'unanimità) e degli impegni assunti in sede europea (peraltro confermati dal Governo in occasione della recente visita in Italia del presidente della Commissione europea, Barroso), propone di esprimere, per le parti di competenza, parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino e Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Atto n. 12.

(Seguito dell'esame e conclusione —Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 24 luglio 2008.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*), avvertendo che essa ha assunto un carattere di particolare complessità e articolazione, perché cerca di raccogliere gran parte delle proposte emerse nel corso dell'approfondito dibattito svolto in Commissione, nonché delle osservazioni svolte nel corso delle audizioni dei rappresentanti degli enti locali e degli operatori del settore. Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente il contenuto della sua proposta di parere, osservando anzitutto che essa si incentra intorno ad alcune condizioni, espressamente riferite al testo dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo, e ad una serie di osservazioni, con le quali la Commissione potrebbe sottoporre al Governo l'opportunità e la possibilità concreta di sciogliere in positivo alcuni «nodi» ancora presenti nel testo del provvedimento, da un lato per valorizzare e rafforzare quanto più possibile il ruolo dei privati nella realizzazione delle opere pubbliche e, dall'altro, per semplificare le procedure amministrative, soprattutto a beneficio dei piccoli comuni e della rapidità di esecuzione dei lavori e di realizzazione delle opere.

Quanto alle condizioni inserite nella proposta di parere, osserva che esse tendono: ad approfondire sotto una luce nuova la questione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, le quali rappresentano un fattore centrale per una moderna infrastrutturazione delle città oltre che una quota pari a circa 50 per

cento di tutte le opere pubbliche del nostro Paese; ad articolare in modo più incisivo il sistema degli incentivi per ridurre i tempi burocratici e per rafforzare il passaggio della pubblica amministrazione da una cultura delle procedure ad una cultura dei risultati; ad operare un deciso cambio di marcia, anche rispetto al testo predisposto dal Governo e senza disconoscere le indicazioni comunitarie, per quanto riguarda il riconoscimento di uno spazio giuridico — che, sotto nomi diversi, esiste anche in altri Stati europei, a partire dal Regno Unito — per la figura del promotore e per il riconoscimento in suo favore dell'istituto della prelazione. Rileva, inoltre, che la proposta di parere intende prefigurare un modello e uno strumento normativo di tutela del patrimonio delle competenze effettive delle imprese cosiddette «specialistiche» del Paese, basati più che su vincoli alla libera concorrenza, su una costante verifica e un attento controllo dei sistemi di qualificazione e degli stessi elenchi delle citate imprese.

Quanto alle osservazioni, elenca rapidamente i temi in esse sottolineati, che vanno dalla parità di trattamento dei consorzi, all'introduzione di modelli semplificati di certificazione per le piccole e medie imprese, alla salvaguardia della qualità della progettazione, alla valorizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e alla affermazione di una nuova centralità nella valutazione delle offerte, degli elementi relativi ai tempi di esecuzione delle opere e alla completezza e rispetto dei piani per la sicurezza sul lavoro. Si sofferma, poi, sull'ampliamento delle ipotesi di verifica delle offerte anomale, sull'ipotesi di elevare fino alla soglia comunitaria gli importi per l'affidamento degli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di sicurezza degli stessi, nonché di favorire l'accesso dei giovani professionisti all'attività professionale e alla progettazione delle opere. Ricorda, poi, che la proposta di parere mira all'innalzamento — a beneficio soprattutto dei piccoli comuni — della soglia dei lavori per cui è ammessa la procedura negoziata,

all'ampliamento fino all'importo di 200 mila euro delle opere non obbligatoriamente sottoposte alla programmazione triennale, all'accorciamento dei tempi di aggiornamento dei prezzi dei materiali per le costruzioni in modo da renderli il più possibile coerenti con l'effettiva tempistica delle gare, alla possibilità di concedere alle imprese l'anticipazione, anche parziale, delle spese per l'acquisto di materiali in caso di forti oscillazioni di prezzo sul mercato, alla promozione di una strategia di razionalizzazione e accorpamento delle stazioni appaltanti al fine di assicurare maggiore efficacia e riduzione dei tempi dell'azione amministrativa, nonché alla salvaguardia del principio di non discriminazione per le imprese di servizi e forniture, con particolare riferimento al problema della presentazione delle garanzie fidejussorie da parte delle ditte fornitrici.

Ritiene, infine, che la proposta di parere appena presentata possa essere considerata come un testo aperto a tutte le modifiche che verranno segnalate dai deputati e sulle quali sarà possibile registrare un adeguato consenso da parte della Commissione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO avverte che il Governo si riserva di esprimere il proprio orientamento dopo avere approfondito il contenuto della proposta di parere del relatore.

Raffaella MARIANI (PD) fa presente che il suo gruppo aveva chiesto, in occasione delle precedenti sedute, di poter valutare con un sufficiente margine di tempo la proposta di parere del relatore; in tal senso, auspica che la Commissione non sia chiamata a deliberare su tale proposta in un termine eccessivamente ristretto. Quanto al merito della proposta medesima, riconosce che — ad una prima lettura di massima — il relatore sembra avere accolto molte delle questioni sollevate nel corso del dibattito, sebbene susciti qualche perplessità l'impostazione data

alla questione del diritto di prelazione del promotore. Al contempo, esprime la propria soddisfazione per il recepimento dei rilievi in materia di sicurezza sul lavoro, dei quali si potrebbe anche valutare, a suo giudizio, il trasferimento all'interno delle condizioni della proposta di parere.

In conclusione, considerati i predetti elementi di valutazione, ritiene utile rinviare l'esame del provvedimento in titolo, in modo da consentire ai gruppi di procedere ai necessari approfondimenti sulla proposta di parere testé presentata.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ritiene che la seduta possa essere immediatamente sospesa – per dare tempo ai gruppi di valutare compiutamente il contenuto della proposta di parere del relatore – e possa riprendere alle ore 14.

Raffaella MARIANI (PD) fa presente che il suo gruppo, considerata anche la complessità degli argomenti trattati, potrebbe non essere nelle condizioni di avere adeguatamente approfondito la proposta di parere per le ore 14 di oggi; anche alla luce del complesso andamento dei lavori dell'Assemblea, propone quindi di differire a domani la deliberazione di competenza della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, segnala l'opportunità che la Commissione tenti di concludere nella giornata odierna l'esame del provvedimento in titolo, considerata anche l'esigenza di portare il parere all'attenzione del Governo in tempi estremamente rapidi, in modo da assicurare i necessari approfondimenti prima della prossima riunione del Consiglio dei ministri, convocata nella corrente settimana. Ritiene, pertanto, utile una sospensione della seduta e una sua ripresa alle ore 14, in modo da procedere alla deliberazione di competenza, restando inteso che, qualora ve ne fossero le condizioni, si potrà verificare l'eventualità di un rinvio della stessa.

Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.20, è ripresa alle 14.10.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, prima della sospensione della seduta, il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI fa presente che il Governo intende accogliere tutte le indicazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore prima della sospensione della seduta odierna.

Raffaella MARIANI (PD) chiede chiarimenti in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo e, in particolare, circa il possibile rinvio della deliberazione della Commissione sulla proposta di parere del relatore.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, si dichiara sin d'ora disponibile a valutare tutte le ipotesi di modifica della sua proposta di parere, senza la necessità di ulteriori rinvii dell'esame del provvedimento. Ritiene, peraltro, che l'orientamento di condivisione dell'impianto della proposta di parere, testé formulato dal rappresentante del Governo, consenta di concludere entro oggi l'esame dello schema di decreto in titolo.

Tino IANNUZZI (PD), nel prendere atto della determinazione del relatore ad arrivare alla conclusione dell'esame del provvedimento nella seduta odierna, intende svolgere alcune considerazioni finalizzate al rafforzamento del contenuto del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere. Al riguardo, osserva, peraltro, che il suo gruppo non può che riaffermare la propria posizione, ben distante da quella della maggioranza (fatta propria dal relatore nella proposta di parere presentata), su temi qualificanti come quelli relativi alla disciplina della figura del promotore e

alla reintroduzione del diritto di prelazione in favore dello stesso, nonché in materia di regolamentazione delle opere di urbanizzazione e, in particolare, di quelle cosiddette «extra scomputo»

Nel riconoscere, inoltre, al relatore di avere dimostrato attenzione per alcune delle tematiche e delle proposte emendative formulate dal suo gruppo, rileva tuttavia che averle «relegate» nel parere come semplici osservazioni comporta — secondo un dato che proviene da una consolidata esperienza parlamentare — il rischio elevato che le stesse non riescano a tradursi effettivamente, nel prosieguo dell'iter del provvedimento in esame, in norme giuridiche puntuali e stringenti. Al riguardo, enumera quelle che, a suo avviso, sono le osservazioni più importanti fra quelle inserite nella proposta di parere: da quella sulla razionalizzazione delle stazioni appaltanti (proposta dal suo gruppo anche per rafforzare il controllo e la vigilanza sugli appalti in tutto il territorio nazionale), a quelle sugli incentivi e sulla semplificazione della certificazione per le piccole e medie imprese. Si sofferma, poi, sulla centralità della progettazione nella valutazione delle offerte in tema di appalto integrato e sul problema della revisione dei prezzi dei materiali più esposti al rincaro sul mercato, da risolvere urgentemente, che si accompagna ad una conferma delle preoccupazioni sull'eventuale reintroduzione di meccanismi di anticipazione sui prezzi, che desta talune perplessità nei termini utilizzati dallo stesso relatore.

In conclusione, dopo avere insistito sull'importanza del rafforzamento del «peso» del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, al suo interno, degli elementi della qualità progettuale, dei tempi di esecuzione dei lavori e della completezza e rispetto dei piani per la sicurezza sul lavoro, ribadisce che avere posto sotto forma di osservazioni tali problematiche, oltre che quelle enumerate in precedenza, rischia di indebolire il parere stesso e di vanificare lo sforzo positivo fin

qui compiuto in seno alla Commissione dai gruppi di opposizione e di maggioranza.

Roberto MORASSUT (PD), richiamata la discussione già in parte svolta sulla disciplina delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, rileva che le condizioni indicate nella proposta di parere alle lettere a) e b) comporterebbero — ove tradotte in norme dal Governo, in sede di recepimento del parere della Commissione — il rischio concreto di produrre nuovi conflitti con la normativa comunitaria e, conseguentemente, nuova incertezza normativa per gli operatori del settore e per le pubbliche amministrazioni, oltre che nuovi ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche e nell'infrastrutturazione del Paese. Allo stesso modo, è anch'egli certo che la proposta formulata in tema di affidamento delle opere di urbanizzazione «sotto soglia» sia primarie che secondarie, semplificherebbe drasticamente il sistema, ma anche in questo caso — a suo avviso — vi è il fortissimo rischio di riprodurre situazioni di conflittualità con il quadro comunitario, situazioni che, opportunamente, in questo caso, il testo del Governo aveva inteso scongiurare. Lamenta, inoltre, il fatto che, nella proposta di parere, il relatore non abbia ritenuto di dover introdurre una specifica previsione volta a riconoscere chiaramente al soggetto privato titolare dell'intervento edilizio la responsabilità di svolgere direttamente — esercitando le funzioni di una stazione appaltante — le procedure di gara per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione «sopra soglia»

Quanto alla situazione dei piccoli comuni, richiama l'esigenza di fare tutto quanto possibile per sgravarli dal peso di dover seguire le procedure più «pesanti» anche per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei piani di lottizzazione. Infine, sulle opere cosiddette «extra scomputo», osserva che nel testo non appare chiaro quale sia la natura e il regime giuridico di tali opere. In particolare, osserva che esse si possono considerare realizzate come atti di liberalità del pri-

vato titolare dell'intervento edilizio a favore della pubblica amministrazione oppure si possono considerare come prestazione oggetto di uno scambio, in corrispettivo del quale vengono riconosciuti al privato i diritti edificatori: tuttavia, giudica necessario chiarire bene i termini della questione, anche per non andare in contrasto – seguendo la seconda delle linee interpretative – con la recente Determinazione n. 4/2008 dell'Autorità di vigilanza.

Chiara BRAGA (PD), riferendosi alle osservazioni svolte nella precedente seduta sui temi relativi alla disciplina del promotore e al riconoscimento in suo favore del diritto di prelazione, esprimere il proprio rammarico per il fatto che le condizioni inserite nella proposta di parere, non solo configurano un potenziale conflitto con la normativa comunitaria, ma prefigurano anche una sorta di «doppio regime» fra le opere da inserire obbligatoriamente nei programmi triennali e quelle affidabili direttamente ai privati promotori, che, pur rimanendone fuori, possono tuttavia rientrarvi in casi e condizioni particolari con vantaggio degli indicati soggetti privati promotori. A suo avviso, infatti, tale «doppio regime» rischia di produrre un *vulnus* grave al principio, che deve essere al contrario riaffermato, della titolarità pubblica delle attività di programmazione degli interventi infrastrutturali nel Paese. Inoltre, un analogo, negativo, effetto di indebolimento del principio della programmazione pubblica degli interventi infrastrutturali consegue, a suo giudizio, anche dall'innalzamento a 200 mila euro della soglia di importo delle opere non obbligatoriamente da inserire nei programmi triennali.

Guido DUSSIN (LNP), alla luce del dibattito sinora svolto e anche al fine di garantire l'accoglimento delle indicazioni provenienti da tutti i gruppi, propone al relatore di valutare l'opportunità di trasformare in condizioni il complesso delle osservazioni contenute nella sua proposta di parere.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, dichiara di condividere la proposta testé formulata dal deputato Guido Dussin, nel senso di trasformare in condizioni tutte le osservazioni contenute nel testo: la scelta effettuata in origine, infatti, è nata esclusivamente dall'esigenza di rafforzare i rilievi direttamente collegati alla modifiche al codice già presenti nel provvedimento (e, dunque, proposte in piena autonomia dal Governo) rispetto alle osservazioni, che intervengono invece su argomenti non trattati espressamente dallo schema di decreto correttivo in esame e che, pertanto, assumono un carattere aggiuntivo. Ritiene, inoltre, opportuno accogliere talune delle questioni segnalate dai deputati sinora intervenuti, con particolare riferimento all'incentivazione degli accorpamenti delle stazioni appaltanti, agli obblighi relativi alle piccole e medie imprese, nonché alla semplificazione delle procedure per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzioni.

Presenta, quindi, una nuova versione della sua proposta di parere (*vedi allegato 2*), che illustra sinteticamente alla Commissione.

Pasquale VESSA (PdL) ritiene strategico l'accoglimento, da parte del Governo, del rilievo relativo all'articolo 81 del cosiddetto «codice appalti».

Carlo MONAI (IdV) richiama preliminarmente l'orientamento favorevole del suo gruppo alla revisione del cosiddetto «codice appalti» del resto promossa, a suo tempo, dal Ministro delle infrastrutture del precedente Governo. A fronte di questo atteggiamento di fondo, ritiene tuttavia che anche la nuova versione della proposta di parere presentata dal relatore sia molto lacunosa e vada profondamente modificata; ove questo non fosse ritenuto opportuno dal relatore, annuncia fin d'ora il voto contrario del suo gruppo.

Passa, quindi, ad elencare rapidamente quelli che, a suo avviso, costituiscono i principali punti critici della proposta, che riguardano: la reintroduzione della prelazione a favore del promotore, che rischia

di favorire un inaccettabile gioco al rialzo dei prezzi di realizzazione delle opere; l'eccessivo ampliamento della verifica delle offerte anomale, che rischia di moltiplicare costosi e estenuanti procedimenti contenziosi; l'esenzione per alcuni professionisti dall'obbligo di stipulare polizze assicurative, che oltretutto sarebbe, oltre che in danno dei soggetti corretti e scrupolosi, anche in netto contrasto con le norme deontologiche fissate dagli ordini professionali; la reintroduzione di meccanismi, seppur parziali, di revisione e di anticipazione dei prezzi alle imprese, che rischiano di suscitare una pericolosa spinta inflativa e di riprodurre fenomeni degenerativi purtroppo diffusi negli anni passati. In tal senso, auspica che il relatore si faccia carico di apportare le conseguenti modifiche alla nuova versione della proposta di parere.

Raffaella MARIANI (PD) intende ringraziare il relatore per l'impegnativo lavoro svolto, accogliendo con favore il fatto che la nuova versione della sua proposta di parere abbia rafforzato i rilievi contenuti nel testo. Fa presente, peraltro, che il suo gruppo mantiene forti perplessità sul problema del diritto di prelazione in favore del promotore, considerato anche che — ad una prima lettura della proposta di parere del relatore — sembra emergere la chiara conseguenza di un incoerente sovraccarico delle norme legislative primarie. In tal senso, osserva che le iniziali proposte di modifica e integrazione predisposte dal Governo apparivano molto più efficaci, anche perché si ponevano chiaramente il fine di favorire la definitiva chiusura di un difficile contenzioso, ormai prolungato, aperto in sede comunitaria. Al contrario, rileva che la proposta di parere del relatore, certamente peggiorativa sotto questo profilo, crea un irrigidimento delle procedure, che rischia di complicare i passaggi per le stazioni appaltanti e di appesantire il loro lavoro, obbligandole alla valutazione di ogni singola proposta.

Ricorda, inoltre, che la Commissione ha appena avviato l'esame di alcune proposte di legge in materia di governo del

territorio, nel cui ambito avrebbe potuto trovare più opportunamente soluzione la questione delle opere di urbanizzazione cosiddette «a scomputo». Al contempo, segnala che la proposta di parere del relatore su tale argomento rischia di incidere soltanto sull'articolo 32 del codice, e non anche sull'articolo 122, che sembrerebbe più direttamente interessato dall'intervento modificativo: invita, pertanto, il relatore ad approfondire tale questione.

In conclusione, nell'esprimere il proprio rammarico per il «passo indietro» compiuto dal relatore sulla disciplina del diritto di prelazione per il promotore, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere.

Tommaso FOTI (Pdl) ritiene che il relatore abbia compiuto uno sforzo notevole in termini di approfondimento istruttorio e di disponibilità al confronto, rafforzando anche il ruolo del Parlamento, che — con la nuova versione della proposta di parere — non si limita ad esprimere un giudizio sul testo delle modifiche e integrazioni proposte dal Governo, ma anche ad indicare nuovi temi, che lo stesso Governo dovrà valutare con attenzione. Per tali ragioni, nel fare presente che la Commissione potrà anche verificare, nel prosieguo dei suoi lavori, l'eventuale esigenza di apportare ulteriori correzioni al codice con il procedimento legislativo ordinario, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore.

Armando DIONISI (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore, per il cui lavoro esprime apprezzamento. A suo avviso, infatti, tale proposta di parere — che trasforma opportunamente in condizioni tutti i rilievi espressi — ha saputo efficacemente cogliere gli elementi emersi nel corso delle audizioni informali e del più complessivo e articolato lavoro svolto in Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, intende ringraziare sinceramente il relatore per il lavoro svolto, che – pur con le differenze di posizione sui diversi argomenti – ha consentito di tenere in considerazione, con un metodo che giudica positivo, tutti gli elementi di ri-

flessione proposti dai gruppi presenti in Commissione.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Atto n. 12).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di seguito denominato «Codice»

tenuto conto del parere reso in sede di Conferenza unificata nella riunione del 10 luglio 2008;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato in data 14 luglio 2008;

rilevato che, con riferimento specifico allo schema di decreto legislativo in esame, la Commissione ha svolto un'approfondita attività istruttoria e che significativi elementi sono emersi nel corso delle audizioni dei rappresentanti gli enti locali e dei settori produttivi del Paese, nonché dalla rilevante documentazione inviata dagli operatori del settore;

preso atto che il Governo ha valutato in termini propositivi alcuni dei rilievi formulati dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia europea nei confronti dell'Italia;

valutato positivamente l'intervento del Governo volto a semplificare le procedure relative alla finanza di progetto;

rilevata, peraltro, l'opportunità di cogliere l'occasione dello schema di decreto correttivo, come richiesto anche dal mondo delle imprese e nel pieno rispetto

della normativa comunitaria, per introdurre nel Codice quelle modifiche necessarie a rilanciare un grande «cantiere Italia», ispirandosi alle regole di trasparenza, effettività della concorrenza, ma soprattutto libertà economica, efficacia ed efficienza;

ritenuto che tale obiettivo vada perseguito seguendo quattro linee di intervento: semplificazione, definendo i profili fondamentali della materia e lasciando alle cosiddette fonti secondarie la disciplina degli aspetti regolamentari; competitività rafforzata, introducendo una maggiore competizione e una più rilevante partecipazione degli operatori alle procedure di aggiudicazione, con la possibilità per i concorrenti di dimostrare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi anche di soggetti terzi; modernizzazione, prevedendo l'introduzione di strumenti telematici sia nella procedura concorsuale che per pubblicazioni e comunicazioni; flessibilità con un importante ampliamento delle procedure di aggiudicazione, da quelle classiche a quelle negoziate;

rilevata altresì la necessità di rafforzare e integrare lo strumento di intervento del privato (promotore) nella realizzazione dell'opera pubblica, anche con l'obiettivo di premiare ed incentivare l'intrapresa e la promozione privata che, come si evince dai dati dell'osservatorio dei lavori pubblici, ha generato investimenti per oltre 25 miliardi di euro nel periodo di vigenza della norma;

rilevata, inoltre, l'opportunità di introdurre strumenti e parametri oggettivi di premialità in capo alla stazione appaltante, in relazione all'esigenza dichiarata di accelerare le procedure e ridurre i tempi di realizzazione delle opere, attraverso una articolazione premiale dei corrispettivi, degli incentivi per la progettazione e dei fondi a disposizione delle stazioni appaltanti;

preso atto della volontà del governo di recepire le osservazioni della Commissione europea in materia di opere di urbanizzazione a scomputo;

rilevato che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria costituiscono, nell'ambito della qualità urbana e, conseguentemente, della vita di ogni cittadino, un ruolo centrale sul piano dell'infrastrutturazione del Paese e che esse rappresentano, nell'ambito degli interventi concessori delle amministrazioni competenti, le uniche opere in grado di avere una copertura finanziaria certa;

rilevato che tali opere appartengono, in larga parte, ad una fattispecie non riconducibile nell'ambito dell'appalto pubblico, ma piuttosto in quello della concessione ai sensi della legge n. 1150 del 1942 (legge urbanistica), la quale prevede, all'articolo 28, «l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni »

considerato che la normativa urbanistica dispone «i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere » di cui sopra, richiede «congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione » subordina «il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti (...) all'impegno della con-

temporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi »

segnalata infine l'esigenza che, in relazione alla rilevanza comunitaria del principio della tutela delle piccole e medie imprese, siano adottate —eventualmente anche in sede di definitiva emanazione del regolamento attuativo del Codice —misure concrete volte a consentire l'avvio dell'attività e il sostegno operativo delle piccole e medie imprese nel mercato dei lavori pubblici, nonché dei servizi e delle forniture,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, occorre procedere alla soppressione della lettera f), sostitutiva dell'articolo 32, comma 1, lettera g), del Codice, che disciplina le opere di urbanizzazione a scomputo, considerato che, come anche suggerito nelle osservazioni formulate dalla Commissione europea in materia, appare plausibile far rientrare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del rapporto di concessione con il titolare del permesso di costruire, di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942;

b) in ogni caso, qualora non prevalesse la più razionale e compiuta soppressione della richiamata lettera f), sostitutiva dell'articolo 32, comma 1, lettera g), del Codice, occorre prevedere che sia rimessa alla discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di procedere, in alternativa alla gara, all'affidamento diretto al soggetto titolare della concessione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel caso di opere «sotto soglia » al contempo, occorre prevedere la facoltà di procedere all'affidamento diretto per le opere «fuori scomputo » all'interno o all'esterno del comparto e comunque funzionali al comparto oggetto dell'intervento, risultanti da accordi pattuiti ai sensi

delle norme vigenti tra ente precedente e privato e a totale carico dello stesso privato;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera n), del provvedimento in esame, che modifica l'articolo 92 del Codice, occorre prevedere una più incisiva articolazione premiale dei corrispettivi, degli incentivi per la progettazione e dei fondi a disposizione delle stazioni appaltanti, in particolare mediante l'introduzione di meccanismi che premiano l'efficacia e la razionalizzazione della tempistica della procedura; occorre inoltre reperire le risorse necessarie al fine di ripristinare l'originaria somma del 2 per cento di cui al comma 5 del medesimo articolo 92, inopportuna ridotta allo 0,5 per cento dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera y), che modifica l'articolo 153 del Codice, per le opere di cui al comma 16 (relativo alle opere non contenute nella programmazione triennale), occorre introdurre la figura del «promotore» in un'ottica di chiaro incoraggiamento del contributo dei privati alle opere pubbliche; in questo contesto, occorre altresì reintrodurre il diritto di prelazione per il promotore, previsto nell'originaria versione del Codice e inspiegabilmente espunto dal testo con un successivo intervento correttivo, nonostante in altri Paesi europei la disciplina relativa alla finanza di progetto abbia, rispetto all'Italia, un carattere largamente più favorevole all'intrapresa privata e alla stessa figura del promotore;

e) al medesimo comma 16 dell'articolo 153 del Codice, in via esemplificativa e sintetica, le fasi relative alla selezione e all'affidamento a soggetti privati di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non contenuti nel programma triennale dovrebbero essere così articolate:

1) il soggetto privato denominato «promotore» presenta all'amministrazione un «progetto preliminare» relativo ad opere pubbliche o lavori di pubblica utilità per le quali ritiene di candidarsi,

attraverso apposita garanzia fidejussoria per l'amministrazione, alla realizzazione e gestione;

2) l'amministrazione valuta la proposta del promotore e se ritenuta d'interesse la inserisce con apposita modifica nel piano triennale;

3) l'amministrazione bandisce apposita gara per individuare la migliore offerta rispetto al progetto preliminare proposto dal promotore;

4) l'amministrazione sottopone la migliore offerta al promotore, il quale può esercitare un diritto di prelazione a pari condizioni con la proposta risultata vincitrice della gara;

5) qualora alla gara non avessero partecipato concorrenti, il promotore è obbligato alla realizzazione dell'opera per la quale ha preventivamente sottoscritto apposita garanzia fidejussoria;

f) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera h), del provvedimento in esame, che modifica il comma 11 dell'articolo 37 del Codice, occorre eliminare il limite dell'8 per cento alla facoltà di ribasso e di prevedere una stringente rivisitazione degli elenchi delle imprese cosiddette «specialistiche» in modo da salvaguardare le reali ed effettive necessità di specializzazione delle imprese medesime;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 36 del Codice, occorre che il Governo assicuri condizioni di pari trattamento a tutte le tipologie di consorzi, siano essi consorzi stabili, in qualunque forma costituiti, o consorzi di società cooperative;

2) anche al fine di attivare concreti processi di semplificazione che possano incentivare soprattutto l'azione delle piccole e medie imprese, si suggerisce di demandare al regolamento attuativo del sistema unico di qualificazione, di cui all'articolo 40 del Codice, il compito di individuare, per i soggetti che intendono partecipare a gare per l'affidamento di lavori, una certificazione semplificata, che

sia riconosciuta formalmente da parte di tutte le stazioni appaltanti e che potrebbe consistere nella previsione di un certificato unico comprensivo di tutti gli obblighi previsti in base alla legislazione vigente, la cui validità sia non inferiore ad un anno;

3) si valuti l'opportunità di rafforzare, nell'ambito dell'articolo 53 del Codice, che disciplina l'appalto integrato, i profili della qualità della progettazione, prevedendo un incremento dei relativi fattori ponderali;

4) all'articolo 81 del Codice, siano introdotte disposizioni che incentivino, ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del prezzo più basso e contestualmente siano inseriti, tra i criteri prevalenti e prioritari di valutazione dell'offerta di cui al comma 1 dell'articolo 83, quelli legati ai tempi di esecuzione e ai piani di sicurezza sul lavoro;

5) all'articolo 88, comma 7, del Codice, dovrebbe essere previsto che la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta sia effettuata, in sede di gara, anche nei confronti del concorrente secondo classificato estendibile sino al terzo se ritenuto necessario dalla stazione appaltante, in modo da evitare eventuali inconvenienti, qualora il secondo o eventualmente il terzo in graduatoria dovessero subentrare all'aggiudicatario iniziale;

6) all'articolo 91 del Codice, l'importo di cui al comma 1, relativo all'affidamento degli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di sicurezza degli stessi, andrebbe opportunamente elevato sino al valore della soglia comunitaria;

7) valuti il Governo l'opportunità di stabilire, all'articolo 111 del Codice, che la polizza di responsabilità civile professionale sia prevista solo per appalti di lavori di importo superiore a 40.000 euro, anche al fine di incentivare adeguatamente l'inserimento dei giovani professionisti nell'ambito delle procedure e di assicurare

alle stesse stazioni appaltanti un incremento della platea dei concorrenti alla progettazione delle opere;

8) per favorire, soprattutto nei piccoli comuni, la flessibilità nelle procedure di realizzazione delle opere pubbliche, risulta fondamentale, all'articolo 122, comma 7, del Codice, elevare ad un milione di euro l'importo per cui è ammessa la procedura negoziata, prevedendo eventualmente che in tale procedura siano individuati specifici criteri di rotazione dei soggetti chiamati alla negoziazione dalle amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un elenco annualmente predisposto, con apposito bando, dalle stazioni appaltanti;

9) all'articolo 128, comma 1, del Codice, al fine di semplificare il procedimento relativo al programma triennale, appare opportuno incrementare sino a 200.000 euro la soglia per le opere obbligatoriamente sottoposte alla programmazione;

10) si raccomanda al Governo l'esigenza di intervenire sul fenomeno dell'incremento dei prezzi dei materiali per le costruzioni, attualmente disciplinato dall'articolo 133, commi da 4 a 8, del Codice, riducendo i periodi temporali entro i quali le autorità competenti procedono alla determinazione e all'aggiornamento dei prezzi medi e delle variazioni percentuali degli stessi, in modo da renderli il più possibile coerenti con l'effettiva tempistica delle gare;

11) al medesimo articolo 133 del Codice, si suggerisce altresì di stabilire che le stazioni appaltanti, su proposta del soggetto aggiudicatario, possano valutare l'opportunità di concedere l'anticipazione, anche parziale, delle spese relativamente ai materiali per le costruzioni suscettibili di possibili, forti, oscillazioni di prezzo sul mercato;

12) considerata l'esigenza di promuovere una strategia di razionalizzazione e accorpamento delle stazioni appaltanti e di assicurare anche il perseguimento del risultato dell'efficacia e dell'accelerazione

dell'azione amministrativa, appare opportuno individuare apposite disposizioni normative che incentivino lo svolgimento, da parte delle amministrazioni che rappresentano zone omogenee vaste, di funzioni unitarie di stazioni appaltanti.

13) considerato, infine, che il Codice regolamenta – in particolare all'articolo 75 – tutte le fattispecie dell'offerta e le

relative garanzie, senza distinguere nel dettaglio tra lavori, da una parte, e servizi e forniture dall'altra, valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure volte a garantire il principio della « non discriminazione » per le imprese di servizi e forniture, con particolare riferimento al problema della presentazione delle garanzie fidejussorie da parte delle ditte fornitrici.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Atto n. 12).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di seguito denominato «Codice»

tenuto conto del parere reso in sede di Conferenza unificata nella riunione del 10 luglio 2008;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato in data 14 luglio 2008;

rilevato che, con riferimento specifico allo schema di decreto legislativo in esame, la Commissione ha svolto un'approfondita attività istruttoria e che significativi elementi sono emersi nel corso delle audizioni dei rappresentanti gli enti locali e dei settori produttivi del Paese, nonché dalla rilevante documentazione inviata dagli operatori del settore;

preso atto che il Governo ha valutato in termini propositivi alcuni dei rilievi formulati dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia europea nei confronti dell'Italia;

valutato positivamente l'intervento del Governo volto a semplificare le procedure relative alla finanza di progetto;

rilevata, peraltro, l'opportunità di cogliere l'occasione dello schema di decreto correttivo, come richiesto anche dal mondo delle imprese e nel pieno rispetto

della normativa comunitaria, per introdurre nel Codice quelle modifiche necessarie a rilanciare un grande «cantiere Italia», ispirandosi alle regole di trasparenza, effettività della concorrenza, ma soprattutto libertà economica, efficacia ed efficienza;

ritenuto che tale obiettivo vada perseguito seguendo quattro linee di intervento: semplificazione, definendo i profili fondamentali della materia e lasciando alle cosiddette fonti secondarie la disciplina degli aspetti regolamentari; competitività rafforzata, introducendo una maggiore competizione e una più rilevante partecipazione degli operatori alle procedure di aggiudicazione, con la possibilità per i concorrenti di dimostrare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi anche di soggetti terzi; modernizzazione, prevedendo l'introduzione di strumenti telematici sia nella procedura concorsuale che per pubblicazioni e comunicazioni; flessibilità con un importante ampliamento delle procedure di aggiudicazione, da quelle classiche a quelle negoziate;

rilevata altresì la necessità di rafforzare e integrare lo strumento di intervento del privato (promotore) nella realizzazione dell'opera pubblica, anche con l'obiettivo di premiare ed incentivare l'intrapresa e la promozione privata che, come si evince dai dati dell'osservatorio dei lavori pubblici, ha generato investimenti per oltre 25 miliardi di euro nel periodo di vigenza della norma;

rilevata, inoltre, l'opportunità di introdurre strumenti e parametri oggettivi di premialità in capo alla stazione appaltante, in relazione all'esigenza dichiarata di accelerare le procedure e ridurre i tempi di realizzazione delle opere, attraverso una articolazione premiale dei corrispettivi, degli incentivi per la progettazione e dei fondi a disposizione delle stazioni appaltanti;

preso atto della volontà del governo di recepire le osservazioni della Commissione europea in materia di opere di urbanizzazione a scomputo;

rilevato che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria costituiscono, nell'ambito della qualità urbana e, conseguentemente, della vita di ogni cittadino, un ruolo centrale sul piano dell'infrastrutturazione del Paese e che esse rappresentano, nell'ambito degli interventi concessori delle amministrazioni competenti, le uniche opere in grado di avere una copertura finanziaria certa;

rilevato che tali opere appartengono, in larga parte, ad una fattispecie non riconducibile nell'ambito dell'appalto pubblico, ma piuttosto in quello della concessione ai sensi della legge n. 1150 del 1942 (legge urbanistica), la quale prevede, all'articolo 28, «l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni »

considerato che la normativa urbanistica dispone «i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere » di cui sopra, richiede «congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione » subordina «il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti (...) all'impegno della con-

temporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi »

segnalata infine l'esigenza che, in relazione alla rilevanza comunitaria del principio della tutela delle piccole e medie imprese, siano adottate - eventualmente anche in sede di definitiva emanazione del regolamento attuativo del Codice - misure concrete volte a consentire l'avvio dell'attività e il sostegno operativo delle piccole e medie imprese nel mercato dei lavori pubblici, nonché dei servizi e delle forniture,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, occorre procedere alla soppressione della lettera f), sostitutiva dell'articolo 32, comma 1, lettera g), del Codice, che disciplina le opere di urbanizzazione a scomputo, considerato che, come anche suggerito nelle osservazioni formulate dalla Commissione europea in materia, appare plausibile far rientrare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del rapporto di concessione con il titolare del permesso di costruire, di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942;

b) in ogni caso, qualora non prevalesse la più razionale e compiuta soppressione della richiamata lettera f), sostitutiva dell'articolo 32, comma 1, lettera g), del Codice, occorre prevedere che sia rimessa alla discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di procedere, in alternativa alla gara, all'affidamento diretto al soggetto titolare della concessione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel caso di opere «sotto soglia » al contempo, occorre prevedere la facoltà di procedere all'affidamento diretto per le opere «fuori scomputo » all'interno o all'esterno del comparto e comunque funzionali al comparto oggetto dell'intervento, risultanti da accordi pattuiti ai sensi

delle norme vigenti tra ente precedente e privato e a totale carico dello stesso privato;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera n), del provvedimento in esame, che modifica l'articolo 92 del Codice, occorre prevedere una più incisiva articolazione premiale dei corrispettivi, degli incentivi per la progettazione e dei fondi a disposizione delle stazioni appaltanti, in particolare mediante l'introduzione di meccanismi che premino l'efficacia e la razionalizzazione della tempistica della procedura; occorre inoltre reperire le risorse necessarie al fine di ripristinare l'originaria somma del 2 per cento di cui al comma 5 del medesimo articolo 92, inopportuna ridotta allo 0,5 per cento dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera y), che modifica l'articolo 153 del Codice, per le opere di cui al comma 16 (relativo alle opere non contenute nella programmazione triennale), occorre introdurre la figura del «promotore» in un'ottica di chiaro incoraggiamento del contributo dei privati alle opere pubbliche; in questo contesto, occorre altresì reintrodurre il diritto di prelazione per il promotore, previsto nell'originaria versione del Codice e inspiegabilmente espunto dal testo con un successivo intervento correttivo, nonostante in altri Paesi europei la disciplina relativa alla finanza di progetto abbia, rispetto all'Italia, un carattere largamente più favorevole all'intrapresa privata e alla stessa figura del promotore;

e) al medesimo comma 16 dell'articolo 153 del Codice, in via esemplificativa e sintetica, le fasi relative alla selezione e all'affidamento a soggetti privati di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non contenuti nel programma triennale dovrebbero essere così articolate:

1. il soggetto privato denominato «promotore» presenta all'amministrazione un «progetto preliminare» relativo ad opere pubbliche o lavori di pubblica utilità per le quali ritiene di candidarsi,

attraverso apposita garanzia fidejussoria per l'amministrazione, alla realizzazione e gestione;

2. l'amministrazione valuta la proposta del promotore e, se ritenuta d'interesse, la inserisce con apposita modifica nel piano triennale;

3. l'amministrazione bandisce apposita gara per individuare la migliore offerta rispetto al progetto preliminare proposto dal promotore;

4. l'amministrazione sottopone la migliore offerta al promotore, il quale può esercitare un diritto di prelazione a pari condizioni con la proposta risultata vincitrice della gara;

5. qualora alla gara non avessero partecipato concorrenti, il promotore è obbligato alla realizzazione dell'opera per la quale ha preventivamente sottoscritto apposita garanzia fidejussoria;

f) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera h), del provvedimento in esame, che modifica il comma 11 dell'articolo 37 del Codice, occorre eliminare il limite dell'8 per cento alla facoltà di ribasso e prevedere una stringente rivisitazione degli elenchi delle imprese cosiddette «specialistiche» tenendo in prevalente valutazione il criterio della dotazione di mezzi e di personale altamente qualificato, in modo da salvaguardare le reali ed effettive necessità di specializzazione delle imprese medesime;

g) con riferimento all'articolo 36 del Codice, occorre che il Governo assicuri condizioni di pari trattamento a tutte le tipologie di consorzi, siano essi consorzi stabili, in qualunque forma costituiti, o consorzi di società cooperative;

h) anche al fine di attivare concreti processi di semplificazione che possano incentivare soprattutto l'azione delle piccole e medie imprese, si suggerisce di demandare al regolamento attuativo del sistema unico di qualificazione, di cui all'articolo 40 del Codice, il compito di individuare, per i soggetti che intendono

partecipare a gare per l'affidamento di lavori, una certificazione semplificata, che sia riconosciuta formalmente da parte di tutte le stazioni appaltanti e che potrebbe consistere nella previsione di un certificato unico comprensivo di tutti gli obblighi previsti in base alla legislazione vigente, la cui validità sia non inferiore ad un anno;

i) si valuti l'opportunità di rafforzare, nell'ambito dell'articolo 53 del Codice, che disciplina l'appalto integrato, i profili della qualità della progettazione, prevedendo un incremento dei relativi fattori ponderali;

j) all'articolo 81 del Codice, siano introdotte disposizioni che incentivino, ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del prezzo più basso e contestualmente siano inseriti, tra i criteri prevalenti e prioritari di valutazione dell'offerta di cui al comma 1 dell'articolo 83, quelli legati ai tempi di esecuzione e ai piani di sicurezza sul lavoro;

k) all'articolo 88, comma 7, del Codice, dovrebbe essere previsto che la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta sia effettuata, in sede di gara, anche nei confronti del concorrente secondo classificato estendibile sino al terzo se ritenuto necessario dalla stazione appaltante, in modo da evitare eventuali inconvenienti, qualora il secondo o eventualmente il terzo in graduatoria dovessero subentrare all'aggiudicatario iniziale;

l) all'articolo 91 del Codice, l'importo di cui al comma 1, relativo all'affidamento degli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di sicurezza degli stessi, andrebbe opportunamente elevato sino al valore della soglia comunitaria;

m) valuti il Governo l'opportunità di stabilire, all'articolo 111 del Codice, che la polizza di responsabilità civile professionale sia prevista solo per appalti di lavori di importo superiore a 40.000 euro, anche al fine di incentivare adeguatamente l'inserimento dei giovani professionisti nell'ambito delle procedure e di assicurare

alle stesse stazioni appaltanti un incremento della platea dei concorrenti alla progettazione delle opere;

n) per favorire, soprattutto nei piccoli comuni, la flessibilità nelle procedure di realizzazione delle opere pubbliche, risulta fondamentale, all'articolo 122, comma 7, del Codice, elevare ad un milione di euro l'importo per cui è ammessa la procedura negoziata, prevedendo eventualmente che in tale procedura siano individuati specifici criteri di rotazione dei soggetti chiamati alla negoziazione dalle amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un elenco annualmente predisposto, con apposito bando, dalle stazioni appaltanti;

o) all'articolo 128, comma 1, del Codice, al fine di semplificare il procedimento relativo al programma triennale, appare opportuno incrementare sino a 200.000 euro la soglia per le opere obbligatoriamente sottoposte alla programmazione;

p) si raccomanda al Governo l'esigenza di intervenire sul fenomeno dell'incremento dei prezzi dei materiali per le costruzioni, attualmente disciplinato dall'articolo 133, commi da 4 a 8, del Codice, riducendo i periodi temporali entro i quali le autorità competenti procedono alla determinazione e all'aggiornamento dei prezzi medi e delle variazioni percentuali degli stessi, in modo da renderli il più possibile coerenti con l'effettiva tempistica delle gare, nonché individuando le misure tese alla semplificazione delle procedure;

q) al medesimo articolo 133 del Codice, si suggerisce altresì di stabilire che le stazioni appaltanti, su proposta del soggetto aggiudicatario, possano valutare l'opportunità di concedere l'anticipazione, anche parziale, delle spese relativamente ai materiali per le costruzioni suscettibili di possibili, forti, oscillazioni di prezzo sul mercato;

r) considerata l'esigenza di promuovere una strategia di razionalizzazione e accorpamento delle stazioni appaltanti e di assicurare anche il perseguimento del

risultato dell'efficacia e dell'accelerazione dell'azione amministrativa, appare opportuno individuare apposite disposizioni normative che incentivino lo svolgimento, da parte delle amministrazioni che rappresentano zone omogenee vaste, di funzioni unitarie di stazioni appaltanti, tese a favorire maggiori controlli e vigilanza in tema di appalti;

s) considerato, infine, che il Codice regolamenta — in particolare all'articolo 75 — tutte le fattispecie dell'offerta e le relative garanzie, senza distinguere nel

dettaglio tra lavori, da una parte, e servizi e forniture dall'altra, valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure volte a garantire il principio della «non discriminazione» per le imprese di servizi e forniture, con particolare riferimento al problema della presentazione delle garanzie fidejussorie da parte delle ditte fornitrici, individuando strumenti fidejussori compatibili con la dimensione delle piccole e medie imprese e con il peso economico di partecipazione delle stesse al bando di gara.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. –Presidenza del presidente Mario Valducci.

La seduta comincia alle 20.20.

Ratifica del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione –Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto. Si tratta del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona (AC 1519), che modifica il Trattato istitutivo della comunità europea nonché il trattato sulla Unione europea, sul quale la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere.

Il Trattato, se ratificato da tutti gli Stati membri, entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Premette che il Trattato, a parte alcuni riferimenti relativi alla ripartizione di competenze fra l'Unione e gli Stati nazionali, non reca disposizioni di specifico

interesse della Commissione trasporti. Esso introduce importanti novità nel quadro del funzionamento istituzionale dell'Unione, connesse all'esigenze di una migliore funzionalità delle procedure e dei meccanismi decisionali, anche in relazione al processo di allargamento, che ha portato a ventisette il numero degli Stati membri.

In tema di politica estera dell'Unione, viene introdotta la figura dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che cumulerà le competenze dell'attuale Alto rappresentante a quelle del Commissario responsabile per le relazioni esterne. Viene valorizzato il ruolo del Parlamento europeo, mediante un ampliamento dell'applicazione della procedura di codecisione, ora denominata «procedura legislativa ordinaria». La procedura legislativa ordinaria si applicherà tra l'altro, anche alle norme in materia di politica comune dei trasporti e di navigazione marittima e aerea. Si prevede parallelamente un rafforzamento del ruolo di partecipazione e controllo dei Parlamenti nazionali, che emerge soprattutto in relazione all'applicazione del principio di sussidiarietà. Si tratta di un principio già accolto nel vigente trattato, in base al quale ogni decisione va presa al

livello più vicino ai cittadini. In particolare, si stabilisce che tutte le proposte legislative della Commissione devono essere motivate sotto il profilo della sussidiarietà ed esaminate dai Parlamenti nazionali, i quali, entro otto settimane, possono inviare un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono la proposta non conforme al principio di sussidiarietà la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta qualora un terzo dei Parlamenti applichi tale procedura. Inoltre, nel quadro della procedura legislativa ordinaria che, come già evidenziato, si applica anche al settore dei trasporti, fa presente che quando il numero dei pareri motivati rappresenti almeno la metà dei Parlamenti nazionali, e la Commissione ritenga di mantenere la sua proposta, deve anch'essa giustificarla con un parere motivato. A questo punto, i vari pareri motivati vengono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, che dovranno esaminare, in via preliminare, la questione della sussidiarietà. Se uno dei due organi legislativi dovesse condividere la posizione dei Parlamenti nazionali, la procedura legislativa verrà interrotta.

Il Trattato prevede inoltre il «diritto di iniziativa» una innovazione volta a favorire la partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali dell'Unione.

Una delle più importanti novità è rappresentata dalla ridefinizione del quadro di ripartizione di competenze fra Unione e Stati membri. Il nuovo articolo 2 C del Trattato istitutivo della Comunità europea, come introdotto dal Trattato di Lisbona, specifica le materie per le quali si prevede la competenza concorrente dell'Unione con quella degli Stati membri. Su tali settori possono legiferare sia l'Unione che gli Stati membri; questi ultimi possono peraltro esercitare la loro competenza nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria o abbia cessato di farlo. Tra queste materie rientrano anche quelle dei trasporti e delle reti transeuropee.

Ricorda quindi che il Trattato di Lisbona riconosce il ruolo dei servizi pubblici ai fini della coesione sociale e regio-

nale. Trasporti, scuole e assistenza sanitaria sono considerati servizi indispensabili per la vita dei cittadini europei. In considerazione dell'importanza che viene loro attribuita, il Trattato invita l'Unione e gli Stati membri a provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi che consentano loro di assolvere i rispettivi compiti.

Segnala che il Trattato prevede una «clausola sociale» secondo cui, nel definire ed attuare le politiche dell'Unione nei vari settori, occorre tenere conto degli aspetti sociali che ne risultano coinvolti, quali conseguenze sui livelli di occupazione, tutela della protezione sociale, lotta contro l'emarginazione, ed altri.

Si sofferma quindi sul tema della tutela dell'ambiente. Al riguardo osserva che il Trattato di Lisbona, sottolineando che fra gli obiettivi dell'Unione vi è quello di perseguire un modello di sviluppo sostenibile, basato su elevati livelli di tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, rafforza e precisa la portata di un principio già presente nel testo attuale del Trattato dell'Unione.

Complessivamente, ritiene che le modifiche introdotte dal Trattato consentono di adeguare le istituzioni europee alle nuove istanze emerse in seguito al processo di allargamento, e nel contempo incidono positivamente sul livello di partecipazione dei cittadini e dei parlamenti nazionali alla fase preparatoria ed istruttoria dei provvedimenti legislativi. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Emanuele FIANO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore: il Trattato di Lisbona, infatti, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di costruzione dell'Europa. Questo Trattato contiene riferimenti importanti per le materie di interesse della IX Commissione, soprattutto sotto il profilo dell'attribuzione alla competenza legislativa concorrente delle materie relative ai trasporti ed alle reti transeuropee. Il fatto poi non tutti i Paesi abbiano ratificato questo Trattato deve

rappresentare un fattore di stimolo per il nostro Paese, membro fondatore dell'Unione, ad approvare il provvedimento in oggetto.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, che ha svolto una relazione esauriente. Sottolinea, quindi, come nel Trattato si ravvisino punti di interesse per la IX Commissione, a partire dalla attribuzione alla competenza legislativa concorrente delle materie relative ai trasporti ed alle reti transeuropee, che avrebbero però meritato un maggiore approfondimento.

Sandro BIASOTTI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando che la disciplina relativa alla competenza legislativa concorrente non presenti margini di ambiguità quanto alla concreta ripartizione di competenze tra l'Unione e gli Stati membri.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) fa presente che il proprio gruppo voterà a favore della proposta di parere del relatore, ferme restando numerose riserve sulle dinamiche comunitarie. Si riferisce, in primo luogo, alla mancanza di un voto popolare nel procedimento di ratifica del Trattato in oggetto, che vale a conferirgli una valenza per lo più burocratica, nonché alla mancanza, nel testo del Trattato stesso, di riferimenti a quei valori sociali e culturali che il proprio gruppo ritiene essenziali, quale ad esempio quello alle

radici cristiane. Al riguardo il proprio gruppo si riserva la presentazione di appositi ordini del giorno nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea.

David FAVIA (IdV), essendosi definito un convinto europeista, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Dichiara tuttavia la propria amarezza per la bocciatura subita a suo tempo dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, rispetto al quale il Trattato di Lisbona rappresenta una soluzione alternativa. Ritene che l'unione dell'Europa debba assumere una valenza in primo luogo politica, non limitata ai soli aspetti economici. Per questo, anche alla luce dell'atteggiamento tenuto dagli elettori irlandesi nel referendum sul Trattato in oggetto, ritiene opportuno riflettere in ordine all'ipotesi che a negoziare le principali scelte sui temi comunitari siano solo i Governi ed i Parlamenti nazionali. A suffragare la sua convinzione sta proprio l'atteggiamento degli elettori irlandesi, che hanno votato contro la ratifica di questo Trattato sebbene quella nazione abbia finora beneficiato in larga parte di finanziamenti comunitari. Alla base di tale opzione starebbero infatti egoismi di fondo e timori di dover dividere con altri soggetti le risorse comunitarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.40.

ALLEGATO

Ratifica del Trattato di Lisbona (C. 1519 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge recante:
«Ratifica ed esecuzione del Trattato di
Lisbona che modifica il Trattato sul-
l'Unione europea e il Trattato che istitui-
sce la Comunità europea e alcuni atti

connessi, con atto finale, protocolli e di-
chiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007 » (C. 1519),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione –Parere favorevole*) 112

RISOLUZIONI:

7-00001 Formisano: Iniziative di sostegno e di sviluppo dei Parchi scientifici e tecnologici (*Discussione e rinvio*) 116

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. –Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. –Interviene il sottosegretario dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.10.

Ratifica del trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione –Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, ricorda che il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo, modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) –che mantiene il suo titolo attuale – e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che viene ride denominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE). Il Trattato di Lisbona riprende, con alcune modifiche, disposizioni già contenute nel Trattato che adotta

una Costituzione per l'Europa, che non è mai entrato in vigore per il mancato completamento del processo di ratifica. Rileva che la struttura del Trattato di Lisbona concordata dopo la prevista pausa di riflessione dal Consiglio europeo di Berlino nel giugno 2007, adotta il metodo dell'emendamento dei trattati vigenti, razionalizzandoli. Il Trattato di Lisbona – a differenza del Trattato costituzionale – non prevede l'abrogazione dei Trattati vigenti e la loro sostituzione con un unico testo, ma si configura – in linea con le modifiche fin qui realizzate dei Trattati di Roma – come un trattato di modifica dei trattati vigenti. Esso è dunque articolato in due parti, più le disposizioni finali: la prima parte modifica il TUE, la seconda il TFUE (ex TCE). Allegati al Trattato di Lisbona vi sono numerosi protocolli.

Il Trattato di Lisbona modifica il vigente Preambolo del TUE, in particolare riprendendo il primo considerando del preambolo del Trattato costituzionale che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della

libertà dello Stato di diritto». Conferma l'attribuzione della personalità giuridica unica all'Unione europea –già prevista dal Trattato costituzionale –che assorbirà la Comunità europea (il termine «Comunità» è sostituito ovunque dal termine «Unione»). Ciò comporterà la semplificazione dell'architettura istituzionale dell'Unione, con l'unificazione degli attuali tre pilastri (I: comunità europea; II: politica estera e di sicurezza comune; III: cooperazione giudiziaria e di polizia nel settore penale) e l'attribuzione all'Unione della soggettività giuridica internazionale, con la connessa competenza di stipulare accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali. L'Unione si impegna a rispettare l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali e le funzioni essenziali dello Stato. La sicurezza nazionale rimane di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

Il Trattato di Lisbona, riprendendo le disposizioni del Trattato costituzionale, introduce un articolo relativo ai valori su cui si fonda l'Unione: rispetto della dignità umana, libertà democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani, diritti delle minoranze. Tali valori sono indicati come patrimonio comune in una società caratterizzata da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra donne e uomini. In dettaglio, l'articolo 1 del Trattato di Lisbona riscrive il TUE in 55 articoli e l'articolo 2 riassume il TFUE in 358 articoli; gli articoli da 3 a 7 contemplano norme transitorie ed applicative. Gli elementi venuti meno rispetto al Trattato costituzionale sono la parola «Costituzione», l'inno, la bandiera, l'esplorazione della supremazia del diritto comunitario, la nuova terminologia degli atti legislativi, la Carta dei diritti fondamentali che assume, tuttavia, nel Trattato di Lisbona, carattere giuridicamente vincolante, anche se il testo non è incluso nei Trattati (come invece era previsto dal Trattato costituzionale), in cui resta però un richiamo *per relationem*. Tra gli elementi mantenuti rispetto alla precedente im-

postazione, si deve sottolineare il rilievo dell'affermazione dei principi fondamentali del federalismo: attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità evidenziando altresì il ruolo riconosciuto ai Parlamenti nazionali.

Dal punto di vista istituzionale, le principali novità riguardano il Consiglio europeo –che, innovando rispetto ai trattati vigenti, è compreso tra le istituzioni dell'Unione –e la nomina del suo presidente per un mandato di due anni e mezzo. Si deve segnalare, inoltre, la previsione del Consiglio affari esteri, presieduto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (denominazione che sostituisce quella di «Ministro degli Affari esteri dell'Unione», originariamente prevista dal Trattato costituzionale). Ricorda, tuttavia, che nella politica estera vige tuttora la regola dell'unanimità che è stata invece esclusa da molti altri settori. Tra gli aspetti innovativi, ritiene necessario richiamare anche il nuovo sistema di voto, volto a ridurre la minoranza di blocco stabilita dal sistema di voto ponderato previsto dal Trattato di Nizza (che si applicherà fino al 1° novembre 2014), sulla base della doppia maggioranza del 55 per cento degli Stati membri dell'Unione e del 65 per cento della popolazione.

Per quanto riguarda i profili di competenza della X Commissione, rileva che tra le aree d'intervento attualmente indicate come obiettivi dal vigente articolo 3 del TCE, particolare rilievo assume la trasformazione dell'obiettivo della concorrenza, in relazione al funzionamento del mercato interno, in una competenza dell'Unione. Peraltro, oltre agli obiettivi dei trattati vigenti, il Trattato di Lisbona ne introduce di nuovi, tra i quali la promozione del progresso scientifico e tecnologico. Relativamente alla ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri (che si fonda sul principio di attribuzione, per il quale l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei Trattati), il Trattato di Lisbona prevede tra i settori di competenza concorrente la protezione dei consumatori, l'energia, la ricerca e lo

sviluppo tecnologico; mentre rientrano tra le azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento (nelle quali l'Unione può condurre azioni che completano l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza) le materie dell'industria e del turismo (articolo 176 B del Trattato di Lisbona). Tra le principali novità relativamente alle disposizioni di applicazione delle diverse politiche di settore, si evidenziano anche l'introduzione di basi giuridiche per l'azione dell'UE nel settore dell'energia. Un nuovo articolo (articolo 176A del Trattato di Lisbona e 194 del TFUE) fissa i seguenti obiettivi dell'Unione europea nel settore dell'energia: assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici; promuovere l'efficienza energetica, il risparmio energetico e lo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili. Un distinto articolo (articolo 100 del Trattato di Lisbona, articolo 122 del TFUE) prevede l'adozione di misure a livello europeo, qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia, in spirito di solidarietà tra Stati membri. Tra gli aspetti di più stretta attinenza alle competenze della X Commissione, segnala infine l'introduzione di una base giuridica per una politica spaziale europea (articolo 172-bis del Trattato di Lisbona, articolo 189 del TFUE).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sottolinea che le posizioni politiche dei diversi gruppi rispetto all'Unione europea sono note e che il relatore ha sviluppato l'illustrazione del provvedimento su una prima parte, che richiama l'impostazione generale del Trattato di Lisbona, e su una seconda parte che approfondisce tematiche di interesse della X Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP) evidenzia preliminarmente alcuni aspetti positivi del Trattato di Lisbona che prevede il diritto all'iniziativa legislativa popolare e intro-

duce la possibilità per uno Stato membro di recedere volontariamente dall'Unione. Il ruolo di colegislatore del Parlamento europeo con il Consiglio viene rafforzato attraverso la generalizzazione della procedura di codecisione che diviene procedura legislativa ordinaria. Sottolinea, altresì, l'importanza dell'estensione della codecisione ai settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti e dei fondi strutturali. Si sofferma, quindi, sugli aspetti che giudica negativi, sottolineando che sono estesi gli ambiti in cui il Consiglio vota a maggioranza qualificata, anziché all'unanimità. In sostanza, sparisce la possibilità per ogni Stato di porre un veto su materie particolarmente delicate quali lo spazio di libertà sicurezza e giustizia, che comprende i controlli alle frontiere, l'asilo e l'immigrazione, la cooperazione giudiziaria, civile e penale e la cooperazione di polizia. Rileva che nelle materie in cui si rinuncia all'unanimità avviene, di fatto, una totale delega di sovranità da parte dello Stato verso l'Unione.

Considerato che il numero di seggi del Parlamento europeo non potrà essere superiore a 751, rileva che essi saranno attribuiti agli Stati membri in modo regressivamente proporzionale. Osserva che il principio della proporzionalità regressiva implica che più uno Stato membro è popolato, più è alto il numero dei cittadini rappresentati da un singolo parlamentare e che i deputati al Parlamento europeo rappresenteranno sempre più i cittadini dell'Unione piuttosto che i popoli degli Stati. Esprime altresì un giudizio negativo sulla possibilità di istituire una procura europea con il compito di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati e i loro complici che ledano gli interessi finanziari dell'Unione.

Lamenta che, rispetto al Trattato costituzionale, il Trattato di Lisbona non prevede la menzione esplicita del primato del diritto dell'Unione, il riferimento, tra gli obiettivi dell'Unione, alla concorrenza libera e non falsata nel mercato interno, secondo un'impostazione voluta dalla Francia. Non è altresì prevista l'incorporazione della Carta dei diritti fondamen-

tali che, tuttavia, è richiamata *per relationem*. Al riguardo, ricorda che un protocollo introduce misure specifiche per il Regno Unito e la Polonia concernenti talune eccezioni riguardo alla giurisdizione della Corte di giustizia europea e di tribunali nazionali in materia di protezione dei diritti sanciti dalla Carta. Ciò significa che l'Italia sarà vincolata al rispetto Carta, benché diminuita nella sua portata, mentre altri Paesi ne sono esonerati.

Tutto ciò premesso, preannuncia voto favorevole sulla proposta di parere.

Andrea GIBELLI, *presidente*, precisa che, pur mantenendo un giudizio critico sul complesso del provvedimento in esame, la dichiarazione di voto testé resa dal deputato Polledri sulla proposta di parere è favorevole limitatamente alle parti di competenza della Commissione.

Andrea LULLI (PD), nel preannunciare, a nome del proprio gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere, per quanto riguarda le competenze della Commissione, osserva che a livello europeo ancora non si può parlare di politica energetica e che, in generale, dovrebbero essere meglio approfondite le materie inerenti le attività produttive. Manifesta altresì insoddisfazione per le modalità con cui sono affrontate queste tematiche in sede europea e riterrebbe opportuno che la Commissione individuasse alcune priorità da presentare all'Unione europea possibilmente con una posizione condivisa tra le diverse forze politiche. Pur essendo un europeista convinto, ritiene che finora l'Italia non sia ancora riuscita ad esprimere contributi significativi ed auspica che la Commissione possa, una volta individuate le priorità nelle materie di propria competenza, esprimere una posizione efficace anche nelle sedi dell'Unione europea.

Alberto TORAZZI (LNP), sottolinea che le diverse tradizioni politiche, culturali e religiose dei paesi dell'Unione non sono adeguatamente rappresentate dalle istituzioni europee, ritiene che l'Unione do-

vrebbe prioritariamente favorire il progresso e la crescita economica dei popoli che ne fanno parte, senza rappresentare un ulteriore vincolo. Osserva altresì che la Commissione europea ottiene il voto di approvazione da parte del Parlamento europeo con un voto a maggioranza semplice, mentre per approvare una mozione di censura sono necessari i due terzi dei voti espressi, che rappresentano la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo. Rilevato che il Trattato di Lisbona non sembra rappresentare una svolta decisiva nei rapporti tra Stati membri e con le istituzioni dell'Unione europea, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritiene che il Trattato di Lisbona rappresenti un piccolo passo in avanti nella costruzione dell'Europa, manifestando delusione per il fatto che in esso non si faccia riferimento alle radici storiche e culturali. Osserva che finora si è costruita, più che un'Europa dei popoli, un'istituzione rappresentativa degli Stati e ritiene opportuno procedere ad un'omogeneizzazione delle procedure e delle normative al fine di favorire la concorrenza. Sottolinea altresì la necessità di destinare le migliori risorse politiche e diplomatiche alle istituzioni europee che giocano un ruolo determinante nella definizione di buona parte delle politiche italiane.

Santo Domenico VERSACE (PdL) osserva che l'Italia è un paese profondamente europeista, ma che nelle sedi dell'Unione europea ha finora svolto un ruolo praticamente ininfluenza. Rilevato che le istituzioni europee dovrebbero assumere una più evidente connotazione politica, sottolinea anch'egli l'opportunità di selezionare la parte migliore della classe politica e diplomatica per svolgere un ruolo significativo ed efficace in sede comunitaria.

Andrea GIBELLI, *presidente*, osserva che dal dibattito odierno si evidenzia una sorta di *vulnus* istituzionale per cui, a fronte di un generale orientamento favorevole

sulla proposta di parere, si registrano posizioni diffusamente critiche nei confronti dell'Unione europea. Ritiene opportuno che la Commissione individui adeguati spazi di approfondimento delle questioni connesse alle tematiche europee.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere. Nel richiamare l'importanza dell'Europa e delle sue radici culturali, sottolinea che l'Italia è un popolo profondamente europeista, pur essendo lo Stato che trae minori vantaggi dall'appartenenza all'Unione. Ritiene altresì che l'Italia, rispetto ad altri Stati membri, non abbia un'adeguata rappresentanza burocratica all'interno delle sedi comunitarie e che conseguentemente non utilizzi pienamente tutti i finanziamenti e i benefici messi a disposizione dall'Unione europea. Invita, pertanto, la Commissione ad approfondire, nelle materie di propria competenza, tutte le modalità per accedere ai finanziamenti europei, anche attraverso l'audizione informale dei responsabili del dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) riterrrebbe opportuno prendere atto delle perplessità manifestate dai gruppi sia di maggioranza sia di opposizione sul provvedimento in esame, evitando di riservare esclusivamente alla Lega Nord un ruolo critico rispetto alle istituzioni europee. Sottolinea che l'Europa è sempre più espressione dei burocrati e di vincoli che non valorizzano le reali differenze tra i popoli. Si associa ai colleghi che hanno lamentato la mancanza all'interno del Trattato di Lisbona di un richiamo alle comuni radici europee, ritenendo necessario da parte della X Commissione un approfondimento delle questioni connesse all'Unione europea per le materie di propria competenza. Preannuncia, quindi, un voto favorevole sulla proposta di parere, pur condividendo le perplessità sul provvedimento in titolo manifestate da numerosi colleghi precedentemente intervenuti.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, sottolinea che dai colleghi intervenuti sembra emergere un diffuso euroscetticismo nei confronti della cosiddetta Europa dei burocrati e dei banchieri. Propone, quindi, di riformulare il parere favorevole con un'osservazione dalla quale risultino le perplessità evidenziate nei diversi interventi.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) ritiene che l'espressione «Europa dei banchieri» non possa rendere il ruolo importantissimo svolto dalle istituzioni europee nel secondo dopoguerra. Osserva altresì che le criticità evidenziate non debbono necessariamente tradursi in un'osservazione nel parere della Commissione.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che la dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di parere non esclude la possibilità di esercitare una funzione critica. Ribadisce che il PD è favorevole al Trattato di Lisbona, anche se rappresenta solamente un piccolo passo in avanti sulla costruzione dell'Europa. Non ritiene, pertanto, opportuno integrare il parere con un'osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

RISOLUZIONI

Martedì 29 luglio 2008. – Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.55.

7-00001 Formisano: Iniziative di sostegno e di sviluppo dei Parchi scientifici e tecnologici.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) ringrazia il presidente per aver portato all'attenzione della Commissione la sua risoluzione prima della pausa estiva. Sottolinea che essa è volta ad evidenziare la situazione dei Parchi scientifici e tecnologici istituiti ormai da molti anni nel nostro Paese con la finalità di fare ricerca applicata in connessione soprattutto alle piccole e medie imprese e con l'obiettivo di potenziare il sistema economico produttivo locale. Ritiene che l'Italia dovrebbe investire maggiormente nella ricerca applicata per accrescere le quote di mercato e che si dovrebbe avviare un monitoraggio dei risultati finora ottenuti nell'ambito dei Parchi.

Ricorda che dalla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1994 (con cui è stato approvato un programma di interventi per realizzare una rete di Parchi nel Mezzogiorno) non si registrano ulteriori iniziative legislative a livello nazionale e che sarebbe necessario rifinanziare i Parchi già esistenti e sostenere, anche con l'attribuzione di finanziamenti pubblici mirati i progetti di divulgazione scientifica predisposti dai Parchi. Auspica, infine, che essa sia ampiamente condivisa dalle altre forze politiche affinché fin dalla prossima legge finanziaria, possano essere rifinanziate queste realtà che, in caso contrario, sarebbe opportuno chiudere.

Santo Domenico VERSACE (PdL) ritiene necessario investire su innovazione e ricerca nelle realtà in cui essa viene svolta, vale a dire nelle aziende e nelle università. Sarebbe estremamente importante collegare e mettere in rete queste realtà senza creare nuove strutture che rischiano di creare inefficienze. Sollecita, altresì, misure di vantaggio fiscale a favore delle imprese che investono in ricerca.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, riterrebbe opportuno conoscere, prima degli interventi dei colleghi, la posizione del rappresentante del Governo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sottolinea che si può procedere con gli interventi dei colleghi e ascoltare in seguito il sottosegretario Pizza, atteso che la discussione della risoluzione non si concluderà nella giornata odierna.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) ritiene preferibile che, prima dell'intervento del rappresentante del Governo, i colleghi esprimano la loro valutazione sulla risoluzione in discussione. Osservato che la ricerca applicata produce effetti indubbiamente positivi sui sistemi produttivi, ritiene opportuno approfondire il funzionamento dei parchi scientifici e tecnologici.

Massimo POLLEDRI (LNP) concorda sull'opportunità di approfondire l'attività e i risultati ottenuti dai Parchi scientifici e tecnologici.

Raffaello VIGNALI (PdL) rileva che le piccole e medie imprese svolgono un'attività di ricerca che non è sostenuta dal punto di vista fiscale. In particolare, le imprese italiane fino a nove addetti non riescono ad accedere ai fondi, evidenziando che al sud vi sono straordinarie risorse per la ricerca. Rileva che le valutazioni dei risultati dei Parchi italiani non sono lusinghiere, mentre in Inghilterra, a Brighton, in dieci anni sono sorte 600 aziende specializzate in *biotech* e un nuovo distretto di videogiochi. Ritiene preferibile sostenere lo *start up* e dare finanziamenti diretti alle imprese e alle università piuttosto che all'istituzione Parco. Ritiene altresì che, qualora vi siano difficoltà di comunicazione tra università ed imprese, sia necessario ricorrere ad una terza interfaccia ibrida dell'innovazione, ad un soggetto terzo che goda della fiducia di entrambe le realtà.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA fa presente che il finanziamento dei Parchi scientifici e tecnologici è stato sostenuto dalla politica regionale attraverso i fondi strutturali nel ciclo di programmazione 1994-1999 con un programma operativo multiregionale del Ministero dell'università

e della ricerca scientifica. La *ratio*, alla base della scelta strategica era fondata sul presupposto che, per incentivare l'innovazione, fosse necessario promuovere agglomerazioni territoriali, selezionando settori specifici e finalizzando gli investimenti. Il nesso causale ipotizzato andava dalla agglomerazione territoriale alla generazione di capacità innovativa. Si riteneva che localizzando nello stesso territorio attività di ricerca e di imprese, anche con forma di incentivazione pubblica, si sarebbero ottenuti effetti di innovazione.

Sottolinea che la nascita dei parchi nel Mezzogiorno ha seguito un percorso complesso. In assenza di uno strumento normativo specifico, erano stati avviati procedimenti di selezione delle proposte che il Consiglio di Stato aveva ritenuto di vaga e generica nozione, così come le funzioni, gli scopi, le imputazioni delle responsabilità e la natura giuridica stessa di Parco scientifico e tecnologico. È stato, pertanto, necessario un intervento legislativo (articolo 6, comma 3-*bis*, della legge n. 573 del 1996) che ha legittimato il programma di intervento nel Mezzogiorno e autorizzato il finanziamento dei soli progetti di innovazione e di formazione in attesa di una più esatta definizione giuridica dei Parchi scientifici e tecnologici. Per effetto della suddetta legge, il programma di intervento dei Parchi ha subito una modifica strutturale, in quanto il finanziamento è stato ammesso solo per la realizzazione dei progetti e non a favore del *management* e della finanza, come previsto all'origine. Una volta cessato il finanziamento pubblico, il Parco avrebbe dovuto garantire anche una gestione finanziaria per il proprio sostentamento futuro. Al riguardo, ricorda che il finanziamento del programma è stato al 100 per cento a carico dello Stato, essendo stato inteso come commessa pubblica finalizzata alla ricerca ed al trasferimento tecnologico per conto e nell'interesse dello Stato allo sviluppo territoriale. I contratti di ricerca sottoscritti prevedevano che i risultati appartenessero alla proprietà dello Stato, fatta salva la possibilità del Parco di acquisire il diritto esclusivo di autorizzazione dei

risultati previo corrispettivo, per la cui determinazione è stato predisposto uno schema di contratto di cessione, che ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Fa presente, altresì, che sono intercorsi più di dieci anni dalla data di avvio dei contratti per la conclusione dei progetti approvati; la dilatazione dei tempi è stata determinata dal fatto che il programma di intervento incideva su strutture impreparate e costituite *ad hoc* per la ricezione dei finanziamenti, senza una preventiva indagine sul sistema produttivo locale per identificare gli effettivi bisogni e le richieste di reale innovazione. Dalla rendicontazione finale presentata dai beneficiari dei finanziamenti risulta allo stato attuale (i progetti affidati ai Parchi della Calabria non sono ancora conclusi) un minore utilizzo di euro 6.223.229,45 per i progetti di ricerca e di euro 4.610.304,38 per i progetti di formazione. Osserva che l'esperienza di quel ciclo di programmazione ha mostrato i limiti di un intervento concentrato su una politica dell'offerta di ricerca non sufficientemente ancorata ai bisogni e alle vocazioni dei sistemi produttivi locali, in un approccio di programmazione dall'alto che ha sostanzialmente ribadito e consolidato logiche autoreferenziali nei comportamenti degli attori scientifici. Proprio al fine di superare i limiti connotati a questo tipo di interventi, la programmazione delle risorse dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 è stata orientata ad un più forte coinvolgimento dei soggetti privati rispetto al ciclo precedente, con l'intenzione di incentivare le strutture scientifiche che svolgono attività coerenti con le specializzazioni degli impianti produttivi locali. Questo orientamento ha trovato una sua più compiuta definizione strategica nell'ambito del quadro strategico nazionale per la programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013. Il documento è ispirato da una visione strategica di approccio sistemico alla produzione della ricerca e dell'innovazione che richiede una solida conoscenza dei contesti e delle capacità degli attori territoriali, nonché una forte consapevolezza

del ruolo cruciale di una corretta *governance* degli interventi. Nel quadro strategico è dunque, presente un filone di intervento a sostegno del mondo dell'offerta di ricerca, volto a qualificare ed amplificare la produzione di conoscenza nel senso di una sua applicazione per il mercato, insieme ad interventi volti ad aumentare la propensione delle imprese ad investire in ricerca ed innovazione. Sottolinea, tuttavia, che consapevoli delle difficoltà di dialogo tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo, si è ritenuto strategico sostenere, accanto ad un

sistema di reti (a livello locale, regionale, nazionale ed europeo) ed alle relative connessioni, funzioni di mediazione in capo a soggetti che, conoscendo i meccanismi e le potenzialità del mondo della ricerca e dotati di autorevolezza nel dialogo sia con le imprese sia con le istituzioni di ricerca, realizzino connessioni stabili tra ricerca ed impresa.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	120
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007. C. 1519 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
AVVERTENZA	125

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. —Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Luigi BOBBA (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, a nome del gruppo del Partito Democratico esprime perplessità in ordine al metodo seguito nell'organizzazione dei lavori della Commissione. In considerazione della particolare importanza del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona, il cui esame ritiene non possa essere derubricato a mero adempimento formale, richiama la necessità di prevedere tempi congrui di discussione, al fine di esprimere un parere ponderato al termine di un approfondito dibattito. A tale proposito, nel ricordare che nell'ultimo ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo svoltosi nella scorsa settimana è mancata una specifica indicazione della seduta da de-

dicare alla votazione del parere sul disegno di legge relativo alla ratifica del Trattato di Lisbona, fa notare l'esigenza di precisare in modo più puntuale in tale sede il calendario dei lavori della Commissione, al fine di evitare esami sommari che spesso conducono a decisioni poco ponderate, come quelle prese in occasione dell'esame del decreto legge n. 112 del 2008.

Simone BALDELLI (PdL), dopo aver dichiarato di ritenere non particolarmente convincente il riferimento operato dal collega Bobba al decreto legge n. 112 del 2008, indicato come uno degli esempi di non corretta organizzazione dei lavori parlamentari, fa presente l'opportunità che la Commissione esprima il parere sul disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona in tempi ravvicinati, comunque nella giornata odierna, anche in considerazione del percorso lineare che il provvedimento ha avuto al Senato. Alla luce delle legittime considerazioni svolte dal collega Bobba, sottolinea comunque l'opportunità che la Presidenza verifichi i termini entro i quali il parere della XI Commissione dovrà pervenire alla Com-

missione competente in sede referente, tenendo conto della prevista calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Fa notare che la mancata posizione della fiducia da parte del Governo sul decreto-legge n.97, in corso di esame in Assemblea alla Camera dei deputati, consentirà un adeguato spazio all'esame in Commissione del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona, il quale ritiene potrebbe eventualmente essere ripreso, ai fini della votazione del parere, al termine dei lavori pomeridiani dell'Aula, consentendo così i necessari approfondimenti. Infine, in risposta alle osservazioni del deputato Bobba, ricorda che la Presidenza può legittimamente riservarsi di modificare o integrare l'ordine del giorno della Commissione, stabilito in sede di ufficio di Presidenza, alla luce di nuovi orientamenti emersi nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che rientra tra le prerogative della Presidenza la facoltà di modificare o integrare l'ordine del giorno della Commissione sulla base della calendarizzazione dei provvedimenti in Assemblea, si riserva di acquisire le necessarie informazioni relative alla tempistica dell'esame presso la Commissione di merito del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona e di modificare eventualmente l'organizzazione dei lavori della Commissione. Passando comunque ad illustrare il disegno di legge in esame di cui è relatore, ricorda, circa le origini del Trattato, che

da ormai venti anni si pone la questione di un rafforzamento delle istituzioni europee e della loro democraticità

A seguito del Consiglio europeo di Strasburgo del dicembre 1989, è stato avviato un processo che ha condotto al Trattato di Maastricht, nel quale ha trovato soluzione la questione dell'unione monetaria. Le questioni dell'unione politica irrisolte a Maastricht, dalla limitazione della regola dell'unanimità ai meccanismi di voto riduttivi della minoranza di blocco, ma anche ai rapporti tra l'Unione europea e gli Stati membri, non sono stati sciolti né ad Amsterdam, né a Nizza. Si fece allora ricorso alla nuova formula di una Conferenza intergovernativa preceduta da una Convenzione, aperta alla rappresentanza parlamentare secondo la Dichiarazione di Laeken. Da ciò nacque il Trattato siglato a Roma nell'ottobre 2004, che adottò una Costituzione per l'Europa, rigettato dai referendum francese ed olandese nel 2005.

Il Trattato di Lisbona, concordato dopo la pausa di riflessione prevista dal Consiglio europeo di Berlino nel giugno 2007, adotta il metodo dell'emendamento dei trattati vigenti, razionalizzandoli. In tal modo, mentre il Trattato sull'Unione europea (TUE), come emendato, si concentra sui principi fondamentali, i diritti dei cittadini e le istituzioni assumendo sostanzialmente i caratteri dell'auspicata costituzione europea, tutta la materia delle politiche comunitarie è riassunta nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in cui confluiscono i trattati istitutivi delle Comunità. In dettaglio, l'articolo 1 del Trattato di Lisbona riscrive il TUE in 55 articoli e l'articolo 2 riassume il TFUE in 358 articoli; gli articoli da 3 a 7 contemplano norme transitorie ed applicative.

Rileva che, rispetto al Trattato costituzionale, sono venuti meno: la parola «costituzione» l'inno, la bandiera, l'esplicitazione della supremazia del diritto comunitario (sostanzialmente però già vigente sulla base della giurisprudenza, secondo l'interpretazione affermata anche per il particolare impulso del giurista italiano Federico Mancini), la nuova terminologia

degli atti legislativi, la Carta dei diritti fondamentali (di cui resta però un richiamo *per relationem*). Tra gli elementi invece mantenuti, figura l'affermazione dei principi fondamentali del federalismo: attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità.

Con riferimento alle parti di competenza della XI Commissione, il Trattato di Lisbona riprende la ripartizione delle competenze già prevista dal Trattato costituzionale, la quale affida alla competenza concorrente la politica sociale per gli aspetti definiti nel TFUE. Al di fuori della nuova ripartizione delle competenze (esclusiva, concorrente, di sostegno), il Trattato conferma la competenza dell'Unione per la promozione delle politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e il relativo coordinamento, che continuerà ad essere esercitata mediante l'adozione degli orientamenti per l'occupazione, strumento non giuridicamente vincolante che, a partire dal 2005, rientra tra le linee direttrici integrate triennali per la Strategia di Lisbona.

Conclude evidenziando l'introduzione nei Trattati di un articolo (articolo 136 *bis* del Trattato di Lisbona, articolo 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) nel quale si riconosce e si promuove il ruolo delle parti sociali ed il loro dialogo e viene riconosciuto il contributo del vertice sociale trilaterale al dialogo sociale.

Riservandosi di formulare la proposta di parere al termine del dibattito, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Elisabetta RAMPI (PD) osserva che il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, nato come soluzione di compromesso dopo la bocciatura del *referendum* costituzionale da parte di Francia e Olanda, racchiude in sé e consacra tutti i principi e le funzioni dell'Unione europea. Esso rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di costruzione di un'Unione europea più forte e più democratica. Rispetto al Trattato costituzionale, evidenzia come non sia riproposto nel Trattato di Lisbona il primato del diritto dell'Unione su quello nazionale e nel contempo sia rafforzata la

capacità d'azione dell'Europa su aree delicate e strategiche. Ritiene che ciò rappresenti un punto d'equilibrio importante che rafforza ruoli e responsabilità e conferisce all'Unione un più chiaro e visibile ruolo sulla scena internazionale.

Rileva che il Trattato di Lisbona rafforza il senso di stabilità con la previsione di una presidenza stabile del Consiglio e con l'istituzione di un unico rappresentante per gli affari esteri. Aggiunge che allo stato, accanto alle grandi ragioni e ai nobili ideali che portarono uomini del calibro di Altiero Spinelli a credere e lavorare per la costruzione di un'Europa unita, ci sono anche ragioni nuove ed oggettive imposte dalla globalizzazione. Ritiene che l'Europa rappresenti la condizione del nostro benessere futuro: constata comunque la presenza di sentimenti antieuropei alimentati da paure, ansie e insicurezze e da politiche nazionali tendenti a scaricare le responsabilità dei Governi nazionali su una dimensione sovranazionale. Ritiene infine e comunque non vadano sottovalutate le posizioni prese da alcuni Paesi anche recentemente (come ad esempio l'Irlanda).

Fa presente che alle incertezze per il futuro che possono influenzare negativamente il senso d'appartenenza e di cittadinanza europee occorre rispondere con grande senso di responsabilità nella consapevolezza che oggi l'Europa è condizione del benessere futuro. La posta in gioco è alta ed è la costruzione di un vero e proprio Stato europeo. Occorre lavorare tutti insieme per l'estensione dei diritti, per un'integrazione che non lasci indietro nessuno, ma che consenta a tutti i cittadini europei l'esercizio pieno del diritto di cittadinanza.

Dal punto di vista sociale ritiene che occorra riconquistare il consenso popolare al progetto europeo, perché una cittadinanza europea attiva si conquista con la piena condivisione e la partecipazione al progetto cui richiama il Trattato di Lisbona, fondato su valori di patrimonio comune come il rispetto della dignità

umana, la libertà la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto, i diritti umani, i diritti delle minoranze.

Ritiene che occorre evitare una recessione in tema di diritti, con particolare riguardo al mondo del lavoro: diritti vecchi e diritti nuovi devono coniugarsi in base alle nuove esigenze dello scenario europeo, in un'ottica comunque di ampliamento e non di riduzione dei medesimi.

Nell'ambito del mondo del lavoro, reputa particolarmente importanti a livello europeo i temi dell'orario di lavoro, del lavoro sommerso, dei differenziali retributivi di genere, delle sanzioni per i datori di lavoro che occupano clandestini, dei distacchi transfrontalieri.

Reputa necessario in Commissione riflettere sulle criticità del Trattato di Lisbona relativamente agli aspetti sociali. Al riguardo registra una tendenza opposta a quella della costruzione di un'Europa sociale attenta ai bisogni delle persone. Conclude precisando che il suo gruppo si impegnerà innanzitutto, per non indebolire la tutela collettiva e per ribadire l'importanza della parità di trattamento e la necessità di intensificare le politiche di prevenzione per ciò che riguarda sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli orari, ai tempi, all'alterazione dei ritmi veglia-sonno, all'ambiente.

Ivano MIGLIOLI (PD) richiama l'attenzione sull'importanza di un adeguato e approfondito esame dei provvedimenti all'esame del Parlamento, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti come quelli intervenuti nel corso dell'esame del decreto legge n. 112 del 2008. In tale ottica ritiene che andrebbe dedicato un congruo tempo all'esame del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona.

Relativamente a quest'ultimo, sottolinea l'importanza del processo di unificazione europea, che consentirebbe all'Europa una piena affermazione nel contesto internazionale. Fa peraltro presente come spesso l'Europa sia avvertita come una struttura burocratica e come in tale ottica

debbano essere lette alcune pronunce di cittadini europei sul processo di unificazione europea.

Ritiene degno di attenzione il ruolo riconosciuto alla politica estera europea, segno di uno sviluppo nel processo di costruzione di un'Europa politica, che ritiene comunque ancora lontano dal traguardo.

Dopo aver espresso soddisfazione per il ruolo riconosciuto ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona, conclude precisando che l'unanimità che si registra sulla ratifica del citato Trattato non deve comunque consentire di nascondere una diversità di vedute tra le forze politiche su specifici aspetti del processo di unificazione europea.

Alessia Maria MOSCA (PD), pur ravvisando un segnale politico importante nell'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna dell'esame del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona, dichiara che riterrebbe grave una eventuale strozzatura del dibattito, soprattutto in un momento storico delicato come quello attuale, segnato dalle recenti decisioni assunte in senso contrario al processo di unificazione europea in alcuni Stati membri. Ritiene che il Governo in carica, alla luce dei provvedimenti adottati in questa legislatura e nelle precedenti legislatura, abbia rivelato un'assenza di spirito europeista, a differenza del precedente Esecutivo di centrosinistra, che, a suo avviso, ha condotto battaglie molto importanti in tale direzione. Ritiene pertanto opportuno dare il giusto spazio ad una discussione importante e lanciare un messaggio forte a favore dell'Europa, anche in considerazione dei sempre più diffusi sentimenti di distacco nutriti da gran parte delle cittadinanze europee, che ritiene siano stati alimentati da politiche nazionali sbagliate. Evidenzia la necessità di cogliere le grandi opportunità derivanti dalla globalizzazione e di affrontare le importanti questioni sorte con essa in un'ottica europeista, evitando di cavalcare l'onda emotiva dell'opinione pubblica e di sca-

ricare sull'Europa precise responsabilità di Governo che permangono invece, a suo avviso, a livello nazionale. Fa notare che l'integrazione europea rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico e sociale e non una minaccia, come invece ritiene in gran parte l'attuale maggioranza di Governo, che, a suo avviso, avrebbe individuato nell'Unione europea un capro espiatorio dinanzi alle crescenti crisi che caratterizzano il sistema economico internazionale. Pur riconoscendo che alcune delle cause delle difficoltà economiche e sociali attuali siano di origine esogena, ritiene che i problemi legati all'occupazione, allo sviluppo e alla crescita vadano affrontati in un quadro comunitario, favorendo una partecipazione sempre più forte degli Stati membri.

Entrando nel merito del provvedimento all'esame della Commissione, pur rilevando che si sarebbe potuto osare maggiormente nella costruzione dell'impianto complessivo del Trattato, accoglie con favore l'obiettivo della piena occupazione e del progresso sociale in esso previsto, che considera un passo avanti rispetto alla formulazione della norma contenuta nel progetto di Trattato costituzionale poi rigettato dai *referendum* di alcuni Stati membri. Sottolinea positivamente le disposizioni relative alla parità di trattamento tra uomini e donne nonché quelle volte a promuovere il dialogo tra le parti sociali attraverso il riconoscimento del contributo del vertice sociale trilaterale, rilevando con soddisfazione anche la previsione di norme tendenti a conferire maggiore dignità al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali nel processo di partecipazione alla formazione degli atti comunitari. Quanto alle norme sulla competenza dell'Unione europea per la promozione delle politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e sul coordinamento in materia di politiche sociali, fa notare che sarebbe stato preferibile introdurre procedure più stringenti e vincolanti, che, soprattutto per un Paese come il nostro, non sempre solerte nel dare attuazione alla normativa comunitaria,

avrebbero garantito un rispetto più rigoroso delle politiche delineate in ambito europeo. Pur sottolineando l'importanza di un provvedimento di ratifica di un trattato internazionale, non inferiore a quella di un *referendum*, fa presente che un referendum su scala europea avrebbe conferito maggiore legittimazione al quadro normativo delineato dal Trattato di Lisbona. Nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspica una sempre maggiore attenzione sulle tematiche europee nonché un miglioramento delle procedure comunitarie.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) prende atto del fatto che l'Europa, anche in virtù dell'allargamento intervenuto, che, a suo avviso, non è stato ben ponderato, necessita di precise regole di governo. Ritiene però che, al di là di tale aspetto, non sia possibile trovare ulteriori elementi positivi nel Trattato di Lisbona.

Fa presente come il suo gruppo sia sempre stato favorevole ad un'Europa che non si risolvesse in una sovrastruttura burocratica, ritenendo centrale il ruolo dei cittadini europei. Dopo avere osservato che probabilmente un eventuale *referendum* in Italia sui Trattati europei avrebbe condotto agli stessi risultati registrati in Paesi come l'Olanda, la Francia e l'Irlanda, sottolinea l'opportunità di garantire un maggiore avvicinamento dei cittadini all'Europa. Manifesta quindi la sua contrarietà ad ogni decisione sul processo di costruzione europea presa senza il coinvolgimento dei cittadini interessati.

Dopo avere sottolineato che la Turchia non può considerarsi parte integrante dell'Europa, essendo la cultura turca assai lontana dalla sensibilità del resto dei Paesi europei, conclude ritenendo fondamentale recuperare nel Trattato di Lisbona il riferimento alle radici cristiane dell'Europa, di cui sembra non esservi più traccia. Dichiarò infine che la Lega si troverà comunque nelle condizioni di dover esprimere voto favorevole sulla preannunciata proposta di parere favorevole del relatore.

Stefano SAGLIA, *presidente*, in considerazione dell'importanza dell'imminente informativa urgente del Governo in Assemblea sulla dichiarazione dello stato di emergenza a causa dell'eccezionale afflusso di extracomunitari, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 30 luglio, alle ore 8,30, precisando che la Commissione dovrà comunque rendere il prescritto parere alla Commissione competente in sede referente entro le ore 9.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè C. 527 O. Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione –Parere favorevole*) 126

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo. (*Seguito dell'esame e rinvio*) 129

AVVERTENZA 129

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. –Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione –Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione il parere di competenza sul disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona e ricorda che la III Commissione concluderà l'esame in sede referente del provvedimento nella giornata odierna. Constatata quindi l'assenza dell'onorevole Ciccioli, già nominato relatore sul provvedimento in titolo, nomina relatore il collega Barani, che invita a svolgere la relazione.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, dopo aver sottolineato l'eccezionale rilevanza di una rapida ratifica del Trattato di Lisbona, passa ad illustrare le disposizioni del Trattato rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione. Al riguardo, sottolinea innanzitutto che il Trattato incide sulle competenze dell'Unione europea, il cui esercizio è comunque sottoposto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, tali competenze si suddividono in competenze esclusive (nell'ambito delle quali l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori, mentre gli Stati membri possono farlo solo previa autorizzazione dell'Unione o per l'attuazione degli atti da questa adottati), competenze concorrenti (nell'ambito delle quali sia l'Unione sia gli Stati membri hanno facoltà di legiferare, ma questi ultimi possono esercitare la loro competenza solo nella misura in cui l'Unione non eserciti la propria) e azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento (che l'Unione può condurre senza sostituirsi alla competenza degli Stati membri). Per quanto di competenza della Commissione,

ricorda che tra i settori di competenza concorrente rientrano la politica sociale (per gli aspetti definiti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e la coesione economica, sociale e territoriale, mentre tra i settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento rientra la tutela e il miglioramento della salute umana. Evidenzia altresì che il Trattato di Lisbona rende giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale contiene, a sua volta, numerose previsioni di competenza della Commissione. Ricorda, in particolare, l'articolo 1 (Dignità umana), l'articolo 2 (Diritto alla vita), l'articolo 3 (Diritto all'integrità della persona), l'articolo 9 (Diritto di sposarsi e di costituirsi una famiglia), l'articolo 24 (Diritti del minore), l'articolo 25 (Diritti degli anziani), l'articolo 26 (Inserimento delle persone con disabilità), l'articolo 33 (Vita familiare e vita professionale), l'articolo 34 (Sicurezza sociale e assistenza sociale), l'articolo 35 (Protezione della salute) e, per i profili sanitari, l'articolo 38 (Protezione dei consumatori). Alla luce di quanto esposto, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene innanzitutto necessario operare alcuni distinguo rispetto ai contenuti espressi nel Trattato di Lisbona. In proposito, rileva che per le tematiche di competenza della Commissione ha grande rilevanza il fatto che la Carta europea dei diritti fondamentali, con il Trattato di Lisbona, acquisisce valore giuridico vincolante per tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito e della Polonia. Considerando che la giurisprudenza comunitaria ha affermato la preminenza del diritto comunitario sul diritto interno dei Paesi membri, ciò vale dall'entrata in vigore del Trattato anche per la Carta dei diritti. È evidente dunque l'urgenza di una analisi profonda di questo testo. Osserva altresì che diverse previsioni contenute nella Carta meriterebbero di essere riviste e interpretate, in alcuni casi rafforzate. In particolare, in tema di diritto dell'integrità della persona, esprime

apprezzamento per il divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani, contenuto all'articolo 3 della Carta, ma ricorda che, per la Lega Nord, tale divieto deve essere esteso ad ogni forma di clonazione, e dunque anche alla clonazione a scopo terapeutico. Per quel che riguarda invece la tratta di esseri umani, di cui all'articolo 5, essa è proibita in quanto atto criminale ed in particolare in quanto essa prefigura il reato di organizzazione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Osserva invece che, all'articolo 9, per le parti che riguardano il diritto di famiglia, nessun riferimento è fatto al modello di famiglia monogamica fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, proprio della tradizione europea e previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana, principi questi sostenuti dalla Lega Nord. La Carta invece esprime un concetto generico di famiglia che comprende anche quella data dall'unione di persone dello stesso sesso. Quanto al concetto di libertà religiosa, di cui all'articolo 10, ritiene che l'affermazione della libertà di culto, insegnamento, pratiche e riti di ogni tipo, in pubblico o in privato, rischi di essere eccessivamente ampia. Sottolinea quindi le numerose duplicazioni tra le previsioni della Carta e quelle del Trattato, suscettibili, a suo avviso, di produrre incertezza e ambiguità laddove affrontate con diverso grado di approfondimento. In generale, ritiene che il Trattato e la Carta siano improntati ad una filosofia illuminista e a modelli di relativismo culturale, senza tenere nella dovuta considerazione la tradizione storica, religiosa e culturale e la cultura giuridica del nostro Paese. Preannuncia pertanto che il gruppo della Lega Nord sta valutando la possibilità di presentare ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Livia TURCO (PD) ritiene che la ratifica del Trattato di Lisbona rappresenti un passaggio estremamente significativo, specie in considerazione delle *chance* che la sua entrata in vigore potrà offrire ai cittadini dell'Unione europea. In particolare, per quanto di competenza della Com-

missione, osserva che proprio dalla riaffermazione del diritto alla salute si possa prendere le mosse per accrescere il senso di appartenenza all'Unione dei cittadini degli Stati membri. Osserva altresì che il processo di integrazione europea ha rappresentato un'evoluzione di portata storica per un continente già dilaniato da aspri e sanguinosi conflitti e che le acquisizioni di questo processo non devono essere sottovalutate né considerate alla stregua di un dato scontato. Oggi, tuttavia, l'Unione non deve essere considerata soltanto come la più alta realizzazione di un ideale di pace, ma deve essere vista, altresì, come straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo, specie per i più giovani. Osserva inoltre come, rendendo giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Trattato introduca novità rilevanti anche sotto il profilo del diritto alla salute. In proposito, ritiene che la Commissione debba seguire attentamente, utilizzando tutti gli strumenti e le procedure a sua disposizione, l'attività delle istituzioni europee in materia di salute, a cominciare dalla prossima adozione della direttiva sulla libera circolazione in campo sanitario. Annuncia infine, per le ragioni sin qui esposte, voto favorevole sulla proposta di parere preannunciata dal relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), premesso di concordare interamente con le considerazioni svolte dalla collega Turco, sottolinea le contraddizioni che, a suo avviso, esistono tra la politica del Governo in ambito sociale e sanitario e le previsioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento agli articoli 34 e 35. Auspica pertanto che il Governo intenda aggiornare la propria agenda politica alla luce di quanto previsto dal Trattato che si accinge a ratificare e dalla Carta che detto Trattato rende giuridicamente vincolante.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, prima di dare la parola all'onorevole Ciccioli, che l'ha chiesta, desidera stigmatizzare il ritardo con cui è arrivato in Commissione e

con l'occasione invita ad osservare la massima puntualità nella partecipazione ai lavori della Commissione, specie da parte di chi sia nominato relatore di un provvedimento.

Carlo CICCIOI (PdL), dopo essersi scusato del ritardo, rileva come, rispetto alla prima fase del processo di integrazione europea, l'importanza dell'Unione risulti oggi soprattutto dall'impossibilità per i singoli Stati membri, di affrontare da soli la sfida della competizione globale. Sottolinea inoltre, per quanto di competenza della Commissione, come oggi una tutela efficace della salute renda a sua volta indispensabile il rafforzamento dei livelli di governo sovranazionali. Evidenzia infine l'importanza delle previsioni recate dagli articoli 34 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che il Trattato di Lisbona rende giuridicamente vincolante.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nel corso della riunione dei presidenti delle Commissioni affari sociali dei Paesi dell'Unione europea recentemente svoltasi a Parigi, alla quale ha preso parte, ha potuto constatare la diffusa consapevolezza della necessità di affrontare a livello europeo le principali problematiche socio-sanitarie e, in particolare, le emergenze sanitarie.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche alla luce degli interventi svolti dai colleghi e dal presidente, conferma la sua proposta di parere favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2008. – Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.
C. 126 Bocciardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella seduta dello scorso 22 luglio, è stata svolta la relazione sulla proposta in titolo. Nessuno chiedendo di

intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Doc. XXII, n. 1 Livia Turco e Doc. XXII, n. 2 Barani.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>) ...	130
ALLEGATO 1 (<i>Nota illustrativa consegnata dal Relatore</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	140
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	141

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. –Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.15.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione –Parere favorevole*) .

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, nel rinviare l'illustrazione dettagliata dei contenuti del Trattato e dei relativi protocolli ad un'apposita nota, che consegna agli atti della Commissione (*vedi allegato 1*), si sofferma sulle questioni politiche poste dal

Trattato di Lisbona, sottolineandone gli aspetti innovativi. Al riguardo, osserva che il Trattato di Lisbona rende onore soprattutto a chi pensa ad un'Europa costruita sui valori e orientata alla più ampia attenzione al principio di sussidiarietà e alla complessità derivante dall'articolato sistema di Stati nazionali, regioni e autonomie che la compongono.

Il dibattito svoltosi all'indomani del voto popolare prima in Francia e poi in Irlanda ha mostrato che le opinioni pubbliche europee percepiscono «poca Europa» laddove l'azione europea sarebbe necessaria e opportuna e «troppa Europa» laddove invece l'azione dei governi nazionali, regionali o locali sarebbe più appropriata. Il Trattato di Lisbona parte da questa analisi e cerca di costruire istituzioni europee maggiormente capaci di agire negli ambiti di competenza che ad esse sono attribuiti e meno interventiste sulle questioni che meglio possono essere affrontate dagli Stati membri o a livello locale.

Sottolinea quindi l'importanza del ruolo dei Parlamenti nazionali nel nuovo

assetto del Trattato di Lisbona, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, che resta un settore chiave nelle politiche europee. Le rinnovate funzioni assegnate ai Parlamenti nazionali riguardano in particolare la cosiddetta «fase ascendente» del processo di formazione delle decisioni europee e il controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà

Per quanto riguarda la fase ascendente, finora, per carenze sia dei trattati sia della politica, il ruolo fondamentale è stato svolto dai governi nazionali. Come è emerso dai dati sulla partecipazione dei Parlamenti nazionali illustrati di recente dal Presidente della Commissione europea Barroso alle Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea della Camera e del Senato, l'Italia più di altri Paesi è rimasta sostanzialmente vincolata all'iniziativa del Governo. Da questa constatazione emerge l'esigenza, nel nuovo assetto europeo, di adeguare gli strumenti procedurali a disposizione delle Camere, affinché gli organi parlamentari siano posti nella condizione di poter efficacemente esercitare le funzioni che ad esse sono demandate. Il Parlamento dovrà in proposito affinare la propria capacità di interagire a livello europeo nella fase di formazione delle decisioni e di predisposizione degli atti, dimostrando anche un europeismo attivo, che si traduca in capacità di iniziativa, superando un atteggiamento meramente recettivo verso le scelte europee.

In merito al controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà dopo aver ricordato che al Comitato delle regioni è riconosciuta la possibilità di ricorrere alla Corte di giustizia, sottolinea che il Parlamento nazionale dovrà esercitare le relative prerogative a tutela delle competenze non solo degli Stati nazionali, ma anche delle regioni e delle autonomie locali, dimostrando capacità di dialogo. Se il Parlamento non saprà svolgere tale ruolo, tradirà un compito essenziale per il sistema delle autonomie.

Ricorda poi il meccanismo del cosiddetto «freno di emergenza» che può essere attivato quando un membro del Con-

siglio ritenga che una proposta incida su aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale o del suo ordinamento giudiziario penale.

Sottolinea quindi che la Commissione Agricoltura dovrà acquisire la piena consapevolezza del rilievo che le prerogative riconosciute ai Parlamenti nazionali dal nuovo Trattato assumono per la politica agricola e della pesca e, conseguentemente, del ruolo che essa stessa è chiamata a svolgere. Il settore agricolo è una delle funzioni chiave dell'Unione europea e in esso appare fondamentale la capacità di intervento in fase ascendente, sia dal punto di vista della partecipazione democratica sia dal punto di vista della tutela degli interessi specifici.

Dopo aver segnalato le disposizioni volte a rafforzare le istituzioni europee, rafforzandone la capacità decisionale e la rappresentatività (dal voto a maggioranza ai più ampi periodi di presidenza di turno), osserva che il Trattato di Nizza avrebbe dovuto prevedere, alla vigilia dell'allargamento dell'Europa a 27 Paesi, le più efficaci regole di funzionamento oggi previste dal Trattato di Lisbona.

Nel segnalare l'importanza, dal punto di vista democratico, del riconoscimento del pari valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali, ricorda che il Trattato, nel preambolo, richiama esplicitamente l'ispirazione alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà della democrazia, dell'uguaglianza e dello stato di diritto.

In conclusione, nel preannunciare una proposta di parere favorevole, sottolinea l'esigenza di una tempestiva ratifica del Trattato e di un altrettanto tempestivo adeguamento dell'ordinamento nazionale alle nuove competenze, prerogative e opportunità che esso offre. Infine, il Trattato renderà obbligato un atteggiamento culturale più attento a quanto avviene a livello europeo, meno pronto a giustificare le proprie carenze con ragioni legate all'Europa e ad attribuirsi invece il merito delle scelte positive pur derivanti dall'Europa.

Luca BELLOTTI (Pdl) ritiene che la ratifica del Trattato di Lisbona rappresenti un passaggio storico per l'Italia e per l'Europa, di importanza pari solo al Trattato istitutivo della Comunità europea, seppure esso sia stato ampiamente sottovalutato dai *mass media*. Ritiene comunque necessario affrontare alcune questioni affinché l'Italia, la cui adesione al Trattato non deve avvenire per forza di inerzia, ma sulla base di profonde convinzioni valoriali, possa svolgere un ruolo attivo. Si riferisce in particolare all'irrisolto problema dei conflitti di competenza tra Stato e regioni e alla connessa questione della sovranità della relativa decisione, alla questione dell'interesse nazionale come eventuale limite alle scelte europee, alla questione dell'eccesso di normazione europea e di burocrazia e, infine, alla possibile eccessiva ampiezza delle norme che pur se auspicabile in via generale, può costituire il preludio di futuri conflitti sui temi etici, come quello della famiglia.

Osserva che, seppure il ruolo dell'Europa nel mondo si stia ridimensionando, ancora di più appare evidente la necessità per l'Italia e per gli altri Paesi di un impegno a livello europeo per affrontare temi decisivi come quelli dell'energia e dell'immigrazione.

Nel ribadire l'importanza fondamentale dell'approvazione del disegno di legge di ratifica, auspica che la applicazione del Trattato di Lisbona non segua schemi rigidi, né sia l'espressione di gruppi di interesse, ma sappia interpretare i bisogni dei cittadini in un rapporto dialettico che riesca a coniugare la trasparenza delle procedure con il soddisfacimento delle necessità dei cittadini europei.

Mario PEPE (PD), nel ringraziare il relatore per l'attenta analisi del disegno di legge di ratifica, dichiara di condividere l'impostazione concettuale generale della sua relazione e gli auspici in essa formulati, rammaricandosi peraltro per il fatto che il Parlamento, nella sua globalità non abbia finora approfondito tali tematiche.

Ritiene inoltre che sia epocale il passaggio dal Trattato di Nizza, tutto incen-

trato sulle istituzioni, a quello di Lisbona, il cui fulcro è costituito dai cittadini europei, e che esso inveri l'ideale mazziniano dell'Europa dei popoli e dei cittadini. Il Trattato rappresenta un passo avanti anche sul piano valoriale, collocando in secondo piano il mercato, per focalizzare la sua attenzione sui valori rappresentati dalle tradizioni europee e dalla tutela della democrazia.

Altro aspetto rilevante del Trattato è il suo richiamo al settore agricolo e alla pesca, di particolare interesse per la Commissione agricoltura e il rilievo dato alla ricerca e all'innovazione.

Nell'accogliere infine l'invito rivolto dal relatore ad essere attivi europeisti, preannuncia l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, ritiene che il Trattato sia un passo importante per l'aggiornamento costituzionale europeo, necessario per procedere ad una maggiore integrazione dei popoli del vecchio continente. In particolare, ritiene necessario un impegno europeo per la scuola e per la formazione dei giovani, anche per risvegliare l'entusiasmo europeista.

Profondamente convinta del ruolo che può svolgere l'Europa per concorrere allo sviluppo di tutti i Paesi che la compongono preannuncia che il gruppo dell'Italia dei valori voterà convintamente a favore della ratifica del Trattato di Lisbona.

Carlo NOLA (Pdl) osserva che la ratifica del Trattato di Lisbona consentirà ai governi e ai Parlamenti nazionali di esercitare un ruolo più rilevante che in passato, superando quello che è stato da molti denunciato come l'eccessivo peso delle burocrazie europee. Compito dei Parlamenti degli Stati europei sarà quello di riempire il vuoto che si produrrà con l'approvazione di questo Trattato, rispetto alla precedente situazione in cui tutto era demandato ai governi. Osserva inoltre che l'Italia è chiamata a svolgere in questa occasione un ruolo propositivo, al di là della mera approvazione del Trattato, utilizzando il

nuovo meccanismo decisionale e il nuovo indirizzo euromediterraneo rispetto al quale il Paese può svolgere un ruolo molto importante. Preannuncia quindi l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rileva che l'importante Trattato di Lisbona, che trasforma l'Unione europea da comunità degli Stati a comunità dei cittadini, avrebbe meritato una maggiore partecipazione – e non invece l'assenza di un intero gruppo parlamentare della maggioranza, quello della Lega Nord Padania – ed anche un europeismo non intermittente. Ricorda infatti che dalle dichiarazioni del Ministro Zaia, rese presso la Commissione, emergeva un ritratto dell'Europa «matrigna», diverso rispetto a quello disegnato dal relatore.

Il nuovo assetto istituzionale dell'Europa tracciato dal Trattato di Lisbona, più attento ai bisogni dei cittadini, e l'individuazione di una nuova politica euromediterranea, devono inoltre spingere l'Italia a svolgere un ruolo più incisivo nei confronti dei paesi del Mediterraneo e del Mezzogiorno d'Italia, per il quale essa può rappresentare una nuova occasione di sviluppo. Un impegno euromediterraneo per l'Italia dovrebbe tradursi in una politica capace di risolvere congiuntamente i problemi legati alla immigrazione e alla sicurezza dei cittadini, trasformando tali problemi in una risorsa per lo sviluppo.

Preannuncia quindi l'espressione di un voto favorevole.

Giuseppina SERVODIO (PD), dopo aver manifestato apprezzamento per l'intervento del relatore, sottolinea che, come parlamentare, avverte il dovere di intervenire nel dibattito nel momento in cui il dialogo tra maggioranza e opposizione, che si è interrotto per diverse ragioni, può essere ripreso proprio a partire dalla dimensione europea. Si tratta di un passaggio politico di estrema importanza, nel quale assume un rilievo particolare la questione della reinterpretazione del ruolo del Parlamento nazionale alla luce delle

responsabilità e delle opportunità offerte dal Trattato di Lisbona.

Infatti, il Parlamento finora si è spesso limitato a ratificare decisioni assunte a livello europeo da Governi privi di uno specifico mandato parlamentare, partecipando scarsamente alla cosiddetta fase ascendente. Ora occorre invece valutare l'adeguatezza dei regolamenti parlamentari rispetto ai nuovi compiti prefigurati dal Trattato nonché il ruolo delle singole Commissioni di settore e della Commissione Politiche dell'Unione europea. In particolare, se si vuole raccogliere la sfida dell'operazione democratica promossa dal Trattato, è necessario che il Parlamento sappia individuare il suo proprio spazio d'azione nel quadro del complesso sistema costituzionale che, per quanto riguarda specificamente le materie dell'agricoltura e della pesca, attribuisce ampie competenze alle regioni.

Nella fase «discendente», diretta all'attuazione delle norme comunitarie, che vede coinvolta essenzialmente la competenza delle regioni, si sono registrate difficoltà per esempio nell'utilizzo dei fondi comunitari, anche per la mancanza di una decisa azione politica delle istituzioni nazionali, soprattutto nella individuazione delle priorità.

Relativamente alla fase ascendente, si devono individuare i modi per mettere il Parlamento nazionale in condizione di svolgere una funzione di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali e di promuovere sinergie. In tal modo si persegue il «bene comune», che diviene valore comune alle parti politiche.

Da questo punto di vista, l'Italia assume un ruolo particolare alla luce delle politiche euromediterranee, che coinvolgono non solo le questioni dell'immigrazione e dell'integrazione, ma anche gli interessi dell'agricoltura. Al riguardo, è necessario saper evitare logiche di mera concorrenza tra i diversi Paesi e l'idea di un'Europa «nemica». In sostanza, occorre saper passare da una cultura della protesta a una cultura della condivisione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, sottolineando che personalmente si è appassionato all'Europa leggendo De Gasperi e studiando i principi sui quali l'Europa è stata costruita, rileva che sarebbe un grave errore di analisi non tener conto di tali principi.

Con riferimento all'intervento del deputato Servodio, osserva che si deve abbandonare soprattutto l'atteggiamento di irresponsabilità che porta ad imputare all'Europa le decisioni di cui non ci si vuole assumere la responsabilità o il peso, salvo assegnare a proprio merito le scelte, pur riconducibili all'Europa, che invece ricevono apprezzamenti positivi.

Da questo punto di vista, il Trattato di Lisbona assegna ai Parlamenti nazionali una responsabilità enorme alla quale non ci si potrà sottrarre, con riferimento alla fase ascendente e al controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà. Si tratta di una vera sfida, in particolare per quanto riguarda la definizione delle politiche in materia di agricoltura. Conseguentemente, è necessario definire tempestivamente le procedure attraverso le quali quelle responsabilità potranno essere concretamente esercitate, anche per il più difficile tema del principio di sussidiarietà che richiede un valido raccordo con il sistema delle autonomie regionali e locali. È inoltre urgente attivarsi affinché l'Italia, e soprattutto il Mezzogiorno, sappia agire efficacemente nella prospettiva del dialogo euromediterraneo, oltre che sui temi più strettamente politici, anche sul piano degli interessi dell'agricoltura, particolarmente sensibili alla nuova situazione.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole, motivata sulla base delle considerazioni svolte (*vedi allegato 2*).

Luciano AGOSTINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che oggi non è presente nessuno dei deputati della Lega Nord Padania, partito al quale appartiene anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Poiché il profilo di

competenza della Commissione risiede proprio nell'agricoltura, ritiene necessario verificare se si tratta di un'assenza motivata da ragioni politiche oppure occasionale. Nel primo caso, si tratterebbe di un fatto grave, perché la maggioranza, se non fosse per l'opposizione, non sarebbe in grado di esprimere un parere favorevole sul provvedimento. Se invece si tratta di un'assenza occasionale, sarebbe opportuno sospendere i lavori in attesa dell'arrivo dei colleghi del gruppo Lega Nord Padania.

Paolo RUSSO, *presidente*, rilevando che i deputati del gruppo della Lega Nord Padania hanno partecipato alle sedute di altre Commissioni sul medesimo argomento, sottolinea il limitato tempo a disposizione per la conclusione dell'esame in sede consultiva, tenuto conto del calendario dei lavori della Commissione Affari esteri e dell'Assemblea.

Giuseppina SERVODIO (PD) segnala l'opportunità di integrare la proposta del relatore, inserendo nelle premesse un richiamo allo specifico ruolo che il trattato assegna ai Parlamenti nazionali.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere l'invito del deputato Servodio.

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire la riformulazione della proposta di parere.

La seduta sospesa alle 13.20 riprende alle 13.25.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (C. 1519 Governo, approvato dal Senato).

NOTA ILLUSTRATIVA CONSEGNATA DAL RELATORE

Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo, modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) –che mantiene il suo titolo attuale – e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che viene ride-nominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE). Il Trattato di Lisbona riprende, con alcune modifiche, disposizioni già contenute nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che non è mai entrato in vigore per il mancato completamento del processo di ratifica. Il Trattato di Lisbona – a differenza del Trattato costituzionale – non prevede l'abrogazione dei Trattati vigenti e la loro sostituzione con un unico testo, ma modifica i trattati vigenti. In particolare, esso modifica il vigente Preambolo del TUE, riprendendo in parte il preambolo del Trattato costituzionale laddove fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto».

Le novità introdotte riguardano principalmente:

l'istituzione dell'Unione europea, cui viene attribuita la personalità giuridica unica, con conseguente unificazione degli attuali tre pilastri;

la ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri, ispirata ai principi di sussidiarietà e proporzionalità

l'attribuzione del carattere giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ;

funzioni e composizione delle istituzioni dell'Unione europea;

gli atti giuridici dell'Unione, introducendo la gerarchia tra le norme ed estendendo il ricorso alla procedura di codecisione;

il sistema di voto, che si fonderà sul principio della doppia maggioranza di Stati e di popolazione (La maggioranza qualificata è definita in via generale come il 55 per cento degli Stati membri dell'Unione – con un minimo di 15 – che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione);

il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, con la possibilità per gli stessi di attivare specifiche procedure per garantire il rispetto da parte degli organi dell'Unione del principio di sussidiarietà

la partecipazione dei cittadini, con l'introduzione dell'iniziativa legislativa popolare;

la procedura di revisione dei Trattati, che pur rimanendo analoga alla precedente istituzionalizza il metodo convenzionale ed introduce una procedura semplificata.

Per quanto riguarda gli aspetti di più stretta competenza della XIII Commissione, gli articoli da 32 a 38 del Trattato

di Lisbona, relativi alle materie dell'agricoltura e della pesca, presentano rispetto ai Trattati vigenti limitate modifiche, tra le quali si segnala l'espressa estensione alla pesca dei riferimenti alla politica agricola comune o alla agricoltura, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

Significativi profili di novità derivano peraltro dalla connessione che si instaura tra le disposizioni specifiche in materia di agricoltura ed i nuovi assetti dei Trattati in ordine alla ripartizione di competenze tra Unione e Stati membri ed al concorso dei diversi organi dell'Unione ai procedimenti legislativi.

La ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri si fonda sul principio di attribuzione, per il quale l'Unione agisce nei limiti delle competenze che sono conferite dagli Stati membri nei trattati; qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati membri.

Il primato del diritto dell'UE non è più esplicitamente affermato nel testo del Trattato (come invece era previsto dal Trattato costituzionale), ma trasferito in una dichiarazione che richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla prevalenza del diritto adottato dall'Unione sul diritto degli Stati membri.

Nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei trattati si prevede che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati, che possono, tra l'altro, essere mirati ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati (tale ultima previsione non era contenuta nel Trattato costituzionale).

L'esercizio delle competenze è sottoposto a due principi:

sussidiarietà per cui l'Unione interviene nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale, che regionale o locale (i Parla-

menti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità);

proporzionalità per il quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.

Il Trattato di Lisbona riprende la ripartizione delle competenze, già previste dal Trattato costituzionale, in tre grandi categorie:

competenze esclusive: l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo previa autorizzazione dell'Unione oppure per l'attuazione degli atti da questa adottati;

competenze concorrenti: sia l'Unione, sia gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non esercita la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria;

azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento: l'Unione può condurre azioni che completano l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza.

L'Unione ha, infine, competenza per:

promuovere le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e assicurarne il coordinamento;

definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono deter-

minate dalle disposizioni specifiche per ciascun settore.

Le materie dell'agricoltura e della pesca rientrano tra quelle attribuite alla competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri, tranne per quanto concerne la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, che rientra invece nella competenza esclusiva dell'Unione europea (articolo 2 B del trattato di Lisbona).

Il Trattato di Lisbona mantiene la denominazione vigente degli atti dell'Unione (il Trattato costituzionale prevedeva, invece, una loro ridenominazione). Il Trattato riprende, invece, dal Trattato costituzionale la gerarchia tra le norme mediante la distinzione tra atti di natura «legislativa», atti delegati ed atti di esecuzione ed introduce il nuovo strumento dei regolamenti delegati.

Il Trattato prevede, infatti, una generale estensione del ricorso alla procedura di codecisione (di Parlamento e Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione) con voto a maggioranza qualificata, che diventa la procedura legislativa ordinaria. In casi specifici – espressamente previsti dal Trattato – gli atti possono essere adottati secondo procedure legislative speciali che concernono la modalità di voto del Consiglio (unanimità e non maggioranza qualificata) e/o il grado di partecipazione dal Parlamento europeo e del Consiglio e/o il diritto di iniziativa della Commissione europea.

Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa (ordinaria o speciale) sono atti legislativi.

Il Trattato di Lisbona conserva l'attuale distinzione tra:

regolamento: atto legislativo con portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

direttiva: atto legislativo che vincola lo Stato membro cui è rivolto per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi;

decisione europea: atto legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati;

raccomandazioni e pareri: atti che non hanno effetto vincolante.

Il Trattato di Lisbona introduce la nuova categoria di atti giuridici (prevista dal Trattato costituzionale) degli atti delegati. Gli atti legislativi possono, infatti, delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale, che completano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo quadro, delimitando esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere.

Gli atti esecutivi per l'attuazione nel diritto interno degli atti giuridicamente vincolanti sono adottati dagli Stati membri. Nel caso siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi attribuiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici al Consiglio.

Anche nell'ambito delle disposizioni relative alla politica agricola l'attuale procedura di consultazione del Parlamento europeo è sostituita dalla procedura di codecisione (articolo 37 del trattato di Lisbona). Pertanto:

la Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione ed all'attuazione della politica agricola comune;

il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento della politica agricola comune dell'agricoltura e della pesca.

Resta attribuita al Consiglio, su proposta della Commissione, l'adozione delle misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché la fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

In conclusione, alcune brevi considerazioni di ordine politico.

Il nuovo assetto delle competenze istituzionali in materia di agricoltura ed i più forti poteri attribuiti ai Parlamenti europeo e nazionali costituiscono un quadro di regole idoneo ad avviare il recupero di quello che in termini generali è stato definito come il deficit democratico nel processo di integrazione europea e che in concreto si è tradotto in una crescente distanza tra le decisioni prese dalla burocrazia comunitaria e le esigenze e le sensibilità dei destinatari di quelle decisioni.

Sono di fondamentale rilievo, in questo senso, l'affermazione del principio di sussidiarietà e la previsione di specifiche procedure per assicurare il rispetto di tale principio, secondo quanto disposto in particolare nei Protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui principi di sussidiarietà e proporzionalità mi riferisco alla possibilità per ciascun Parlamento nazionale di sollevare obiezioni, in relazione alle proposte legislative della Commissione, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (cosiddetto *early warning*), ed alla facoltà di presentare per gli stessi motivi un ricorso alla Corte di giustizia.

In questo modo i Parlamenti nazionali saranno messi in condizione di contribuire in modo appropriato al buon funzionamento dell'Unione, integrando la tradizionale attività di indirizzo e controllo nei confronti dei Governi con una diretta partecipazione ai procedimenti legislativi, in stretto collegamento con il Parlamento europeo, il cui ruolo assume a sua volta e finalmente reali contenuti decisionali.

Per quanto riguarda le politiche agricole, tra le fondamentali motivazioni poste a base del Trattato, vi è quella di consentire all'Unione europea un miglior funzionamento. Ciò è di primario interesse dell'agricoltura italiana, visto che la politica agricola comune è uno dei pilastri della politica europea.

Le agricolture nazionali, e l'agricoltura italiana non fa eccezione, hanno assolu-

tamente bisogno di un sempre maggiore impegno europeo a favore del settore primario. È vitale per l'agricoltura italiana che l'Unione europea ampli il suo campo d'azione nell'ottica di un suo sempre migliore funzionamento, non solo con riferimento ai mercati interni, ma anche rispetto alla globalizzazione con la quale è chiamata a confrontarsi, soprattutto per il fatto che in Europa l'Italia è tra i Paesi con il maggiore interscambio agricolo extraeuropeo.

Le sfide del mercato interno, ma soprattutto del mercato internazionale, infatti, debbono essere affrontate da un'Unione europea sempre più coesa e capace di funzionare. Ciò non significa affatto la omogeneizzazione dell'agricoltura europea, ma lo sviluppo delle peculiarità in condizioni di qualità

È quindi fondamentale che l'Italia giochi un ruolo particolarmente attivo, affrontando le tematiche agricole europee con un approccio che superi la precedente fase di integrazione europea caratterizzata dalla mancanza di compartecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario. Il recepimento del trattato di Lisbona offre questa occasione. Essa comporterà infatti un cambiamento profondo del ruolo decisionale, e attiverà quindi una politica attiva, del Governo e del Parlamento nella fase ascendente che porterà al superamento della tanto criticata assenza di reale compartecipazione dei vari livelli parlamentari nazionali. Su questo versante, l'Italia non ha fatto eccezione rispetto ad altri Paesi europei e, storicamente, ha sempre delegato i Governi a rappresentarla in sede europea, con totale assenza del Parlamento.

Dunque, il Trattato di Lisbona non solo va recepito, ma deve essere anche seguito e curato nella sua applicazione per le importanti ricadute che potrà comportare, e che sono attese, come ad esempio rispetto al tema della sussidiarietà

La sussidiarietà non è infatti solo una definizione di livello di competenze ma si estrinseca proprio in un processo di com-

partecipazione alle decisioni, con un ruolo che il Parlamento può assumere non solo nella fase consultiva, ma anche nella fase propositiva.

In quest'ottica va sottolineata l'importanza fondamentale che in questo momento può giocare la politica euromediterranea che oggi, per volontà concorde di molti Governi europei, è diventata uno dei punti centrali dell'agenda politica europea.

Ma se in questa fase si vuole riportare all'attenzione la politica euromediterranea, e sviluppare una centralità della politica euromediterranea, l'Italia ha l'occasione per sviluppare una politica molto forte in sede europea a sostegno di questo

interesse e quindi degli interessi strategici dell'Italia.

Occorre infine superare l'approccio sentimentale al tema dell'Europa, per diventare finalmente protagonisti di questa fase europea che si determina con il Trattato di Lisbona che, al di là del suo valore, che incrementa una volta di più la costruzione europea, ha bisogno non solo di un recepimento italiano, ma di una Italia e di una politica italiana, in modo particolare nel settore primario, forte e propositiva, capace di essere propulsiva del cambiamento e della innovazione per affrontare ben attrezzata le sfide della globalizzazione e di un mercato interno sempre più ampio.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (C. 1519 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1519 Governo, recante: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 »;

sottolineata l'urgenza di avviare, non appena approvata la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato, una riflessione articolata sull'adeguamento del Regolamento della Camera ed eventualmente della legislazione in vigore, al fine di consentire un pieno ed efficace esercizio delle nuove prerogative discendenti dal Trattato;

considerata, in particolare, la necessità di introdurre disposizioni per l'esercizio del meccanismo di allerta precoce ai fini del controllo preventivo di sussidia-

rietà entro il termine di otto settimane previsto dall'apposito Protocollo allegato al Trattato, assicurando un sistematico ed adeguato coinvolgimento della Commissione Agricoltura;

considerata, inoltre, l'opportunità di valutare, mediante le opportune modifiche del Regolamento, la creazione di una sessione comunitaria di fase ascendente, da svolgersi nei primi mesi di ogni anno, al fine di esaminare gli strumenti di programmazione economica e legislativa dell'Unione europea nonché la relazione del Governo sulla partecipazione italiana alla medesima Unione, promuovendo in tal modo il dibattito pubblico sulle questioni europee;

valutate positivamente le disposizioni del Trattato concernenti l'agricoltura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (C. 1519 Governo, approvato dal Senato).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1519 Governo, recante: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 » e, in particolare, le disposizioni sul ruolo dei Parlamenti nazionali;

riconosciuta la coerenza del Trattato rispetto ai principi ispiratori dei padri fondatori della Unione europea;

ricordato come i Parlamenti nazionali vengano posti nella condizione di contribuire alla corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità con la diretta partecipazione alla formazione degli atti legislativi comunitari;

sottolineata l'urgenza di avviare, non appena approvata la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato, una riflessione articolata sull'adeguamento del Regolamento della Camera ed eventualmente della legislazione in vigore, al fine di

consentire un pieno ed efficace esercizio delle nuove prerogative discendenti dal Trattato;

considerata, in particolare, la necessità di introdurre disposizioni per l'esercizio del meccanismo di allerta precoce ai fini del controllo preventivo di sussidiarietà entro il termine di otto settimane previsto dall'apposito Protocollo allegato al Trattato, assicurando un sistematico ed adeguato coinvolgimento della Commissione Agricoltura;

considerata, inoltre, l'opportunità di valutare, mediante le opportune modifiche del Regolamento, la creazione di una sessione comunitaria di fase ascendente, da svolgersi nei primi mesi di ogni anno, al fine di esaminare gli strumenti di programmazione economica e legislativa dell'Unione europea nonché la relazione del Governo sulla partecipazione italiana alla medesima Unione, promuovendo in tal modo il dibattito pubblico sulle questioni europee;

valutate positivamente le disposizioni del Trattato concernenti l'agricoltura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	159

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	156
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	162

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, sulle linee programmatiche (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	158
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. –Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la Commissione affari esteri concluderà l'esame del provvedimento alle ore 15 e che pertanto la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi nella mattinata

odierna. Propone di svolgere subito la discussione generale sul provvedimento e di votare quindi il parere in una seduta da convocarsi alle ore 13.30.

La Commissione concorda.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento sottolineando che la ratifica del Trattato di Lisbona, oggi all'esame della XIV Commissione, costituisce un passaggio di estrema importanza per lo sviluppo del processo di integrazione europea. Nel suo complesso, infatti, il trattato sembra fornire gli strumenti per rispondere a gran parte delle questioni cruciali di ordine politico-istituzionale, economico e sociale, che l'Europa deve fronteggiare in questa fase.

Esprime quindi, in via preliminare, la piena condivisione per la tempestiva calendarizzazione, in avvio di legislatura, del

disegno di legge presso il Senato e per la scelta di approvarlo in via definitiva alla Camera prima della pausa estiva. Indubbiamente, ne discende una limitazione dei tempi per l'esame parlamentare, soprattutto alla Camera. Tuttavia, non va dimenticato che il Trattato è il risultato di un lungo processo di elaborazione politica e tecnica e di una negoziazione complessa che la Camera ed il Senato hanno seguito costantemente nelle ultime legislature. Inoltre, poiché il Trattato di Lisbona riprende in buona parte i contenuti essenziali del Trattato costituzionale, si può affermare la sua parte essenziale e le sue implicazioni sono già state oggetto di un prima ed approfondita valutazione da parte delle Camere come del resto di gran parte dei parlamenti nazionali e delle opinioni pubbliche nazionali. L'urgenza della ratifica è del resto rafforzata dalla considerazione che ben 21 Stati membri hanno completato la procedura di ratifica, e in altri 2 Stati il Parlamento ha approvato il progetto di legge di ratifica, non ancora firmato dal Capo dello Stato.

A questo riguardo, non può omettere una riflessione sull'esito negativo irlandese sul Trattato di Lisbona che fa peraltro seguito a quelli francese e olandese sul trattato costituzionale. Si tratta, indubbiamente, di segnali di malessere profondo che tuttavia, non sembrano fondarsi su un radicale di rigetto dei cittadini nei confronti della costruzione europea quanto piuttosto sulla percezione dell'inadeguatezza dell'assetto attuale dell'UE rispetto alle reali esigenze dei cittadini e del mondo produttivo. Alla base della posizione critica o negativa di molte opinioni pubbliche nazionali verso l'UE sembra porsi, infatti, un paradosso: per un verso, i forti mutamenti economici e sociali su scala globale rendono chiaramente insufficienti i soli interventi a livello nazionale e postulano quindi un'azione efficace su scala europea che sinora è mancata; per altro verso, l'azione dell'UE viene percepita come eccessivamente pervasiva su aspetti dettagliati o secondari e quindi, quale fattore di blocco piuttosto che di promozione della crescita, dello sviluppo e

dell'occupazione in Europa. In altri termini, le opinioni pubbliche percepiscono poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa laddove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata. Questo paradosso non è altro che il frutto del mancato adeguamento della struttura istituzionale, dei principi, degli strumenti e procedure di azione dell'UE a fronte, da un lato, della crescita del numero degli Stati membri, e, dall'altro, del nuovo scenario europeo e mondiale. La necessità di un effettivo e rapido adeguamento dei trattati e di un salto di qualità nell'approccio stesso del processo di integrazione europea è ben presente e condivisa nel dibattito pubblico da oltre un decennio, soprattutto in relazione al processo di allargamento dell'Unione europea. Tuttavia, le ultime modifiche apportate al Trattato dell'UE e al Trattato CE con il trattato di Nizza si sono limitate ad alcuni miglioramenti delle procedure decisionale e all'estensione di talune competenze dell'UE senza tuttavia risolvere i nodi fondamentali: la maggiore legittimazione democratica e trasparenza dell'UE; un assetto istituzionale più razionale e comprensibile con procedure e regole decisionali più rapide ed efficienti; una allocazione di competenze più chiara e adeguata tra il livello europeo e nazionale; una più coerente integrazione nei settori non economici, soprattutto assicurando una tutela più organica ed ampia a diritti e libertà fondamentali.

Questi obiettivi sono stati al centro del lungo e complesso «processo costituente» - avviato dalla dichiarazione sul Futuro dell'UE del Consiglio europeo di Laeken nel dicembre 2001 e culminato nella creazione della Convenzione per il futuro dell'Europa e nel progetto di costituzione da essa elaborato, poi ampiamente confluito nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004. Come è noto, nonostante la ratifica di ben 18 Stati membri, tra cui l'Italia, il Trattato, a seguito dell'esito negativo dei referendum sulla ratifica in Francia e nei Paesi Bassi, non è mai entrato in vigore.

Tuttavia, anche grazie all'impegno costante del Governo italiano, sia nella XIV sia nella XV legislatura, il processo di riforma dell'UE è ripreso e proseguito sino alla decisione, assunta dal Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007, di convocare una nuova Conferenza intergovernativa, incaricata di elaborare un progetto di Trattato, sulla base di un mandato puntuale volto a salvaguardare la sostanza del trattato costituzionale. La Conferenza intergovernativa, avviata il 23 luglio 2007, si è conclusa il 19 ottobre 2007, predisponendo in tempi rapidissimi il testo del Trattato poi firmato a Lisbona dai Capi di Stato e di Governo il 13 dicembre 2007. In tal modo è stato possibile salvaguardare gran parte delle innovazioni prospettate dal Trattato costituzionale e rafforzare anzi alcuni importanti principi e meccanismi che rendono il Trattato di Lisbona la risposta più adeguata ed equilibrata a quegli elementi di criticità richiamati in precedenza.

Rispetto al trattato costituzionale, il Trattato di Lisbona non riproduce alcune significative disposizioni che erano volte a meglio affermare la natura costituzionale, soprattutto sul piano simbolico, ma avevano proprio per questo generato reazioni e timori sproporzionati in alcune opinioni pubbliche nazionali.

In primo luogo, non è più affermato espressamente il principio del primato del diritto dell'Unione, che è invece enunciato in una dichiarazione allegata che richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE in merito alla prevalenza del diritto adottato dall'UE sul diritto degli Stati membri. Ciò non pregiudica in alcuna misura l'effettiva portata e applicazione del principio. In secondo luogo, non viene riprodotta la disposizione sui simboli dell'Unione, che pur significativa sul piano formale – come affermato del resto in una dichiarazione allegata al trattato di Lisbona sottoscritto da 16 Stati membri, tra cui l'Italia – non incide direttamente sulla capacità e la natura dell'azione dell'UE. Sono poi stati abbandonati i termini «Ministro degli esteri dell'UE» e quelli «legge» e «legge-quadro europea» per gli atti normativi dell'Unione, che manter-

ranno le attuali denominazioni regolamento, direttiva e decisione. Tuttavia, in entrambi i casi le innovazioni previste dal trattato costituzionale sono nella sostanza fatte salve, come meglio si dirà. L'ambizione del Trattato firmato a Roma nell'ottobre 2004 di dare una costituzione all'Europa sembra dunque abbandonata, sul piano delle dichiarazioni formali e dei simboli; non sembra invece pregiudicata la carica innovatrice del processo costituzionale e la sua capacità di rispondere a quelle domande di maggiore democrazia, trasparenza, efficienza. Particolarmente significativi sono, in quest'ottica alcuni aspetti del Trattato di Lisbona sui quali merita soffermarsi ai fini dell'espressione del parere della XIV Commissione: la struttura dell'Unione, i suoi valori ed obiettivi, il consolidamento della tutela di diritti e libertà fondamentali, l'affermazione di una ripartizione di competenze più chiara e razionale tra livello UE e livello nazionale, riconoscendo anche il ruolo di autonomie regionali e locali, il rafforzamento in questo contesto del ruolo dei parlamenti nazionali, la definizione di un assetto istituzionale più razionale e di procedure decisionali più efficienti.

Con riguardo al primo aspetto, il Trattato opera una forte semplificazione della struttura istituzionale dell'UE, che è il presupposto imprescindibile per assicurare che essa operi in modo più trasparente, comprensibile, coerente. Si prevede, infatti, l'attribuzione della personalità giuridica unica all'UE che assorbirà la Comunità europea, determinando l'unificazione degli attuali tre pilastri e assumerà la soggettività giuridica internazionale, con la connessa competenza di stipulare in quanto tale accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali. Questo effetto di semplificazione è senz'altro attenuato dal fatto che, a differenza del Trattato costituzionale, il Trattato di Lisbona non prevede l'abrogazione dei Trattati vigenti e la loro sostituzione con un unico testo, ma si configura – in linea con le modifiche fin qui realizzate dei Trattati di Roma – come un trattato di modifica dei trattati vigenti: il Trattato sull'Unione eu-

ropea (TUE) e il Trattato che istituisce una Comunità europea (TCE), quest'ultimo rinominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE). La lettura dei trattati resterà quindi complessa ed articolata, soprattutto per i non addetti ai lavori. Un secondo punto di considerevole importanza consiste nell'attribuzione di valore giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali, sebbene essa non sia compresa nel testo Trattato: a differenza di quanto previsto dal trattato costituzionale che integrava la Carta nella sua seconda parte. Inoltre, il Trattato di Lisbona contiene una base giuridica per l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Si crea così un quadro propriamente costituzionale di diritti e libertà civili –sinora richiamati solo in via generale dall'articolo 6 del Trattato UE –che assicura un livello minimo di tutela, anche giurisdizionale per tutti i cittadini e le persone residenti o stabilite nell'Unione europea. Si tratta sicuramente di un passo decisivo verso una dimensione dell'integrazione europea oltre gli aspetti direttamente economici.

Non secondarie sono le modifiche apportate dal Trattato al preambolo e agli obiettivi e ai valori dell'UE. Anzitutto, viene ripreso il primo considerando del preambolo del Trattato costituzionale che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto». L'Unione si impegna, inoltre, a rispettare l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali e le funzioni essenziali dello Stato. Tra i valori su cui si fonda l'Unione sono poi inclusi: rispetto della dignità umana, libertà democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani, diritti delle minoranze. Tali valori sono indicati come patrimonio comune in una società caratterizzata da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra donne e uomini. Oltre alla

riformulazione degli obiettivi dei trattati vigenti, il Trattato di Lisbona ne introduce di nuovi, tra i quali il rispetto della diversità culturale e linguistica e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo. Queste disposizioni riaffermano e precisano un punto fondamentale: la costruzione europea non è il frutto di un'idea astratta o elitaria, non mira a comprimere o addirittura a sostituire stati nazionali e autonomie, ma è costruita e va ulteriormente sviluppata intorno ai valori ed obiettivi condivisi della civiltà europea da cui è nata e nella misura in cui ne assicura il rispetto e la promozione. Un terzo aspetto chiave del Trattato di Lisbona è l'introduzione di una più chiara ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri. In primo luogo, rispetto ai trattati vigenti, non ci si limita a ribadire che l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei trattati, ma si precisa che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati membri.

Nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei trattati si prevede poi che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati, non solo al fine di accrescere ma anche di ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tale ultima previsione non era contenuta nel Trattato costituzionale. Le competenze, come già previsto dal Trattato costituzionale, sono poi articolate in tre grandi categorie: esclusive dell'UE che sono elencate in modo esaustivo, concorrenti, elencate in modo esemplificativo, azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento che l'Unione può condurre rispetto all'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza, anch'esse elencate in modo esaustivo. L'elencazione delle competenze, pur non priva di alcune asimmetrie e aporie, ha il merito innegabile di rendere più chiaro e intellegibile l'ambito di azione dell'UE per i cittadini, e di consentirne anche un più agevole controllo politico e giurisdizionale, soprattutto rispetto alle

competenze nazionali. A tal fine sarà importante continuare ad assicurare il rispetto dei due principi cui è sottoposto l'esercizio delle competenze, già previsti dai trattati vigenti: sussidiarietà il cui rispetto garantito anche dai parlamenti nazionali sia in via preventiva che successiva, e proporzionalità

Per quanto attiene alle istituzioni dell'UE il trattato di Lisbona reca numerose innovazioni intese a rendere più chiare, efficienti e razionali la struttura, la composizione e le attribuzioni di ciascuna Istituzione. In primo luogo, sottolinea l'ulteriore rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo che consegue soprattutto alla configurazione della attuale codecisione quale procedura legislativa ordinaria applicabile ad oltre il 90 per cento delle basi giuridiche previste dai trattati. Ciò assicurerà una maggiore legittimazione democratica e trasparenza nei meccanismi di adozione della quasi totalità della legislazione comunitaria. Una seconda importante innovazione, che conferma quanto previsto dal Trattato costituzionale, è l'inclusione del Consiglio europeo tra le istituzioni, con una serie di specifiche attribuzioni, non limitate alla definizione degli orientamenti politici generali, ma anche all'adozione di atti, alcuni dei quali di carattere costituzionale. Il Consiglio europeo sarà presieduto da un presidente eletto per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta; viene meno quindi il sistema di rotazione semestrale al fine di assicurare la stabilità nella presidenza dell'Unione a livello di Consiglio europeo. Il Presidente assicurerà la preparazione e la continuità dei suoi lavori in cooperazione con il Presidente della Commissione europea; si adopererà per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo e assicurerà al suo livello la rappresentanza esterna dell'UE per le materie relative alla PESC, fatte salve le responsabilità dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Invece, il Consiglio dei ministri, ad eccezione del Consiglio affari esteri, continuerà ad essere presieduto a rotazione dai rappresentanti dei Governi dei

paesi membri, secondo il principio di rotazione paritaria conformemente alle modalità fissate a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo e già definite in un progetto di decisione sull'esercizio della Presidenza - contenuto in una dichiarazione allegata al Trattato - che sarà adottato dal Consiglio europeo il giorno dell'entrata in vigore del Trattato. Tale progetto prevede che la Presidenza sia esercitata da gruppi predeterminati di 3 Stati membri (composti tenendo conto della diversità degli Stati membri e degli equilibri geografici in seno all'Unione) per un periodo di 18 mesi. Il Consiglio affari esteri sarà presieduto in modo stabile dall'Alto rappresentante che assommerà le funzioni svolte dall'attuale Alto rappresentante e quelle di Vice presidente della Commissione titolare del portafoglio delle relazioni esterne. Se la presenza di un Presidente stabile dell'UE risponde alla preoccupazione di rendere identificabile e unitaria la rappresentanza dell'Unione, soprattutto sullo scenario internazionale, la «coabitazione» tra una doppia presidenza, del Consiglio europeo e del Consiglio, unitamente poi alle prerogative del Presidente della Commissione europea e a quelle dell'Alto rappresentante per la politica estera costituirà un elemento di forte complessità e potenziale conflitto. Di questi aspetti occorrerà tenere conto con estrema attenzione all'atto della scelta della persone che dovranno ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio europeo, Presidente della Commissione e Alto rappresentante. Quest'ultima figura istituzionale non va sottovalutata: essa permetterà di inquadrare gli strumenti e le risorse umane e finanziarie per le relazioni economiche esterne di cui oggi dispone la Commissione europea in un contesto politico e diplomatico. Il nuovo Alto rappresentante si avvarrà infatti, di un servizio europeo per l'azione esterna, un vero e proprio Servizio diplomatico comune, composto di funzionari delle istituzioni europee e personale distaccato dei servizi diplomatici nazionali.

Per quanto attiene alla Commissione europea, il collegio continuerà a essere

composto da un commissario per ciascun stato membro sino al 2014, e quindi per tutta la durata del mandato della nuova Commissione che sarà nominata dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2009. Dal 2014, il collegio dei commissari sarà composto da un numero di membri pari ai due terzi degli stati membri, scelti sulla base di un sistema di rotazione paritaria per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione (lo scarto tra il numero totale dei mandati di cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore ad uno); La composizione della Commissione dovrà riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri dell'Unione.

L'attuazione del meccanismo di rotazione andrà seguita dal Parlamento con particolare attenzione; anche alla luce del rilievo che la questione ha avuto, tra l'altro, nel dibattito che ha preceduto e seguito il referendum irlandese, è evidente che si tratta di profili tutt'altro che secondari.

Per quanto concerne le procedure decisionali, si è già accennato all'importanza della configurazione della codecisione quale procedura legislativa ordinaria che si accompagna anche alla introduzione di una chiara distinzione tra procedure legislative e non legislative nonché alla espressa distinzione tra la delega legislativa e l'esercizio delle competenze esecutive, la cui titolarità è espressamente riconosciuta in capo agli Stati membri, salvo casi specifici. Oltre ad accrescere la legittimità democratica della normativa dell'Unione, queste modifiche ridurranno il «labirinto decisionale» che caratterizza attualmente l'esercizio delle competenze dell'UE, costituendo fattore di opacità complessità e inefficienza. Indubbiamente, la mancata ridenominazione degli atti legislativi come legge e legge quadro, che era prevista dal trattato costituzionale, ridurrà l'effetto di semplificazione.

Un'altra fondamentale novità nel processo decisionale è costituita dall'ulteriore riduzione degli ambiti di materia rimessi

al voto all'unanimità nonché alla modifica dei criteri per il calcolo della maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Si passerà infatti, dall'attuale ponderazione dei voti di ciascuno Stato membro a un sistema di «doppia maggioranza», pari al 55 per cento dei membri del Consiglio e cioè 15 Stati in un'Europa a 27 che rappresentino al contempo il 65 per cento della popolazione europea. Si tiene così conto sia del numero degli Stati che del loro peso demografico. Per evitare che gli Stati più popolosi possano bloccare le decisioni del Consiglio si prevede tuttavia previsto che un'eventuale minoranza di blocco debba almeno includere quattro Stati. Peraltro, sino al 2014 o addirittura sino al 2017 se uno stato membro ne farà richiesta, si continuerà a utilizzare il sistema di voto vigente.

Il trattato di Lisbona riproduce poi la clausola evolutiva generale (clausola «passerella»), già contenuta nel Trattato costituzionale, che consente al Consiglio europeo, deliberando all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, di estendere ulteriormente la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità a condizione che nessun Parlamento nazionale presenti obiezioni entro sei mesi dalla trasmissione di una iniziativa in tal senso assunta dal Consiglio europeo.

Per quanto concerne invece il settore della sicurezza sociale e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il Trattato prevede –riprendendo analoghe disposizioni contenute nel Trattato costituzionale – il meccanismo del cosiddetto «freno di emergenza» qualora un membro del Consiglio ritenga che una proposta incida su aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale o del suo ordinamento giudiziario penale, può sospendere l'iter di approvazione chiedendo che sia sottoposta al Consiglio europeo. Esso dispone di quattro mesi per rinviare la proposta al Consiglio dell'UE o chiedere che venga presentata una nuova proposta. In caso di mancata decisione del

Consiglio europeo entro il termine stabilito, un terzo degli Stati membri può istituire una cooperazione rafforzata.

In sostanza, il Trattato per un verso ha ridotto il potere di veto degli Stati membri, ampliando o prevedendo il possibile ulteriore ampliamento dell'ambito del voto al maggioranza; al tempo stesso, ha previsto meccanismi che consentono ai Governi o direttamente ai Parlamenti nazionali di «bloccare» fughe in avanti che fossero lesive di propri importanti interessi nazionali. Molto significativa è la maggiore apertura alla possibilità di ricorrere allo strumento delle cooperazioni rafforzate. L'autorizzazione a procedere ad una cooperazione rafforzata è accordata dal Consiglio dei ministri, a condizione che vi partecipino almeno 9 Stati membri, attualmente un terzo del totale. Riprendendo una disposizione già prevista dal Trattato costituzionale, il Trattato di Lisbona contiene una specifica clausola passerella volta a consentire, con decisione all'unanimità il passaggio dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata o da una procedura legislativa speciale alla procedura legislativa ordinaria nell'ambito di una cooperazione rafforzata (ad esclusione delle decisioni che hanno implicazioni militari o di difesa). In sostanza, se gli Stati non vorranno andare tutti insieme, vi sarà la possibilità su certe politiche, che gruppi «pionieri» possano procedere verso forme più avanzate di integrazione, come del resto già avvenuto sinora in settori di estrema importanza.

Sempre in relazione al processo decisionale europeo, molto significative e fortemente innovative sono anche le disposizioni relative alla partecipazione dei cittadini e all'iniziativa legislativa popolare. Il Trattato introduce, infatti, un nuovo articolo relativo alla partecipazione dei cittadini, nel quale, oltre a disposizioni volte a promuovere un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni dell'Unione europea e i cittadini e le associazioni rappresentative ed ampie consultazioni delle parti sociali da parte della Commissione è contenuta la previsione dell'iniziativa legislativa popolare. Si stabilisce poi

che un milione di cittadini europei, provenienti da un rilevante numero di Stati membri possono invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa. Le condizioni e le procedure per l'esercizio dell'iniziativa popolare, incluso il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini promotori, saranno disciplinate da un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Queste previsioni riconoscono per la prima volta espressamente un ruolo dei cittadini e dei corpi intermedi nella formazione delle politiche e della normativa dell'UE. Al di là dell'effettivo impatto che esse avranno, si tratta di un mutamento non trascurabile nella prospettiva stesa del processo di integrazione europea, coerente con quanto si è già detto in merito alla ridefinizione di valori ed obiettivi del processo di integrazione in modo più aderente alla identità e alla realtà culturale e sociale dei cittadini europei.

Con riguardo alle politiche dell'UE, il trattato di Lisbona prevede, per un verso, a meglio definire l'ambito e gli strumenti di attuazione di alcune politiche e introduce, per altro verso, basi giuridiche espresse per settori in cui l'azione dell'UE non era sinora prevista o veniva esercitata fondandosi sulla clausola di attribuzione sussidiaria di poteri di cui all'articolo 308 del Trattato CE.

In questo contesto, segnala anzitutto, per le notevoli implicazioni e il forte valore anche simbolico, la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'UE che avrà una propria capacità operativa, fondata sul ricorso a mezzi civili e militari, attraverso i quali essa potrà svolgere missioni al suo esterno. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative potranno instaurare una cooperazione strutturata permanente, i cui criteri sono specificati in un apposito Protocollo allegato al Trattato.

Il Trattato contiene inoltre una clausola di mutua assistenza in caso di aggressione armata subita da uno Stato membro nel

suo territorio e una clausola di solidarietà tra l'Unione o ogni Stato membro qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o di una calamità naturale o provocata dall'uomo.

Particolare attenzione meritano anche le modifiche introdotte in tema di spazio di libertà sicurezza e giustizia: anzitutto la procedura legislativa ordinaria si applica l'intera legislazione in tema di asilo e immigrazione e alla cooperazione giudiziaria in materia civile, fatta però eccezione per le misure relative agli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, per le quali è prevista unanimità in Consiglio con sola consultazione del Parlamento europeo. Per quanto attiene alla cooperazione giudiziaria in materia penale, si applica la procedura legislativa ordinaria: per il ravvicinamento delle legislazioni penali e regolamentari degli Stati membri tanto sul piano procedurale quanto sul piano del diritto penale materiale, per esempio per l'adozione di norme minime relative alla definizione di alcuni reati gravi e di dimensione transfrontaliera. Resta invece prevista l'unanimità per decidere l'eventuale istituzione, a partire da *Eurojust*, di una Procura europea, con il compito di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In tema di cooperazione di polizia, infine, vengono introdotte alcune ipotesi di ricorso alla procedura legislativa ordinaria (per quanto concerne, in particolare, lo scambio di informazioni, la formazione e le tecniche investigative comuni), riconfermando tuttavia l'unanimità come regola per la cooperazione operativa tra le autorità di polizia di diversi Stati membri e le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri nei settori della magistratura e della polizia possono operare nel territorio di un altro Stato membro.

La riconduzione alla procedura legislativa ordinaria e al voto a maggioranza di questi importanti settori risponde all'esigenza che l'UE definisca azioni condivise rispondendo al bisogno di sicurezza diffuso tra i propri cittadini; al tempo stesso, trattandosi di interventi che possono in-

cidere in alcuni casi direttamente sugli ordinamenti giudiziari degli Stati membri e sui diritti e le libertà individuali, il trattato, come meglio si dirà prevede strumenti e procedure per un'incisiva azione di controllo e di indirizzo da parte del Parlamento europeo e Parlamenti nazionali.

Tre le altre importanti novità che concernono specifiche politiche meritano di essere segnalate in questa sede: un articolo (articolo 17 del TFUE) che impegna l'UE a rispettare e non pregiudicare lo status delle chiese e delle associazioni o comunità religiose, e delle organizzazioni filosofiche o non confessionali ed a promuovere un dialogo aperto e trasparente con tali organizzazioni (queste disposizioni sono attualmente contenute in una dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam); l'introduzione di una base giuridica (articolo 14 del TFUE) per la definizione di principi e condizioni per il funzionamento dei servizi di interesse generale. Allegato al Trattato vi è inoltre un protocollo sui servizi d'interesse generale; l'introduzione di basi giuridiche per l'azione dell'UE nel settore dell'energia, per il turismo, per la politica spaziale europea nonché per l'adozione di azioni di incentivazione e raccomandazioni nel settore dello sport, di cui è riconosciuta la specificità l'introduzione di un articolo (articolo 152 del TFUE) nel quale si riconosce e si promuove il ruolo delle parti sociali ed il loro dialogo. Viene inoltre riconosciuto il contributo del vertice sociale trilaterale al dialogo sociale; la lotta ai cambiamenti climatici è stata inserita tra gli obiettivi dell'Unione da promuovere a livello internazionale; in materia di politica economica e monetaria, è attribuito alla Commissione il diritto di proposta nell'ambito della procedura in caso di disavanzo eccessivo (secondo i Trattati vigenti la Commissione ha solo un diritto di raccomandazione) e, attraverso un protocollo sull'Eurogruppo, viene dato riconoscimento alle riunioni informali dei ministri degli Stati appartenenti alla zona dell'Euro, prevedendo che essi eleggano un presidente per un periodo di due anni e mezzo;

nell'ambito delle azioni dell'Unione nel settore della sanità pubblica è stata inserita una base giuridica (articolo 168 del TFUE) per l'adozione di misure per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli e minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcool.

Molto importanti sono le alcune disposizioni finali riguardanti l'appartenenza all'UE e le modifiche dei trattati. Si prevede, anzitutto, espressamente il ritiro volontario dall'Unione: ogni Stato membro può decidere di ritirarsi dall'Unione europea, notificando tale intenzione al Consiglio europeo e negoziando un accordo con l'Unione volto a definire le modalità del suo ritiro.

In secondo luogo, si prevedono importanti novità per la procedura di revisione dei trattati, ferma restando ovviamente l'esigenza che le modifiche siano ratificate da tutti gli Stati membri, in esito ad una Conferenza intergovernativa: si attribuisce anche al Parlamento europeo, oltre che ad uno Stato membro o alla Commissione, il diritto di presentare i progetti di modifica dei Trattati, che, come già ricordato, possono essere mirati ad accrescere o ridurre le competenze dell'UE; si costituzionalizza il metodo della convenzione, stabilendo che la Conferenza intergovernativa, di norma deve essere preparata da una Convenzione composta di rappresentanti dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, dei Capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. Viene in tal modo espressamente ribadito il coinvolgimento di rappresentanti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nella predisposizione delle modifiche «costituzionali» dell'UE; si stabilisce che qualora al termine di due anni dalla firma di un trattato di modifica, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato delle difficoltà nelle procedure di ratifica, è previsto che la questione sia deferita al Con-

siglio europeo. Si prende in tal modo atto di quanto accaduto in relazione al processo di ratifica del Trattato costituzionale, e ora dello stesso trattato di Lisbona, demandando alla massima istanza politica la individuazione di soluzioni per uscire dall'impasse creata dalla mancata ratifica di uno o più Stati membri.

A chiusura delle principali innovazioni del Trattato, meritano una specifica attenzione le disposizioni relative al ruolo dei parlamenti nazionali che rappresentano la chiave per una lettura complessiva del nuovo equilibrio disegnato dai trattati.

Se è vero che sin dal Trattato di Amsterdam, un apposito protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali è allegato al Tratto UE e al Trattato CE, con il Trattato di Lisbona per la prima volta i parlamenti sono menzionati in seno al trattato UE. Il nuovo articolo 12 del TUE infatti stabilisce che «I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione» enunciandone le prerogative poi precisate in altre disposizioni del trattato e dei protocolli. Questa disposizione sembra includere i parlamenti nazionali nella architettura istituzionale dell'UE, quasi come «istituzioni indirette» cui, accanto alle tradizionali competenze di indirizzo e controllo sull'attività europea dei rispettivi Governi e di attuazione del diritto comunitario nei rispettivi ordinamenti, vengono attribuiti poteri di intervento nel processo decisionale europeo.

Il Trattato e i protocolli sul ruolo dei parlamenti nazionali e sui principi di sussidiarietà e proporzionalità prevedono diritti di informazione e trasmissione nonché poteri di intervento sia di carattere generale sia relativi a specifici aspetti e settori. Si prevede, in particolare: la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali, tra l'altro, di documenti di consultazione della Commissione, di tutte le proposte legislative, nonché delle loro modifiche nel corso del procedimento, degli strumenti di programmazione della Commissione; il vincolo a far intercorrere un periodo di otto settimane (tale termine è stato allungato rispetto a quello di sei settimane

previsto dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa) tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa; la comunicazione diretta ai Parlamenti nazionali degli ordini del giorno e dei risultati dei lavori del Consiglio; la possibilità per ciascun Parlamento nazionale (o Camera) di sollevare obiezioni, entro un termine di otto settimane (tale termine è stato allungato rispetto a quello di sei settimane previsto dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa) dalla data di trasmissione di un progetto, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (cosiddetto *early warning* o allerta precoce) in relazione alle proposte legislative; la facoltà per ciascun Parlamento nazionale (o Camera) di presentare – attraverso la trasmissione effettuata dai relativi Stati membri – un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà. Tale facoltà è peraltro riconosciuta espressamente e opportunamente anche al Comitato delle regioni; l'organizzazione di una efficace e regolare cooperazione interparlamentare definita congiuntamente da Parlamento europeo e Parlamenti nazionali; la notifica dei progetti di modifica del Trattato ai parlamenti nazionali, i cui rappresentanti partecipano alla convenzione che prepara i lavori della Conferenza intergovernativa; la trasmissione ai Parlamenti nazionali, nell'ambito della procedura di revisione semplificata, di ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad estendere la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità (cosiddetta clausola passerella). In caso di opposizione di un Parlamento nazionale, notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non è adottata; l'informazione dei parlamenti nazionali in merito alla domanda di adesione proveniente da uno Stato europeo che desideri

diventare membro dell'Unione; l'informazione dei Parlamenti nazionali in merito ai risultati della valutazione dell'attuazione delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà sicurezza e giustizia e l'associazione dei Parlamenti nazionali alle valutazioni dell'attività di Eurojust ed al controllo delle attività dell'Europol; l'informazione dei Parlamenti nazionali in merito a proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Se un Parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata (tale disposizione non era prevista dal Trattato costituzionale); infine, i parlamenti nazionali devono essere informati dalla Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà quando essa presenta proposte legislative sulla base della c.d. clausola di flessibilità.

L'attuazione delle disposizioni relative al ruolo dei parlamenti nazionali costituisce una priorità assoluta per le Camere. A questo fine andrà anche considerata l'opportunità di eventuali intese con le Istituzioni dell'UE e con i parlamenti nazionali in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del Trattato e dei protocolli.

Nell'analisi del trattato, l'enfasi è solitamente posta sul controllo di sussidiarietà disciplinato dall'apposito protocollo. Indubbiamente si tratta di una prerogativa importante ai fini del corretto esercizio delle competenze dell'UE, che occorrerà tuttavia esercitare con cautela e misura, evitando che esso assorba tutta l'attenzione e le risorse dei parlamenti nazionali. Altre importanti prerogative sono infatti previste dal Trattato, in particolare con riferimento alle richiamate competenze in materia di valutazione sulle politiche dello spazio di libertà sicurezza e giustizia.

È comunque evidente l'esigenza che, non appena approvata la legge di ratifica del Trattato, la Camera avvii in tempi rapidi una riflessione sull'adeguamento del proprio regolamento ed eventualmente della legislazione in vigore al fine di consentire un pieno ed efficace esercizio delle

nuove prerogative discendenti dal Trattato. Una particolare attenzione andrà assicurata in questo contesto alla consultazione dei consigli e delle assemblee legislative regionali italiane nell'ambito dell'esame di sussidiarietà come previsto espressamente dall'articolo 6 del relativo Protocollo. Ciò non risponderà soltanto all'impostazione stessa del trattato di Lisbona e i principi del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, ma rafforzerà il ruolo del Parlamento nazionale quale cerniera tra il livello di governo sovranazionale e i livelli di governo regionale e locale.

Andrà altresì tenuto in adeguata considerazione nell'ambito della revisione del regolamento della Camera, l'instaurazione di un rapporto diretto con la Commissione europea anche al fine di consentire l'adozione da parte degli organi parlamentari di osservazioni specificamente e direttamente indirizzate alla Commissione stessa.

Peraltro, un effettivo e sistematico dialogo politico diretto proprio con la Commissione europea potrebbe essere avviato già sulla base delle procedure vigenti. A partire dall'avvio di tale dialogo nel settembre 2006, il Parlamento italiano, come del resto rilevato dal Presidente Barroso nel corso della sua audizione presso le Commissioni esteri e politiche dell'UE di Camera e Senato, si è avvalso in un numero limitato di casi della possibilità di inviare osservazioni alla Commissione europea, a fronte soprattutto di un'intesa attività al riguardo di altri Parlamenti. In tal modo, c'è il rischio che la posizione del Parlamento italiano non sia tenuta in considerazione della Commissione nella predisposizione e considerazione delle sue iniziative regolative.

Più in generale, sarà necessario, anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo trattato, che tutti i competenti organi della Camera attivino in modo più sistematico gli strumenti di intervento nella fase di formazione delle politiche e della normativa dell'UE, la c.d. fase ascendente. Un esempio positivo è costituito dall'attenzione che entrambe le camere hanno dedicato subito all'inizio della legislatura alla comunicazione della Commissione euro-

pea relativa al processo di Barcellona, con l'approvazione da parte delle commissioni esteri di camera e senato di atti di indirizzo inoltrati anche alla Commissione europea. Si tratta di iniziative quanto mai opportune considerate la rilevanza vitale delle relazioni euro mediterranee per il nostro Paese e le recenti iniziative avviate in materia.

In conclusione, il Trattato di Lisbona sembra costituire un compromesso avanzato tra diverse istanze in grado di consentire una prosecuzione equilibrata del processo di integrazione europea. Se infatti esso rafforza la capacità decisionale delle istituzioni europee, al tempo stesso ne delimita più chiaramente le competenze rispetto a quelle nazionali, e riconosce il ruolo delle autonomie regionali e locali. Alla riduzione del ricorso al voto all'unanimità in seno al Consiglio e quindi del veto dei singoli Stati membri fa da pendant la creazione di una serie di pesi e contrappesi, che coinvolgono spesso direttamente i parlamenti nazionali. Più in generale esso ancora meglio il processo di integrazione europea a valori, diritti e libertà condivise, senza comprimere ma anzi valorizzando le diversità culturali e linguistiche. Se esso rinuncia ad alcuni simboli e al nome di costituzione, esso costituisce nondimeno, il testo costituzionale di riferimento dell'UE.

Per queste ragioni formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Mario PESCANTE, *presidente*, esprime apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Gottardo, ricordando che l'Italia è uno dei pochi paesi a non aver ancora ratificato il Trattato e che occorre pertanto pervenire ad una sua sollecita approvazione. Si tratta anche di un'occasione importante per porre il tema all'attenzione dell'opinione pubblica, vista la diffidenza ed il distacco che si registra da parte dei cittadini rispetto alle istituzioni e alle tematiche comunitarie.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore, segnala di avere allo studio due

ipotesi di riforma, l'una relativa alle disposizioni regolamentari della Camera, l'altra riguardante la legge n. 11 del 2005, entrambe volte a rendere più efficace l'intervento parlamentare sulla materia comunitaria.

Si sofferma quindi su tre specifici aspetti.

Il primo riguarda l'opportunità di dare diffusione ad un'idea positiva di Europa. Il Trattato di Lisbona – sempre che si pervenga ad una sua effettiva adozione – offre nuovo impulso alle istituzioni europee; occorre tuttavia sostenere tale spinta, anche prevedendo che siano attribuiti al Dipartimento delle politiche comunitarie adeguati stanziamenti di bilancio. Se, infatti, è necessario che gli italiani conoscano meglio le istituzioni europee ed i valori fondanti dell'Unione, occorre dare adeguati strumenti alle strutture che istituzionalmente di tale compito si devono occupare.

Il secondo aspetto, sul quale richiama l'attenzione dei colleghi, è quello dell'Unione per il Mediterraneo. Deve in proposito osservare come il Vertice svoltosi a Parigi il 13 luglio scorso non possa essere considerato un successo: molte cose interessanti sono state dette ma non si è riusciti ad individuare un percorso chiaro e concretamente percorribile. Si tratta di un tema importante che merita adeguata riflessione.

Si sofferma infine su una terza questione che riguarda l'iter di ratifica del Trattato di Lisbona da parte di alcuni paesi, non ancora portato a compimento. Cita in particolare il caso della Germania, dove l'adozione del Trattato è subordinata ad una pronuncia della Corte costituzionale. Ritiene che la prudenza in ordine all'adozione del Trattato possa essere ricondotta, tra l'altro, anche alle preoccupazioni emerse su temi di particolare delicatezza, quale quello della famiglia. Riterrebbe opportuno sotto tale profilo inserire nel parere della Commissione una precisazione, che chiarisca che con il Trattato di Lisbona il diritto di famiglia è materia che ricade interamente nella sovranità degli Stati membri, essendo previ-

sto che l'Unione possa intervenire in materia solo in caso di decisioni assunte all'unanimità. Si tratta di una precisazione che, a suo avviso, faciliterebbe la comprensione e l'accettazione del Trattato da parte dei cittadini.

Mario PESCANTE, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Buttiglione riguardante l'Unione per il Mediterraneo, richiama il documento finale approvato lo scorso 26 giugno dalla Commissione Affari esteri della Camera, nel quale si impegna il Governo a « riaffermare il ruolo dell'Italia nella nuova Unione per il Mediterraneo, a sostenerne con convinzione e determinazione l'istituzione nel Vertice di Parigi e a contribuire attivamente alla redazione di una dichiarazione finale che possa registrare l'unanime consenso dei partecipanti ». Osserva in proposito come, effettivamente, malgrado la comunicazione positiva data agli esiti del Vertice di Parigi dalla presidenza francese, non si sia andati oltre l'enunciazione di buone intenzioni. Si sofferma quindi sulla vocazione mediterranea dell'Italia, rilevando come si tratti di un tema che merita particolare attenzione da parte della Commissione e del Governo.

Per quanto concerne poi l'opportunità di un chiarimento in merito al diritto di famiglia, concorda con l'onorevole Buttiglione, sottolineando come tra le motivazioni che vengono individuate per spiegare l'esito negativo del referendum irlandese vi è proprio quella di una scarsa chiarezza sul tema e di un suo recepimento distorto da parte dei cittadini.

Ricorda infine, con riferimento ad eventuali modifiche da apportare alla legge n. 11 del 2005, che l'ufficio di presidenza della Commissione ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea, con specifico riferimento all'attuazione della legge n. 11 e alle prospettive di riforma, sulla quale è stata acquisita l'intesa del Presidente della

Camera e che sarà sottoposta all'approvazione della Commissione nella settimana corrente.

Antonio RAZZI (IdV) esprime apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Gottardo, rilevando come il Trattato di Lisbona possa essere suscettibile di interventi migliorativi. Si sofferma, in particolare, sul tema delle pensioni e dell'informazione televisiva in ambito europeo. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD), rinviando alla discussione in Aula una trattazione più ampia delle questioni affrontate dal Trattato di Lisbona, si limita ad alcune considerazioni, che auspica possano trovare riflesso nella proposta di parere del relatore.

Concorda innanzitutto con quanto indicato dall'onorevole Buttiglione in ordine alla necessità di rafforzare gli strumenti informativi sulle tematiche comunitarie, anche mediante opportuni stanziamenti.

Appare altresì importante prevedere l'introduzione di un'apposita sessione parlamentare per l'esame della Legge comunitaria, che offrirebbe l'occasione di un dibattito più ampio e approfondito sui rapporti tra Italia e Unione europea, con evidenti riflessi anche dal punto di vista della comunicazione ai cittadini. Osserva in proposito come occorra modificare una concezione diffusa dell'Europa, vista come istituzione volta unicamente a imporre gli effetti della globalizzazione ai cittadini o a far rispettare le regole della concorrenza. Riterrebbe utile, in tale prospettiva, che nella proposta di parere del relatore fosse sottolineato come una delle cause della crisi dell'Europa è la sua incompiutezza: le istituzioni comunitarie non riescono infatti ad intervenire su nodi politici essenziali quali, ad esempio, l'energia, l'immigrazione o i cambiamenti climatici, e proprio tale limite viene utilizzato per attaccare le istituzioni europee.

La diffusione di una concezione negativa dell'Europa spiega, almeno in parte,

l'esito negativo del *referendum* svoltosi in Irlanda. Si tratta di un risultato che non va sottovalutato e che mostra come sia assolutamente indispensabile, in un'Europa sempre più ampia, avere procedure meno uniformi e più flessibili. Riterrebbe in proposito opportuno introdurre nel parere una considerazione relativa alla necessità di prevedere che, anche ove il processo di ratifica del Trattato non si concludesse in tutti i paesi in senso positivo, le decisioni debbano essere assunte a maggioranza e non all'unanimità, cioè senza obbligare chi non vuole procedere a farlo e senza drammatizzare eventuali ipotesi di recesso.

Richiamando quindi una ulteriore questione sollevata dal collega Buttiglione, rileva come, effettivamente, il vertice di Parigi riguardante l'unione per il Mediterraneo non possa definirsi un successo. Ricorda in proposito che il Trattato di Lisbona offre strumenti per intervenire: si riferisce in particolare alla possibilità di ricorrere a cooperazioni rafforzate, procedendo cioè ad accordi speciali tra gruppi di Paesi su specifici temi. Si tratta di una questione fondamentale, tanto più se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore e si procederà quindi ad un'allargamento dell'Unione; sarà in questo caso indispensabile adottare procedure di sempre maggiore flessibilità.

Richiama quindi quanto già evidenziato in ordine all'opportunità di procedere ad una revisione del regolamento della Camera, che appare un passaggio chiave affinché il Parlamento possa incidere in misura significativa nelle dinamiche comunitarie. Sotto tale profilo propone che nel parere sia inserita una considerazione in ordine alla opportunità di prevedere una clausola di verifica automatica del regolamento, che si attivi ogni qualvolta vi siano modifiche ai trattati europei, al fine di intervenire tempestivamente con gli opportuni adeguamenti delle procedure parlamentari.

Deve infine rilevare come vi siano anche alcuni aspetti negativi del Trattato di Lisbona: si riferisce in particolare al fatto che vi è una politica monetaria comune in

Europa ma manca una politica economica comune. Il Trattato non sembra recare misure adeguate per il rafforzamento della *governance* economica dell'UE, lasciando inalterato lo squilibrio tra la politica monetaria unica e un coordinamento debole delle politiche economiche e dell'occupazione.

Sandra ZAMPA (PD) sottolinea che compito prioritario della Commissione è di riportare al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica l'Europa. Cita in proposito l'intervento del Capo dello Stato in occasione degli Stati Generali dell'Europa, svoltisi a Lione lo scorso 21 giugno, nel quale il Presidente ha rilevato come «troppi Governi hanno dissimulato le posizioni da essi sostenute in sede europea, chiamando in causa l'Europa – e in particolare la Commissione europea, la «burocrazia di Bruxelles» – come capro espiatorio per coprire loro responsabilitàe insufficienze». Occorre, a suo avviso, partire da questa denuncia per comprendere i rapporti tra cittadini e Unione europea e deve rilevare come sotto questo profilo, alcune delle posizioni espresse da rappresentanti della Lega Nord non aiutino alla costruzione di una idea positiva di Europa.

Osserva, in conclusione che, da punto di vista dell'informazione e della comunicazione, sarebbe auspicabile che il servizio radiotelevisivo pubblico assicuri un'adeguata e qualificata informazione sull'attivitàe sui valori costitutivi delle istituzioni comunitarie.

Luca BELLOTTI (Pdl) condivide le osservazioni formulate dai colleghi in ordine all'opportunità di offrire ai cittadini maggiori informazioni e conoscenza su temi così rilevanti come quelli relative alle istituzioni comunitarie, anche per fare in modo che l'adesione al Trattato di Lisbona non venga percepita come un mero atto burocratico dovuto. Ritiene necessario anche affrontare la questione della sovranità e dei conflitti di competenze, che già il Paese conosce nei rapporti tra Stato e regioni, tra regioni e province e tra pro-

vince e comuni. Si tratta di un tema connesso a quello dell'interesse nazionale e della sua necessaria conciliazione con gli interessi comunitari. Cita in proposito la questione relativa al settore agricolo dove si sono manifestati conflitti; anche i settori dell'energia e dell'immigrazione non possono essere regionalizzati ma debbono essere oggetto di una politica comune che non comprima tuttavia eccessivamente gli interessi nazionali. Per tale motivo assumono particolare rilievo gli aspetti procedurali poiché quando si è numerosi, le norme devono essere particolarmente ampie e le procedure flessibili. Osserva del resto che lo stesso Trattato di Lisbona, ove interpretato rigidamente, diverrà ben presto inapplicabile: occorre quindi prevedere un tavolo continuo di revisione che renda le disposizioni del Trattato flessibili.

Enrico FARINONE (PD) rileva come da più parti si è richiamato il distacco dei cittadini rispetto alle istituzioni europee, ma si deve osservare come lo stesso Parlamento partecipi frettolosamente e con tempi assai limitati alla ratifica di un atto così importante come il Trattato di Lisbona. Certamente occorre comunicare una diversa idea d'Europa ai cittadini e occorre che la politica svolga un ruolo informativo e pedagogico assai maggiore. Sotto tale profilo condivide la proposta di prevedere un'apposita sessione parlamentare per l'esame della Legge comunitaria, anche al fine di evitare che proprio a partire dal Parlamento e dalla politica si parli poco e male dell'Europa.

Sottolinea quindi che dal punto di vista della legittimazione democratica una pronuncia parlamentare non vale affatto meno di un *referendum* popolare e rivendica perciò la valenza democratica assoluta della ratifica del Trattato di Lisbona da parte del Parlamento italiano, anche se certamente il provvedimento avrebbe meritato un dibattito più ampio e approfondito.

In merito alla più volte richiamata crisi delle istituzioni europee osserva come l'Europa sia vista più come unione monetaria che come unione economica, più

come Europa dei banchieri che come Europa della politica. L'obiettivo prioritario deve dunque essere quello di un'unione politica effettiva, che sola potrà far dire alla politica di aver costituito un'Unione europea dei popoli.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) non richiama la posizione, nota a tutti, della Lega Nord sull'Europa, sottolineando tuttavia come il trattato di Lisbona rechi aspetti che il suo partito giudica positivamente. Si riferisce in particolare al Preambolo del Trattato, che si ispira alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, anche rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni, e alle disposizioni che assicurano un effettivo controllo del rispetto da parte delle istituzioni dell'UE dei principi di sussidiarietà. Con riferimento quindi al tema del diritto di famiglia ritiene anch'egli opportuno un riferimento nel testo del parere e si sofferma altresì sull'attribuzione del valore giuridico vincolante alla carta dei diritti fondamentali, individuando alcuni punti problematici riguardanti in particolare l'articolo 9 e la formulazione ivi contenuta di famiglia.

Laura GARAVINI (PD), come già evidenziato da alcuni colleghi, ribadisce la necessità di prevedere un'informazione più positiva sulle istituzioni e le politiche europee rispetto a quanto sinora avvenuto, anche tenuto conto del fatto che l'Italia ha goduto di ampi aiuti e finanziamenti. Condivide quanto osservato dal collega Farinone, ossia che l'Europa è percepita dai cittadini come Europa dei banchieri. Si tratta di una definizione che ha un fondo di verità poiché l'Europa è oggi soprattutto una unione monetaria ed è carente sull'aspetto politico e sociale. Si tratta di un limite che è percepito chiaramente dagli italiani che risiedono in altri Paesi europei e che, pur apprezzando l'unione finanziaria, auspicherebbero maggiori tutele anche sotto il profilo sociale. Occorre impegnarsi per pervenire ad un patto sociale condiviso che assicuri standard minimi di tutela sociale scegliendo come modello quello dei Paesi più avanzati.

Mario PESCANTE, *presidente*, esprime apprezzamento per l'elevato livello del dibattito svoltosi, osservando come la XIV Commissione rappresenti un'Italia che vuole l'Europa; sotto tale profilo condivide l'osservazione dell'onorevole Farinone che la legittimazione democratica del Parlamento sia pari a quella che si esprime attraverso una consultazione popolare.

Auspica che il dibattito che si svolgerà in Aula sul provvedimento possa testimoniare la comunità di intenti e di obiettivi emersa oggi in Commissione. Osserva infine come alcune delle considerazioni svolte da colleghi potrebbero essere affrontate anche nell'ambito dell'audizione del Ministro delle politiche europee, il cui seguito è previsto oggi stesso alle ore 14.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ritiene accoglibili molte delle richieste di integrazione emerse nel corso del dibattito e si riserva pertanto di formulare una nuova proposta di parere, che sottoporrà alla valutazione della Commissione nella seduta già convocata per le ore 13.30.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. -Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.40.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che lo scorso 18 luglio ha scritto al Presidente della Camera per sottoporgli una questione di ordine regolamentare, emersa nel corso dei lavori della Commissione. Nelle sedute del 9 e 10 luglio scorsi -nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante Attuazione delle direttive

n. 2006/86/CE e n. 2006/17/CEE in materia di tessuti e cellule umani (Atto n. 10) – è emersa l'opportunità di acquisire il parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento, ma ha dovuto precisare che tale richiesta non poteva essere formulata dalla XIV Commissione, poiché l'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento attribuisce alle sole Commissioni competenti per materia – in virtù dell'esplicito richiamo all'articolo 143 comma 4 – la facoltà di richiedere la pronuncia del Comitato per la legislazione e che tale facoltà non appare invece esercitabile dalla XIV Commissione, cui lo schema di decreto legislativo è assegnato ai sensi dell'articolo 126, comma 2, limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

Ha pertanto chiesto al Presidente Fini – anche a nome dell'ufficio di presidenza della Commissione – di voler valutare l'opportunità di una riflessione sull'ambito di applicazione dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, che appare limitativo dei poteri attribuiti alla XIV Commissione rispetto alle altre Commissioni permanenti.

Il Presidente della Camera ha risposto con lettera del 23 luglio scorso, che mette a disposizione dei colleghi, nella quale si precisa che l'attuale tenore delle disposizioni regolamentari non consente margini interpretativi nel senso auspicato dalla Commissione.

Ritiene, in conclusione, che occorra senz'altro lavorare ad una proposta di modifica regolamentare sul tema.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi e tenuto conto

delle proposte di modifica avanzate dai colleghi, formula una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole dell'UDC sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro e la disponibilità del relatore e preannuncia il voto favorevole del PD sulla nuova proposta di parere formulata.

Giacomo STUCCHI (LNP) ritiene opportuno sottolineare come il trattato di Lisbona preveda una cessione di sovranità rispetto alla quale sarebbe stato opportuno interpellare direttamente i cittadini italiani; si tratta tuttavia di una possibilità non prevista dalla Carta costituzionale.

Tenuto conto del recepimento delle osservazioni dell'onorevole Consiglio, preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulate dal relatore.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) nel preannunciare il voto favorevole del PdL sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea l'importanza di mettere in atto ogni utile iniziativa volta ad avvicinare i cittadini alle istituzioni comunitarie, anche tenuto conto dell'esito negativo del *referendum* irlandese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI

Martedì 29 luglio 2008. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE. – Interviene il ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 14.

Seguito dell'audizione del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, sulle linee programmatiche.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche con la trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi il seguito dell'audizione del ministro.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sandro GOZI (PD),

Luca BELLOTTI (PdL), Enrico FARINONE (PD), Sandra ZAMPA (PD), Isidoro GOTTARDO (PdL), Nunziante CONSIGLIO (LNP), Antonio RAZZI (IdV), Laura GARAVINI (PD), Jean Leonard TOUADI (IdV) e il presidente Mario PESCANTE.

Il ministro Andrea RONCHI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona
(C. 1519 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1519 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi;

rilevato che la ratifica del Trattato di Lisbona costituisce un passaggio di estrema importanza e urgenza per lo sviluppo del processo di integrazione europea, in quanto inteso a dotare l'Unione europea di obiettivi, competenze e procedure necessari per fare fronte agli elementi di maggiore criticità che caratterizzano il contesto politico, economico e sociale a livello continentale e globale;

tenuto conto che già 21 Stati membri hanno completato la procedura di ratifica, e in altri 2 Stati il Parlamento ha approvato il progetto di legge di ratifica, non ancora firmato dal Capo dello Stato;

considerata, pertanto, pienamente condivisibile la scelta di procedere in tempi rapidi alla ratifica del Trattato;

rilevato, inoltre, che l'Italia ha già ratificato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa del 2004, i cui contenuti sono in buona parte ripresi dal Trattato di Lisbona;

osservato tuttavia che l'esito negativo del referendum irlandese, che fa seguito a quello dei referendum francese e olandese sul Trattato costituzionale, costituisce un segnale di malessere da non trascurare e che richiede un piena e coerente attua-

zione delle disposizioni del Trattato di Lisbona intese a migliorare la legittimazione democratica, la trasparenza, l'efficienza e la comprensibilità del funzionamento dell'UE;

sottolineata la necessità che il Governo promuova, attraverso le attività e gli strumenti appropriati, una piena ed effettiva conoscenza dei contenuti del nuovo Trattato;

considerata l'estrema rilevanza dell'attribuzione di valore giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali base giuridica che – unitamente alla introduzione di una base giuridica per l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), contribuirà alla creazione di uno spazio giuridico unico, assicurando livelli comuni di tutela per i cittadini europei;

rilevata l'esigenza che il Governo si adoperi per garantire, sia a livello nazionale che europeo, una piena attuazione della Carta dei diritti fondamentali, promuovendo il rispetto dei valori e dei diritti da essa affermati;

sottolineata l'importanza del riferimento nel preambolo del Trattato UE che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto»;

tenuto conto che tra i valori su cui si fonda l'Unione sono inclusi il rispetto della

diversità culturale e linguistica e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo;

considerato altresì, che, ai sensi del nuovo articolo 4 del Trattato UE, l'Unione si impegna, inoltre, a rispettare l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali e le funzioni essenziali dello Stato;

rilevato che il Trattato di Lisbona introduce una più chiara ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri, precisando che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati membri e stabilendo una classificazione delle competenze e delle azioni dell'UE;

considerata l'esigenza di assicurare un effettivo controllo del rispetto da parte delle istituzioni dell'UE dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

rilevata l'importante ruolo che potrà svolgere a tale riguardo anche il Comitato delle regioni cui è espressamente riconosciuta la legittimazione ad impugnare atti legislativi per violazione del principio di sussidiarietà

tenuto conto che, in tal modo, il Trattato di Lisbona rende più chiaro e comprensibile l'ambito di azione dell'UE per i cittadini, e consente un più agevole controllo politico e giurisdizionale sulla sussistenza e l'esercizio delle competenze dell'UE,

considerato che il trattato di Lisbona reca numerose innovazioni intese a rendere più chiare, efficienti e razionali la struttura, la composizione e le attribuzioni di ciascuna Istituzione;

rilevata l'importanza del rafforzamento delle competenze del Parlamento europeo, che costituisce un elemento fondamentale per garantire una maggiore democraticità del processo decisionale dell'Unione;

sottolineata la rilevanza, anche ai fini dell'esercizio delle competenze dei parlamenti nazionali, della semplificazione

delle procedure legislative, mediante l'estensione alla quasi totalità delle basi giuridiche della procedura legislativa ordinaria, l'introduzione della delega legislativa e l'espressa attribuzione della titolarità delle competenze esecutive in capo agli Stati membri,

tenuto conto dell'ulteriore riduzione degli ambiti di materia rimessi al voto all'unanimità che renderà più rapido il processo decisionale e più agevole l'azione dell'Unione in settori di particolare rilevanza;

considerata l'importanza del meccanismo del cosiddetto «freno di emergenza» azionabile da ciascuno Stato membro qualora proposta legislativa incida su aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale o del suo ordinamento giudiziario penale e sottolineata l'esigenza che il Parlamento sia coinvolto dal Governo nelle sue eventuali determinazioni al riguardo;

sottolineato che lo strumento delle cooperazioni rafforzate, anche alla luce delle disposizioni del nuovo Trattato che ne renderanno più agevole l'azionabilità può assumere un ruolo cruciale per gli ulteriori avanzamenti del processo di integrazione in specifici settori;

rilevato che le disposizioni relative alla partecipazione dei cittadini e all'iniziativa legislativa popolare accresceranno il livello di legittimazione democratica del processo decisionale europeo;

tenuto conto, in particolare, dell'esigenza che le condizioni e le procedure per l'esercizio dell'iniziativa popolare, incluso il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini promotori, la cui definizione è rimessa ad un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, rendano effettivo ed agevole l'esercizio di tale iniziativa;

considerata l'importanza della introduzione di nuovi basi giuridiche per le politiche dell'UE in settori di particolare rilevanza quali la definizione di principi e condizioni per il funzionamento dei servizi

di interesse generale, l'energia, il turismo, la politica spaziale, la promozione dello sport, di cui è riconosciuta la specificità

sottolineato che la costituzionalizzazione del metodo della convenzione per la revisione ordinaria del trattato garantirà ai parlamenti nazionali un coinvolgimento diretto nel processo di adeguamento del quadro «costituzionale» dell'UE;

rilevato che il riconoscimento espresso nel Trattato del ruolo dei parlamenti nazionali quali soggetti che «contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione» costituisce uno degli elementi di maggiore rilevanza del Trattato di Lisbona;

considerato, in particolare, che il riconoscimento ai parlamenti di diritti di informazione e trasmissione di documenti nonché di intervento diretto nel processo decisionale dell'UE, ne determina l'inclusione nella architettura istituzionale dell'UE;

evidenziata l'esigenza di definire, anche attraverso opportune intese tra le Istituzioni e i Parlamenti dell'UE, criteri e modalità di interpretazione e applicazione che consentano un esercizio efficace delle nuove prerogative, nel rispetto dell'autonomia di ciascun parlamento e istituzione e delle esigenze di funzionamento dell'UE;

sottolineata l'urgenza di avviare, non appena approvata la legge di ratifica del trattato, una riflessione articolata sull'adeguamento del regolamento della Camera ed eventualmente della legislazione in vigore al fine di consentire un pieno ed efficace esercizio delle nuove prerogative discendenti dal Trattato;

considerata, in particolare, la necessità di introdurre disposizioni per l'esercizio del meccanismo di allerta precoce ai fini del controllo preventivo di sussidiarietà entro il termine di otto settimane previste dall'apposito Protocollo allegato al Trattato, assicurando un sistematico ed adeguato coinvolgimento della Commissione Politiche dell'UE;

tenuto conto della opportunità di assicurare, ai fini del controllo di sussidiarietà la consultazione sistematica da parte degli organi parlamentari competenti dei consigli e delle assemblee legislative regionali italiane, come previsto espressamente dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

evidenziata altresì l'esigenza che, nell'ambito della revisione del regolamento della Camera, di assicurare meccanismi adeguati che consentano l'adozione da parte degli organi parlamentari di osservazioni specificamente e direttamente indirizzate alla Commissione europea;

sottolineata l'esigenza di un più sistematico ricorso da parte degli organi parlamentari competenti alle procedure già previste dal regolamento e dalle leggi per l'intervento nella fase di formazione delle politiche e della normativa dell'UE, anche ai fini dell'instaurazione di un effettivo dialogo politico con la Commissione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona
(C. 1519 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1519 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi;

rilevato che la ratifica del Trattato di Lisbona costituisce un passaggio di estrema importanza e urgenza per lo sviluppo del processo di integrazione europea, in quanto inteso a dotare l'Unione europea di obiettivi, competenze e procedure necessari per fare fronte agli elementi di maggiore criticità che caratterizzano il contesto politico, economico e sociale a livello continentale e globale;

tenuto conto che già 21 Stati membri hanno completato la procedura di ratifica, e in altri 2 Stati il Parlamento ha approvato il progetto di legge di ratifica, non ancora firmato dal Capo dello Stato;

considerata, pertanto, pienamente condivisibile la scelta di procedere in tempi rapidi alla ratifica del Trattato;

rilevato, inoltre, che l'Italia aveva già ratificato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa del 2004, peraltro non entrato in vigore, i cui contenuti sono in buona parte ripresi dal Trattato di Lisbona;

osservato tuttavia che l'esito negativo del referendum irlandese, che fa seguito a quello dei referendum francese e olandese sul Trattato costituzionale, costituisce un segnale di malessere da non trascurare e

che richiede una più efficace comunicazione e una piena e coerente attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona intese a migliorare la legittimazione democratica, la trasparenza, l'efficienza e la comprensibilità del funzionamento dell'UE;

sottolineata la necessità laddove il processo di ratifica in alcuni Stati membri non si concludesse in senso positivo, che il Governo promuova una soluzione politica largamente condivisa che consenta l'immediata entrata in vigore del Trattato tra i Paesi che lo hanno ratificato;

rilevata l'esigenza, al fine di evitare ritardi o impedimenti nell'entrata in vigore delle future modifiche dei trattati, di avvalersi pienamente delle potenzialità che derivano dall'introduzione del diritto di recesso dall'UE nonché della previsione per cui il Consiglio europeo, dopo due anni dalla firma di un trattato, se i quattro quinti degli Stati hanno ratificato e uno o più Stati abbiano incontrato difficoltà assume le decisioni appropriate;

evidenziato che la crisi di fiducia nell'integrazione europea di alcune opinioni pubbliche nazionali sembra discendere dalla percezione di poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa laddove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata;

tenuto altresì conto dell'esigenza di assicurare in futuro l'avvio tempestivo di una riflessione sull'ulteriore adeguamento dei trattati ai mutamenti politici, econo-

mici e sociali nonché alla valutazione dell'applicazione del Trattato di Lisbona;

considerata l'estrema rilevanza dell'attribuzione di valore giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali che – unitamente alla introduzione di una base giuridica per l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) – contribuirà alla creazione di uno spazio giuridico unico, assicurando livelli comuni di tutela per i cittadini europei;

rilevata l'esigenza che il Governo si adoperi per garantire, sia a livello nazionale che europeo, una piena attuazione della Carta dei diritti fondamentali, promuovendo il rispetto dei valori e dei diritti da essa affermati;

evidenziato che, in base al Trattato di Lisbona, l'UE ha competenza esclusivamente sugli aspetti transnazionali del diritto di famiglia mentre la disciplina della famiglia resta di esclusiva competenza nazionale;

sottolineata l'importanza del riferimento nel preambolo del Trattato UE che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto»;

tenuto conto che tra i valori su cui si fonda l'Unione sono inclusi il rispetto della diversità culturale e linguistica e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo;

considerato altresì, che, ai sensi del nuovo articolo 4 del Trattato UE, l'Unione si impegna a rispettare l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali e le funzioni essenziali dello Stato;

rilevato che il Trattato di Lisbona introduce una più chiara ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri, precisando che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene

agli Stati membri e stabilendo una classificazione delle competenze e delle azioni dell'UE;

considerata l'esigenza di assicurare un effettivo controllo del rispetto da parte delle istituzioni dell'UE dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

rilevato l'importante ruolo che potrà svolgere a tale riguardo anche il Comitato delle regioni cui è espressamente riconosciuta la legittimazione ad impugnare atti legislativi per violazione del principio di sussidiarietà

tenuto conto che, in tal modo, il Trattato di Lisbona rende più chiaro e comprensibile l'ambito di azione dell'UE per i cittadini, e consente un più agevole controllo politico e giurisdizionale sulla sussistenza e l'esercizio delle competenze dell'UE;

considerato che il trattato di Lisbona reca numerose innovazioni intese a rendere più chiare, efficienti e razionali la struttura, la composizione e le attribuzioni di ciascuna Istituzione;

rilevata l'importanza del rafforzamento delle competenze del Parlamento europeo, che costituisce un elemento fondamentale per garantire una maggiore democraticità del processo decisionale dell'Unione;

sottolineata la rilevanza, anche ai fini dell'esercizio delle competenze dei parlamenti nazionali, della semplificazione delle procedure legislative, mediante l'estensione alla quasi totalità delle basi giuridiche della procedura legislativa ordinaria, l'introduzione della delega legislativa e l'espressa attribuzione della titolarità delle competenze esecutive in capo agli Stati membri;

tenuto conto dell'ulteriore riduzione degli ambiti di materia rimessi al voto all'unanimità che renderà più rapido il processo decisionale e più agevole l'azione dell'Unione in settori di particolare rilevanza;

considerata l'importanza del meccanismo del cosiddetto «freno di emergenza» azionabile da ciascuno Stato membro qualora una proposta legislativa incida su aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale o del suo ordinamento giudiziario penale e sottolineata l'esigenza che il Parlamento sia coinvolto dal Governo nelle sue eventuali determinazioni al riguardo;

rilevato che le disposizioni relative alla partecipazione dei cittadini e all'iniziativa legislativa popolare accresceranno il livello di legittimazione democratica del processo decisionale europeo;

tenuto conto altresì dell'importanza della previsione di un dialogo aperto, trasparente e regolare dell'UE con le chiese e le associazioni e comunità religiose, di cui l'UE rispetta e non pregiudica lo status;

tenuto conto, in particolare, dell'esigenza che le condizioni e le procedure per l'esercizio dell'iniziativa popolare, incluso il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini promotori, la cui definizione è rimessa ad un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, rendano effettivo ed agevole l'esercizio di tale iniziativa;

considerata l'importanza della introduzione di nuovi basi giuridiche per le politiche dell'UE in settori di particolare rilevanza quali la definizione di principi e condizioni per il funzionamento dei servizi di interesse generale, l'energia, il turismo, la politica spaziale, la promozione dello sport, di cui è riconosciuta la specificità

sottolineato che lo strumento delle cooperazioni rafforzate, anche alla luce delle disposizioni del nuovo Trattato che ne renderanno più agevole l'azionabilità può assumere un ruolo cruciale per gli ulteriori avanzamenti del processo di integrazione in specifici settori;

sottolineata, altresì, l'esigenza che l'azione dell'UE sia più flessibile e meno uniforme, facilitando le iniziative tra

gruppi di Paesi e tenendo meglio in considerazione le specificità di ciascuna area geografica dell'UE e limitrofa;

sottolineata l'importanza delle disposizioni del Trattato che prevedono la conclusione di accordi speciali con i Paesi vicini;

considerato che tale strumento può consentire la creazione di una più efficace politica euromediterranea, di cui il Governo dovrebbe farsi promotore in ragione dall'importanza strategica che essa riveste per l'Italia;

tenuto conto, al riguardo, che la creazione e lo sviluppo di una politica mediterranea potrebbero essere assicurati anche attraverso il ricorso a cooperazioni rafforzate che coinvolgano i Paesi effettivamente interessati;

rilevato invece che il Trattato di Lisbona non reca misure adeguate per il rafforzamento della *governance* economica dell'UE, lasciando inalterato lo squilibrio tra la politica monetaria unica, da un lato, e un coordinamento debole delle politiche economiche e dell'occupazione, dall'altro;

sottolineato che la costituzionalizzazione del metodo della convenzione per la revisione ordinaria dei trattati garantirà ai parlamenti nazionali un coinvolgimento diretto nel processo di adeguamento del quadro «costituzionale» dell'UE;

rilevato che il riconoscimento espresso nel Trattato del ruolo dei parlamenti nazionali quali soggetti che «contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione» costituisce uno degli elementi di maggiore rilevanza del Trattato di Lisbona;

considerato, in particolare, che il riconoscimento ai parlamenti di diritti di informazione e trasmissione di documenti nonché di intervento diretto nel processo decisionale dell'UE, ne determina l'inclusione nella architettura istituzionale dell'UE;

evidenziata l'esigenza di definire, anche attraverso opportune intese tra le

istituzioni e i parlamenti dell'UE, criteri e modalità di interpretazione e applicazione che consentano un esercizio efficace delle nuove prerogative, nel rispetto dell'autonomia di ciascun parlamento e istituzione e delle esigenze di funzionamento dell'UE;

sottolineata l'urgenza di avviare, non appena approvata la legge di ratifica del Trattato, una riflessione articolata sull'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati ed eventualmente della legislazione in vigore al fine di consentire un pieno ed efficace esercizio delle nuove prerogative discendenti dal Trattato;

considerata, in particolare, la necessità di introdurre disposizioni per l'esercizio del meccanismo di allerta precoce ai fini del controllo preventivo di sussidiarietà entro il termine di otto settimane previste dall'apposito Protocollo allegato al Trattato, assicurando un sistematico ed adeguato coinvolgimento della Commissione Politiche dell'UE;

tenuto conto della opportunità di assicurare, ai fini del controllo di sussidiarietà la consultazione sistematica da parte degli organi parlamentari competenti dei consigli e delle assemblee legislative regionali italiane, come previsto espressamente dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

evidenziata altresì l'esigenza, nell'ambito della revisione del regolamento della Camera, di assicurare meccanismi adeguati che consentano l'adozione da parte degli organi parlamentari di osservazioni specificamente e direttamente indirizzate alla Commissione europea;

sottolineata, inoltre, l'opportunità di inserire nel regolamento della Camera una

clausola che preveda una valutazione automatica dell'adeguatezza del regolamento in relazione ad ogni futura modifica dei Trattati istitutivi apportata mediante procedura di revisione ordinaria;

considerata, inoltre, l'opportunità di valutare, mediante le opportune modifiche del regolamento della Camera, la creazione di una sessione comunitaria di fase ascendente, da svolgersi nei primi mesi di ogni anno, al fine di esaminare gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE nonché la relazione del Governo sulla partecipazione italiana all'UE, promuovendo in tal modo il dibattito pubblico sulle questioni europee;

sottolineata l'esigenza di un più sistematico ricorso da parte degli organi parlamentari competenti alle procedure già previste dal regolamento e dalle leggi per l'intervento nella fase di formazione delle politiche e della normativa dell'UE, anche ai fini dell'instaurazione di un effettivo dialogo politico con la Commissione europea;

rilevata la necessità che il Governo promuova, attraverso le attività e gli strumenti di comunicazione e informazione appropriati, una piena ed effettiva conoscenza dei contenuti del nuovo Trattato, con particolare riguardo ai valori e agli obiettivi dell'UE nonché all'attività delle istituzioni europee;

rilevata altresì l'esigenza che il servizio radiotelevisivo pubblico assicuri un'adeguata e qualificata informazione sul Trattato di Lisbona e, più in generale, sull'attività e i valori costitutivi dell'UE;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole con osservazione</i>) .	166
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	171
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. S. 949 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	172

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. –Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.

Ratifica del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione –Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivano MIGLIOLI (PD), *relatore*, riferisce sul testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, approvato dal Senato e su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali

con parere reso in data 2 luglio 2008 alla 3^a Commissione del Senato; rileva che non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Osserva che l'oggetto del provvedimento attiene alla materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si sofferma quindi sui principi ispiratori del Trattato di Lisbona, quali il rafforzamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'Unione ed il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali che, attraverso il meccanismo di «allerta precoce» previsto dal Protocollo in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà sono legittimati ad esprimere i propri indirizzi ed orientamenti nei confronti della Commissione europea sin dalla fase di formazione degli atti normativi dell'Unione. Evidenzia la garanzia riconosciuta ai Parlamenti nazionali di poter invocare, dinanzi alla Corte di giustizia europea, il rispetto del principio di sussidiarietà Sottolinea i compiti

esercitati dal Comitato ed il rilievo accordato ai valori ed ai diritti fondamentali, specialmente per quanto riguarda il rispetto dell'autonomia locale e regionale e il riconoscimento della diversità culturale e linguistica; evidenzia l'attribuzione al Comitato delle Regioni del diritto di proporre ricorso per difendere le proprie prerogative e in caso di violazione del principio di sussidiarietà. Ritiene che il Trattato di Lisbona promuova la dimensione locale e regionale delle politiche europee, anche con riferimento al ruolo degli enti locali e regionali in ordine ai servizi di interesse generale (SIG). Ritiene utile definire, con la modifica della procedura legislativa ordinaria col passaggio alla codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio europeo, una apposita norma di salvaguardia e di coordinamento con le autonomie regionali affinché la posizione del Governo italiano in sede di Consiglio sia definita con le regioni nelle materie concorrenti ovvero in quelle esclusive.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Luciano PIZZETTI (PD) si associa alle considerazioni espresse dal relatore e dichiara di condividere la proposta di parere da lui predisposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

S. 949 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

L'onorevole Remigio CERONI (PdL), *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame è stato approvato dalla Camera e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già espresso parere favorevole con osservazioni in data 9 luglio 2008 alle Commissioni V e VI della Camera ed è quindi chiamata ad esprimere parere alla 5^a Commissione del Senato. Illustra le disposizioni del provvedimento che attengono a materie di competenza della Commissione. Rileva che l'articolo 5 apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, sopprimendo taluni adempimenti che coinvolgono la Conferenza unificata, l'Unioncamere e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) nella predisposizione di una convenzione-tipo per la verifica degli andamenti dei prezzi. Riferisce in merito all'articolo 6-*ter*, che istituisce la «Banca del Mezzogiorno» rinviando ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri per la redazione dello Statuto, nonché le modalità per la composizione dell'azionariato, in maggioranza privato, che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 6-*quater*, teso a rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su interventi di rilevanza strategica nazionale, con la previsione della ripartizione dell'ottantacinque per cento delle risorse del FAS alle regioni del Mezzogiorno e del restante quindici per cento alle regioni dell'Italia centro-settentrionale. Evidenzia che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, le disposizioni, per le risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vincolando la potestà legislativa concorrente delle regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Sottolinea che il CIPE, su proposta avanzata dal Ministro per lo sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la riparti-

zione delle risorse disponibili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. In relazione all'articolo 13, riferisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, al fine di valorizzare gli immobili allo scopo di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi. Osserva che la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari viene rimessa ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa notare che, per la parte che attiene allo sviluppo economico dei territori il Fondo statale appare incidere su materie anche di competenza regionale e locale, risultando assente il coinvolgimento del «sistema delle Conferenze». Illustra quindi l'articolo 23-bis, che disciplina il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica fissando il principio della gara salvo le situazioni in deroga che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato. Rileva che l'articolo predetto disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale; finalità ulteriore consiste nel garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione. Rileva che la giurisprudenza della Corte costituzionale non considera la materia riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», giacché riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica, né a quella in tema di «funzioni fondamentali di Co-

muni, Province e Città metropolitane», ma ascrive la materia dei servizi pubblici locali alla competenza statale sulla «tutela della concorrenza». Si sofferma sull'articolo 38, che attiene alla costituzione di nuove imprese, semplificando i procedimenti e definendo le competenze per rendere effettiva l'impresa in un giorno. Osserva che nel dettare i principi e criteri generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla lettera p) dell'articolo 117, secondo comma, in base alla quale legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, sono materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la norma rinvia ad uno specifico regolamento, adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il riordino della disciplina in materia. Dà conto dei profili d'interesse relativi all'articolo 64, recante misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché all'assetto ordinamentale e didattico. Evidenzia che la modulazione degli interventi è demandata ad un piano programmatico, predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata. Rileva la previsione che dispone il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico. Illustra quindi l'articolo 77 sul Patto di stabilità interno e sul fondo unico regionale, dispone l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato a raccogliere tutti gli attuali trasferimenti statali alle regioni, al fine di agevolare la successiva trasformazione degli stessi in compartecipazioni o quote di tributi erariali per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Osserva che entro termini definiti sono individuati tutti i trasferimenti che lo Stato eroga alle regioni per il finanziamento di funzioni di

competenza delle stesse e che il fondo è costituito nel 2010 e i criteri di ripartizione sono concordati in sede di Conferenza unificata. Segnala che l'articolo 77-bis reca le regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011, funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati dal provvedimento. Fa notare che le norme recate dall'articolo confermano la disciplina del patto di stabilità interno dettata per l'anno precedente, sia per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del Patto, riferito a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario tendenziale di comparto del triennio 2009-2011. Evidenzia che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 27 dell'articolo predetto sono definite «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica». Tali norme, sottolinea, recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità introducono un meccanismo di premialità in favore degli enti locali «virtuosi». In particolare, rileva, qualora l'obiettivo programmatico di comparto sia stato raggiunto, il meccanismo consente alle province ed ai comuni virtuosi di peggiorare, nell'anno successivo a quello di riferimento, il loro saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto, di un importo, calcolato per ciascun ente in funzione del proprio «grado di virtuosità» pari, a livello complessivo, al settanta per cento della differenza registrata tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l'obiettivo programmatico ad essi assegnato; la disposizione stabilisce altresì la sospensione per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti ed integra la disciplina relativa al rimborso ai comuni dei minori introiti derivanti dalla abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Riferisce quindi sul contenuto dell'articolo 77-ter, che reca la

disciplina del Patto di stabilità e crescita per le regioni e le province autonome per il triennio 2009-2011, qualificando le disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, come statuito dal comma 1, «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica». Osserva che la disciplina del patto di stabilità continua ad avere carattere transitorio, in attesa della conclusione della sperimentazione che dovrà ridefinire le regole al fine di assumere come base di riferimento il saldo finanziario anziché il controllo della spesa. Segnala che le spese finali rilevanti ai fini del patto sono determinate sia in termini di competenza che di cassa e sono considerate al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione dei crediti. Si sofferma sul comma 11, che introduce la possibilità per le regioni di «adattare» le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali. Rileva che anche per le Regioni a statuto speciale e province autonome la disciplina è analoga a quella dettata per il triennio 2007-2009. In relazione all'articolo 77-quater, ne sottolinea la *ratio*, essendo finalizzato a razionalizzare e uniformare la disciplina della tesoreria unica. Precisa che le modifiche sono intese a generalizzare il regime di tesoreria unica cui sono sottoposti regioni, enti locali ed enti del settore sanitario, nonché a disciplinare e coordinare i flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente. Rileva che all'articolo 81 i commi da 1 a 15, in tema di coltivazioni petrolifere, che introducevano una ulteriore aliquota di produzione (*royalty*), da corrispondere allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, sono stati soppressi. Riferisce sui commi da 29 a 38-bis del medesimo articolo, che istituiscono il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e la relativa Carta acquisti. Specifica che la Carta acquisti viene concessa ai soli residenti di cittadinanza italiana che versano in condizioni di maggior disagio econo-

mico; al comma 32 sono stabilite le modalità e i criteri per fruire della citata Carta acquisti attraverso un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Luciano PIZZETTI (PD), pur considerando che il testo in esame presenta qualche miglioramento nel contenuto ri-

spetto al testo originario del decreto-legge, quali le previsioni di cui all'articolo 6-*quater* in materia di concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate, manifesta un orientamento contrario sulla portata complessiva del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

**Ratifica del Trattato di Lisbona
(C. 1519 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, approvato dal Senato, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 2 luglio 2008 alla 3^a Commissione del Senato; preso atto che non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziati, quali principi ispiratori del Trattato di Lisbona, in particolare, il rafforzamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'Unione, come si evince dalle previsioni del titolo secondo del Trattato sull'Unione europea, ed il potenziamento del ruolo dei parlamenti nazionali che, attraverso il cosiddetto meccanismo di «allerta precoce» previsto dal Protocollo sul rispetto del principio di sussidiarietà potranno esprimere i propri indirizzi ed orientamenti nei confronti della Commissione europea, a partire dalla prima fase di formazione degli atti normativi dell'Unione;

considerata la garanzia riconosciuta ai Parlamenti nazionali di poter invocare dinanzi alla Corte di giustizia europea il rispetto del principio di sussidiarietà

evidenziato il riconoscimento del ruolo istituzionale del Comitato delle regioni nel Trattato sull'Unione europea ed il rilievo accordato ai valori e ai diritti fondamentali, specialmente per quanto riguarda il rispetto dell'autonomia locale e regionale e il riconoscimento della diversità culturale e linguistica; nonché l'attribuzione al Comitato delle Regioni del diritto di proporre ricorso per difendere le proprie prerogative e in caso di violazione del principio di sussidiarietà

rilevati i progressi promossi dal Trattato di Lisbona in ordine alla dimensione locale e regionale delle politiche europee, anche con riferimento al ruolo ed al potere discrezionale degli enti locali e regionali riguardo ai servizi di interesse generale (SIG),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione competente valuti la necessità di definire, con la modifica della procedura legislativa ordinaria col passaggio alla codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio europeo, una norma di salvaguardia e di coordinamento con le autonomie regionali affinché la posizione del Governo italiano in sede di Consiglio europeo sia concordata o definita con le regioni nelle materie concorrenti ovvero in quelle esclusive.

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (S. 949 Governo, approvato dalla Camera).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 9 luglio 2008 alle Commissioni V e VI della Camera; valutate altresì le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e le procedure *standard* per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali, un profilo di competenza di non marginale rilievo;

considerate le previsioni di cui all'articolo 6-ter, che istituisce la «Banca del

Mezzogiorno S.p.A.» che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali, nonché le previsioni di cui all'articolo 6-quater in materia di concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese a valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari;

valutate le previsioni di cui all'articolo 23-bis, che disciplina il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedendo il principio generale della gara e regolando le situazioni in deroga che «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato», al fine di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione; segnalato che la Corte costituzionale non considera la materia strettamente riconducibile alla predetta competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», in quanto attiene a servizi di rilevanza economica, né a quella in tema

di «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Cittàmetropolitane», bensì ascrive la materia afferente ai servizi pubblici locali alla competenza statale sulla «tutela della concorrenza»;

considerato l'articolo 38 del decreto-legge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 fissando criteri di semplificazione;

considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che introduce misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fine della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;

considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare le norme che recano riduzioni delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, nonché la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali;

preso atto della soppressione, nel corso dell'esame alla Camera, delle disposizioni che prevedevano il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche delle amministrazioni regionali, nonché

all'articolo 81, delle norme in tema di coltivazioni petrolifere che introducevano una ulteriore aliquota di produzione (*royalty*), da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi;

evidenziati gli articoli 77-*bis* e 77-*ter*, recanti norme, rispettivamente, in materia di Patto di stabilità degli enti locali e Patto di stabilità interno per le regioni, nonché le previsioni di cui all'articolo 77-*quater*, recante modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa; valutato che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 27 dell'articolo 77-*bis* sono qualificate «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di prevedere, all'articolo 13, una clausola di salvaguardia delle prerogative regionali anche nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine alle modalità di cessione delle unità immobiliari;

b) valutino altresì l'opportunità di precisare che le previsioni recate dall'articolo 38 sulla costituzione di nuove imprese, dall'articolo 64 in materia di organizzazione scolastica e dall'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria si applicano compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione e garantendo altresì adeguati livelli

di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali nel comparto scuola e sanità

c) le Commissioni valutino l'opportunità in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire, in relazione alle norme recanti riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti

territoriali, congrui criteri di calcolo affinché nel contesto di una progressiva attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrative;

e) valutino altresì l'opportunità di prospettare, in relazione agli articoli 77-*bis* e 77-*ter*, una impostazione flessibile delle nuove regole sul patto di stabilità interno, tale da renderle condivise e garantendo la continuità triennale dello stesso patto di stabilità

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari 175

Martedì 29 luglio 2008. –Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 14.05.

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, invita i parlamentari che non fanno parte della Commissione ad uscire dall'aula.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che i parlamentari che non fanno parte della Commissione sono usciti dall'aula. Accerta quindi che la richiesta del deputato Beltrandi è supportata dal prescritto numero di parlamentari e dispone l'attivazione della trasmissione.

Avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno, come già preannunciato, a convocare la Commissione per giovedì 31 luglio 2008, alle 14.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato	176
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti (<i>Seguito e conclusione</i>)	176
Audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Fabio Napoleone	176

Martedì 29 luglio 2008. —Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 9.30.

Sui lavori del Comitato.

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori e l'assetto organizzativo.

Il Comitato approva tali proposte.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti.

(Seguito e conclusione).

Prosegue l'esame degli schemi di regolamenti all'ordine del giorno.

Intervengono il Presidente RUTELLI, i senatori CAFORIO, ESPOSITO, PASSONI e QUAGLIARIELLO e i deputati BOC-

CHINO, CICCHITTO, COTA, FIANO e ROSATO.

Con distinte votazioni vengono infine approvate all'unanimità le proposte di parere presentate dai relatori e modificate sulla base della discussione.

Audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Fabio Napoleone.

Il Comitato procede all'audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Fabio NAPOLEONE, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati FIANO, CICCHITTO e ROSATO e dai senatori PASSONI e QUAGLIARIELLO.

La seduta termina alle 13.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE:

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini. Emendamenti C. 1496 Governo, approvato dal Senato	3
<i>ERRATA CORRIGE</i>	3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	4
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	10
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dal comitato)</i>	12

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
AVVERTENZA	9
<i>ERRATA CORRIGE</i>	9

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli e C. 1361 Mazzocchi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17

COMITATO RISTRETTO:

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo	18
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Trattato di Lisbona. C. 1519, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	19
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore)</i>	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
<i>ERRATA CORRIGE</i>	22

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00264 Nirenstein: Sul ruolo di <i>Hezbollah</i> nella situazione libanese	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	28
5-00265 Maran: Sugli sviluppi della situazione in Zimbabwe	25
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	29

SEDE REFERENTE:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
--	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione -Parere favorevole</i>)	30
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	33

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione -Parere favorevole</i>)	34
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Atto n. 12 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Nulla osta</i>)	39
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Ministero delle infrastrutture)</i>	43
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. Atto n. 11 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione -Nulla osta</i>)	41
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate (<i>Deliberazione dell'indagine</i>)	42
<i>ALLEGATO 2 (Programma dell'indagine)</i>	47

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	50
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione -Parere favorevole</i>)	50
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007. C. 1416 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008. C. 1417 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	57

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	67
Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva per l'anno 2008, recante gli interventi prioritari, la ripartizione delle somme, il monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge concernente il fondo per l'offerta formativa. Atto n. 17. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00207 Garagnani: Interventi volti a garantire il corretto insegnamento della religione cattolica nelle scuole	81
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-00208 Coscia: Chiarimenti in merito all'incarico conferito al dottor Umberto Broccoli presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma	82
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	85
5-00211 Polledri: Misure a tutela della fontana di Piazza Marconi a San Giorgio Piacentino ...	82
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	86
5-00210 Maccanti: Attribuzione degli aumenti stipendiali non percepiti ai docenti piemontesi di educazione musicale	82
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	87
AVVERTENZA	82

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	89
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Atto n. 12 (<i>Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole con condizioni</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	112
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00001 Formisano: Iniziative di sostegno e di sviluppo dei Parchi scientifici e tecnologici (<i>Discussione e rinvio</i>)	116
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	120
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007. C. 1519 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
AVVERTENZA	125

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	126
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
AVVERTENZA	129

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>) ...	130
ALLEGATO 1 (<i>Nota illustrativa consegnata dal Relatore</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	140
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	141

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	159

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	156
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	162

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, sulle linee programmatiche (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	158
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole con osservazione</i>) .	166
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	171

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. S. 949 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	172
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari	175
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Sui lavori del Comitato	176
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti (<i>Seguito e conclusione</i>)	176
Audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Fabio Napoleone	176

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

PAGINA BIANCA

€ 3,74



16SMC000440